ATENEO
DI
BRESCIA

BIBLIOTECA
DI
CONSULTAZIONE

COMMENTARI
DELL'ATENEO
DI
BRESCIA

PER L'ANNO 1979

ATTI DELLA FONDAZIONE
"UGO DA COMO" 1979

ANNO ACCADEMICO CLXXVIII

ANNO ACCADEMICO CLXXVIII

COMMENTARI DELL'ATENEO DI BRESCIA

PER L'ANNO 1979

ATTI DELLA FONDAZIONE
"UGO DA COMO" 1979

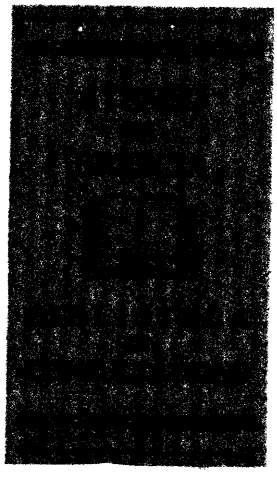

COMMENTARI DELL'ATENEO DI BRESCIA
Direttore responsabile: Ugo Vaglia
Autorizzazione del Tribunale di Brescia N. 64 in data 21 gennaio 1953

Tipo-Lito Fratelli Geroldi - Brescia - 1980

SOLENNE ADUNANZA

SOLENNE ADUNANZA

del 15 dicembre 1980

Prolusione del Presidente Sen. Prof. Mario Pedini

Iniziamo il nuovo Anno accademico all'insegna di una prolusione di carattere scientifico, secondo le richieste degli amici dell'« ASTROFISMA » — che sono un po' una pupilla dell'Ateneo — e che sono — professor Colombo — molto noti anche nell'ambiente Euratom di Bruxelles perchè stanno conducendo durante l'estate dei campi di ricerca scientifica sulle nostre Alpi. Ma anche indipendentemente dalla sollecitudine che ci è venuta dai nostri giovani, il Consiglio — cui ho l'onore di presiedere — sarebbe stato lieto di poter iniziare il nuovo anno all'insegna di una prolusione che investa il tema della 'scienza e delle tecnologie al servizio dell'uomo'.

Mai come oggi sentiamo che la cultura non è bifronte — cultura scientifica e cultura umanistica — ma la cultura è sintesi e mai come in questo momento sentiamo che non potremmo interpretare la nostra epoca se non finalizzassimo nella stessa, a scopo umano, la ricerca scientifica e le mirabili conquiste della tecnologia e nello stesso tempo se non attingessimo ai valori di una cultura intramontabile — la umanistica dalla quale scendiamo — e in termini più moderni la 'antropologia' che tanto occupa della indagine umanistica del nostro tempo i valori che consentano una destinazione umana della scienza stessa e che, sia lecito dirlo, possano sopperire ad una delle crisi del nostro tempo. Nel nostro tempo vi sono crisi di superbia e vi sono crisi di umiltà. Vi sono crisi di superbia inversamente proporzionali alla dimensione culturale dell'uomo; vi sono crisi di umiltà proporzionalmente rapportate alla profondità della cultura di un uomo. Sono stato all'interno dei

problemi del mondo degli uomini della scienza per essere testimone che, se vi è oggi qualcuno che è protagonista di crisi nel senso positivo della parola, è il mondo degli scienziati. Se per crisi intendiamo — nel loro caso — la coscienza di una conquista meravigliosa che li porta a traguardi impensabili, ma nello stesso tempo la domanda che ogni scienziato si pone: 'A quale scopo? Per quale finalità? Per quale umanità?'. Lo spirito dell'Ulissiade quindi ,dal quale tutti noi europei discendiamo — caro professore di letteratura greca — è oggi alla ricerca di un Ulisse che, dopo aver varcato le colonne d'Ercole, e varcandole ogni giorno, dopo aver guardato entro sè stesso con l'Ulisse di Yoce per scoprire tutti i misteri contraddittori della propria psiche. cerca oggi di sposare il ritorno semplice a casa dell'Ulisse di Omero per la scoperta dei valori essenziali dell'umanità. ma nello stesso tempo con l'orgoglio di un oceano di conoscenze attraversate e che deve rendere ancora più certo l'umano.

Spero nel corso del prossimo anno di aver modo anch'io — come antico Ministro della Ricerca Scientifica — di intrattenere all'Ateneo, gli amici dell'Astrofisma su un'avventura estremamente interessante di questi tempi e intorno alla quale l'Europa funziona: 'la fusione nucleare'. Un traguardo che ci attende nei prossimi decenni ma che per ora è come la partenza delle Caravelle di Colombo dal porto del Portogallo, senza nessuna certezza di poter raggiungere l'affascinante traguardo che ci poniamo. Tra la fusione nucleare, la ricerca scientifica applicata alle particelle della materia, la realtà di un mondo che deve crescere e che ha bisogno di ricerca scientifica applicata, tra la realtà quindi di una domanda sociale sempre più ampia e il pericolo di una caduta del nostro livello di vita che traduce anche la caduta del livello dei valori, si pone in mezzo a noi il grande problema dell'« energia ». E' doveroso che l'Ateneo se ne interessi, se è vero che l'Ateneo non è solamente Ateneo di scienze ed arti, ma è Ateneo al servizio dell'uomo.

Ce ne parlerà questa sera uno degli uomini più eminenti nel campo della conoscenza dei problemi dell'energia, il professor Colombo, che io ebbi l'onore di conoscere molti anni or sono allorquando con grande prestigio rappresentava l'Italia all'OCSE. Professore all'Università di Bologna, professore di materie attinenti al tema di cui ci parlerà questa sera, ha sem-

pre potuto e saputo portare nella sua esperienza scientifica quello stile di correttezza, di serietà, di modestia nella superbia dello scienziato. di umanità nella solitudine dello scienziato che hanno fatto di lui — mi consenta professor Colombo — una delle persone con le quali per me, uomo politico, il colloquio è sempre stato più facile e più caro. Mi commuove — ricordando tante cose che abbiamo fatto insieme — il poter riceverla in questo illustre Ateneo, è la mia città, davanti ad autorità — che ringrazio per la loro presenza — dall'Eccellenza il Prefetto a monsignor Almici. E' assente il Sindaco, e se ne scusa, perchè è in atto il Consiglio comunale, e sarà certamente spiacente il Sindaco di essere assente perchè Ella sa come Brescia, con i suoi Servizi Municipalizzati, sia oggi sede di una esperienza di recupero del calore dalla utilizzazione della reazione energetica sulla quale si concentra anche l'attenzione di molte città. I rischi degli equilibri politici dei cosiddetti 'manuali Cincelli' di cui si parla ci hanno fatto correre il rischio di perdere un esperto, come quello che guida oggi i Servizi Municipalizzati, ma grazie a Dio la saggezza bresciana ha saputo superare anche questi imperativi assurdi degli equilibri politici del nostro tempo. Il mio accenno non è affatto polemico. Il mio accenno è se mai una proposta, una speranza, ed è la speranza che viene da un uomo politico quale io sono, che sente per quello che ha vissuto e per quello che vive tutt'oggi, che vi è un estremo bisogno di governare con il supporto della scienza e della indagine scientifica e della indagine tecnologica. E di un grande bisogno di dare a questo lavoro scientifico la sua finalizzazione umana. Se credo sia speranza e ideale dei giovani — che ringrazio di essere venuti così numerosi questa sera — essere i protagonisti di un mondo nel quale forse la scienza e la tecnica consentirà loro di poter risolvere i problemi della povertà, dell'ignoranza della miseria di tutti gli uomini di questo nostro globo che, se sarà ben governato, potrà avvicinarsi al traguardo del duemila con la speranza di realizzare finalmente la libertà dell'uomo dal bisogno materiale e dal bisogno intellettuale.

Io la ringrazio di essere venuto. Seguirà alla sua prolusione una rapida cerimonia di consegne di borse di studio agli studenti che si sono particolarmente distinti e che l'Ateneo è lieto di poter accogliere qui. Vi ringrazio di essere venuti, ringrazio gli insegnanti che hanno consentito loro di partecipare a questa nostra attività e mi onoro di dire che nella recente riunione

del nostro Consiglio abbiamo deciso qualche trasformazione statutaria e vicino alla figura, di cui faremo proposta nella riunione dell'Assemblea, della istituzione della categoria dei soci onorari dell'Ateneo, abbiamo previsto qualche posto anche per quelli che ai tempi di Norimberga si sarebbero chiamati 'gli apprendisti dell'arte e della scienza', che nei nostri tempi si chiamano 'aggiunti'. Nel Decreto Valitutti son diventati 'ricercatori'; anche noi prevediamo per il nostro Ateneo un certo numero di posti di 'collaboratori giovani' con la speranza che vicino alla guida degli anziani, come Panazza nel campo dell'Arte, come Viani nel campo della Scienza, nel ricordo di uomini illustri che hanno onorato il nostro Ateneo, da Ugo Foscolo a Manzoni, a scienziati come il recente Presidente che ci ha lasciato — Torricelli — possono trarre lo stimolo per poter portare innanzi la dignità di Brescia anche nel campo della cultura e nel campo della scienza.

Grazie, professore, di essere venuto. Sono in possesso di una delle sue più interessanti relazioni che in questi giorni ha presentato in sede di Parlamento Europeo e in sede di Comunità Economica Europea, sulla innovazione come stimolo nuovo verso il quale dobbiamo guardare per la ristrutturazione della nostra economia. Sentivo ieri sera che ormai anche l'automobile è considerata un sottoprodotto di scarso valore aggiunto; sentivo che il Giappone — che è un Paese di cui dovremmo parlare in un Ateneo — perchè da un lato sa tenere i piedi nel Medio Evo là dove il Medioevo vale e sa guardare con la intelligenza al duemila là dove vale la pena di guardare, sentivo che il Giappone si sta per preparare a questa grande sfida dell'elettronica e dell'informatica, forse guardando anche al di là di quella e cominciando a impostare le cosiddette 'industrie della robotica'. Noi ci auguriamo che progresso e scienza vogliano dire liberare l'uomo dalla schiavitù del lavoro a catena, ma dobbiamo anche chiederci quale uomo per una civiltà tecnologicamente così avanzata e così miracolosamente capace di superare le colonne d'Ercole dei limiti del passato per entrare in un'avventura che, per essere di pace, non può che essere avventura umana.

Grazie per la sua presenza a Brescia. Ho l'onore di cederle la parola per l'apertura ufficiale dell'Anno accademico del nostro Ateneo.

UMBERTO COLOMBO

IL PROBLEMA ENERGETICO IN ITALIA

PREMESSA

Il bilancio energetico italiano è in gran parte coperto da fonti di importazione.

Un richiamo, seppure sommario, sulla situazione internazionale e sulle prospettive che contraddistinguono le diverse fonti di energia per gli aspetti di disponibilità, produzione, costi, logistica ed utilizzazione, consente di avere il necessario quadro allargato entro cui collocare e meglio motivare le azioni di politica energetica che si conta di far decollare a breve termine nel nostro paese.

LA SITUAZIONE ENERGETICA MONDIALE

Malgrado i sempre più frequenti segnali di deterioramento nelle condizioni di approvvigionamento, i consumi energetici continuano a crescere con tassi di aumento non trascurabili (+ 3,2 % a livello mondiale nel 1979, *Figura* 1, contro il 4,5 % medio annuo nel periodo 1955-1979).

Le politiche di risparmio in tutti i paesi maggiormente industrializzati, sono lungi dall'essere attuate in tutte le loro articolazioni (eliminazione di sprechi, innovazione tecnologica, modifica del «mix» industriale) e non consentono ancora di pervenire a risultati significativi e chiaramente identificabili.

Conferenza tenuta presso l'Ateneo di Brescia il 15 dicembre 1980

Le riduzioni dei consumi energetici (*Figura* 2) che si stanno verificando nel corso del 1980 in quasi tutti i principali paesi industrializzati (nei primi sei mesi del 1980, — 0,9 % negli U.S.A.; — 2,8 % nella R.F.T.; — 1,4 % in Francia; addirittura —8,4% nel Regno Unito) non possono essere infatti chiaramente ed unicamente attribuite a politiche di risparmio, ma, più verosimilmente, riflettono l'effetto di diversi fattori — alcuni dei quali di natura congiunturale — che, nel loro insieme, non consentono di concludere che ci si trovi di fronte all'avvio di una duratura modifica di tendenza.

Il consumo di *petrolio*, fonte ancora egemone nel bilancio mondiale (45 % nel 1979), mostra segni di flessione più evidenti di quelli relativi ai consumi globali.

Il rapporto consumo/riserve di petrolio è stato nel 1979 pari a 1:28 (*Figura* 3).

Nel 1979 si è avuto un aumento del consumo di petrolio dell'1,2 % a livello mondiale (3.120 miliardi di tonnellate nel 1979, 3.083 nel 1978), contro il 6 % medio annuo avutosi nel periodo 1955-1979.

L'Europa Occidentale, che ha accresciuto il suo consumo di petrolio dell'1,4 % nel 1979 e l'"America del Nord che lo ha addirittura diminuito del 2.4 % (*Figura* 4), sono le aree industrializzate che più contribuiscono alla flessione, grazie in parte a più incisive politiche di risparmio energetico e, in parte, ad una ancor modesta diversificazione verso altre fonti, in primo luogo il carbone (rispettivamente + 8,4 % e + 6,2 % per le due aree nel 1979).

Sono previste riduzioni dei consumi di petrolio nel corso del 1980 in tutte le principali aree geografiche (ad esempio — 8 % negli USA; — 5,2 % in Giappone etc., nel corso della prima metà del 1980 - *Figura* 5).

Il conflitto fra IRAQ e IRAN ha tuttavia creato apprensioni sulla entità e durata di una perdita di disponibilità sul mercato internazionale del greggio. I due paesi, insieme, rappresentano circa il 21,3 % ed il 10,1 % rispettivamente della produzione OPEC e mondiale 1979.

Il mercato petrolifero, che nella prima metà del 1980 aveva mostrato, contrariamente a quanto accaduto nel corrispondente periodo del 1979, un leggero eccesso di offerta, sta ora evolvendo verso una situazione di più ridotta disponibilità.

La perdita di produzione da parte di IRAQ e IRAN è stimata in circa 100 milioni di tonn./anno e, tenuto conto di ulteriori contrazioni in altri paesi, l'offerta OPEC nel 1980 sarà complessivamente di circa 1400 milioni di tonn., contro i 1.540 milioni del 1979. Tale calo di produzione non è compensato dalla maggiore disponibilità che viene dal Mare del Nord e dal Messico (*Figura* 6).

L'esperienza passata in fatto di carenza di offerta lascia preoccupati: una mancanza di 2 milioni di barili/giorno favorì nel 1973-1974, in occasione della guerra del Kippur, la quadruplicazione dei prezzi del petrolio (passati da circa 3 a circa 12 dollari/barile).

Oggi forse la situazione è meno drammatica, anche se non tutte le cause che la determinano sono di tipo volontaristico. C'è, infatti, in atto una diffusa recessione industriale che consente di assorbire parte della carenza di offerta che determina il « buco » IRAQ-IRAN di 100 milioni di tonnellate.

C'è poi una situazione delle scorte molto più favorevole di quella che si aveva in passato, testimoniata dal fatto che i prezzi del mercato « spot » erano calati, durante i mesi estivi, fino a raggiungere quelli ufficiali, e, in taluni casi, andando al disotto di essi.

Le scorte in « surplus », quelle cioè eccedenti le scorte normali e quelle strategiche, sono valutate (*Figura* 7 *e* 8) in circa 84 milioni di tonnellate (esclusi i paesi comunisti), di cui il 90 % nei paesi consumatori.

Si tratta di un livello non trascurabile, se si pensa che consentirebbe ai paesi consumatori di fronteggiare per 275 giorni il « buco » determinato dal conflitto iracheno-iraniano.

C'è da rilevare, peraltro, che il « surplus » non è equilibratamente distribuito fra i paesi consumatori. Il 50 % è nelle mani degli Stati Uniti, il paese, fra l'altro, che dipende meno per le importazioni di petrolio da IRAQ e IRAN (7,7 % - *Figura* 9). Nel frattempo, tuttavia, si sono messi a punto, in particolare da parte dell'Agenzia Internazionale dell'Energia e della CEE, meccanismi peraltro non ancora sperimentati di mutua assistenza per fronteggiare importanti crisi di approvvigionamento petrolifero.

A differenza di quanto avvenuto in passato, il mondo industrializzato sembra quindi essere più preparato — anche se

in parte suo malgrado — a sostenere l'impatto di una nuova crisi di offerta petrolifera, e, così facendo, ha sicuramente creato le premesse per un più ritardato e contenuto aumento dei prezzi.

L'aumento dei prezzi è peraltro soltanto una delle armi che i paesi OPEC hanno per aggredire i paesi industrializzati La crescente presenza nel settore della raffinazione del greggio ed in altri settori industriali a tecnologia più matura tende a ridurre la possibilità di esportazione, in particolare da parte dei paesi europei. Una più sapiente ed attiva gestione dei petrodollari da parte dei paesi produttori, inoltre, consentirà loro di investire con più elevati ritorni — a scapito ovviamente dei paesi consumatori — i rilevanti introiti (*Figure* 10 *e* 11), che, anche mantenendo stabili i prezzi reali, potranno derivare dalle vendite di greggio (oltre 800 miliardi di dollari nel periodo 1981-1985).

Più preoccupante è la situazione dei paesi del Terzo Mondo, il cui debito è ormai dell'ordine delle centinaia di milioni di dollari.

Un ulteriore aumento dei prezzi del petrolio aggraverebbe ulteriormente il deficit, peggiorando la difficile situazione finanziaria già prevista per il prossmo anno per alcuni di essi, anche sulla base di moderati aumenti dei prezzi petroliferi.

Nel settore del gas naturale (*Figura* 12), le riserve sono meno consistenti di quelle petrolifere (63 contro 88 miliardi di tep), ma è anche relativamente ridotto il livello di produzione, per cui più favorevole è il rapporto consumo/riserve (1/50 nel caso del gas).

La situazione è peraltro in evoluzione, sia nel senso della scoperta di nuovi giacimenti, sia in quello dell'aumento dei consumi, per cui è da prevedersi una crescente penetrazione nel mercato energetico.

Le riserve, in particolare, potrebbero triplicarsi di qui alla fine del secolo, grazie al contributo di nuove esplorazioni e di rivalutazioni tecniche e commerciali di giacimenti già scoperti.

In particolare, l'URSS dovrebbe notevolmente accrescere il suo già cospicuo patrimonio di gas naturale (42 % delle riserve mondiali oggi accertate), conseguendo un ruolo strategico di assoluto rilievo, grazie anche alla sua posizione geografica che ben si concilia con le esigenze di infrastrutture logistiche richie-

ste per una crescente penetrazione di tale fonte nei mercati energetici dei paesi europei.

Oltre che una crescente rilevanza delle riserve, contribuiranno ad aumentare la futura penetrazione del gas naturale nel mercato energetico:

— le minori difficoltà tecniche per la produzione e il trasporto, rispetto al passato anche recente;

— l'esistenza di grossi progetti di sfruttamento e collocazione sui mercati internazionali.

Per contro, esistono i seguenti fattori:

— rischi politici e di prezzo, con accentuata rigidità di rapporti venditore/acquirente;

— probabile tendenza all'allineamento del prezzo del gas a quello del greggio, con conseguente ridotta convenienza ad effettuare grandi investimenti infrastrutturali.

Il prezzo del gas naturale sui mercati internazionali, in particolare, costituisce uno dei problemi più incerti sul tappeto della questione energetica; fino a oggi, infatti, la dinamica del prezzo del gas, pur essendo caratterizzata da frequenti rivalutazioni, ha di fatto mantenuto tale prezzo, a parità di calorie, a valori molto inferiori a quelli del petrolio (circa 1/3 e forse anche meno: in Italia 60.000 lire/tep contro 195.000/tep) (*Figura* 13). Mentre i paesi consumatori tentano di mantenere il prezzo a livelli bassi, che tengano conto dei forti (e specifici) investimenti per il trasporto e della rigidità del legame con i produttori, questi ultimi tendono ad allineare, a parità di calorie, il prezzo del gas a quello del greggio e, anzi, a considerare il gas nel lungo tempo un combustibile che fa premio per la sua « pulizia » e versatilità d'uso. E' facile prevedere che il punto di vista dei produttori finirà, alla lunga, col prevalere, e di questo è bene tener conto nello stabilire prezzi e destinazioni d'uso sul mercato interno, per evitare l'avvio di programmi che potrebbero poi rivelarsi antieconomici o richiedere pesanti incentivi in fase di esercizio. Gli usi più appropriati del gas, in virtù della facilità di distribuzione capillare e delle sue caratteristiche di combustibile e materia prima, sono quelli civili e quelli industriali ad alta tecnologia.

Le riserve di *carbone*, pari a 464 miliardi di tep, sono cinque volte quelle del petrolio. La produzione effettiva è relativamente bassa: nel 1979 si è infatti avuto un rapporto produzione/riserve pari a circa 1 : 185 (*Figura* 14).

Il carbone contribuisce per circa il 28 % alla copertura dei consumi energetici mondiali.

A livello di singoli paesi, percentuali elevate si hanno in URSS (circa il 30 %), nel Regno Unito (34.5 %), negli USA (20 %).

Il carbone è ancora un combustibile commercializzato e consumato largamente su base regionale (solo il 7-8 % passa i confini nazionali, mentre, nel caso del petrolio e del gas i quantitativi esportati rappresentano, rispettivamente, circa il 65 % e il 15 % della produzione totale). Il prezzo del carbone è, al momento, stabilito su corretti criteri di mercato ed è quindi molto più correlato ai costi di produzione e di trasporto. Lo studio WOCOL, ultimato negli scorsi mesi, ha indicato la possibilità per il carbone di coprire la metà, e forse più, dell'incremento di fabbisogno energetico a livello mondiale di qui alla fine del secolo, in contrasto con gli ultimi 20 anni, in cui ben 2/3 dell'aumento dei consumi energetici sono stati coperti dal petrolio. Questo significa, in particolare a livello OCSE, che il commercio internazionale di carbone da vapore dovrebbe crescere di qui al 2000, di un fattore da 10 a 15 rispetto ai circa 50 milioni di tonnellate del 1979.

Le riserve di *uranio* oggi ammontano a circa 2.6 milioni di tonnellate (Figura 15). Esse vengono definite « ragionevolmente assicurate », in quanto si trovano in giacimenti conosciuti, dei quali l'estensione, la configurazione e la concentrazione del minerale uranifero, sono tali da consentire il recupero in limiti di costi di produzione prefissati, ricorrendo a tecniche di estrazione e trattamento attualmente provate. Quelle estraibili a costi inferiori a 130 $/kg (alle condizioni economiche al 1978) ammontano ai 2,6 milioni di tonnellate sopra indicati.

Limitandosi a considerare la distribuzione geografica di tale quantitativo di uranio, si osserva come l'Europa Occidentale ne possieda una quota significativa: il 16,3 % del totale mondiale, contro il 12,4 % posseduto nel caso del carbone, il 5,1 % per il gas naturale e il 3,7 % per il petrolio.

Europa Occidentale e America del Nord nel loro insieme posseggono quasi il 53 % delle riserve accertate di uranio aven-

do quindi, in tale settore, un ruolo non molto lontano da quello che l'OPEC ha in quello petrolifero (67 % delle riserve di greggio).

Nel caso in cui i 2,6 milioni di tonnellate di uranio di cui l'esistenza è oggi accertata, fossero impiegati esclusivamente nei reattori termici — quelli industrialmente maturi (ne sono oggi in esercizio circa 250, in 22 paesi, con una potenza complessiva di circa 130.000 MWe) — il loro potenziale energetico equivarrebbe a circa 32 miliardi di tep, il che porterebbe a concludere che l'energia nucleare è una fonte di media grandezza. (Si ricordi infatti che le riserve accertate di gas naturale equivalgono a circa 60 Mtep, quelle di petrolio a 90 Mtep, quelle di carbone a 450 Mtep).

Peraltro, occorre considerare accanto alle riserve « ragionevolmente assicurate » di cui finora si è parlato, il contributo che può derivare dalle risorse « supplementari stimate ». Esse sono quelle di cui si suppone la presenza e le dimensioni basandosi principalmente sulla conoscenza che si ha delle caratteristiche dei giacimenti analoghi. Le stime relative a questa categoria sono quindi meno affidabili di quelle concernenti le riserve « ragionevolmente assicurate » e fanno ascendere ad ulteriori 2,5 milioni di tonnellate il quantitativo di uranio recuperabile sempre a costi inferiori a 130 $/kg.

C'è, infine, da considerare una terza categoria di risorse di uranio, quelle definite « speculative », delle quali si presume l'esistenza sulla base di indicazioni indirette e di estrapolazioni geologiche, in giacimenti suscettibili d'essere scoperti e coltivati con le tecniche oggi esistenti.

Queste ultime risorse, delle quali non è ancora possibile indicare i costi di produzione, ammonterebbero a 10-22 milioni di tonnellate di uranio.

Le distinzioni fra risorse « ragionevolmente assicurate » (2,6 milioni di tonnellate), « supplementari stimate » (2,5 milioni di tonnellate) e « speculative » (10-22 milioni di tonnellate), sono stabilite, come visto, sulla base di un differente livello di informazione geologica, per cui è essenziale considerare ciascuna categoria di risorse a sè ben distinta.

E' importante tuttavia tener presente che le attività di ricerca uranifera sono relativamente giovani e, per di più, l'incerto andamento della domanda non ha mai stimolato una intensa attività di ricerca e prospezione.

E' ragionevole pertanto attendersi, soprattutto quando la domanda del mercato lo solleciterà, un ulteriore sforzo di ricerca che potrà trasformare le risorse « supplementari stimate » in riserve « assicurate » o, in ogni caso, ampliare il volume di ognuna delle tre categorie descritte.

Il solo fattore collegato all'ampliamento delle riserve accertate di uranio, fa ritenere che l'effettivo potenziale energetico dell'uranio possa già oggi essere stimato molto più elevato dei 32 miliardi di tep sopra indicati.

Ma oltre che le ragionevoli aspettative di ampliare le riserve di uranio disponibili, si sta da tempo operando, anche sul piano della tecnologia del suo impiego, per accrescere il potenziale energetico delle riserve già oggi individuate.

E' opportuno ricordare, al riguardo, che i reattori termici di cui si è fatto sopra cenno non consentono di utilizzare nel modo più razionale le caratteristiche dell'uranio e, in particolare, non sono i più adatti per impiegare un altro materiale, il plutonio, che si forma dallo stesso uranio durante la sua permanenza nel reattore nucleare.

Il plutonio, una volta estratto dal combustibile scaricato dal reattore termico, può trovare un ottimale impiego in uno specifico tipo di reattore — il cosiddetto reattore veloce — producendo altra energia e nuovo plutonio, dando quindi luogo ad un effetto energetico moltiplicativo che consente di estrarre da un determinato peso di uranio di partenza un quantitativo di energia oltre 50 volte superiore a quello che si sarebbe ottenuto limitando ai reattori termici l'impiego dello stesso quantitativo di uranio.

La principale limitazione di un ciclo basato unicamente sui reattori veloci è — a parte la loro non ancora raggiunta maturità tecnologica — la velocità con cui potrebbero essere introdotti nuovi reattori di tale tipo, velocità che è condizionata dalla disponibilità di plutonio.

Per avviare un reattore veloce da 1.000 MWe, occorrono, infatti, circa 4.000 kg di plutonio. Questo plutonio può essere prodotto, come detto, in un reattore termico e corrisponde al quantitativo che si può recuperare, ad esempio, da un reattore da 1.000 MWe che marcia per 20 anni, oppure da due reattori da 1.000 MWe che marcino per 10 anni, o 4 che marcino per 5 anni e così via.

Come già accennato, esso può anche essere prodotto — e in misura notevolmente maggiore — da un reattore veloce: la tecnologia attuale fa prevedere che, perchè un reattore veloce produca il doppio di plutonio di quello di cui ha avuto bisogno per essere avviato, occorrano circa 20 anni (tempo di raddoppio). Ciò equivale a dire che un reattore veloce da 1.000 MWe, che aveva avuto bisogno di 4.000 kg di plutonio per essere avviato, genera in 20 anni di funzionamento circa 8.000 kg di plutonio. Di questi, 4.000 kg permetterebbero di ricostituire la carica del reattore originale, e altri 4.000 kg sarebbero disponibili per avviare un nuovo reattore veloce.

Si nutrono già oggi concrete speranze che il tempo di raddoppio possa notevolmente ridursi in futuro, anche al disotto dei dieci anni, il che consentirebbe una molto più rapida penetrazione dei reattori veloci nei sistemi energetici.

Di reattori veloci ne esistono già oggi in funzione alcuni prototipi di significative dimensioni in Francia, nel Regno Unito e in URSS. In Francia, inoltre, è in avanzato stato di costruzione la centrale dimostrativa Superphénix da 1.200 MWe, nel quadro di una iniziativa franco-italo-tedesca.

A fronte delle aspettative che si hanno circa l'ampliamento delle risorse uranifere e lo sviluppo dei reattori veloci, c'è tuttavia una obiettiva realtà che mostra come il ruolo della fonte nucleare sia oggi ancora modesto malgrado le impegnative attività da tempo sviluppate nel settore e le previsioni di ambiziosi programmi di penetrazione nel campo della produzione elettrica.

A livello mondiale, la fonte nucleare si è limitata a concorrere nel 1979 al 2,2 % della copertura dei consumi energetici (3,5 % nell'OCSE, 3,3 % nella CEE) tramite la produzione di circa 630 miliardi di kWh avutasi in 19 paesi dei 22 paesi nei quali risultano in esercizio centrali elettronucleari.

Soltanto in alcuni di tali paesi, il contributo dell'energia nucleare alla copertura nei consumi energetici, raggiunge un valore più significativo.

Ciò accade in Svizzera (9,8 % dei consumi), in USA (3,8 %), in Svezia (8,1 %), in Francia (5,2 %), in Belgio (4,7 %), in Giappone (3,9 %), nel Regno Unito (3,7 %).

Più rilevanti sono i contributi della fonte nucleare alla produzione elettrica: nel 1979 il 26 % in Svezia; il 24,7 % in Svizzera; il 21,7 % in Belgio; il 16,4 % in Francia; oltre il

10 % in USA e Giappone; l'11,9 % nel Regno Unito; il 10,9 % mediamente nella CEE.

Notevoli difficoltà nell'aumento della partecipazione dell'energia nucleare alla copertura dei fabbisogni energetici si incontrano nella maggior parte dei paesi, e ciò pur in presenza della competitività economica e della maturità industriale raggiunta da tale fonte per la produzione elettrica attraverso i reattori termici di tipo provato (in particolare quelli ad acqua leggera, nelle versioni bollente e pressurizzata).

La competitività economica, in particolare, è stata conseguita da tempo, anche se non è aumentata proporzionalmente all'aumento del prezzo del petrolio.

La crescente complessità delle centrali nucleari, soprattutto per far fronte a sempre più stringenti criteri di sicurezza ed il notevole allungamento dei tempi di realizzazione, determinato da procedure via via più pesanti su richiesta sostanzialmente di una opinione pubblica più vigile e più sensibile all'impatto socio-economico delle attività industriali, hanno fatto notevolmente levitare i costi del kWh prodotto per via nucleare, annullando parte del crescente divario che altrimenti si sarebbe avuto rispetto alla produzione a partire da olio combustibile e, in misura più ridotta, da carbone.

Sicurezza delle centrali nucleari, sistemazione dei residui radioattivi, non proliferazione, sono i temi che alimentano un dibattito più o meno serrato nei vari paesi, non consentendo, nella maggior parte dei casi, di fare proiezioni ragionevoli su quelli che potranno essere gli effettivi futuri sviluppi dell'energia nucleare.

Situazioni politiche ed economiche, condizionamenti strutturali, assetti sociali, vincoli energetici, forza tecnologica, concorrono in ciascun paese ad orientare tale dibattito ed ad accelerare o differire precise scelte.

Circa la sicurezza nucleare, l'incidente della centrale americana di Three Mile Island, avutosi nel marzo 1979, valutato più serenamente a distanza di tempo, ha evidenziato la necessità che una grande cura sia dedicata non soltanto agli aspetti tecnici di progettazione e costruzione della centrale, ma anche al fattore umano.

Dopo lo shock di Three Mile Island, la situazione a livello

mondiale si sta normalizzando gradualmente, senza il ritorno agli eccessi trionfalistici di una volta, ma anche senza isterismi e con progressiva rimozione di atteggiamenti emotivi ed irrazionali.

Il problema della sistemazione dei residui radioattivi ha già soluzioni valide sotto il profilo tecnico. Sono stati da tempo individuati processi di vetrificazione che consentono di ridurre a dimensioni estremamente ridotte i residui ad alta attività provenienti dal ritrattamento del combustibile scaricato dalle centrali nucleari. E' stata, inoltre, accertata l'idoneità di alcune particolari formazioni geologiche, ad esempio di tipo argilloso, ad immagazzinare i residui così ottenuti per periodi di tempo pressochè indefiniti.

Le soluzioni tecniche disponibili vengono ora, anche in sede internazionale, paragonate fra loro per individuare quelle ottimali sotto il profilo della massima garanzia ed economia. Per questo processo di ottimizzazione esiste tempo, anche perchè, in ogni caso, dopo il ritrattamento del combustibile irraggiato, i residui devono essere lasciati « decadere » per tempi dell'ordine di alcuni anni prima di trattarli ai fini del « disposal » definitivo.

Circa il problema della non proliferazione, l'apposito Trattato (Trattato di Non Proliferazione - TNP), concluso nel 1968, ha costituito il primo strumento creato a livello internazionale, per controllare la cosiddetta « proliferazione orizzontale », e impedire pertanto l'accrescersi del numero di paesi in grado di dotarsi di armamenti nucleari.

L'ordigno nucleare realizzato con plutonio derivato da un reattore di ricerca acquistato in Canada e fatto esplodere nel maggio 1974 dall'India, ha innescato un ampio processo critico sull'efficacia dei sistemi di controllo del TNP.

Come conseguenza di tale crescente atteggiamento critico, si sono avute diverse iniziative tradottesi in accordi fra i principali paesi esportatori (Intese di Londra, sottoscritte nel 1978) o iniziative unilaterali di singoli paesi (in particolare il Non Proliferation Act emanato dagli USA nel 1978), con l'intento di limitare il trasferimento di materiali, attrezzature e tecnologie nucleari. In un clima caratterizzato da una perdita di credibilità nei sistemi internazionali di controllo e di rinvigorirsi dell'intervento diretto ed unilaterale da parte dei paesi fornito-

ri, è stato varato, nel 1977, su iniziativa americana, lo studio INFCE (International Fuel Evaluation Program). Con esso si intendeva da un lato valutare cicli di combustibile nucleare eventualmente meno proliferanti di quelli comunemente adottati e, da un altro lato, individuare misure da prendere a livello nazionale ed internazionale per ridurre al minimo i pericoli inerenti alla proliferazione nucleare, senza tuttavia compromettere l'aprovvigionamento energetico e lo sviluppo degli usi pacifici dell'energia nucleare.

Dopo più di due anni di lavoro, ai quali hanno partecipato 66 paesi e cinque organizzazioni internazionali (AIE, AIEA, CEE, OCSE, ONU), l'INFCE è terminato nel febbraio del 1980 pervenendo alla sostanziale conclusione che non c'è alcuna via tecnica, e quindi alcun ciclo di combustibile, in grado di eliminare i rischi di proliferazone e che nessuna strategia del combustibile può impedire la realizzazione di ordigni nucleari.

Data, quindi, la natura non tecnica, ma essenzialmente politica del problema della proliferazione nucleare, occorre mantenere e rendere sempre più efficaci i meccanismi di controlli e salvaguardie già in atto e riconducibili al Trattato di Non Proliferazione nucleare e alle intese di Londra fra i paesi esportatori nucleari tenendo presente il possibile conflitto tra proliferazione per scopi pacifici e la proliferazione per usi militari: conflitto che deve essere risolto in sede politica.

In particolare, l'INFCE ha mostrato che non esistono serie motivazioni per bloccare la strada al ritrattamento e ai reattori veloci, e in questo senso ha visto il superamento della posizione inizialmente assunta da alcuni importanti paesi (USA, Canada). Questa conclusione è molto importante per moltiplicare il valore energetico della risorsa uranio, che come già detto in precedenza, diventa di gran lunga la più significativa nel mondo.

I risultati dell'INFCE, fatti propri dai capi di Stato e di Governo a conclusione del vertice di Venezia del giugno 1980 costituiscono la base intorno alla quale dovrebbe ricrearsi il consenso sui problemi di proliferazione, pervenendo ad una rivalutazione degli accordi internazionali in materia di controlli, rimuovendo così un altro dei più importanti ostacoli che oggi appaiono sul cammino degli sviluppi nucleari pacifici.

LA SITUAZIONE ENERGETICA ITALIANA

In *Figura* 16 è illustrato l'andamento dei consumi energetici italiani ripartiti per fonti dal 1955 al 1979. E' importante notare l'enorme aumento dei consumi energetici, che in 25 anni si sono moltiplicati per 5. In particolare, nel 1979, si è avuto un aumento dei consumi del 2,1 % rispetto al 1978 (7,0 % medio annuo sul periodo 1955-1979).

Nei primi nove mesi del 1980, si registra, in campo energetico, una situazione di stazionarietà (*Figura* 17), con addirittura un leggero decremento rispetto ai consumi del corrispondente periodo del 1979 (— 0,3 %).

I dati definitivi relativi al quadro energetico italiano nel 1979, consentono di trarre alcune principali conclusioni. Risulta in particolare che:

— il consumo energetico pro-capite è pari a 2,60 tep (*Figura* 18), nettamente inferiore, quindi, a quello degli altri principali paesi industrializzati della CEE (3,65 tep in Francia; 4,64 tep nella R.F. Tedesca; 3,95 tep nel Regno Unito; 3.86 tep mediamente nella CEE nel 1979) e della media OCSE (5,08 tep);

— il grado di dipendenza energetica è pari all'82,7 % (*Figura* 19), il più elevato fra tutti i paesi maggiormente industrializzati della CEE;

— la quota importata petrolifera è del 98,7 % (*Figura* 20), allineata con quella di altri paesi industrializzati della CEE;

— il petrolio importato proviene per quattro quinti dall'area dei paesi OPEC (*Figura* 21);

— l'importazione carbonifera e del gas naturale risulta essere, almeno da un punto di vista geopolitico, più equilibrata e diversificata di quella petrolifera.

La situazione energetica sopra riassunta per l'Italia ha ovviamente significative connessioni con la situazione economica. Le importazioni di petrolio, pur in una situazione di riduzione di domanda (— 2,3 % nei primi nove mesi del 1980) determinata da una congiuntura economica, incremento dei prezzi e politica

di conservazione, si avviano, infatti, a raggiungere il livello record di 18.000 miliardi di lire nel 1980, contro i 10.000 miliardi di lire nel 1979.

In passato, il più ridotto deficit commerciale dovuto alla voce energia era totalmente compensato con l'attivo dell'industria.

Oggi, il peculiare andamento inflazionistico italiano che crea una progressiva perdita di competitività dei nostri prodotti sui mercati esteri, unitamente al crescente dilatarsi della « bolletta » petrolifera, concorrono ad ampliare il saldo negativo.

Hanno contribuito al verificarsi di tale situazione misure di politica economica, adottate all'insorgere della nuova crisi petrolifera e che, paradossalmente, hanno avuto più successo di quello sperato.

Alla fine del 1979, infatti, si era operato in senso di sostenere la domanda interna tramite una politica di bilancio espansiva, al fine sia di compensare il rallentamento di quella estera, sia di consentire il pieno sviluppo del ciclo degli investimenti. Tale politica ha avuto successi superiori alle aspettative: essa ha determinato un elevato aumento della produzione industriale, della domanda interna, degli investimenti e dell'occupazione. Come detto in precedenza, è tuttavia aumentato il deficit commerciale, oltre che per le più onerose importazioni di petrolio, anche per l'aumento in volume e prezzi di quelle di beni di investimento e di beni di consumo, determinato dalla sostenuta espansione della domanda interna e dalle strozzature sul lato dell'offerta.

Nei primi dieci mesi del 1980, il deficit commerciale è ammontato a 15.961 miliardi di lire (circa 10 volte quello di 1.559 miliardi di lire contabilizzato nel medesimo periodo del 1979).

A tale sfavorevole situazione concorrono sia il settore energetico (*Figura* 22) con un saldo negativo di 15.508 miliardi di lire di cui 13.568 miliardi per il petrolio (contro rispettivamente i 7.692 e i 9.126 miliardi di lire nel corrispondente periodo 1979), sia il difficile andamento del complesso degli altri settori (deficit di 453 miliardi di lire a fronte di un attivo di 6.619 miliardi di lire nei primi dieci mesi del 1979).

LE PROSPETTIVE ENERGETICHE IN ITALIA

Il deteriorarsi della situazione energetica ed economica a seguito della rivoluzione iraniana ha sollecitato il Governo ad intervenire con le politiche ritenute di volta in volta più appropriate che, peraltro, soltanto in alcuni casi sono pervenute alla fase di attuazione o, se ciò è avvenuto, non hanno fornito i risultati sperati.

In campo energetico, in particolare, le azioni di politica energetica si sono tradotte soltanto in sporadiche iniziative.

Un Piano per favorire i risparmi energetici, presentato dal Ministero dell'Industria nel giugno 1979 non ha mai completato il suo iter di approvazione parlamentare.

Nel settembre del 1979 è stato presentato un Decreto Legge per la regolamentazione del periodo e della durata delle ore giornaliere di riscaldamento per limitare i consumi.

Tale provvedimento è decaduto soprattutto per l'opposizione su un altro punto in esso contenuto: la creazione di un fondo per l'emergenza energetica destinato, fra l'altro, a finanziare il risparmio energetico. Malgrado altri successivi tentativi di presentare il provvedimento, non si è ancora pervenuti ad alcuna definizione in sede parlamentare

Un atto rilevante in materia di politica energetica è stato la costituzione, avutasi nel dicembre 1980, del Comitato Tecnico Permanente per l'Energia, presieduto dal Ministro dell'Industria e di cui fanno parte i Presidenti degli Enti energetici nazionali: ENI, ENEL, CNEN, oltre che alcuni esperti.

Obiettivo del Comitato è quello di coordinare tali Enti ed ottenere che gli indirizzi presi si traducano in fatti.

Un nuovo Piano Energetico, che il Ministero dell'Industria ha predisposto nei mesi scorsi con la collaborazione, ciascuno nel settore di competenza, degli Enti Pubblici Energetici, è sul punto di essere discusso dal Consiglio dei Ministri.

Il Piano parte da un'analisi, sintetica ma accurata, della situazione energetica mondiale che conduce alle seguenti ipotesi:

— la capacità di produzione di petrolio a livello mondiale non è più in grado di seguire l'andamento della domanda;

— l'offerta petrolifera non è governata da regole di mercato,

quindi è illusorio attendersi alla lunga, riduzioni di prezzo anche se importanti paesi consumatori riusciranno a ridurre la loro domanda di petrolio di importazione;

— eventi politici non del tutto improbabili potrebbero destabilizzare la situazione di importanti paesi esportatori di petrolio, con conseguenti gravi situazioni di crisi;

— l'Italia dispone di scarsissime risorse energetiche interne e, non avendo avviato (a differenza della Francia) un piano nucleare, è in condizioni per cui l'altissimo tasso di dipendenza dall'importazione di petrolio è destinato a protrarsi per molto tempo;

— per ridurre la vulnerabilità del nostro sistema energetico occorre mettere in atto al più presto azioni di sostituzione e di risparmio al massimo ritmo possibile perchè ogni aumento dei prezzi di petrolio sul mercato internazionale si ripercuote assai più sui nostri costi energetici (e quindi sui costi industriali) rispetto ai paesi con cui dobbiamo competere per i prodotti di esportazione;

— inoltre, il basso consumo pro-capite di energia in Italia riduce lo spazio per risultati brillanti nelle azioni di risparmio attraverso razionalizzazioni e contenimento di sprechi.

Nell'estate del 1980 è stata avviata la preparazione di un nuovo Piano Energetico.

In fase di riunioni preliminari alla produzione dell'attuale versione di Piano, i tecnici hanno molto discusso sulle previsioni di andamento della domanda energetica di qui al 1990 e al 2000. Finalmente, è stato convenuto di stabilire, come ipotesi di base, che al 1990 i consumi siano contenuti entro i 200 milioni di tep (Figura 23). Questo valore (i 200 Megatep del Piano) sconta una forte politica di risparmio e si discosta notevolmente dagli andamenti tendenziali che risentono ancora dei forti tassi di incremento dei consumi energetici caratteristici del periodo antecrisi 1973.

Assumere questo livello dei consumi significa aumentare, nel prossimo decennio, il consumo di energia al ritmo del 2,8 % medio annuo, e ciò è compatibile con un aumento del reddito compreso fra il 3,5 e il 4 % medio annuo, con valori di ela-

sticità fra 0,8 e 0,7. A questo punto è bene osservare che, pur se elemento propedeutico alla formulazione di un Piano energetico, il dato di previsione della domanda rappresenta, in questa fase della problematica energetica, un « falso problema ». Difatti, se è vero che la prima, inderogabile esigenza che l'Italia ha di fronte è quella di ridurre la dipendenza petrolifera, sia in termini relativi, sia in termini assoluti, occorre analizzare in modo accurato e realistico tutte le azioni, volte al risparmio e alla sostituzione del petrolio con altre fonti, in grado di consentire al Paese di realizzare questo obiettivo. Occorre fare questo tenendo ben presente che la transizione energetica che dobbiamo compiere è « in salita » e che questo è un fatto nuovo nella storia, rispetto alle sostituzioni del passato: ciò significa che non ha alcun senso attribuire a una sola fonte, quale che sia, lo stesso ruolo egemone che il petrolio ha occupato negli ultimi decenni nel nostro sistema energetico.

In altre parole, questo ragionamento porta ad assegnare al petrolio il ruolo di fonte « residuale », della fonte, cioè, che deve intervenire in misura maggiore o minore a seconda che le azioni di risparmio e sostituzione abbiano minore o maggiore successo. Disquisire, quindi, se al 1990 consumeremo 190, 200 220 Megatep, è sterile e potrebbe tendere, una volta stabiliti i quantitativi di petrolio che ci si rassegna ad importare, a residualizzare una fonte che trova, come il nucleare, più difficoltà ad essere accettata in un contesto scarsamente informato e assai poco al corrente dei problemi energetici.

Il contributo del petrolio, oggi pari a circa 100 milioni di tonnellate, è previsto dal Piano che passi attraverso un massimo di 114 milioni nel 1985, per scendere poi, via via che divengono produttivi gli investimenti per fonti sostitutive (gas, carbone, nucleare, rinnovabili) a un valore molto prossimo a quello attuale.

Questo implica tuttavia sforzi giganteschi. In particolare, il carbone dovrà passare da 11 a 36 Megatep (cioè da 18 a 55 -60 milioni di tonnellate effettive, quasi tutte di importazione). Ciò significa però che il carbone da vapore dovrebbe vedere in un decennio passare il suo contributo da 4,6 milioni di tonnellate a circa 37-48 milioni nel 1990, con una moltiplicazione per otto-dieci volte delle dimensioni attuali del sistema carbonifero. La maggior parte dell'incremento sarà dovuto al carbo-

ne impiegato per produrre elettricità. Dai 3,6 milioni di tonnellate impiegate dall'ENEL nel 1979, si passerà a 34-38 milioni di tonnellate nel 1990. E', questo, uno sforzo che chiaramente è al limite delle capacità realizzative del Paese, considerando che anche per il carbone si prospettano non facilissimi problemi di localizzazione delle centrali, che potrebbero rendere più lungo e faticoso del previsto l'iter autorizzativo.

Occorre poi tener conto che la gestione di un così pesante « sistema » carbone presuppone di avere affrontato e risolto per tempo i problemi finanziari, logistici, organizzativi, e assunte le relative scelte commerciali e tecnologiche, per un certo numero di « coal chains » (catene logistiche del carbone) del tipo di quella illustrata in *Figura* 24 relativa all'utilizzo di carbone australiano in Olanda.

Sempre in tema di carbone, vi è il problema della importanza da attribuire ai processi di conversione in gas e liquidi. E', questo, in gran parte un problema che interessa, a livello di realizzazione industriale, un arco di tempo più lungo rispetto al decennio '80, salvo che, forse, per ciò che riguarda la gassificazione del carbone del Sulcis.

L'altra più importante fonte sostitutiva che è in grado di soddisfare simultaneamente l'esigenza di economia e sicurezza di approvvigionamento, è l'energia nucleare. Come già detto, il fatto che in Italia non sia finora pronto il piano di realizzazione di centrali nucleari fa sì che questa fonte potrà dare un reale contributo solo a partire dalla seconda metà degli anni '80. Una decisione che il Governo, con il consenso del Parlamento, prenda oggi di sostenere l'impegno realizzativo di cui la nostra industria è capace (avviare ogni anno una centrale con 2 unità da 1000 MW di potenza), porta a sostituire al 1990 con energia nucleare l'equivalente di 10 milioni di tep, con contributi di sostituzione progressivamente maggiori (con incrementi di 3 milioni di ton di petrolio/anno).

Questa dimensione di un programma nucleare non occasionale è realistica, non solo sul piano delle capacità industriali, ma anche su quello della disponibilità di risorse finanziarie e di competenze. E', inoltre, coerente con gli impegni presi dall'Italia a livello internazionale che ci porterà nel 1990 al livello di contributo nucleare sul bilancio energetico totale del 5 %, livello che gli altri grandi paesi hanno già raggiunto. (Come già ricor-

dato, percentuali di questo ordine di grandezza si hanno già in Francia, Svezia, ecc.).

Le premesse per una realizzazione del programma nucleare sono oggi più favorevoli che in passato. Anzitutto, i tre Enti pubblici energetici che hanno a che fare con il nucleare (ENEL, CNEN, ENI) hanno trovato nel Comitato per l'Energia una sede di incontro e di coordinamento sistematico. Si è arrivati ad una precisa definizione dei ruoli, e a forme di collaborazione che prima avevano un carattere episodico.

Anche sul fronte dell'industria elettromeccanica nucleare, si sono colti i frutti di questa volontà di razionalizzazione del settore, e l'accordo FIAT-FINMECCANICA ha dato luogo alla definizione dei rispettivi ruoli, concentrando nella FINMECCANICA la responsabilità sistemistica e la funzione di capofila a livello di impiantistica. Anche lo stesso problema della scelta di filiera è stato ridimensionato dalla concentrazione di un unico gruppo della funzione di sistemista, e ciò consente più efficaci condizioni di negoziato coi detentori delle tecnologie BWR e PWR. In seno all'industria manifatturiera si è delineata una volontà di coordinamento degli sforzi, per migliorare la competitività dell'industria italiana evitando dispersioni e duplicazioni.

Nel settore del ciclo del combustibile si sta intensificando la collaborazione fra AGIP Nucleare e CNEN, in particolare sui problemi del ritrattamento del combustibile irraggiato e della sistemazione dei rifiuti, problemi che, pur non riguardando attualmente la realizzazione di impianti industriali, hanno un significato fondamentale anche ai fini della nostra capacità di dimostrare al potere politico e all'opinione pubblica che il problema del nucleare viene affrontato nella sua globalità e senza trascurare gli aspetti più delicati.

In sede parlamentare, l'interesse per il problema energetico è accresciuto, e si è raggiunto un notevole livello di approfondimento dei problemi, con la volontà di procedere ora in una logica più organica che in passato agli interventi che mettano gli Enti pubblici in grado di operare con maggiore efficacia.

Il problema del rischio e della sicurezza nucleare è stato affrontato dal Governo, che ha promosso e attuato la Conferenza di Venezia del gennaio 1980, preceduta dai lavori di una Commissione di esperti italiani e stranieri. Da questa Conferenza

il problema della sicurezza è stato sostanzialmente sdrammatizzato, nel senso che non sussistono particolari condizioni di carenza di controllo e di affidabilità delle centrali esercite in Italia.

Per attuare il Programma nucleare, il problema più grave sul tappeto è quello della identificazione e approvazione dei siti, oggi soggette alla Legge 393 del 1975. Il CNEN aveva prodotto, come richiesto dalla Legge, una mappa delle aree suscettibili di identificazione di siti per centrali nucleari. Questo è solo un primo passo per arrivare, dopo le indagini geotecniche e ambientali di dettaglio e previa approvazione delle Regioni, alla identificazione puntuale e successiva autorizzazione, di siti ove costrure centrali, all'interno di queste aree. Tipicamente un sito potrebbe ospitare da due a quattro unità da 1000 MW. Se non si vuole essere costretti dai fatti a rinunciare definitivamente al contributo dell'energia nucleare, occorre conciliare l'esigenza di mettere a punto un quadro generale delle localizzazioni con quello di procedere subito alle indagini specifiche su un numero limitato di aree che consentano di partire presto con la costruzione delle prime centrali.

La Legge attuale (393) prevede incentivi una tantum, ai Comuni, ove le centrali sono ubicate, in relazione alla potenza installata. Un Disegno di Legge all'esame del Parlamento (702) predispone anche incentivi correlati all'energia effettivamente prodotta e distribuiti coerentemente nel tempo. Occorre procedere in questa direzione, evitando però che gli incentivi vengano interpretati come monetizzazione del rischio. Essi vanno visti come forme di compensazione dei vincoli di utilizzo del territorio imposti dalle centrali nucleari, e come strumenti di effettivo sviluppo economico.

Il quadro fin qui tracciato, che pure è stato descritto in una prospettiva di fattibilità, indica però chiaramente che lo sforzo da compiere è ingentissimo su tutti i piani: politico, legislativo, organizzativo, oltre che tecnico e finanziario. La condizione critica di fattibilità è la convergenza in sede politica sugli obiettivi da raggiungere e sugli interventi strumentali necessari. In carenza di un ampio consenso a livello politico, la situazione permane incerta, i tempi di ogni azione sfuggono a qualsiasi controllo, le strutture si inaridiscono e deteriorano, al limite di far perdere qualsiasi senso e ogni convenienza strategica ed economica al disegno.

Un cenno, infine, al problema dell'economia della produzione elettronucleare. Il messaggio che emerge dalle valutazioni fatte in diverse qualificate sedi è quello della convenienza assai notevole dell'energia elettrica di origine nucleare rispetto a quella da petrolio e da carbone (*Figura* 25).

Voler continuare a mantenere un sistema di produzione elettrica mediamente più costosa di quella degli altri paesi industrializzati, significa indurre una ulteriore penalizzazione e perdita di competitività in un sistema di per sè già precario.

Per quanto riguarda il *gas naturale*, il Piano Energetico Nazionale prevede che al 1990 la sua quota, attualmente del 15,8 % (22,9 su 147,8 Megatep) possa salire al 18-19 %, raggiungendosi cioè i 44-46 miliardi di metri cubi/anno (37 Megatep). Si dà, quindi, per scontato l'avvio del raddoppio del metanodotto Algeria-Italia, il che porrà il nostro Paese nella condizione di dover dipendere per circa il 10 % del proprio fabbisogno energetico al '90 da questo importante, ma singolo e vulnerabile collegamento.

L'ulteriore approvvigionamento di gas naturale originerà dal Mare del Nord, e soprattutto dall'URSS, che sta avviando con alcuni paesi europei contratti di fornitura dai giacimenti della Siberia Occidentale, contratti che prevedono grossi, comuni investimenti per le infrastrutture di trasporto.

Anche a prescindere dai tempi per le trattative (spesso lunghi e segnati da fasi di incertezza) i tempi per l'attuazione dei contratti sono spesso dell'ordine dei 5-6 anni. Per contro, è corretto affermare che la rigidità che lega un utilizzatore ad un produttore rapresenta in una certa misura una garanzia « tecnica » di approvvigionamento, e questo a differenza sostanziale del petrolio.

Resta infine da trattare il tema « energie rinnovabili e risparmio energetico », sempre con riferimento al Piano Energetico.

A proposito delle fonti rinnovabili, non ci si deve aspettare dal Piano lo stesso grado di operatività e incisività con cui sono affrontati i problemi delle altre fonti.

Circa l'*energia solare* (per noi, infatti, altre energie rinnovabili, come maree, gradiente termico oceanico, geotermico non convenzionale hano minore importanza), occorre anzitutto distinguere fra le tecnologie convenzionali (ad esempio, i pannelli), e quelle più avanzate (il fotovoltaico, l'eliotermico ad

alta temperatura, un nuovo approccio alle biomasse). Le tecnologie avanzate sono oggi in una fase molto dinamica. In Italia si è in un periodo di formazione di iniziative industriali pubbliche e private, di coagulo delle competenze, di identificazione di priorità. In particolare, un ruolo significativo di stimolo della ricerca tecnologica è stato svolto dal CNR mediante il Progetto Finalizzato Energia. Il CNEN opererà in questo settore con un compito di connessione fra la fase di ricerca vera e propria, nella quale il CNR esprimerà prevalentemente la sua funzione, e la fase di dimostrazione e promozione industriale in diretta collaborazione con gli enti e le industrie impegnate nella fase produttiva.

Un esempio in questa direzione è rappresentato dalla centrale Delphos, un'iniziativa congiunta CNEN-ENEL, volta alla realizzazione nelle Puglie di un impianto da 1 MWe, di tipo fotovoltaico. I prossimi tre anni rappresentano, per le tecnologie avanzate del solare, una fase di pre-decollo, di maturazione, di progetti di dimensioni più rilevanti, una fase in cui il CNEN, che dovrebbe avere dal Parlamento riconosciuto definitivamente il ruolo già avviato dal 1979 di promotore industriale e di ente pubblico per lo sviluppo tecnologico anche nel settore delle energie alternative, giocherà un ruolo decisivo per orientare e concretare gli sforzi della industria nelle direzioni più promettenti.

Nel campo delle tecnologie più convenzionali solari (pannelli), anche da noi si è oggi in una fase « spontaneistica », nella quale sono sorte molte iniziative, solo alcune delle quali serie e qualificate, mentre sul lato della domanda il mercato è cresciuto ancor prima che venissero messi a disposizione incentivi pubblici per favorire la penetrazione di questi strumenti di risparmio energetico.

Occorre presto, e anche qui il ruolo del CNEN come Ente di ricerca e promozione industriale può essere decisivo, passare a un'azione più selettiva, in cui gli incentivi dello Stato siano concentrati sulle soluzioni più qualificate e più efficaci sotto il profilo tecnico-economico.

In questa seconda fase, dovranno essere favorite soluzioni integrate a livello di tecnologia (ad esempio: pannelli solari più pompe di calore) e di sistema (pannelli più solarizzazione passiva, acqua calda per usi domestici più accumulo di calore

ecc.). Occorre evitare il pericolo che all'attuale fase di disordinate e talvolta ingenue iniziative, faccia seguito, anzichè un fisiologico processo di « shake-out » dei meno validi, una rovina generale del settore.

Il contributo delle energie rinnovabili (in pratica solare), non raggiungerà neppure fra dieci anni, l'1 % nella copertura dei consumi. Gli sforzi oggi intrapresi hanno però una forte importanza sui livelli di penetrazione che potranno aversi per il lungo e lunghissimo termine.

Fra gli argomenti più interessanti per uno sviluppo anche a medio termine, vorrei accennare al biogas da residui agricoli (e forse urbani), ai carburanti alternativi tipo metanolo ed etanolo, per i quali il problema è quello della convenienza, oggi non dimostrata nelle condizioni italiane, di produzione ad uso energetico di biomasse.

Circa il risparmio energetico, occorre dire che gli obiettivi di consumo formulati presuppongono già di realizzare un notevole risultato. Al 1990, ad esempio, l'andamento tendenziale della domanda di energia, anche valutato in termini cautelativi, indicherebbe consumi di oltre il 10 % superiori ai 200 Mtep precedentemente indicati come obiettivo.

L'industria italiana, al pari di quella di altri paesi, ha reagito alla crisi energetica realizzando gran parte di quei risparmi che erano conseguibili attraverso una « good house-keeping » richiedente modesti investimenti o accorgimenti gestionali. Ora si tratta invece di attuare quei risparmi « strutturali » collegati a una politica di modernizzazione e riconversione industriale, che il Paese deve perseguire indipendentemente dal Piano energetico, come condizione di competitività e sopravvivenza della nostra industria. Questo vale anche per il risparmio energetico nei trasporti, per ciò che concerne l'innovazione nell'automobile.

In altre parole, il proseguimento di obiettivi strategici di politica industriale (presenza in settori di punta: introduzione di tecnologie avanzate - microprocessori, biotecnologie - in settori maturi; scelta di segmenti e mix di prodotti a più alto valore aggiunto) deve tener conto del maggior costo del fattore « energia ». Di converso, accade che queste scelte di politica industriale, da noi come in altri paesi, orientano il sistema energetico verso la maggior penetrazione dell'energia elettrica. E' opportuno richiamare questo punto, per sottolineare che il risparmio

energetico nell'industria deve essere tutt'uno con la politica industriale e che non si deve cedere alla tentazione di considerarlo cosa a parte, addizionale e scollegata fonte di provvidenze e incentivi.

Il Piano energetico attualmente all'esame del Governo rappresenta, rispetto, al passato, un più responsabile tentativo di fare politica energetica in un'ottica di ampio raggio e di prospettive energetiche generali.

Il cammino che esso deve percorrere per divenire operativo è ancora molto lungo ed irto di ostacoli difficili da superare, come dimostrano i fallimenti dei due precedenti Piani energetici.

Riavuta l'approvazione del Consiglio dei Ministri, il Piano sarà esaminato in Parlamento.

Il CIPE, quindi, recepite le indicazioni politiche emerse in sede parlamentare, emanerà una delibera attuativa. Peraltro, tutte le azioni previste dal Piano che comportino emanazioni di leggi (modifiche istituzionali, finanziamenti pluriennali, ecc.) richiedono ulteriori specifiche procedure di approvazione, secondo una sequenza sulla quale intervengono successivamente il Ministero direttamente competente per la preparazione del progetto di atto legislativo, gli altri Ministeri coinvolti, il Consiglio dei Ministri e il Parlamento.

Tale complesso iter comporta enormi difficoltà per rendere operanti le politiche energetiche approvate dal Parlamento e deliberate dal CIPE, anche a causa dell'assenza di una direzione unitaria e coordinata a livello dell'esecutivo e a livello politico.

Ad entrambe di queste carenze si pensa di dare soluzione prevedendo l'istituzione di appositi organismi.

In particolare, a livello politico l'organismo potrebbe essere — secondo la proposta del Piano Energetico — un comitato costituito nell'ambito del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, e composto dai Ministri interessati al settore energetico, con il compito di definizione della politica energetica complessiva e di linee di intervento coordinate fra le varie Amministrazioni dello Stato.

A livello esecutivo, si ipotizza la costituzione di un Ministero per l'Energia o di un Commissariato per i problemi ener-

getici o, in via transitoria, la concentrazione presso l'attuale Ministero dell'Industria di competenze ora distribuite fra i vari Ministeri.

Accanto alla definizione di un coerente quadro di obiettivi energetici da conseguire, è necessario che anche sul piano istituzionale, Governo e Parlamento facciano quanto possibile per assicurare e migliorare l'operatività e l'efficienza di Enti e Amministrazioni, quasi paralizzati da vincoli e procedure obsolete e del tutto fuori luogo data la drammatica gravità del problema energetico.

FIGURA 1

CONSUMI ENERGETICI 1978 e 1979
(milioni di tep)

	1978	1979	Variazione 79/80
Nord America	2.121	2.121	—
Europa Occidentale	1.279	1.326	+ 3,7
Europa Orientale (escl. URSS)	435	442	+ 1,6
URSS	1.105	1.148	+ 3,9
Medio Oriente	114	106	— 7,0
Africa	135	143	+ 5,9
Asia (escl. Giappone)	296	313	+ 5,7
Giappone	364	381	+ 4,7
Australasia	82	85	+ 3,7
Cina	506	577	+ 14,0
America Latina	306	319	+ 4,2
Mondo	6.743	6.962	+ 3,2

FONTE: BP Statistical review of the world oil industry 1979.

FIGURA 2

PRODOTTO NAZIONALE LORDO E CONSUMI DI ENERGIA IN ALCUNI PAESI OCSE (Variazioni percentuali tra il 1° semestre 1980 e il 2° semestre 1979)

	PNL	Consumi energetici
Stati Uniti	— 0,75	— 0,9
Giappone	+ 6,0	+ 1,0
RFT	+ 2,5	— 2,8
Francia	+ 1,7	— 1,4
Regno Unito	— 2,0	— 8,4
Italia	+ 5,5	+ 0,8

FIGURA 3

PETROLIO — PRODUZIONE 1979 E RISERVE ACCERTATE AL 1° GENNAIO 1980 SITUAZIONE MONDIALE

	Produzione 1979 (milioni di tep) [1]	% produz. mondiale	Variazione prod. 79/78 %	Riserve (miliardi di tep) [2]	% riserve mondali
America del Nord	504,6	16,1	+ 0,8	4,58	5,2
Europa Occid.	113,7	3,6	+ 30,1	3,27	3,7
URSS	585,2	18,6	+ 2,4	9,33	10,4
Europa Orient.	19,0	0,6	— 7,3	0,41	0,5
Cina	107,8	3,4	+ 3,6	2,76	3,1
Paesi OPEC	1.538,0	49,0	+ 2,6	59,13	66,9
Altri Paesi	270,1	8,6	+ 19,9	8,98	10,2
Totale mondiale	3.138,4	100,0	+ 3,7	88,36	100,0

FONTE: (1) Oil and Gas Journal 25 febbraio 1980
(2) Oil and Gas Journal 24 dicembre 1979

FIGURA 4

VARIAZIONI DEI CONSUMI ENERGETICI NEL 1979 RISPETTO AL 1978

	Petrolio	Carbone	Gas naturale	En. nucleare	Totale
Nord America	— 2,4 %	+ 8,4 %	— 0,6 %	— 3,9 %	—
Europa Occid.	+ 1,4 %	+ 6,2 %	+ 6,2 %	+ 14,4 %	+ 3,7 %
Europa Orient. (esclusa URSS)	+ 2,0 %	+ 1,2 %	+ 2,5 %	+ 5,6 %	+ 1,6 %
URSS	+ 5,2 %	— 0,6 %	+ 6,2 %	+ 13,6 %	+ 3,9 %
Medio Oriente	— 9,6 %	—	— 3,2 %	—	— 7,0 %
Africa	+ 3,3 %	+ 9,0 %	+ 8,4 %	—	+ 5,9 %
Asia (escluso Giappone)	+ 8,4 %	— 6,8 %	— 18.7 %	+ 5,3 %	+ 5,7 %
Giappone	+ 0,8 %	+ 8,5 %	+ 30,0 %	+ 17,6 %	+ 4,7 %
Australasia	—	+ 2,8 %	+ 7,7 %	—	+ 3,7 %
Cina	+ 7,1 %	+ 7,9 %	+ 100,0 %	—	+ 14,0 %
America latina	+ 5,5 %	+ 5,3 %	+ 4,0 %	+ 14,3 %	+ 4,2 %
Mondo	+ 1,2 %	+ 5,2 %	+ 5,3 %	+ 4,0 %	+ 3,2 %

FIGURA 5

CONSUMI DI PRODOTTI PETROLIFERI
(Variazioni percentuali tra il 1° semestre 1980 e il 2° semestre 1979)

	Benzina	Gasolio	Olio combustibile	Totale
Stati Uniti	— 6,7	— 13,5	— 10,4	— 8,0
Giappone	— 1,7	— 1,2	— 7,2	— 5,2
RFT	+ 3,2	— 14,6	— 11,8	— 7,6
Francia	— 0,1	— 11,5	— 13,7	— 6,8
Regno Unito	+ 2,8	— 17,3	— 29,9	— 15,4
Italia	+ 1,9	— 3,8	— 0,1	— 0,9

FIGURA 6

PRODUZIONE E DOMANDA DI PETROLIO NEL 1979 E 1980 [1] (milioni di t/anno)

PRODUZIONE	1979 (def.)	1980 (prev.)
Opec	1540	1400
Usa	430	425
Messico	75	105
Mar del Nord	100	110
Altri [1]	540	540
Totale	2685	2580
DOMANDA		
Usa	920	855
Europa Occidentale	740	710
Giappone	270	255
Altri [1]	710	735
Totale	2640	2555

([1]) Esclusi Paesi comunisti

FONTE: Oil and Gas Journal - Novembre 1980

FIGURA 7

SCORTE PETROLIFERE
SITUAZIONE A FINE SETTEMBRE 1980
(milioni di tonnellate)

	Stati Uniti	Altri Paesi *	Totale
Scorte normali	156	438	594
Scorte stagionali	21	33	54
Scorte strategiche	12	29	41
Surplus	37	47	84
Totale	226	547	773

(*) Esclusi Paesi comunisti

FONTE: Chase Manhattan Bank

FIGURA 8

COLLOCAZIONE DELLE SCORTE PETROLIFERE
SITUAZIONE A FINE SETTEMBRE 1980 *
(milioni di tonnellate)

	Normali	Stagion.	Strateg.	Surplus	Totale
Centri di produzione	40	—	—	6	46
Porti di carico	69	—	—	7	75
Quantitativi in mare	82	—	55	9	96
Terminali	13	11	22	20	67
Raffinerie	288	26	14	36	363
Distribuzione interna	68	11	—	6	85
Riserve dei consumatori	34	6	—	—	41
Totale	594	54	41	84	773

(*) Esclusi Paesi comunisti

FONTE: Chase Manhattan Bank

FIGURA 9

PETROLIO — Importazioni da Iran e Iraq nel 1979 (in % delle importazioni totali)

	IRAN	IRAQ	IRAN + IRAQ
Belgio	9,1	5,0	14,1
Danimarca	8,4	—	8,4
Francia	5,3	19,3	24,6
RFT	10,0	1,9	11,9
Irlanda	13,7	14,1	27,8
Italia	1,9	19,6	21,5
Olanda	8,6	3,2	11,8
Regno Unito	8,4	11,5	19,9
CEE	6,7	11,4	18,1
Altri Paesi Europa Occ.	9,7	14,5	24,2
OCSE Europa	7,2	12,1	19,3
Australia	1,3	8,0	9,3
Canada	7,3	1,4	8,7
Giappone	9,9	5,3	15,2
Nuova Zelanda	8,7	—	8,7
USA	6,4	1,3	7,7
Totale OCSE	7,5	7,4	14,9

FIGURA 10

RISORSE FINANZIARIE DEI PAESI OPEC (valori cumulati in miliardi di $)

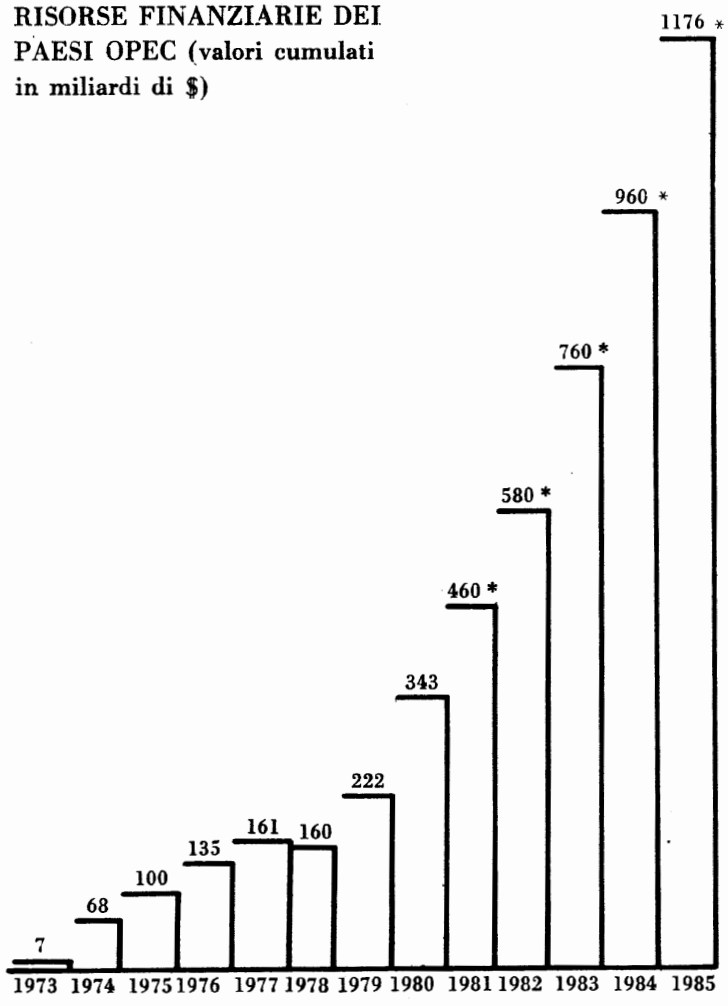

(*) Stime con prezzo reale del greggio supposto costante

FONTE: Business Week, 6 Ottobre 1980

INVESTIMENTI DEI PAESI OPEC

FIGURA 11

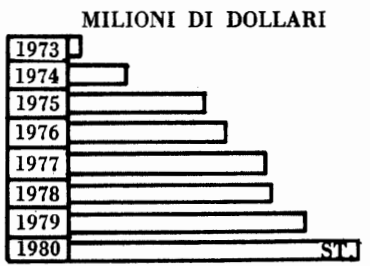

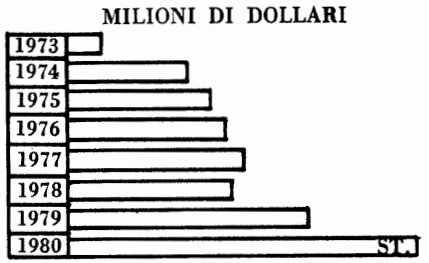

NEGLI STATI UNITI

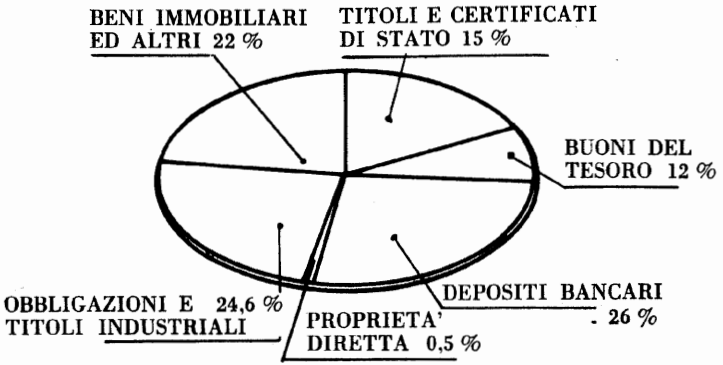

NEL REGNO UNITO

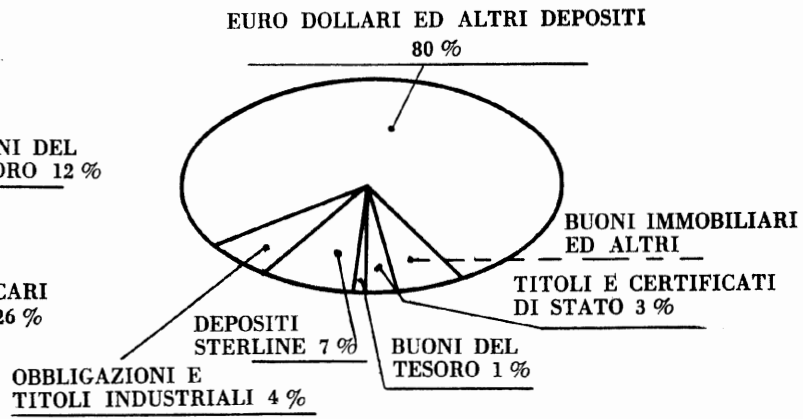

FONTE: Business Week, 6 Ottobre 1980

FIGURA 12

GAS NATURALE — PRODUZIONE 1979 E RISERVE ACCERTATE AL 1° GENNAIO 1980

Area geografica	Produzione 1979 (*)			Riserve accertate al 1.1.1980	
	milioni di tep	% prod. mond.	Variaz. 79/80	miliardi di tep	% riserve mond.
America del Nord	543,5	42,4	+ 1,1	6,89	10,85
Europa Occidentale	170,5	13,3	+ 1,3	3,22	5,07
URSS	350,0	27,3	+ 1,2	26,31	41,43
Altri Paesi Eur. Or.	53,4	4,2	0	0,47	0,74
Cina	12,5	1,0	—	0,64	1,00
Paesi Opec	91,6	7,1	+ 0,8	20,20	31,81
Altri Paesi	59,1	4,7	+ 0,1	5,78	9,10
Totale mondiale	1.280,6	100,0	+ 4,5	63,51	100,00

(*) FONTE: Petroleum Economist - Agosto 1980.

FIGURA 13

ITALIA — PREZZI MEDI DEL PETROLIO GREGGIO, CARBON FOSSILE E GAS NATURALE importati dal 1970 al 1980 (migliaia di L./tep)

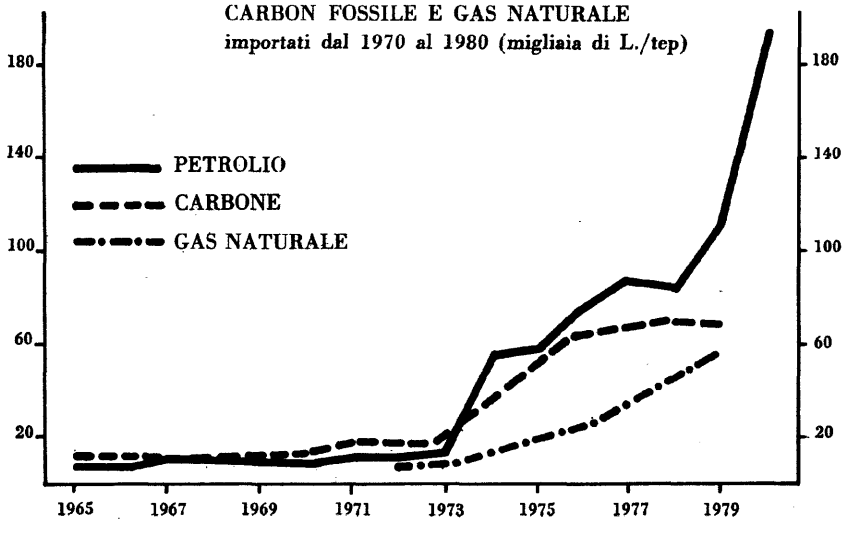

FIGURA 14

CARBONE — PRODUZIONE 1979 E RISERVE ACCERTATE AL 1° GENNAIO 1980

Area Geografica	Produzione 1979 (1)			Riserve accertate al 1.1.1980 (2)	
	milioni di tep	% prod. mond.	Variaz. 79/80	miliardi di tep.	% riserve mond.
America del Nord	493,5	19,7	+ 3,9	119,8	25,8
Europa Occidentale	285,5	11,4	+ 1,5	57,4	12,4
URSS	484,6	19,3	+ 0,7	76,9	16,6
Altri Paesi Europa Or.	530,6	21,2	+ 12,0	58,9	12,7
Cina	448,9	17,9	+ 2,1	69,2	14,9
Altri Paesi Asiatici	97,6	3,9	+ 3,7	21,8	5,7
Altri Paesi	164,5	6,6	— 0,7	60,0	12,9
Totale mondiale	2.505,2	100,0	+ 3,3	464,0	100,0

(1) Oil and Energy Trends - Giugno 1980

(2) Rapporto Wocol - 1980

FIGURA 15

URANIO NATURALE — SITUAZIONE 1979

		RISERVE (1)	
	migliaia di t. di uranio	miliardi di tep in reatt. term. (2)	miliardi di tep in reatt. vel. (3)
Europa Occidentale	422	5.3	263,7
Asia	42	0,5	26,4
Oceania	299	3,7	186,9
America del Nord	943	11,8	589,4
America del Sud	108	1,4	67,7
Africa	776	9,7	484,9
Totale	2.590	32,4	1.619,0

(1) E' considerato il materiale estraibile a costi inferiori a 130 $/kgU (50 $/lb U_3O_8)

(2) 1 tonnellata di uranio equivalente a 12.500 tep, se utilizzata in un reattore termico

(3) 1 tonnellata di uranio equivalente a 625.000 tep, se utilizzata in un reattore veloce.

FONTE: « Uranium-Resources, Production and Demand » - OECD/IAEA - Dicembre 1979.

FIGURA 16

ITALIA — CONSUMI GLOBALI DI ENERGIA ESPRESSI IN FONTI PRIMARIE
(milioni di tep)

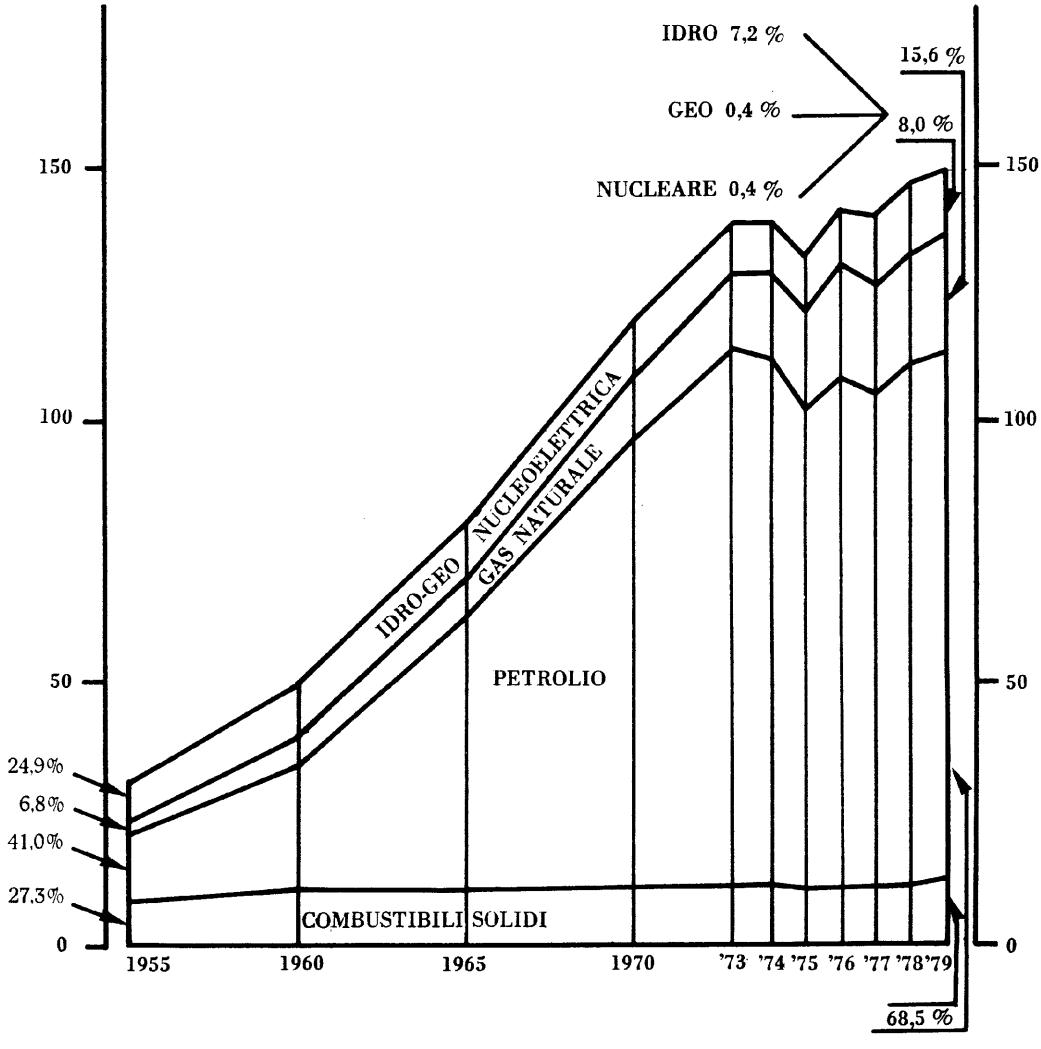

FIGURA 17

ITALIA — CONSUMI DI ENERGIA NEL 1980

	Genn. ÷ Sett. 1980 (Milioni di tep)	Variazione Genn. ÷ Sett. 1980 Genn. ÷ Sett. 1979
Combustibili solidi	8,7	+ 14,0 %
Gas naturale	16,4	— 1,2 %
Petrolio	72,8	— 2,3 %
Energia idro-geo-elettrica	8,4	+ 0,2 %
Energia nucleare	0,5	+ 20,6 %
Saldo scambio elettrico	1,2	+ 55,8 %
Totale	108,1	+ 0,3 %

FIGURA 18

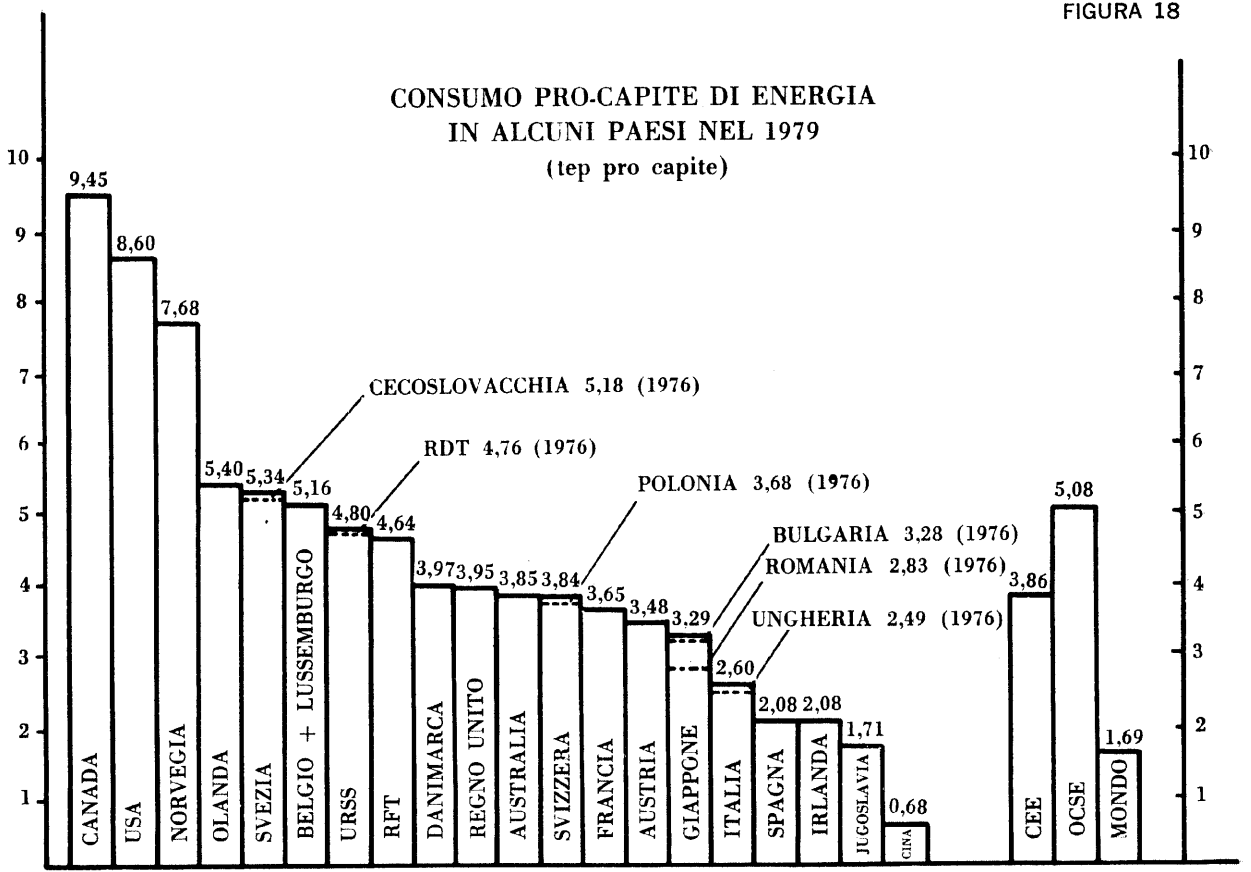
CONSUMO PRO-CAPITE DI ENERGIA
IN ALCUNI PAESI NEL 1979
(tep pro capite)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
9,45
8,60
7,68
5,40
5,34
5,16
4,80
4,64
3,97
3,95
3,85
3,84
3,65
3,48
3,29
2,60
2,08
2,08
1,71
0,68
3,86
5,08
1,69
CANADA
USA
NORVEGIA
OLANDA
SVEZIA
BELGIO + LUSSEMBURGO
URSS
RFT
DANIMARCA
REGNO UNITO
AUSTRALIA
SVIZZERA
FRANCIA
AUSTRIA
GIAPPONE
ITALIA
SPAGNA
IRLANDA
JUGOSLAVIA
CINA
CEE
OCSE
MONDO
CECOSLOVACCHIA 5,18 (1976)
RDT 4,76 (1976)
POLONIA 3,68 (1976)
BULGARIA 3,28 (1976)
ROMANIA 2,83 (1976)
UNGHERIA 2,49 (1976)

FIGURA 19

ITALIA
ANDAMENTO DELLA DIPENDENZA ENERGETICA
(in percento)

	1965	1973	1979
Petrolio	92,5	98,9	98,7
Gas naturale	—	11,3	51,6
Combustibili solidi	79,1	81,8	91,2
Energia elettrica	—	1,9	8,8
Totale	72,0	81,8	82,7

CONSUMI TOTALI DI ENERGIA NEI PAESI CEE DURANTE IL 1979

FIGURA 20

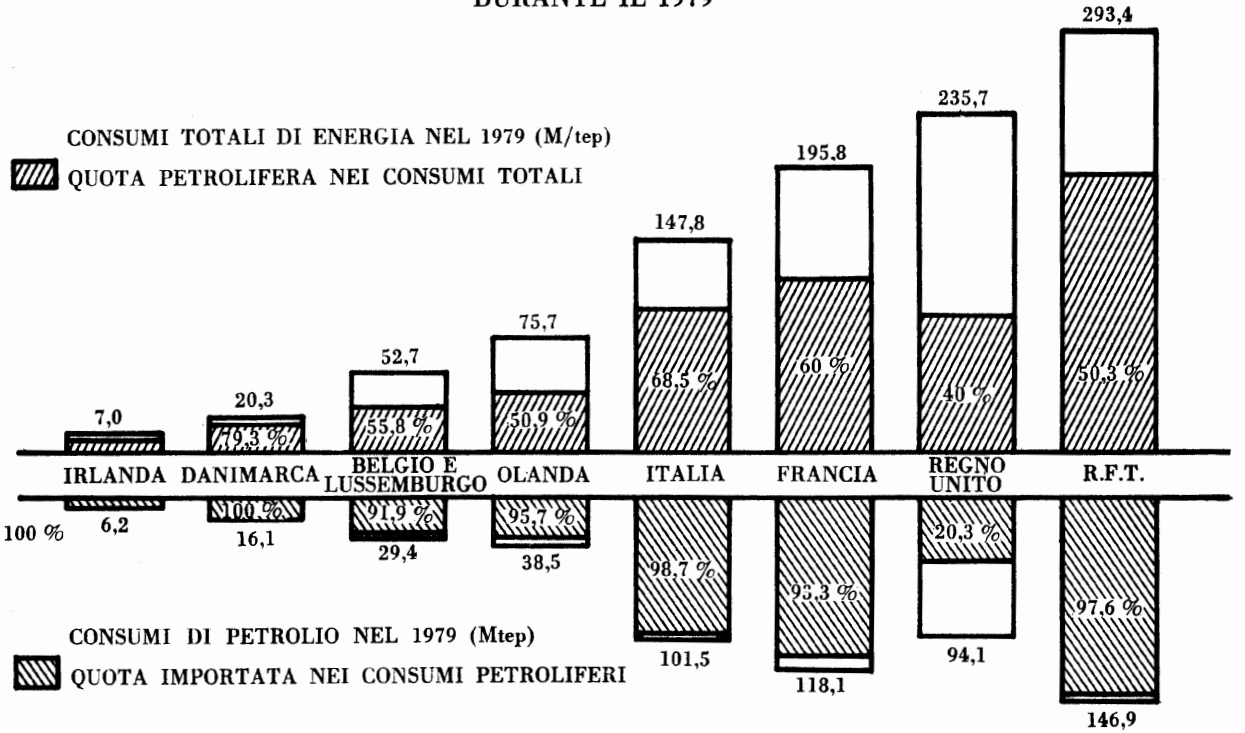

FIGURA 21

ITALIA — IMPORTAZIONI DI FONTI ENERGETICHE PRIMARIE SECONDO PAESI PRODUTTORI NEL 1979

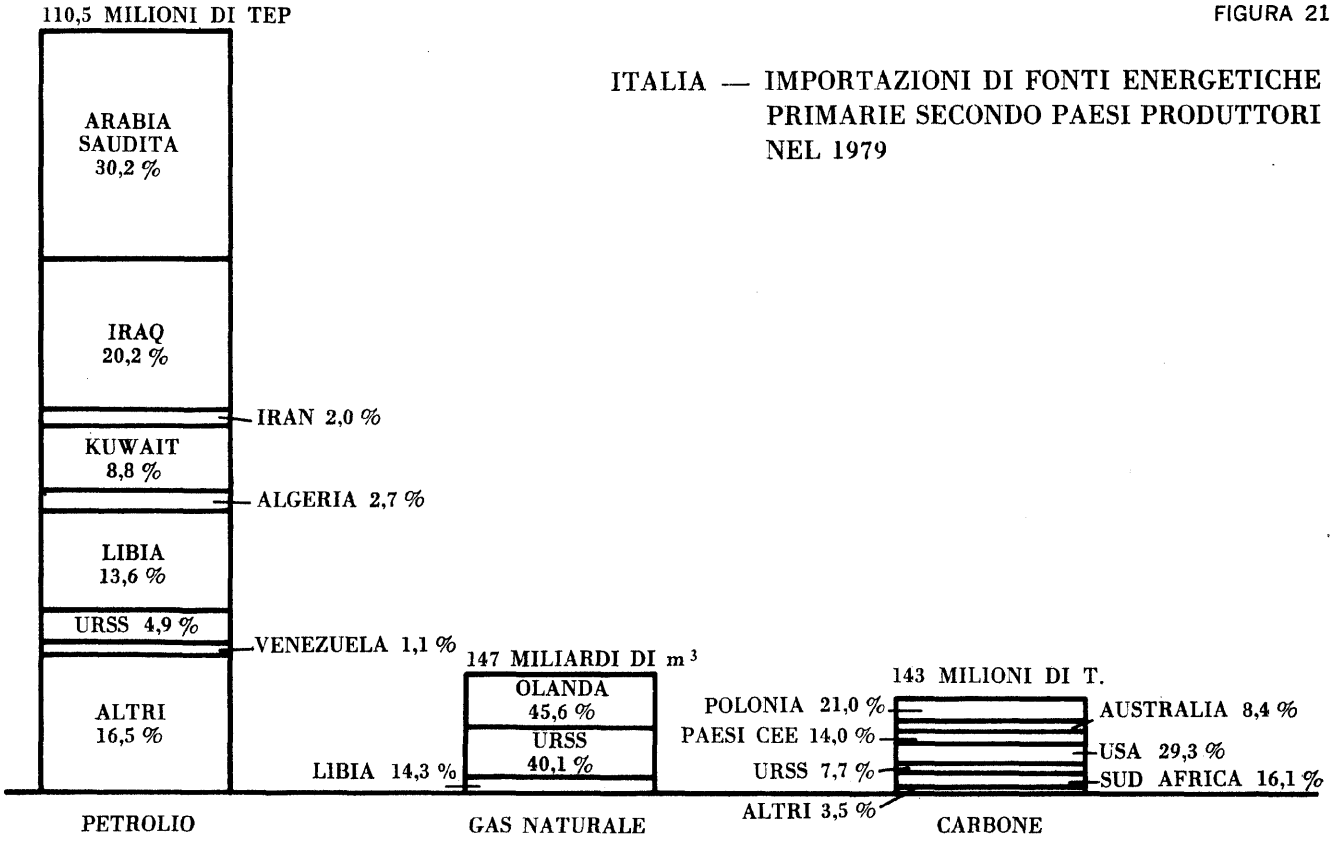

FIGURA 22

ITALIA — SALDO COMMERCIALE (miliardi di lire)

	1978	1979	Genn.-Ott. 1980
Combustibili	— 8535	— 11274	— 15508
Alimentari	— 4864	— 4290	— 4760
Tessile - Abbigliamento	+ 6044	+ 7372	+ 5875
Metallurgia	+ 48	— 1361	— 2182
Meccanica	+ 5832	+ 6427	+ 5047
Mezzi di trasporto	+ 1904	+ 1948	+ 42
Chimica	— 1236	— 2164	— 2252
Prodotti diversi	+ 444	— 754	— 2223
Saldo	— 363	— 4276	— 15961

FIGURA 23

ITALIA — IPOTESI SUL RUOLO DELLE FONTI PRIMARIE NEL 1985 E 1990

	1979		1985 *		1990 *	
	Mtep	%	Mtep	%	Mtep	%
Gas naturale	23,0	15,6	28,9	16,6	37	18,5
Combustibili solidi	11,7	7,9	17,7	10,2	36	18,0
(per prod. elettr.)	(3,5)		(6,7)		(24)	
Energia elettrica primaria:						
— idro + geoel.	11,3	7,6	10,5	6,0	11,6	5,8
— nucleare	0,6	0,4	2,0	1,2	10,0	5,0
Altre fonti	—	—	0,5	0,3	2,0	1,0
Petrolio	101,5	68,5	114,4	65,7	103,4	51,7
Totale	148,1	100,0	174	100,0	200	100,0

(*) FONTE: Bozza Piano Energetico — Agosto 1980

FIGURA 24

LOGISTICA PER L'IMPIEGO DI CARBONE AUSTRALIANO IN OLANDA (1)

FLUSSO ANNUO: 5 Mtec pari a 5,6 Mt trasportate	MINIERA CARBONE NS WALES →	TRASPORTO VIA TRENO →	PORTO NS WALES →	TRASPORTO VIA NAVE →	PORTO DI ROTTERDAM →	TRASPORTO VIA CHIATTA →	CENTRALI ELETTRICHE	INTERO SISTEMA
INFRASTRUTTURE	7,5 Mt carb. greggio 3,75 Mt vendibile 1,5 miniere	80 Km 42 vagoni 72 t (nette) / vagone 3,8 treni	30 Mt/anno 0,2 porti	110.000 tpl 13 navi	25 Mt/anno 0,25 terminali	2,8 rimorchiat. 28 chiatte	600 MWe 4,6 centrali (2700 MWe)	
TEMPI LIMITE [2]	3 anni	3 anni	2,5 anni	3/4 anni per ogni nave	2,5 anni	3/4 anni per ogni rimorchiatore	5 anni per ogni centrale	5 anni
TOTALE COSTO CAPITALE [3]	310 M $	50 M $	60 M $	350 M $	40 M $	34 M $	2300 M $	3144 M $

(1) Le indicazioni di investimento sono state stimate dal gruppo olandese del WOCOL.

(2) Tempi di esecuzione del progetto previo ottenimento dei relativi permessi e autorizzazioni.

(3) Dollari USA 1979, inclusi variazione prezzi e interessi durante la costruzione.

FONTE: Rapporto Wocol, 1980

FIGURA 25

STIMA DEL COSTO DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN ITALIA, FRANCIA E GRAN BRETAGNA
(in lire 1980/KWh)

Costi	Nucleare			Carbone			Olio combustibile		
	ENEL (LWR)	EDF (LWR)	CEGB (AGR)	ENEL	EDF	CEGB	ENEL	EDF	CEGB
Capitale	10,7	13,4	11,6	5,9	10,4	6,3	4,5	8,8	29,8
Esercizio	2,8	5,0	1,8	1,8	5,6	1,8	1,4	5,0	1,4
Combustibile	7,3	8,6	5,1	18,9	28,6	19,8	41,5	53,2	28,3
Totale parziale	20,8	27,0	18,5	26,6	44,6	27,9	47,4	67,0	59,5
Maggiorazione per desolforazione	—	—	—	—	5,0	—	—	5,6	—
Totale	20,8	27,0	18,5	26,6	49,6	27,9	47,4	72,6	59,5
Costi riferiti al nucleare	1	1	1	1,8	1,8	1,5	2,3	2,7	3,2

RELAZIONE DEL SEGRETARIO SULL'ATTIVITÀ svolta nell'anno 1979

L'anno accademico 1979 si è aperto con le elezioni del 10 febbraio per il rinnovo del Consiglio di Presidenza, che si è messo al lavoro con alacrità e con l'impegno che hanno reso possibili i risultati conseguiti nonostante le ben note difficoltà finanziarie. E' doveroso, quindi, un pubblico ringraziamento al Presidente Sen. Mario Pedini e ai Colleghi del Consiglio di Presidenza per l'operosità realizzate.

Nel 1979 sono stati pubblicati il volume dei Commentari per l'anno 1978 e tre Supplementi ai Commentari:

La linea greca del Foscolo e l'avvicinamento ai "Sepolcri", del Socio Emilio Mariano;

La flora economica e popolare del Territorio bresciano - II, di Nino Arietti;

Il Commercio degli alimentari a Brescia nel primo '400, di Giorgetta Bonfiglio-Dosio, pubblicato col contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

A fianco dell'attività editoriale, la linea culturale dell'Accademia ha sviluppato un programma di letture, convegni, cicli di lezioni, intesi quali mezzo efficace di azione promozionale nel campo degli studi, e di sensibilizzazione verso i problemi relativi alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico della Provincia.

Letture di rilievo:

Educazione ecologica, di Mauro Laeng;

L'Istituto Pietro Gaggia di Bruxelles, di Battista Orizio;

Antonio Bianchi e l'agricoltura bresciana: 30 *anni di Storia*, di Emanuele Tortoreto;

L'opera di Antonio Bianchi nell'Italia Meridionale, di Guido Buttazzoni;

Alcune considerazioni sulla competitibilità dei sistemi economici, del Socio Franco Feroldi;

Prospettive del testo della « Historia Augusta », del Socio Angela Franca Bellezza;

Le culture palafitticole attuali comparate con quelle preistoriche padane e alpine, di Ausilio Priuli.

Una simpatica manifestazione musicale, con esecuzioni di giovanissimi allievi, fu tenuta in questa sala. La introdussero Vittorio Guidi con una presentazione della *Nuova didattica degli strumenti musicali*, e il Socio Attilio Mazza con la lettura su *Tradizione musicale bresciana con particolare riguardo agli ultimi* 50 *anni.*

Il ciclo di letture dantesche, tenuto dall'Ateneo con la Facoltà di Magistero dell'Università Cattolica e la Sezione Bresciana della « Dante Alighieri » sviluppò i seguenti argomenti affidati a noti studiosi:

Metrica e Poesia nella Divina Commedia, di Emilio Bigi;

Valori fonetici nella Divina Commedia, di Sergio Cigada;

Come si legge la Commedia, di Enzo Noè Girardi;

Dante e Foscolo, di Alberto Chiari;

L'ultimo canto della Divina Commedia, di Romeo Giannantonio;

Il XIX canto dell'Inferno, di Francesco Mazzoni.

Nel 1979 l'Ateneo ha portato la sua collaborazione a incontri di varia mole ispirati a basi scientifiche, umanistiche, sociali, onde aggiornare le iniziative a più vivace scambio di studi e di proposte, da cui sorgono nuove realizzazioni.

Nella nostra sede ospitale si tennero:

a) la seconda giornata leonardiana, organizzata dal Centro Ricerche Leonardiane, presieduto dal Socio Ing. Nando de Toni, nella quale il Prof. Carlo Maccagnani pronunciò la relazione sul tema « Per una edizione di testi volgari »;

b) la giornata di studio su *Il Vescovo Bollani e Brescia nel* '500, in collaborazione con la Società per la Storia della Chiesa Bresciana, e sotto il Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura;

c) l'incontro, promosso con la Sezione Bresciana di « Italia Nostra » e la « Pro Loco » di Anfo sul tema *Proposta per un utilizzo pubblico della Rocca d'Anfo;*

d) la proiezione in ante-prima del documentario sulle Dieci Giornate di Brescia *Tremaa nusù* - Regia di Achille Rizzi - realizzato dall'Assessorato alla Cultura della Regione Lombardia;

e) il Convegno *Foscolo e la Cultura bresciana del primo* '800, promosso dal Comune di Brescia. Al messaggio di saluto del Presidente Senatore Pedini seguirono studi espressamente redatti dai vari studiosi, fra i quali i nostri Soci Enzo Noè Girardi, Ada Annoni, Emilio Mariano, Luciana Dosio, Ugo Vaglia.

Con la Fondazione « Ugo Da Como » e col Comune di Lonato collaborò alla organizzazione e alla riuscita del Convegno *Camillo Tarello e l'agricoltura ai tempi di Venezia*, presieduto dal Presidente Sen. Pedini. Intervennero con relazioni e comunicazioni i Soci Amelio Tagliaferri, Cesare Trebeschi, Ugo Baroncelli, Francesco Lechi, Ugo Vaglia.

L'Ateneo aderì al Convegno di Ricerche sui rapporti tra Venezia e la Terraferma nei secoli XV-XVI, tenuto a Padova dall'Istituto di Storia Medioevale e Moderna, a cui parteciparono i Soci Luciana Dosio e Leonardo Mazzoldi.

Aderì all'incontro fra Accademie lombardo-venete indetto dall'Ateneo di Rovereto. Vi parteciparono il Vice Presidente Gaetano Panazza e il Socio Alberto Albertini.

BIBLIOTECA ACCADEMICA

La nostra biblioteca vanta un impareggiabile patrimonio librario che risale al 1802, e viene annualmente incrementato con lasciti di privati cittadini, con doni di opere moderne ed aggiornamenti da parte del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, e dai volumi che pervengono in scambio coi nostri Commentari da Enti e Istituti italiani ed esteri.

Il Consiglio di Presidenza, considerato il valore, la vastità, e la rarità delle raccolte italiane e straniere, e considerando soprattutto la necessità di renderle utili agli studiosi ed agli studenti universitari, su proposta del Presidente On. Pedini, ha chiesto al competente Ministero la costituzione di una Cooperativa in base alla legge 1-6-1977 n. 285 così che col prossimo anno si possa dare inizio al riordino e alla catalogazione dei volumi e dei documenti.

PREMI E RICONOSCIMENTI

Il Premio « Franco Foresti » riservato a uno studente dell'ultimo anno di Istituto tecnico Statale, è stato assegnato a IVANO RUFFONI frequentante il quinto corso Elettronici dell'ITIS.

Il Premio Biennale « Gustavo Brentana » riservato a uno studente del primo anno del Liceo Classico « Arnaldo » è stato assegnato all'alunna LICIA PORTERI.

Il Premio Agazzi-Pasquali è stato deliberato al Dr. MARIO CATTANEO a riconoscimento della sua azione, ininterrotta per molti anni, svolta con dedizione di pensiero e volontà di agire a favore della conoscenza e della metodologia agazziana.

Il Dr. Cattaneo è Presidente del Centro di Pedagogia dell'Infanzia che si propone statutariamente la pubblicazione critica delle opere di Rosa Agazzi e del suo metodo didattico.

In collaborazione col Comune di Brescia e in collegamento col Centro Didattico Nazionale della Scuola Materna, ha promosso la fondazione dell'Istituto di Mompiano, centro di diffusione e di verifica scientifica del metodo agazziano; e dal 1964 vi rappresenta nel Consiglio Direttivo il Centro di Pedagogia per l'Infanzia.

Con l'Istituto di Mompiano il Dr. Cattaneo ha realizzato in sede 18 corsi di perfezionamento a differenziazione metodologica agazziana, e corsi simili a Firenze, Acireale, Castellamare di Stabia, Pistoia, cogliendo cospicue testimonianze di generale favore.

L'Ateneo reputa atto di giustizia e di gratitudine ricordare col premio Agazzi-Pasquali quanti hanno saputo e sanno destinare tutta la loro opera a favore di generazioni cresciute così ed educate ad ottimi principi, al rispetto dei genitori, all'amore della famiglia e della Patria.

AL MERITO FILANTROPICO

CO: COSTANZA BETTONI CAZZAGO, da oltre 50 anni si dedica all'assistenza ai poveri, agli ammalati, e a coloro che si trovano in gravi difficoltà materiali e morali. Durante la guerra si prodigò con serenità e fermezza a pro' dei soldati e delle loro famiglie collaborando con l'Opera della C.R.I.; poi fu assidua visitatrice del carcere di Brescia, occupandosi nel delicato quanto meritorio ufficio, dell'assistenza agli ex carcerati e alle madri nubili.

SILVIO BRAGA, disegnatore meccanico, da oltre un decennio si prodiga con generoso entusiasmo all'assistenza dei giovani di un quartiere cittadino. In particolare, con la stessa abnegazione, provvede agli spastici visitandoli nelle loro abitazioni, portando loro la parola di conforto e l'aiuto materiale. A proprie spese ha acquistato un furgone per accompagnare gli spastici in gite durante la stagione primaverile ed estiva.

BORSA DI STUDIO LUCAFERRI

La famiglia Lucaferri, nel nobilissimo intento di onorare la memoria del compianto Ing. Luigi, ha disposto un premio di lire 500.000 da assegnare a laureati in ingegneria residenti in Brescia e Provincia, che abbiano conseguito la laurea nel periodo intercorrente fra il primo giugno 1979 e il 31 ottobre 1980.

L'Ing. Luigi LUCAFERRI, esempio e sprone di attività tecniche e di valide iniziative, fu Direttore Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione del Ministero dei Trasporti, ed ebbe a ricoprire vari incarichi nei quali

potè evidenziare le innate capacità tecniche, in parte esposte in pubblicazioni specifiche.

Nel 1965 pubblicò uno studio su "Spazio di manovra per autobus nelle autostazioni"; nel 1967 pubblicò l'articolo "Azioni di spinta negli autoarticolati", che ottenne il 2° premio del Collegio Ingegneri ferroviari; e nel 1970 presentò i suoi esperimenti sul comportamento sui dossi e variazioni alle caratteristiche costruttive con curve di aderenza in frenatura.

L'Ateneo, apprezzandone la sensibilità umanistica congiunta al razionalismo tecnico, ritiene di buon auspicio per gli studi l'assegnazione del premio nel nome dell'Ing. Luigi Lucaferri. La Commissione Esaminatrice, dopo attento e scrupoloso esame delle tre tesi presentate, ha segnalato la tesi *Pianificazione dei trasporti dell'Alta Valcamonica* discusssa dagli ingegneri Ennio Ferri e Giulio Maternini, presso il Politecnico di Milano, avendo trovato nel lavoro tecnicamente ben condotto spunti tali da renderlo interessante in un contesto culturale più ampio di quello dei progettisti specifici.

RINGRAZIAMENTO

L'Ateneo è stato in grado di svolgere la sua intensa attività in un periodo di costi crescenti grazie ai contributi ricevuti da Enti locali. Sensibile alla nostra richiesta è stata la Camera di Commercio. Altri contributi ci sono pervenuti dall'Ente Provinciale per il Turismo, dalle Banche S. Paolo, Credito Agrario Bresciano e dalla Cooperativa Valsabbina di Vestone; dagli Stabilimenti Fiat-OM, Acciaierie e Ferriere Falck di Vobarno, Fabbrica d'Armi Beretta di Gardone V.T., Terme Castello di Vallio. Ai Presidenti e ai Consigli di Amministrazione di questi Enti e Istituti il nostro più vivo ringraziamento. Ma un ringraziamento sincero al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per la sollecitudine dimostrata riguardo alle difficoltà economiche e organizzative in cui versa la nostra Accademia, e per il vivo interesse sui problemi relativi alla funzione delle accademie nello sviluppo culturale del Paese.

MARIA FAUSTA MATERNINI ZOTTA

LA VENERANDA CONGREGA APOSTOLICA DI BRESCIA
Contributo allo studio delle Associazioni di Fedeli

PREMESSA

Alla luce della recente normativa statuale in tema di I.P.A.B. si ripropongono in modo pressante i problemi inerenti alle funzioni di assistenza e beneficenza, gestite, secondo schemi privatistici, da associazioni e da istituzioni di matrice prevalentemente religiosa.

L'intento del presente studio avrebbe voluto essere una rilettura del problema così che, partendo da una analisi specifica della normativa canonica, meglio si potesse comprendere la portata dell'attuale orientamento legislativo nel nostro ordinamento.

L'ampiezza del tema ci ha indotto ad approfondire in particolare i problemi attinenti alle associazioni. Tra i vari tipi di associazione, poi, la figura dell'associazione religiosa a carattere prevalentemente laicale, facilmente identificabile fra quelle espressamente menzionate nel can. 707 C.J.C., ci è parsa quella degna di maggior nota, in quanto forse più incisivamente rilevante nell'ambito del nostro ordinamento.

Partendo, infatti, da una analisi pur sommaria delle norme di diritto canonico, si può osservare come la personalità giuridica, nell'ambito canonistico, ritenuta genericamente in dottrina una condizione almeno necessaria per il conseguente acquisto di una

ATTI ACCADEMICI

personalità giuridica anche nell'ambito dell'ordinamento statuale, in realtà non emerge più quale significativa ed identificante caratteristica della associazione religiosa.

Il legislatore statuale infatti, riprendendo un atteggiamento proprio del periodo pre-concordatario, tende oggi a considerare qualificante per l'ente canonico più che la sua essenza o la sua genesi, l'attività svolta, così che sulla base di essa opera le proprie scelte legislative.

Spesso emerge, così, quella discrepanza, nell'ambito del nostro ordinamento, tra quanto avrebbe dovuto essere la ratio della norma concordataria, che voleva tutelati gli enti ecclesiastici soprattutto sulla base della loro genesi ed essenza (canonistica), e le leggi attuali che, soffermandosi a disciplinarne prevalentemente l'attività, si discostano, a volte ingiustificatamente, da quelle garanzie concordatariamente stabilite e successivamente recepite e rafforzate anche a livello costituzionale.

Con questo studio ci siamo prefissi di evidenziare proprio tali discrepanze tra quanto previsto dalla normativa canonica e quanto stabilito invece nell'ambito statuale dal nostro legislatore che, pur dichiarando di conoscere e riconoscere l'ente canonico e quindi di disciplinarlo proprio in relazione alle sue proprietà genetiche ed alla sua essenza canonistica, in realtà oggi tende ad assumere atteggiamenti agnostici similari a quelli propri del legislatore pre-concordatario.

PARTE I - 1. *Il concetto canonistico di «associationes fidelium»* - 2. *(segue) loro regolamentazione nel C.J.C.* - *In particolare: il momento genetico della persona giuridica.* - 3. *Disposizioni preconcordatarie riguardanti le associazioni di fedeli.* 4. *La normativa concordataria: prima garanzia alla estrinsecazione del fenomeno associativo di matrice canonica nell'ambito dell'ordinamento italiano.* 5. *I principi costituzionali in materia: ulteriore garanzia per ogni forma di associazione religiosa.* 6. *Le associazioni di fedeli nell'attuale contesto legislativo.*

1. Le *«associationes fidelium»*, manifesta e naturale estrinsecazione del fenomeno associativo, costituiscono per il diritto canonico una categoria a sé, che, come tale, viene fatta oggetto di

regolamentazione specifica [1]. Si spiega così come con la terminologia generica di «*associationes fidelium*» si intendano compresi nel *Codex* tutti quei raggruppamenti di fedeli che — pur non essendo specificatamente istituti religiosi o associazioni senza voti pubblici che si propongono di imitare la vita religiosa — perseguono un fine di carità o di religione, con l'approvazione particolare dell'autorità ecclesiastica [2].

Si comprende sotto questo profilo come tutte le associazioni che mirano: 1) a promuovere una più autentica vita cristiana fra i loro membri, 2) a compiere opere di carità o di pietà, 3) ad incrementare il culto divino, rientrino nella competenza legislativa della Chiesa (can. 685). Nel *Codex*, tuttavia, troviamo regolati esplicitamente tre soli tipi di associazione: I Terzi Ordini secolari, le Confraternite e le Pie Unioni.

Prima però di addentrarci nel vivo della surriferita normativa canonica, è opportuno precisare, sia pure a grandi linee, cosa si debba intendere col termine generico «*associationes fidelium*», ricorrente nel linguaggio legislativo. E' opportuno, a questo scopo, prendere le mosse da una analisi del concetto di «*fedele*», per passare successivamente ad approfondire sia gli aspetti associativi, in sé considerati, sia infine, gli scopi che vengono perseguiti in forma associata.

A) Il termine «*fidelis*», come è noto, è stato assunto comunemente in dottrina quale sinonimo di «*laico*». Una precisa definizione del concetto di « laico », peraltro, non compare nel *Codex*, sebbene nel can. 107 si contrappongano esplicitamente i laici ai chierici. «*Ex divina institutione* — vi si legge — *sunt in Ecclesia clerici a laicis distincti...*».

Se ne deve dedurre che la legislazione canonica intende per «laico» quel fedele battezzato, che non appartiene allo stato clericale — specificatamente definito nel can. 108, par. 1 — chierico — e nel can. 488, par. 7 — religioso — tanto che sembrerebbe doversi ricomprendere, nella più ampia accezione di laico, anche la figura del laico religioso.

---

[1] Come è noto il *Codex* tratta delle associazioni dei fedeli nella parte III del libro II intestata ai laici e in particolare nei titoli XVIII e XIX.

[2] Così: CREUSEN, *Associations pieuses*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, Vol. I, Parigi 1935, col. 1270.

La più recente dottrina, tuttavia, basandosi su una specifica affermazione del Concilio Vaticano II [3], ha posto in luce che la figura del laico religioso la quale, per le sue specifiche caratteristiche, si deve intendere compresa nella più ampia accezione di «laico», non può essere tuttavia considerata determinante ai fini della definizione del laico considerato nella «sua condizione di appartenente alla comunità cristiana, cioè di fedele» [4].

---

[3] SARACENI, *Associazione dei fedeli*, in *Enciclopedia del diritto*, XVII, Milano..., pag. 149. Il Saraceni basa la propria interpretazione della dizione di laico sulla definizione del Concilio Vaticano II (*Cost. Lumen gentium*, 31) «nomine laicorum hic intelliguntur omnes christifideles, praeter membra ordinis sacri et status religiosi in Ecclesia sanciti, christifideles scilicet qui, utpote baptisimate Christo incorporati, in populum Dei constituiti, et de munere Christi sacerdotali, prophetico et regali suo modo partecipes facti, pro parte sua missionem totius populi Christiani in Ecclesia et in mundo exercent».

Sul tema anche BOTTA, *Principi conciliari e d'associazionismo spontaneo dei fedeli*, in *Studi in onore di P.A. D'AVACK*, Milano 1976, I pp. 417-443.

[4] La dottrina più recente (DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa*, Milano 1969, *passim*) ha ritenuto opportuno precisare puntualmente il senso esatto di laico (laicus), distinguendolo da quello di fedele (christifidelis) e cercando in tal modo di superare le parecchie confusioni generatesi nell'ambito della dottrina canonica per l'equiparazione fra le due nozioni.

Come è noto il c.j.c. tratta le associazioni di fedeli nel più ampio ambito concettuale dei laici, tanto che la dottrina teologica che iniziò a studiare il sacerdozio comune dei fedeli, incluso sotto tale norma, fu accolta come «dottrina dei laici».

Prima del Concilio Vaticano II non si era fatta distinzione fra studio della condizione dei fedeli, comune ad ogni battezzato, e quello della condizione specifica che spetta ai laici (Contro questa impostazione LOMBARDIA, *El estatuto personal en el ordinamiento canònico*, in *Aspectos del Derecho Administrativo Canònico*, Salamanca 1964, pp. 51 e ss.).

Etimologicamente la parola «fedele» è stata usata, dal momento della sua adozione da parte della comunità cristiana, per esprimere la condizione di membro del popolo di Dio, acquistata con il battesimo (V. LECLERCQ, voce *Fidelis*, in *Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie*, vol. II, col. 1586).

Con la parola «laico», invece, si intendeva indicare, praticamente dai primi secoli del cristianesimo fino al Medio Evo, non la generalità dei membri del popolo di Dio, ma solo quelli che non sono chierici ed ai quali si riconosce la nota della secolarità (v. DE LA POTTERIE, *L'origine et la sens primitif du mot 'laic'*, in *Nouvelle Revue Théologique*, LXXX, 1958, p. 840 e ss.).

In seguito il termine «laico» venne usato per designare, negli scritti

Una più puntuale definizione di laico si può ottenere anche dalla considerazione delle caratteristiche proprie dei sacramenti del battesimo e dell'ordine. Il sacramento del battesimo, infatti, può essere assunto quale elemento di specificazione passiva dell'uomo, in quanto lo differenzia dalla totalità degli altri uomini, attribuendogli la qualità di cristiano e al tempo stesso rendendolo destinatario di tutte le prerogative di grazia divina proprie

---

teologici, la categoria dei semplici fedeli, quando si voleva accentuare particolarmente il senso di laico come secolare.

(Così va inteso l'uso della parola «laico» da parte di Bonifacio VIII in una frase che frequentemente viene citata fuori del suo contesto: «Clericis laicos infestos oppido tradit antiquitas» c. 3, VI, III, 23 oppure anche *Decr. Grat.* cc. 5 e 14, C. 2, q. 7). Perciò «laico» nei documenti dell'epoca medioevale, sta a significare il cristiano che occupa un posto nel mondo, nel regno temporale, benchè secondo due diversi aspetti: ora designando la sua posizione nella Chiesa, ora significando la sua posizione nelle realtà temporali. Incomincia così a diventare palese l'ambivalenza del termine «laico» (in questo senso esemplificativi i testi dell'epoca: c. 7 ,C. 12, q. 1; cc. 6 e 4, D. 4).

Quando nell'Età Moderna si inizia il processo di rottura e di separazione fra il Cristianesimo e la cultura ed il pensiero europeo, si genera una scristianizzazione del mondo secolare che, alle sue origini, si presenta come un'emancipazione di tale mondo secolare (o laicale) nei confronti della Chiesa. Da qui il termine di «laicismo, laicizzazione, insegnamento laico, ecc.», attualmente in uso quali termini di contrapposizone al confessionismo.

Col Concilio Vaticano II, infine, si è evidenziato e riconosciuto in ciò che esso ha di legittimo, lo sbocciare, nel seno stesso della Chiesa, del mondo secolare, cioè del mondo dei laici, che desidera rendersi indipendente dalla tutela clericale, dando origine a quel processo di secolarizzazione che ha portato ad identificare attualmente l'attributo di «laico» con quello di «secolare». (Sul tema: MULLOR, *La nueva cristianidad*, Madrid 1967, passim; HENANZ, *Il sacerdote e la vocazione specifica dei laici*, in *Sacerdoti e laici*, Milano 1967, passim).

Una realtà innegabile, tuttavia, è stata evidenziata col Concilio: l'uguaglianza radicale o fondamentale di tutti i membri del popolo di Dio. Infatti si è esplicitamente affermato che tutte le persone appartenenti alla Chiesa hanno un fondamentale «status» giuridico comune, perchè tutte hanno una stessa fondamentale condizione teologica, una primaria categoria comune. Tutti i fedeli, dal Papa all'ultimo battezzato, partecipano alla medesima vocazione, alla medesima fede, al medesimo Spirito, alla medesima Grazia. Tutti hanno bisogno di appropriati aiuti sacramentali e spirituali, tutti debbono vivere una vita cristiana piena, sotto lo stesso insegnamento evangelico, tutti devono avere una fondamentale vita personale di pietà — di figli di Dio — di fratelli e discepoli di Cristo — che precede nell'obbligatorietà qualunque specifica distinzione originata dalla diversità delle funzioni ecclesiali. Tutti partecipano attivamente e corresponsabilmente, dentro la necessaria plu-

di tale qualifica. Nel sacramento dell'ordine si può sottolineare invece il valore di momento di ulteriore specificazione — sottospecificazione — che, conferendo determinate e ben precise funzioni di magistero e giurisdizione al battezzato, può essere definito elemento attivo. In quest'ottica si potrebbe così affermare che i fedeli (laici), nell'ambito della Chiesa, si identificano, nella loro accezione più ampia, con coloro che battezzati, cioè specificati passivamente, non rientrano nell'ulteriore sottospecificazione degli ordinati.

Da un lato dunque, il battesimo — quale elemento positivo — e dall'altro l'esclusione dei poteri di ordine e giurisdizione e la mancanza di uno stato religioso — quali elementi negativi — costituiscono i dati giuridici necessari e sufficienti per la qualificazione del fedele [5].

---

ralità dei ministeri, all'unica missione di Cristo e della Chiesa. Pertanto è logico che tutti abbiano nella Chiesa diritti e doveri fondamentali e comuni (*Conc. Vat. II, Decr. De Apostolatu Laicorum*, cap. I, n. 2 — *De Vocatione Laicorum ad Apostolatum;* cap. II, n. 5 — *De Filibus Assequendis;* cap. III, n. 13 — *De Variis Apostolatus Campis;* in *A.A.S.*, 1966, pp. 838, 842, 849). «Laicus», nella terminologia abituale del Concilio, non indica il concetto generico di membri del Popolo di Dio, ma una categoria speciale che non può essere applicata nè ai chierici nè ai religiosi.

Quando il Concilio vuole indicare l'aspetto comune di appartenenza al popolo di Dio, usa espressioni diverse come «credentes, membra, baptizati, christifideles, fideles, fratres...». E quando desidera segnalare che ai laici competono espressamente certi diritti o doveri comuni a tutti i battezzati fa notare che ciò si deve alla loro condizione di christifideles.

Così per esempio il n. 37 della Cost. «Lumen Gentium» usa per due volte l'espressione «i laici, come tutti gli altri christifideles, hanno diritto...». (*Constitutio Dogmatica de Ecclesia*, cap. IV, *De Laicis*, n. 37, in *A.A.S.* 1965, p. 42).

La qualità di membro del popolo di Dio non deve, dunque, essere indicata, considerata la sua portata etimologica, con la parola laico bensì con quella di fedele — fidelis o christifidelis —, che sarà da considerarsi pertanto l'unica possibile denominazione corretta per i battezzati, qualunque sia la loro condizione nella Chiesa. (LOMBARDIA, *Los licos en el Derecho de la Iglesia*, in *Jus Canonicum* 6, 1966 p. 340).

[5] Per la nozione giuridica di laico, nella dottrina preconciliare cfr.: CIPROTTI, *Personalità e battesimo nel diritto della Chiesa*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1942, p. 273, AUBERT, *De partibus laicorum in Ecclesia*, in *Collectanea mechliniensia*, 1949, p. 40 ess.; MAISSON, *Réflexion sur l'animation spirituelle des laïcs*, ivi, 1954, p. 35 e ss.; PHILIPS, *I laici nella Chiesa*, Milano 1956; SNOCKS, *De fundamento theologico status laicorum in Ecclesia*,

B) L'aspetto associativo, cioè il momento in cui il fedele, nell'ambito dell'ordinamento ecclesiale, si sente attivamente impegnato nella partecipazione a determinati organismi collettivi, trova la sua giustificazione, in un'ottica socio-cattolica, più che nell'aspetto finalisticamente positivo dell'associazione, nell'esigenza biologicamente naturale che caratterizza ogni aspetto associativo del vivere umano.

Il fenomeno associativo va pertanto considerato come concreta affermazione di quelle particolari esigenze, proprie della natura umana, che hanno la peculiarità di realizzarsi solo in forma di estrinsecazione; quindi l'associazione, sotto un profilo giusnaturalistico, potrebbe essere definita anche, a ragione, uno dei prodotti necessari ed incoercibili della stessa natura dell'uomo [6].

Se dunque si ammette che il fenomeno associativo trova la sua prima giustificazione nell'ambito naturale, bisogna ammettere che ciò lo caratterizzerà anche canonisticamente così che la sua eventuale finalizzazione trascendente, non lo differenzierà nella sostanza, da qualsiasi altro processo associativo.

Se la tendenza associativa, ritenuta «base reale ed inizio conoscitivo di un diritto naturale degli uomini alla formazione di gruppi volontari e liberi» [7] è da intendersi, nel pensiero cattolico, come un momento positivo di arricchimento della natura umana, l'individuo solo socializzandosi, cioè aprendosi e partecipando a gruppi sociali, potrà dunque potenziarsi, pur salvaguardando la propria libertà individuale, poichè ogni raggruppamento è volontario per definizione. Per questo anche nell'ambito del-

---

ivi, 1955, p. 30 e ss.; SPIAZZI, *I laici nella Chiesa*, Roma 1958; ADVERSI, *Il laicato cattolico, Lineamenti canonistici*, Roma 1961; CONGAR, *Jalon pour une théologie du laïcat*, Parigi 1961.

Dopo il Concilio Vat. II: DEL GIUDICE, *Riflessioni sul problema laicologico discusso al Concilio Ecumenico Vaticano II*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1964, I, p. 3 e ss.; DEL PORTILLO, *op. cit.*, pp. 4 - 25; LOMBARDIA, *ult. op. cit.* p. 340 e ss.

[6] NOUBEL, *Association (Droit naturel et moral civique)*, in *Catholicisme*, I, Parigi, 1947, p. 928-930; CRISAFULLI, *Associazione (Diritto civile)*, in *N.D.I.*, I, 1937, p. 1035 e ss.

[7] LECLERQ, *Introduction à la sociologie*, Louvain 1948; OTTAVIANI, *Institutiones iuris pubblici ecclesiastici*, Città del Vaticano, 1948, p. 46 e ss.

l'ordinamento ecclesiale la possibilità associativa viene necessariamente tutelata ed indirizzata [8].

Nell'ordinamento canonico si considereranno, pertanto, gli aggruppamenti non tanto come aspetti di un ordinamento differente, di rilevanza sociale e politica [9], quanto piuttosto come società religiose, intendendoli, in questo senso, giustificativi del «substrato genetico delle associazioni di fedeli nell'ordinamento della Chiesa» [10].

Il diritto naturale, inteso come somma di singole e definite esigenze della natura umana, sembrerebbe quindi doversi considerare uno dei presupposti del diritto canonico, anche se ovviamente sempre limitatamente a quanto di esso quest'ultimo espressamente riconosce.

Come già precedentemente si era cercato di mettere in rilievo, l'uomo, nel momento in cui viene battezzato, diventa partecipe del Corpo mistico della Chiesa e vede in tal modo potenziarsi e rinnovarsi tutti quei diritti che gli erano propri già nell'ordine naturale, potenziati proprio perchè limitati nella finalizzazione

---

[8] In tal senso SARACENI, *op. cit.*, p. 144 che espressamente afferma: «Una così intesa tendenza associativa nel sistema etico e teorico della filosofia perenne mai potrebbe considerarsi» come base reale ed inizio «conoscitivo» di un diritto naturale degli uomini alla formazione di gruppi sociali, volontari e liberi, talvolta, in certa misura, doverosi, classificabile tra i diritti assoluti, anche se subordinati, come ogni potere morale d'azione, all'ordine universale».

[9] OTTAVIANI, *op.cit.*, I, p. 30 e ss.; ROMANI, *Elementa Ecclesiae pubblici fundamentalis*, Roma 1953, p. 33 e ss.; VARMEERSCH-CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, vol. I, 8 Mechliniae - Romae, 1963 p. 683 ss.: DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, XII *Edizione rifatta ed interamente aggiornata in conformità alle disposizioni del Concilio Ecumenico Vaticano II, con la collaborazione di G. Catalano*, Milano 1970; FEDELE, voce *Capacità canonica*» in *Enciclopedia del Diritto*, VI, Milano 1960, p. 163 e ss.; GISMONDI, *Lezioni di diritto canonico*, Milano 1966, p. 17 e ss.; LECLERCQ, *Le fondament du droit et de la société*, Louvain, 1933, p. 348 e ss. BONET, *Asociacione sacerdotales de perfeccion*, in *Actos del Congreso Nacional de Perfecciòn y apostolado*, I, Madrid 1956, p. 539.

[10] SARACENI, *op. cit.*, p. 146. In proposito ricorderemo anche l'affermazione del VERMEERSCH-CREUSEN per cui la Chiesa stessa «sociali homini naturae minime contradicit», *op. cit.*, I, p. 684.

trascendente, che caratterizza ed informa tutto l'ordinamento canonico [11].

Il fenomeno associativo quindi, inserito in questo quadro, pur assumendo nell'ambito dell'ordinamento giuridico della Chiesa aspetti differenti, dovrà essere inteso unitariamente nel suo aspetto positivo come mezzo di superamento dell'individualità per il bene comune [12].

Il principio della socialità può ritenersi dunque, anche rispetto all'ordinamento canonico, un momento positivo che, adeguatamente potenziato, completa ed eleva l'individualità verso il raggiungimento di quel fine supremo, al quale tende tutto l'ordinamento medesimo.

Si potrà ritenere, pertanto, che ogni fenomeno associativo potrà diventare particolarmente rilevante anche nell'ordinamento della Chiesa, qualora si prefigga, pur indirettamente, un fine religioso o caritativo, che sia connesso e necessario alla costituzione della Chiesa medesima [13].

Non si può dimenticare, inoltre, l'aspetto associativo dello stesso corpo mistico ecclesiale (*societas* ecclesiale) che, pur considerato quale momento specificante rispetto all'unità prevalente del fine, pone in luce come nell'ordinamento canonico, forse più che in ogni altro tipo di ordinamento, l'individualità venga potenziata ed arricchita proprio nella sua fusione con le altre individualità (*communio*), cioè nella socialità.

Si può così giustificare come sul piano giuridico la Chiesa riconosca le associazioni e ne lodi la costituzione, raccomandando ai fedeli di farne parte. Infatti, come già si è detto, il momento associativo può diventare rilevante per il conseguimento di quel

---

[11] SARACENI, *op. cit.*, p. 145 e in tal senso anche OLIVERO, *Diritto naturale e diritto della Chiesa*, in *Dir. Eccl.* 1950, p. 22 e ss.

[12] Sul tema cfr. la *lettera del* 18 *novembre* 1965 *di Paolo VI ai Padri Conciliari* in occasione dell'approvazione e promulgazione del Decreto «De Apostolatu Laicorum» in A.A.S. 1965, p. 978.

[13] In tal senso CAPOGRASSI, *La certezza del diritto nell'ordinamento canonico*, in *Eph. jur. can.*, 1949, p. 26; FEDELE, *Discorso generale sull'ordinamento canonico*, Padova 1941, p. 18; JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano 1975, p. 212.

fine supremo, rispetto al quale la struttura giuridica non ha che una funzione prettamente strumentale [14].

Nel momento in cui l'associazionismo spontaneo diventa finalizzabile in senso trascendente, l'ordinamento canonico lo recepisce quale uno dei suoi principi fondamentali, intendendolo come espressione di un diritto pubblico soggettivo, anche se in forma particolare, poichè, come è stato acutamente rilevato da una nota dottrina, «l'interesse individuale coincide proprio con la partecipazione alla società perfetta in Cristo, con la edificazione del corpo mistico » [15].

C) Sotto questa angolazione gli scopi particolari e distinti, che differenziano le varie associazioni tra loro, sono pertanto da considerarsi sempre in funzione di quel fine ultimo e trascendente di salvezza [16], che, pur nell'aspetto di fine religioso o caritativo (can. 100 par. 1 e can. 685) è da intendersi sempre unico elemento catalizzatore della struttura ecclesiale [17].

Si può così affermare che ogni associazione di fedeli che persegue uno scopo religioso o caritativo, concorrendo al fine generale della Chiesa, è da considerarsi automaticamente rientrante nell'ambito del suo ordinamento [18]. Al di fuori di questo, infatti, il sopraddetto scopo diventerebbe giuridicamente impossibile a perseguirsi [19], e quindi non potrebbe costituire il momento finalizzante del processo associativo .

---

[14] BACCARI, *Le associazioni cattoliche non riconosciute nel diritto italiano*, Milano 1960, p. 2.

[15] CAPOGRASSI, *op. cit.*, p. 26.

[16] DOSSETTI, *Le persone giuridiche ecclesiastiche e il nuovo libro primo del codice civile*, in *Stato e Chiesa*, Milano 1939, II, p. 533.

[17] Se in ragione del fine, dunque, tutte le molteplici forme associative ad esso ordinate devono aderire alla Chiesa, si dovrà ammettere il limite, che perciò non è tale, al diritto di associazione con il divieto di adesione a sette acattoliche o ad associazioni condannate o che comunque tentino di sottrarsi «a legittima Ecclesiae vigilantia» (can. 684), proprio perchè l'adesione a tali associazioni ostacolerebbe, anzi che favorire, il raggiungimento del fine ultimo.

[18] DI IORIO, *La personalità giuridica dei Terziordini*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1959. I, p. 125.

[19] BACCARI, *op. cit.*, p. 3.

Un aspetto che mette in evidenza il fine trascendente di salvezza delle associazioni religiose che vivono nell'ambito dell'ordinamento canonico, è il momento teologicamente rilevante della «caritas», cioè di quella virtù caratteristica, immanente all'ordinamento medesimo, che specifica ogni fine e lo qualifica ulteriormente.

Tale virtù, infatti, qualora venga rivolta verso Dio evidenzia lo scopo religioso inteso in senso stretto, qualora invece venga diretta verso il prossimo, ma sempre «propter Deum», evidenzia lo scopo religioso in senso lato [20].

Come è noto, la carità è virtù per cui Dio, oggetto della beatitudine soprannaturale, è amato per la sua infinita perfezione. mentre il prossimo viene amato proprio in forza dell'amore verso Dio [21].

Anche se apparentemente le creature amate in forza dell'amore verso Dio sembrerebbero costituire un oggetto d'amore materialmente distinto da Dio, tuttavia, si deve ammettere che esiste un unico oggetto della carità: l'infinita perfezione che noi amiamo in Dio e dalla quale deriviamo l'amore per il prossimo [22].

Ogni forma associativa rientrante nell'ambito dell'ordinamento canonico sarà caratterizzata, pertanto, sia dallo scopo religioso sia dall'aspetto caritativo, che, come si è cercato di evidenziare, costituisce il momento rilevante di quell'amore che informa tutto

---

[20] Non bisogna dimenticare, tuttavia, che questi due aspetti della caritas sono da considerarsi intimamente connessi e, quindi, inscindibili, poichè lo scopo caritativo ha per oggetto diretto gli uomini non solo dal punto di vista naturale, ma anche dal punto di vista soprannaturale, in quanto essi sono destinati ad un fine soprannaturale. Pertanto sono da considerarsi tra gli scopi di carità cristiana oltre all'assistenza dei poveri, degli infermi, degli orfani, «anche il suffragio delle anime purganti, l'aiuto ai peccatori, l'istruzione dei fanciulli ed il sano divertimento dei giovani, perchè siano tenuti lontano dai pericoli e dalle tentazioni mondane, manifestazioni queste concettualmente indissociabili dalla funzione caritativa».

V. SARACENI, *L'Istruzione della gioventù come 'attività normale del parroco'*, in *Studi in onore di V. Del Giudice*, Milano 1953, II, p. 414 e ss.

[21] Per una visione completa del concetto di carità dal punto di vista teologico si rimanda a S. TOMMASO, *Sum. theol.*, I e II, q. XXVI; dal punto di vista dottrinale alla completa esposizione del DUBLENCHY, voce «*Charité*», in *Dict. de théologie catholique*, col. 2217-2265 e ROTUREAU, voce «*Charité*», in *Catholicisme*, tomo II, Paris 1949, col. 959-976.

[22] S. TOMMASO, *op. cit.*, II, q. XXIII, a. 5.

il sistema giuridico canonistico indirizzandolo al fine ultimo e trascendente di salvezza.

2. - Esaminato così, in generale, il concetto canonistico di associazione, cercheremo ora di analizzare come si concreti normativamente la rilevanza che queste hanno nell'ordinamento della Chiesa.

Come già si è evidenziato, tutte le associazioni che vivono nella Chiesa trovano il loro primo vincolo giuridico proprio nel fine ultimo e trascendente di salvezza che le accomuna in senso lato e, parallelamente, le distingue, differenziandole da quelle che vivono fuori di essa.

Tralasciando di considerare in questa sede quelle forme di associazione che, pur inserendosi per la loro finalizzazione nella struttura della Chiesa, tuttavia non assumono una precisa fisionomia giuridica [23], prenderemo in considerazione soprattutto quelle che, trovando più o meno completa regolamentazione nel Codex, vivono nell'ambito dell'ordinamento canonico, essendovi inserite, sia in qualità di persona giuridica, sia, più limitatamente, quali soggetti di determinate posizioni giuridiche [24].

---

[23] E' opportuno precisare come invece tutte le associazioni che non si inseriscono nell'organizzazione della Chiesa, secondo una nota dottrina già precedentemente richiamata, sono da ritenersi «non riconosciute». Infatti esse «pur perseguendo uno scopo che rientra nell'area finalistica della Chiesa, non inserendosi nell'ambito della sua organizzazione, restano regolate ed organizzate dagli accordi degli associati con natura negoziale e quindi privatistica».

BACCARI, *op. cit.*, p. 16 e pp. 31-36 e RUBINO, *Le associazioni non riconosciute*, Milano 1955.

[24] E' bene precisare che la capacità di questi enti è generalmente regolata dal can. 100, par. 3, con il quale le persone giuridiche vengono esplicitamente equiparate ai minori.

Secondo l'esplicita dizione della norma («personae morales, sive collegiales, sive non collegiales, minoribus aequiparantur») si può dedurre che ogni persona giuridica, nell'esercizio dei propri diritti e nel compimento dei propri negozi sarà sottoposta a particolare tutela, così come il minore, ma non in senso negativo quanto piuttosto come garanzia dei propri privilegi. Accoglieremo in questa sede l'interpretazione dal can. 100, par. 3, secondo la quale l'intervento di tutela non sarebbe da considerarsi «integrativo della volontà negoziale della persona morale, ma un quid estraneo alla stessa, da valutare quindi sulla base di criteri ben diversi» (ADAMI, *Ecclesia minoribus aequiparatur. - Valore della massima e connessi problemi di qualificazione*

Come è noto, nel diritto canonico le persone morali — per essere tali — devono essere oggetto di uno specifico intervento della pubblica autorità [25].

L'autorità ecclesiastica può conferire la personalità giuridica ad un ente sia in forza di una norma generale, secondo la quale viene esplicitamente prevista la qualificazione giuridica di persona morale a quegli enti che rispondono a determinati requisiti, sia per decreto formale che, caso per caso, concede questa qualità, tenendo conto dei vari presupposti indicati dal diritto [26].

Anche se nella prima ipotesi potrebbe sembrare che la per-

---

giuridica dei controlli canonici sull'amministrazione degli enti ecclesiastici, Padova 1970, p. 3).

Sull'argomento in questo senso anche NAZ, voce *Personnes morales... cit.*, col. 1430; CAVIGLIOLI, *op. cit.*, p. 157.

Contro: LEZIROLI, *Persona morale e persona fisica nel diritto canonico - Notazioni minime sul can.* 100, *par.* 3 in *Studi in onore di Pietro Agostino d'Avack*, *op. cit.*, II, pp. 869-899. Nell'accostamento concettuale tra la persona giuridica ed il minore, cioè la persona fisica incapace, non si deve quindi vedere sottolineata un'ipotetica identica capacità d'agire, ma piuttosto soltanto la volontà del legislatore canonico che ha ritenuto opportuno sottoporre ad una forma di tutela la persona morale «per la salvaguardia della generale utilitas Ecclesiae» e per una più incisiva e specifica protezione della medesima. SARACENI, *Operazioni bancarie con enti ecclesiastici (Problemi della rilevanza giuridica dei controlli canonici), in Banca, borsa e titoli di credito*, 1961, I, p. 61. In questo senso anche DE BERNARDIS, *Contributo alla dottrina generale degli enti ecclesiastici nel diritto italiano*, Milano 1936, p. 50.

[25] Lo afferma esplicitamente il can. 99 «... pubblica auctoritate constitutae ...» ed ulteriormente lo specifica il già menzionato can. 100, par. 1 dove si illustrano le due forme in cui detto intervento può concretarsi: «... ceterae inferiores personae morales in Ecclesia eam (scilicet morales personae rationem) sortiuntur sive ex ipso iuris praescripto, sive ex speciali competentis Superioris ecclesiastici concessione data per formale decretum ad finem religiosum vel caritativum».

[26] Praticamente, come è stato sottolineato acutamente (ADAMI, *op. cit.*, p. 24), ed in dissonanza con quanto sostenuto precedentemente, per il conseguimento della personalità giuridica non si ipotizza una duplicità di forma, ma piuttosto si rileva che le persone giuridiche che vivono nell'ambito dello ordinamento canonico possono essere suddivise in due categorie «nel senso che mentre un gruppo (costituito da enti sia collegiali che non collegiali) ottiene sempre la personalità "ex ipso juris praescripto", un altro gruppo invece consegue tale personalità solamente "...si ... ab auctoritate ecclesiastica in individuo et specialiter concessa sit per formale decretum"».

sonalità giuridica derivi unicamente da una norma di diritto, tuttavia non si deve ritenere che ciò possa escludere l'intervento diretto dell'autorità ecclesiastica [27]. Infatti gli enti, che hanno potenzialmente la personalità giuridica immediatamente dalla norma di diritto, devono sempre la loro esistenza concreta ad un esplicito atto dell'autorità ecclesiastica cioè al «*formale erectionis decretum*» [28].

Questo atto, come acutamente è stato osservato, «ha la natura di intervento dell'autorità ecclesiastica volto a certificare l'esistenza di quella tale situazione giuridica cui l'ordinamento collega il conseguimento della personalità» [29] e pertanto non può essere considerato l'unico elemento costitutivo della personalità; tuttavia esso ha sempre uno specifico valore, poichè senza l'atto formale, la norma rimarrebbe inattuabile concretamente.

Tra gli enti che possono godere della personalità «*ex ipso juris praescripto*» sono da annoverarsi, in generale, quegli «enti collegiali o non collegiali che in maniera sia assoluta che relativa sono necessari alla vita sociale pubblica della Chiesa» [30].

Pur tralasciando di esaminare, per brevità, tutti i tipi di enti a substrato associativo, che possono godere della personalità giuridica « *ex ipso juris praescripto* » [31], riteniamo opportuno soffermare la nostra attenzione in particolare sulle associazioni di fedeli che possono rientrare nella sopraccitata categoria [32].

---

[27] MAURO, *La personalità giuridica degli Enti ecclesiastici*, Roma 1945, pp. 58 e ss.

[28] MAROTTO, *op. cit.*, p. 440.

[29] ADAMI, *op. cit.*, p. 30.

[30] DI IORIO, *op. cit.*, p. 141.

[31] In merito: MAURO, *op. cit.*, pp. 60 e ss.; GILLET, *La personalité juridique en droit ecclésiastique*, Malines, 1927, pp. 241 e ss.; WERNZ-VIDAL, *Jus Canonicum*, Roma 1933, I, p. 57; PETRONCELLI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Napoli 1965, pp. 180-222.

[32] Per quanto riguarda la capacità delle persone giuridiche testè menzionate possiamo ricordare come gli atti che le interessano vengano posti in essere per mezzo dell'amministratore, secondo le forme e le prescrizioni dettate dallo statuto particolare e conformemente alle norme del diritto comune. E' da rilevare inoltre che, nell'ambito delle persone giuridiche a carattere collegiale, oggetto in particolare della presente trattazione, l'amministratore ed il rappresentante, che sovente sono la medesima persona fisica,

Già si è ricordato che nel Codex vengono regolati specificatamente tre tipi di associazione: i Terzi Ordini secolari, le Confraternite e le Pie Unioni (cann. 700, 728).

Tra questi le prime due categorie si potrebbero considerare costituite da enti che godono generalmente della personalità giuridica «*ex ipso juris praescripto*»; infatti essi diventerebbero tali solo se formalmente eretti a norma del can. 100: «*Juridicam in Ecclesia personam acquirunt, cum a legitimo Superiore ecclesiastico formale obtinuerint erectionis decretum*».

Per la medesima definizione, sia i Terzi Ordini, che le Confraternite sono caratterizzati da un substrato di tipo associativo esplicitamente definito dal *Codex* (rispettivamente can. 702 par. 1 e can. 707 par. 2), tale da acquistare l'unitarietà di soggetto solo in seguito ad erezione.

In questo caso, dunque, l'associazione, rispondendo esplicitamente al dettato normativo, sarebbe da intendersi quale realizzazione concreta della fattispecie giuridica prevista, cui l'ordinamento collegherebbe il conseguimento della personalità, esclusivamente in base all'intervento dell'autorità ecclesiastica competente, che ne attesta l'esistenza.

Nel can. 686, si stabilisce esplicitamente che l'associazione può essere sia eretta sia approvata dalla legittima autorità ecclesiastica; dunque, a nostro avviso, i due tipi di associazione in esame potrebbero essere oggetto prevalentemente del primo provvedimento.

Come è noto, col can. 687 si specifica ulteriormente che la personalità giuridica è attribuibile all'associazione solo dopo che

---

possono derivare i loro poteri oltre che dallo statuto, anche da una facoltà loro concessa, volta per volta, dai membri delle persone giuridiche.

Secondo l'esplicito disposto dal can. 101, par. 1, infatti, la volontà della persona giuridica collegiale si forma attraverso una votazione in cui, tolti i voti nulli, risulti una maggioranza assoluta. Nel caso si verificassero due votazioni nulle, la volontà potrà esprimersi anche con la sola maggioranza relativa. (Tuttavia è opportuno ricordare che alcune volte il diritto particolare può prescrivere che vi debba essere, per la validità dell'elezione, una maggioranza assoluta. E' il caso, per esempio, dell'elezione del vicario capitolare, come da preciso disposto del can. 433, par. 2).

Le norme da osservarsi per la convocazione dei membri del collegio sono quelle prescritte dai cann. 160-178, nei quali si contemplano espressamente sia le varie modalità di convocazione, sia le qualifiche necessarie per la capacità individuale di ciascun membro.

essa abbia ottenuto il formale decreto di erezione. Tale principio viene ulteriormente ribadito nel successivo can. 691, dove esplicitamente si afferma che può avere personalità giuridica, e quindi la conseguente capacità, solo l'associazione legittimamente eretta («*Associatio legitime erecta nisi aliud expresse cautum sit, bona temporalia possidere aut administrare potest*») [33].

[33] Per quanto riguarda poi espressamente le capacità privatistiche, sia in campo patrimoniale, che in campo processuale e penale, di cui possono essere titolari le persone giuridiche, possiamo menzionare come la capacità di acquistare, amministrare ed alienare beni temporali sia in particolare trattata nei can. 1495, par. 2 e cann. 1499-1543. Una specifica capacità processuale può intendersi loro attribuita dall'esplicita dizione del can. 1552, comma 2: «objectum iudici sunt: personarum phisicarum vel moralium jura persequenda aut vindicanda, vel earundem personarum facta juridica declaranda...» che trova poi ulteriore disciplina nei cann. 1649, 1652, 1653; un'eventuale capacità penalistica infine si concreterebbe unicamente nella possibilità di poter fare oggetto di determinate sanzioni anche le persone giuridiche. Si può ricordare a questo proposito il can. 2255, par. 2, che prevede la pena dell'interdizione o della sospensione ed i successivi cann. 2276 e 2285 che precisano gli effetti di queste pene nei riguardi di una persona giuridica.

Tuttavia è bene sottolineare come sovente, sulla base dell'equiparazione, di cui al can. 100, par. 3, gli atti delle persone giuridiche, perchè possano essere perfezionati, non basta siano posti in essere dall'amministratore o rappresentante, nella sua qualità di organo della stessa, ma richiedono un previo parere o un conseguente consenso da parte di un altro organo che, nella fattispecie in esame, in genere si identifica con l'Ordinario locale.

Da ciò si può facilmente dedurre come, qualora il consenso venga richiesto espressamente, l'atto compiuto «sine consensu» sia da ritenersi nullo.

Quando, viceversa, il codice prescrive un semplice consiglio sembrerebbe, a norma del can. 105, che l'atto possa ritenersi ugualmente valido, anche se colui che lo pone in essere, dopo aver preso consiglio, agisce difformemente dal consiglio ricevuto.

Diversamente si presenterebbe, invece, il problema qualora esistesse una omissione della richiesta di parere. In questo caso, infatti, controversa è ancora la dottrina sul fatto che l'eventuale omissione comporti necessariamente la relativa sanzione di nullità.

E' bene sottolineare inoltre, per quanto riguarda sempre le persone morali a carattere collegiale, la particolarità che si verifica qualora l'atto messo in essere non impegni la persona morale in quanto tale, ma i membri della stessa nella loro qualità di soggetti individuali.

In tal caso, secondo l'espresso disposto dal can. 101, par. 1, n. 2 («Circa actus personarum moralium collegialium: ... 2°. Quod autem omnes, uti singulos, tangit, ab omnibus probari debet») per la validità della delibera è necessaria l'unanimità assoluta dei votanti.

PETRONCELLI, *Diritto canonico*, Roma 1963, p. 83.

Pertanto, poichè per definizione le Confraternite (can. 708) «*nonnisi per formale erectionis decretum constitui possunt*», si dovrà necessariamente dedurre che le medesime vivranno nell'ambito della Chiesa in qualità di persone giuridiche che acquistano la personalità «*ex ipso juris praescripto*» [34].

Parzialmente differente si presenta la questione, anche se in via meramente teorica, per quanto riguarda i Terzi Ordini secolari [35], dove non troviamo, in merito al momento dell'acquisto della personalità, una dizione, nel *Codex*, altrettanto esplicita quanto quella riguardante il momento genetico delle Confraternite.

Tuttavia ci sembra che, nonostante in dottrina non si sia ancora raggiunta una communis opinio [36], il Terzo Ordine potrebbe essere considerato ugualmente ente tale da acquistare la soggettività «*ex ipso juris praescripto*». Infatti, sulla base delle considerazioni precedentemente esposte, si può dedurre che, esistendo gli espliciti presupposti previsti dalle norme (cann. 702,

---

[34] Le Confraternite trovano la loro definizione nel can. 707 («Associationes fidelium quae ad exercitum alicuius operis pietatis aut caritatis erectae sunt, nomine veniunt piarum unionum; quae si ad modum organici corporis sint constitutae, sodalitia audiunt. Sodalitia vero in incrementum quoque pubblici cultus erecta, speciali nomine confraternites appellantur») e si identificano con quelle associazioni di fedeli che, organicamente organizzate, pur proponendosi l'esercizio di determinate opere di assistenza o beneficenza, perseguono soprattutto un fine di culto.

In ciò, infatti, è soprattutto riposta la caratteristica propria delle Confraternite che le differenzia e le distingue dalle altre associazioni laicali.

In particolare in tema d'erezione di confraternite V. GORINO-CAUSA, *La compagnia di S. Paolo in Torino, Note sul problema della costituzione giuridica e dell'erezione delle Confraternite in Diritto canonico*, in *Studi in onore di Vincenzo del Giudice, cit.*, II, pp. 434-439.

[35] In particolare possiamo ricordare che il Terzo Ordine, secondo la nota definizione dottrinale (WERNZ-VIDAL, *op. cit.*, III, p. 522) si può identificare in una pia associazione di fedeli che, nel mondo secolare, sotto la guida di un ordine regolare e nell'osservanza dello stesso spirito, cerca di perseguire la perfezione cristiana, adottando una forma di vita secolare adatta, secondo regole approvate dalla S. Sede. In merito ricordiamo l'ampia esposizione, testé citata, del DI JORIO, *op. cit.*, p. 101-206.

[36] Quali esponenti delle due correnti dottrinali in merito: MAURO (*op. cit.*) per la tesi in cui si afferma che i Terzi Ordini acquistano la personalità «ex ipso jure praescripto»; contra DI JORIO, *op. cit.*, p. 180.

705), il decreto di erezione si possa automaticamente innestare, non essendo altro che una certificazione degli stessi. Qualora invece non si verifichino esplicitamente i presupposti di diritto previsti, si ritiene che nulla possa impedire che il Terzo Ordine ottenga la personalità anche attraverso la prassi dell'«approbatio», intesa come atto costitutivo di quel substrato, che è necessaria premessa al decreto di erezione, in questo caso inteso ovviamente quale provvedimento meramente dichiarativo.

Le «pie unioni», infine, sono la terza specie di associazione di cui al can. 700.

Il can. 707 definisce le pie unioni: «*Associationes fidelium quae ad exercitium alicuius operis pietatis aut caritatis erectae sunt*», e precisa che se le medesime «*ad modum organici corporis sint constitutae, sodalitia audiunt*».

Tra le pie unioni sono quindi da annoverarsi anche i «*sodalitia*» e le «*congregationes, societates primariae*» (can. 720), secondo le particolarità caratteriali che le possono differenziare.

L'aspetto più rilevante che le identifica è l'acquisto della personalità giuridica che le distingue dagli altri due tipi di associazione illustrati.

Infatti il «*formale erectionis decretum*», in base al quale dette associazioni possono acquistare una propria definita personalità, può avere natura diversa; il decreto d'erezione può innestarsi con carattere costitutivo della personalità su un substrato associativo, definito secondo un espresso prescritto normativo, come avviene generalmente, oppure può assumere un carattere meramente dichiarativo, se perfeziona un precedente atto di «approbatio», concesso dalla competente autorità ecclesiastica (can. 708)[37].

---

[37] CIPROTTI, «*A proposito del riconoscimento delle persone morali in diritto canonico,* in *Arch. di diritto ecclesiastico,* 1941, p. 62. L'A. sostiene esplicitamente che «le associationes fidelium» non hanno bisogno, per divenire persone morali, di un decreto che ad esse attribuisca la personalità, dato che, come si ricava dai can. 687, 691, esse sono state erette dall'Ordinario. Naturalmente però se esse, anzichè essere state erette dalla competente autorità ecclesiastica, sono soltanto approvate, potranno sempre acquistare la personalità giuridica, per speciale concessione, dato che non sono in tal caso persone ipso jure.

In tal senso, pur meno esplicitamente, anche DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico,* Milano 1970, pp. 105-109.

Risulta evidente quindi che l'origine di una pia unione può attribuirsi anche esclusivamente ad una volontà privatistica; tale atto di volontà, tuttavia, per acquistare rilevanza giuridica dovrà sempre essere almeno accompagnato dall'approvazione dell'Ordinario locale. Ciò si deduce implicitamente dal can. 686, secondo il quale «*nulla in Ecclesia recognoscitur associatio quae a legitima auctoritate ecclesiastica erecta vel saltem approbata non fuerit*» ed esplicitamente dal can. 708 «... *piis autem unionibus sufficit Ordinarii approbatio...*».

Pertanto, a nostro avviso, è possibile distinguere tre modi differenti di esistenza per una pia unione, interdipendenti l'uno dall'altro, ma non per questo necessariamente conseguenziali.

Infatti dalla dizione del già menzionato can. 708 si può dedurre che potrebbero esistere, analogamente a quanto considerato per gli altri due tipi di associazioni, anche pie unioni che, concretando espressamente la fattispecie prevista dalle norme, potrebbero ottenere la personalità giuridica in forza di un definito prescritto legislativo e pertanto, come per le confraternite e per i Terzi Ordini, il momento erettivo si concreterebbe attraverso il «*formale erectionis decretum*», che esplicitamente concede la nuova unità giuridica soggettiva.

Quanto detto può ritenersi una conseguenza dell'uso del verbo «*sufficit*», che compare nel par. 1 del can. 708. Il legislatore

---

Contra: BACCARI, *op. cit.*, p. 15 dove si afferma che dal can. 708 «... lungi dal poter ricavare la possibilità di una personalità limitata, si ricava non solo che la capacità ad ottenere grazie spirituali ed indulgenze sia riferibile agli associati, ma che, pure nell'ordinamento della Chiesa, come in quello dello Stato, alle associazioni non erette, cioè non riconosciute in persona giuridica, è attribuibile rilevanza giuridica, venendo esse considerate per certi aspetti come centri autonomi di taluni rapporti giuridici rispetto alle sfere giuridiche di coloro che concorrono a formarle». Successivamente si sostiene poi che «... nel diritto canonico sono riconosciute quelle associazioni che hanno ottenuto l'erectio, atto con cui si consegue la personalità giuridica... oppure quelle associazioni che hanno ottenuto l'approbatio, atto con cui viene operata la recognitio, donde il termine di riconoscimento, che non significa, come nella terminologia giuridica statale, riconoscimento in persona giuridica, ma semplicemente ricognizione, con cui queste associazioni, erette o approvate, entrano nella struttura organizzativa della Chiesa, a differenza delle associazioni non riconosciute, le quali... non si inseriscono nell'organizzazione ecclesiastica, restando regolate e organizzate dagli accordi degli associati con natura negoziale e quindi privatistica».

infatti in forma, a nostro avviso, riduttiva rispetto a quanto previsto per gli altri tipi di associazione, illustrando ciò che è sufficiente per il conseguimento della soggettività giuridica da parte delle pie unioni, non esclude che anche queste ultime possano rientrare in una ipotesi generale, come era stato espressamente previsto per gli altri due tipi di associazione.

Si può dunque dedurre che qualsiasi associazione, tale da annoverarsi tra le pie unioni, conseguirà la personalità giuridica per formale decreto che si innesterà in forma costitutiva sul suo substrato, qualora questo corrisponda a specifiche e ben determinate fattispecie previste normativamente, ovvero per formale decreto con valore prettamente dichiarativo, qualora detto substrato sia stato già indotto ad unità giuridica dall'atto specifico di «approbatio» da parte dell'autorità canonica competente (cioè l'Ord. diocesano), come previsto dal can. 708.

E' da ammettere inoltre, sulla base di quanto precedentemente dedotto, un altro momento esistenziale e nel suo genere compiuto per la vita di una pia unione, quando cioè l'associazione, pur avendo ottenuto l'«approbatio», non ha visto innestarsi su questo il secondo atto, cioè il formale decreto d'erezione, necessario pur sempre per l'acquisto della personalità.

Secondo la dizione della norma, infatti, le pie unioni, che godono esclusivamente dell'«*approbatio*», pur non essendo persone morali, nel senso stretto finora attribuito al termine («... *licet personae morales non sint*»), sono tuttavia da ritenersi «titolari di specifiche capacità», quali quelle di ottenere grazie spirituali ed indulgenze (... *capaces tamen sint obtinendi gratias spirituales ac praesertim indulgentias*), a favore dei loro associati [38].

Sembrerebbe doversi ammettere, pertanto, la possibilità che possa esistere, nell'ambito dell'ordinamento canonico, una persona giuridica a capacità limitata, potenzialmente pur sempre atta a godere di soggettività giuridica completa e conseguente capaci-

[38] Quanto affermato testualmente dal canone è infatti da intendersi a favore degli associati poichè solo essi possono essere correttamente considerati i destinatari di quella capacità che l'esplicita dizione sembrerebbe attribuire all'associazione. Pertanto, anche se il termine «capaces» è riferito alle Pie Unioni in quanto unità associative, in realtà si riflette sui membri delle medesime.

tà, qualora si perfezionasse la sua erezione col formale decreto dell'autorità competente [39].

La soprariportata distinzione tra persone giuridiche, secondo il diverso modo di acquisto della personalità, diventa rilevante non solo al fine di evidenziare la diversità della natura delle

---

[39] Particolarmente rilevante diventa anche il problema della durata di una persona giuridica e dell'eventuale estinzione della stessa. La regola sancita espressamente dal can. 102, par. 1, secondo la quale la persona giuridica è per sua stessa natura perpetua, si potrebbe interpretare, più che come limite posto legislativamente alla facoltà originaria della Chiesa di erigere enti morali, come esclusione dell'opponibilità di un termine all'attività dell'ente, che sarebbe così potenzialmente capace di indefinita durata. (GILLET, *La personalité, ... cit.*, p. 266; WERNZ-VIDAL, *op. cit.*, pag. 36; Contra: DE BERNARDIS, *op. cit.*, p. 45).

Questa possibilità di continuazione illimitata, che è prerogativa di ogni persona giuridica canonica, riflette così, anche se in forma puntuale, il carattere di indefettibilità che, come è noto, è tra quelli identificanti la Chiesa medesima.

Ciò diventa ancora più evidenziabile dall'esegesi dei cann. 100 e 102. Infatti, anche se nel can. 100 par. 2 vi è un preciso disposto affinchè requisito peculiare alla costituzione di una persona giuridica collegiale sia il concorso di almeno tre persone fisiche, nel successivo can. 102, par. 2, invece, si ammette espressamente che tale requisito, richiesto per il riconoscimento, non sia condizione di esistenza, tanto che il ridursi dei componenti ad un numero inferiore a tre non importa l'estinzione del collegio (GILLET, *La Personalité, cit.*, p. 267).

Dunque dal can. 102, par. 1 (Persona moralis natura sua perpetua est; exstinguitur tamen si a legitima auctoritate sopprimatur, vel si per centum annorum spatium esse desierit), si può dedurre che il diritto canonico, accanto ad un'estinzione di diritto, che si opera soltanto con un esplicito atto dell'autorità competente, conosce un'estinzione di semplice fatto.

La soppressione di diritto dovrà essere operata dall'autorità legittima, con un atto formale, parallelamente paragonabile al formale erectionis decretum; non è tuttavia espressamente necessario che detto atto sia diretto solo alla soppressione dell'ente, ritenendosi dalla dottrina prevalente (MAURO, *op. cit.*, p. 82) giuridicamente sufficiente anche qualsiasi atto che raggiunga il medesimo effetto.

Il secondo modo di estinzione di una persona giuridica si intende legato, invece, alla sua inesistenza di fatto, (... vel si per centum annorum spatium esse desierit), da ritenersi vigente quando la maggior parte dei suoi elementi essenziali viene a mancare, ovvero per una ragione qualsiasi, viene meno la capacità della persona giuridica a perseguire il proprio fine.

Quest'ultimo caso si intende riferito ovviamente alle persone giuridiche a carattere non collegiale, poichè per le persone giuridiche collegiali necessita, come si è visto, la totale scomparsa dei membri (GILLET, *op. cit.*, p. 270).

stesse, nell'ambito del diritto canonico, in funzione delle attività svolte e del rapporto che si potrebbe costituire tra esse e gli organi centrali della Chiesa, ma soprattutto per il tipo di rapporto che esse possono avere con l'ordinamento italiano, quando chiedono il riconoscimento da parte di questo.

Abbiamo cercato di mettere in evidenza come tra i tre tipi di enti a substrato associativo, espressamente menzionati dal Codex, la differenza più rilevante, sotto il profilo giuridico, stia, a nostro avviso, nel loro momento costitutivo, anche se, sotto un profilo meramente formale, potrebbe sembrare più facilmente evidenziabile in quei caratteri esterni che comunemente li definiscono nella normativa statuale. Si può rilevare, infatti, come, per esempio, nel fine esplicito dell'ente, solitamente preso in considerazione dal legislatore italiano, venga sottolineato uno dei caratteri identificanti il medesimo. Si rende necessario, pertanto, riaffermare, ancora una volta, l'improprietà di tali valutazioni, poiché, come abbiamo visto, nell'ambito dell'ordinamento canonico, ogni fine, espresso o implicito, sia che accentui l'aspetto religioso o quello caritativo, deve sempre essere valutato in funzione dell'escatologia trascendente attorno a cui gravita tutto il sistema giuridico canonistico.

Nella considerazione della normativa italiana, che esplicitamente riguarda le persone giuridiche canoniche, a substrato associativo, quando esse chiedono il riconoscimento statuale, si partirà sempre dall'assioma irrinunciabile che ogni tipo di differenziazione tra le stesse, sotto un profilo giuridico, non potrà essere ricondotto che al momento costitutivo delle medesime nell'ambito del loro ordinamento d'origine.

3. - A differenza del diritto canonico che identifica specificatamente i vari tipi di associazione laicale (di fedeli) sulla base di ben definite caratteristiche, rilevabili, come si è detto, soprattutto nel loro momento genetico, il legislatore statuale, sin dal secolo scorso, ha classificato le associazioni di matrice religiosa a carattere laicale in relazione unicamente alla loro attività temporale ed esplicita.

La specifica e prevalente attività dell'associazione viene così assunta quale fine della medesima ed in relazione ad essa il legislatore opera la propria classificazione fra i vari tipi di associazioni canoniche.

Si ha, pertanto, nell'ambito della legislazione statuale, una prima distinzione tra associazioni con prevalente fine di assistenza e beneficenza — genericamente chiamate «Opere Pie» — e quelle invece con prevalente finalità religiosa, assunte, anche se spesso impropriamente, nella comune denominazione di «Confraternite».

Proprio per le confraternite, infatti, nella coeva dottrina troviamo l'esplicita chiarificazione del contenuto del termine. Basti richiamare in proposito quanto testualmente sostenuto dallo Scaduto [40] che, commentando la legge 3 agosto 1862, n. 753 (sull'amministrazione delle Opere Pie), rileva come le Confraternite possano essere differenziate, in relazione al fine, in confraternite a scopo di culto e confraternite «a scopo misto di culto e beneficenza» e come quest'ultima categoria, essendo annoverabile tra i destinatari della legge testé richiamata, possa essere fatta rientrare, più propriamente, nell'ampia fattispecie delle «Opere Pie».

Si ha così un esempio di quella legislazione preconcordataria, eversiva dell'asse ecclesiastico, che troverà il suo culmine nella legge Crispi del 1890 sulla pubblicizzazione delle Opere Pie, attraverso la quale il legislatore statuale sancisce il principio secondo cui deve considerarsi prevalente l'atto di assistenza o beneficienza, rispetto al fine che con esso si vuole raggiungere.

E' vero che la legislazione preconcordataria in materia ecclesiastica è da interpretarsi anche nel contesto storico-politico dei rapporti in atto, all'epoca, tra lo Stato e la Chiesa, i quali necessariamente risentivano di quel peculiare sistema giurisdizionalistico che, come è noto, aveva caratterizzato precedentemente la struttura politica statuale, segnata dall'interdipendenza tra il potere civile e quello religioso [41].

---

[40] SCADUTO, voce *Confraternite*, in *Il Digesto Italiano*, Torino 1896, vol. VIII, I, pp. 1034-1035.

[41] Non potendo illustrare compiutamente le diverse impostazioni dottrinali determinanti la politica ecclesiastica post-unitaria si rimanda dottrinalmente, oltre che all'ampia trattazione del GISMONDI, *Il Nuovo giurisdizionalismo italiano - Contributo alla dottrina della qualificazione dei rapporti tra Stato e Chiesa*, Milano 1946, pp. 89-91; LUZZATI, *Le nuove controversie politiche e giuridiche sulla libertà religiosa*, in *Nuova Antologia*, 157-

Tuttavia bisogna sottolineare che proprio nella normativa preconcordataria trova radice la successiva politica dello Stato italiano in materia di enti ecclesiastici, che, anche oggi, ha un rilievo particolare. Pur con accenti e presupposti diversi (basti ricordare la successiva normativa pattizia) attualmente si ripropone infatti la medesima tematica nel campo dell'assistenza e beneficenza (vedi D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e successivi D.D.L.L. 29 marzo 1979, n. 113 e 19 giugno 1979, n. 209).

Come si è già detto, dunque, il diritto statuale disciplinò sempre il fine peculiare dell'ente, intendendo per esso quello immediatamente evidenziabile, benché il medesimo fosse considerato, dalla dottrina canonica fine meramente strumentale (al fine unico e trascendente di salvezza). Si può affermare così che, per la normativa statuale fu rilevante unicamente l'*attività* estrinseca dell'ente, anche qualora questa venisse genericamente considerata l'unico scopo dell'associazione, per il dichiarato agnosticismo dello Stato in materia religiosa.

In quest'ottica si sviluppò, in dottrina, la tendenza a ritenere che gli enti ecclesiastici fossero inquadrabili tra le persone giuridiche pubbliche, specie in relazione alla finalità degli enti conservati, secondo appunto una concezione che, risentendo notevolmente della impostazione giurisdizionalista tradizionale, mirava «a considerare taluni enti ed offici della Chiesa, aventi parti-

---

1912; JEMOLO, *L'amministrazione ecclesiastica*, Milano 1915, *ID., Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino 1963; *ID. Scritti vari di storia religiosa e civile, scelti ed ordinati da Margiotta Broglio*, Milano 1965; MARGIOTTA BROGLIO, *Dalle guarentigie alla Conciliazione. - Il progetto Santucci di riforma della Legge 13 maggio 1871*, in *Nuova Antologia*, 1963; *ID. Italia e Santa Sede dalla Grande Guerra alla Conciliazione*, Bari 1966; SALVATORELLI, *Studi recentissimi, in Rivista storica italiana*, 1962; CONSOLI, *Dalla politica ecclesiastica della Destra alla attuale reciproca autonomia tra Stato e Chiesa*, Milano 1964; DE LUCA, *Diritto ecclesiastico*, in *Enc. dir.* XII, Milano 1964; FONZI, *Documenti per la storia dei Patti Lateranensi, Due relazioni di D. Barone*, in *Riv. Stor. Chiesa in Italia*, 1965, II, p. 403 e ss.; GISMONDI, *Lineamenti storico-giuridici per uno studio del vigente sistema dei rapporti fra Chiesa e Stato*, in *Studi in memoria di G. Zanobini*, IV, Milano 1965; GUERZONI, *Note preliminari per uno studio della laicità dello Stato sotto il profilo giuridico*, in *Arch. giur.* 1967, p. 67 e ss.; MOLTENI MASTAI FERRETTI, *L'amministrazione dei benefici ecclesiastici - Autonomia della Chiesa e intervento dello Stato*, Milano 1974, pp. 2 - 79.

colare rilevanza per il soddisfacimento dell'interesse sociale e religioso, quali organi indiretti dello Stato» [42].

Infatti, anche se non sempre in forma palese, esisteva la considerazione «della peculiare posizione che assumeva la Chiesa, di fronte all'ordinamento dello Stato, quale istituzione originaria avente il carattere di pubblicità propria di una organizzazione che persegue fini di interesse collettivo, ma non derogando ai propri diritti e poteri» [43].

Si comprende quindi come lo Stato avvertisse «la necessità di non dare piena attuazione ad un compiuto sistema di libertà per la Chiesa» [44], concretando nella prassi questa esperienza nel «potere-dovere di esplicare controlli di natura estrinseca per evitare che le attività degli organi ecclesiastici violassero i limiti posti dall'ordinamento statale» [45].

E' stato sottolineato come duplice diventasse, nel regime preconcordatario, «il fine della vigilanza esercitata dallo Stato sugli enti della Chiesa: infatti, se da un lato si mirava a salvaguardare l'interesse generale, dall'altro, indirettamente, si tutelava anche l'interesse particolare dell'ente. E ciò in quanto era attribuibile al controllo statuale sugli acquisti degli enti ecclesiastici un fine, seppur secondario, di protezione dei medesimi, in quanto si sarebbe impedito si creassero nei loro confronti rapporti patrimoniali complicati e tali da poterli sviare dal regolare esercizio della loro attività» [46].

---

[42] GISMONDI, *Lezioni di Diritto ecclesiastico, Stato e confessioni religiose*, Milano 1973, p. 131. Sul tema della pubblicità degli enti ecclesiastici nelle sue prime impostazioni dottrinali cfr. TESSITORE, *Gli enti ecclesiastici nel diritto pubblico*, Torino 1914, passim.

[43] GISMONDI, *Lineamenti storico-giuridici per uno studio del vigente sistema di rapporti tra Chiesa e Stato*, in *Studi in memoria di G. Zanobini*, *cit.*, p. 583.

[44] SPINELLI, *Gli organi statali in materia ecclesiastica, con particolare riguardo al Fondo per il Culto*, in *Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione - L'istruzione e il culto, II, La legislazione ecclesiastica*, Vicenza 1967, p. 492.

[45] GISMONDI, *op. ult. cit.*, p. 583.

[46] JEMOLO, *L'amministrazione ecclesiastica*, in *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano a cura di V. E. Orlando*, vol. X, parte II, Milano 1916, p. 293. Acutamente il pensiero dell'A. è stato sintetizzato da ADAMI, *I controlli canonici e la loro rilevanza nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1975, I, p. 9.

Si può dunque concludere che, nel periodo preconcordatario, il legislatore italiano ritenne opportuno disciplinare gli enti ecclesiastici con un diritto che potrebbe definirsi speciale; infatti cercò, secondo criteri spesso anche impropri, di distinguerli in funzione della loro rilevanza sociale, «valutabile caso per caso», in forma meramente discrezionale per il principio che «ogni ordinamento si sceglie i propri soggetti e li raffigura come crede» [47].

Di fatto, nel procedere a regolare tutte le questioni attinenti la disciplina degli enti ecclesiastici, anteriormente al concordato, il legislatore si attenne a criteri oggettivi di assoluto rigore, sopprimendo, secondo giudizi d'ordine tecnico-politico, quegli enti ritenuti inutili alle esigenze della popolazione e nocivi agli interessi dello Stato, e sottoponendo gli altri ad un regime eccezionalmente gravoso [48]. In pratica però è da sottolineare come

---

[47] GISMONDI, *Lezioni di diritto ecclesiastico, cit.*, p. 132.

[48] Come è noto il movimento legislativo di soppressione si intende iniziato con la Legge 25 agosto 1848, n. 777 del Regno di Sardegna, che sciolse le case e le congregazioni della Compagnia di Gesù, nel territorio piemontese, proibendo in pari tempo (art. 1) ogni forma di adunanza. Con lo stesso decreto furono del pari definitivamente sciolte e vietate le case delle corporazioni della Dame del S. Cuore di Gesù. Nel 1855 una legge sempre dello stato sabaudo, in data 29 maggio n. 848, aveva tolto la personalità giuridica a tutte le case degli ordini che non avessero atteso alla predicazione, alla educazione o all'assistenza degli infermi (art. 1), ai capitoli delle chiese collegiate, non aventi cura d'anime o esistenti in città con popolazioni non superiori ai 20.000 abitanti (art. 2) ed infine ai benefici semplici non aventi annesso alcun servizio religioso da compiersi personalmente dal provvisto.

Col decreto legge 7 luglio 1866 si provvide alla soppressione delle corporazioni religiose. In base a detta legge fu tolto il riconoscimento giuridico agli ordini, alle corporazioni e congregazioni religiose secolari e regolari, ai conservatori ed ai ritiri, i quali importassero vita comune ed avessero carattere ecclesiastico (art. 1); venne disciplinata la concessione di assegni ai religiosi delle case soppresse, mentre, solo in via eccezionale, venne concesso alle religiose, che ne avessero fatta espressa ed individuale domanda, di continuare a vivere in comune nelle case assegnate loro dal governo (art. 6). Per gli enti ecclesiastici del clero secolare si provvide con la legge 15 agosto 1867, n. 3848, con la quale vennero soppressi i capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricettizie, le comunie, le cappellanie corali, tranne quelle che avessero avuto cura di anime, le abbazie e i priorati di natura abbaziale, i benefici, ai quali per la loro fondazione non andasse annessa la cura d'anime attuale o l'obbligo principale o permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura; le prelature e le cappellanie ecclesiastiche e laicali,

questa legislazione non portasse innovazioni alla precedente normativa in tema di enti ecclesiastici dello Stato Sabaudo, ma ne diventasse una forma di conseguente continuazione.

Tra le associazioni non espressamente prese in considerazione nella legislazione eversiva [49], particolare attenzione meritano le confraternite, tra le quali bisogna annoverare, come già si è sottolineato, anche quelle associazioni di fedeli che, pur non

---

le istituzioni, con carattere di perpetuità, che fossero generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, pur se non erette canonicamente, escluse le fabbricerie e le altre opere destinate alla manutenzione e all'amministrazione. Le disposizioni delle due leggi venivano poi estese, con adeguate limitazioni, alla provincia di Roma (L. 19 giugno 1873, n. 1042). Nessun dubbio che il riconoscimento della personalità giuridica non imponeva il divieto per i singoli religiosi di continuare la vita in comune, in base al diritto di libera associazione. Come appare anche dalla lettura degli atti parlamentari l'atteggiamento del legislatore, in questo periodo, può considerarsi condensato nelle parole del De Falco: «Il principio della nostra legge del 1866 non tocca nè mortifica l'associazione religiosa nella sua schietta e sostanziale natura. Questa legge, infatti, lascia sussistere l'associazione religiosa in tutta la libertà sua, anzi la scioglie da ogni obbligo di ricognizione, non solo civile, ma anche ecclesiastica, e la riduce ad un fatto privato e continuamente volontario di ciascuno dei membri che la compongono, non più soggetti nell'adempimento del loro desiderio di vivere insieme, che alle leggi comuni, le quali, nell'interesse della sicurezza dello Stato e del bene sociale, reggono l'azione di ciascun cittadino... Sicchè davvero s'ingannano così quegli i quali sperano, così quegli i quali temono dall'applicazione della legge del 1866 l'annientamento delle comunità religiose, effetto che nessuna legge è atta a produrre, poichè l'inclinazione onde essa è nata da secoli, e germoglia tuttavia, ha radici profonde nella natura stessa del cattolicesimo». (*Atti Parlamentari, Camera Deputati*, Leg. XI, Sess. 1871-73, VII, Documenti, n. 136, p. 7).

A conclusione dell'esame relativo alla condizione degli enti soppressi si deve sottolineare infine come la loro capacità giuridica venisse così ad essere equiparata a quella dei comuni enti di fatto.

[49] Tralasceremo, in questa sede, di considerare la particolare situazione relativa alle fabbricerie che, sotto il profilo canonistico, possono considerarsi irrilevanti, pur essendo annoverabili tra le associazioni laicali, poichè il loro carattere ed il loro fine particolare (o espresso), si identifica con quello della Chiesa cui fanno capo. Esse, per questa loro precipua caratteristica, furono fatte oggetto, da parte del legislatore preconcordatario, di una speciale normativa che mirava a salvaguardarle, appunto perchè considerate un possibile strumento di controllo per la gestione delle Chiese medesime. In merito: CARON, voce *Fabbricerie*, in *Enciclopedia del Diritto*, XVI, Milano 1967, pp. 196 e ss.

rientrando, sotto un profilo canonistico, tra le confraternite in senso stretto, venivano comunemente definite dal legislatore italiano con questa denominazione. Ad esse veniva attribuito un fine prevalente od esclusivo di culto, che le poneva in netta contrapposizione con le associazioni che esercitavano invece prevalente attività di assistenza e beneficenza. Infatti, come già accennammo, il legislatore italiano intese sottolineare, nella regolamentazione delle associazioni canoniche (nel fine delle medesime) l'effettiva loro attività differenziandole e disciplinandole proprio in relazione a questa, diventata così loro unico momento identificante.

Il regime dunque cui furono sottoposte le associazioni, può essere chiaramente esemplificato, analizzando la normativa specifica delle confraternite. Infatti le confraternite, furono considerate associazioni laicali e per tale motivo, con gli artt. 1 e 2 della già richiamata legge 3 agosto 1862 n. 753, vennero sottoposte alla sorveglianza governativa. Successivamente l'art. 1, sesto comma, della legge 15 agosto 1867, n. 3848 [50], esentò le confraternite dalla soppressione, dalla conversione e dalla quota di concorso, mentre fu ulteriormente ribadita la loro dipendenza dall'autorità civile.

Infine con la legge 17 luglio 1890, che informerà segnatamente la successiva normativa, il legislatore riprese ad occuparsi delle confraternite, relativamente alle istituzioni di beneficenza, e le assoggettò a trasformazione qualora avessero avuto fine prevalente di culto o di beneficenza [51].

---

[50] L. 15 agosto 1867, n. 3848, art. 1, comma 6: «Gli istituti di natura mista saranno conservati per quella parte di redditi e del patrimonio che, giusta l'art. 2 della L. 3 agosto 1862, n. 753, doveva essere distintamente amministrata, salvo quanto alle confraternite quello che sarà con altra legge apposita ordinato, non differito intanto il richiamo delle medesime alla sorveglianza dell'autorità civile».

[51] L. 17 luglio 1890, n. 6792, art. 91: «Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati, e alle loro dotazioni, e mantenendo le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70: ... 2° le confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni ed altri consimili istituti per i quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70».

L'art. 70 della «legge Crispi», infatti, stabiliva che «la trasformazione deve essere fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile dall'intenzione dei fondatori, risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle provincie, nei comuni o nelle frazioni di essi, cui l'istituzione trasformata era destinata » [52]. Pertanto furono trasformate le confraternite, alle quali era venuto a mancare il fine, o che non corrispondevano più ad un interesse della pubblica beneficenza oppure si proponevano un fine al quale erasi provveduto in altro modo pienamente e stabilmente.

Rimanevano così, tra gli enti conservati nel territorio nazionale [53], solamente quelle confraternite per le quali non si fossero verificate le condizioni che costituivano i presupposti indispensabili della trasformazione [54].

---

[52] Furono così trasformate le doti per monacazione, le fondazioni per i carcerati ed i condannati, gli ospizi dei catecumeni, i conservatori, i ritiri non aventi scopo civile o sociale, le opere pie, i lasciti ed i legati di culto non corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni.

[53] Per quanto riguarda in particolare le confraternite della provincia romana vi fu la legge 20 luglio 1890, n. 6980 che all'art. II stabiliva che «I beni delle confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni romane saranno indemaniati e le loro rendite destinate ad istituti di beneficenza della capitale». Con questa disposizione gli enti indicati, però, non si dovevano considerare soppressi, poichè la disposizione parlava soltanto di beni indemaniati, mentre là dove il legislatore aveva voluto togliere oltre i beni la personalità giuridica degli enti, la dizione era stata differente.

Quindi bisogna ritenere che fu possibile per alcune confraternite sopravvivere anche durante la legislazione eversiva ed essere annoverate tra le associazioni laicali conservate.

[54] Anche se in linea di principio gli enti ecclesiastici conservati avrebbero dovuto godere della medesima condizione giuridica degli enti non ecclesiastici, non mancarono però eccezioni molto importanti che ne limitarono notevolmente la capacità giuridica soprattutto in campo patrimoniale. Con l'art. 27 della L. 19 giugno 1873, n. 1402, si limitò notevolmente la capacità di acquisto degli enti ecclesiastici, mentre con l'art. II della L. 7 luglio 1866, n. 3036 si limitava la loro capacità di possedere con specifico riguardo ai beni immobili.

Dette disposizioni, che in seguito non vennero modificate, obbligarono pertanto gli enti ecclesiastici riconosciuti a non possedere beni immobili, sebbene nulla vietasse loro di acquistarli, previa autorizzazione statuale, come appare dall'insieme delle varie leggi.

Per quanto riguarda infine la capacità di agire, rifacendosi alla soprac-

Le confraternite che presentavano i requisiti richiesti, anche qualora fossero sorte dopo la legislazione eversiva, potevano pertanto acquistare ugualmente la personalità giuridica, come qualsiasi altra persona giuridica statuale, attraverso il regime comune che prevedeva una legge od un decreto specifici [55].

Bisogna tuttavia sottolineare l'aspetto precipuo della legge del 1890 (e successive modifiche): essa, pur mirando sostanzialmente a sottoporre alla vigilanza e al coordinamento da parte dello Stato determinate istituzioni, che pur trovavano origine da iniziative e fondi estranei al medesimo, tuttavia si attenne costantemente al principio di massima di rispettare la volontà dei fondatori [56].

Analizzando questi esempi di legislazione eversiva degli enti ecclesiastici, si intende soprattutto evidenziare come nell'intento di riaffermare la propria laicità, lo Stato abbia dato impulso, o talvolta avvio, a profonde trasformazioni di carattere istituzionale e strutturale, sia nel proprio ambito, sia nell'ambito ecclesiale.

Da questa normativa traggono infatti origine i profondi muta-

---

cennata autorizzazione, ricorderemo che al pari di ogni altro ente morale, anche all'ente ecclesiastico era fatto divieto di acquistare immobili a titolo oneroso o di accettare eredità, legati o donazioni, per qualunque specie di beni, senza l'autorizzazione dello Stato. Detta normativa che sottopose per la prima volta l'attività patrimoniale degli enti ecclesiastici ai controlli stabiliti per quelli non ecclesiastici, disconobbe, sia pure parzialmente, i vincoli gerarchici tra i vari enti della società ecclesiastica, innovando in tal modo profondamente l'amministrazione del patrimonio ecclesiastico medesimo.

SCHIAPPOLI, *Manuale di diritto ecclesiastico,* Torino 1902, II, p. 149; IDEM, *Condizione giuridica delle confraternite ecclesiastiche,* Torino 1900; COVIELLO, *Manuale di diritto ecclesiastico,* a cura di V. Del Giudice, Roma 1922, II, pp. 222-227.

[55] MAURO, *op. cit.*, pp. 171-172.

[56] Sono pertanto da intendersi come limitazioni, che non possono sostanzialmente inficiare il principio medesimo, gli artt. 54 e ss. (sempre della Legge 17 luglio 1890, n. 6972) che prevedono espressamente la possibilità di provvedimenti autoritativi per concentrare l'amministrazione delle istituzioni elemosiniere nelle congregazioni di carità, e l'art. 58 che prevede: «... le istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere riunite in gruppi, dipendenti da una o più amministrazioni, secondo l'affinità dello scopo rispettivo».

menti che si ebbero anche in seno alla Chiesa stessa, permettendole, «con la perdita della grande proprietà immobiliare, di inserirsi con assoluta libertà nelle future lotte politiche e sociali e di esercitare quindi sempre più crescente influenza nella società capitalistica» [57].

La Chiesa si presentava così, alla stipulazione dei Patti Lateranensi, con una nuova fisionomia, sotto il profilo patrimoniale, che necessariamente si rifletteva anche sui suoi singoli enti, intesi quali incisiva forma esponenziale delle proprie caratteristiche [58].

Nell'ambito statuale, invece, la legge Crispi del 1890, che come si è detto, aveva costituito il culmine di tutta una impostazione legislativa in tal senso, segnava giuridicamente la nascita della figura delle I.P.A.B., senza differenziarle da quelle di origine prevalentemente religiosa. Ciò risulta chiaro soprattutto se si considera che il legislatore, pur pubblicizzando gli enti di beneficenza ed assogettandoli ad un regime di penetranti ingerenze statali, si preoccupò, per mitigare il carattere eversivo delle norme, di tutelare e rispettare le tavole di fondazione o gli statuti degli enti in esame, salvaguardando in un certo senso l'autonomia, la destinazione e l'amministrazione del loro substrato, sia che esso fosse d'ordine patrimoniale sia personale. Sembrerebbe pertanto comprovata l'affermazione, che nella prassi reale «gli enti, pur diventando pubblici, continuavano a gestire in piena autonomia, e di regola, per le finalità e secondo i criteri originari, i rispettivi patrimoni» [59].

Si può così evidenziare la peculiare particolarità della normativa preconcordataria, che, attuando una precisa politica di impronta laicale, diede rilievo giuridico, tra gli enti canonici, esclusivamente a quelli intesi a soddisfare i bisogni religiosi della co-

---

[57] MARGIOTTA BROGLIO, *Premessa* a Jemolo, *La questione della proprietà ecclesiastica nel Regno di Sardegna e nel Regno d'Italia*, Bologna 1974, p. 10.

[58] Per un esame approfondito del problema, soprattutto per l'acuta critica giuridico-storica, si rimanda a JEMOLO, *op. ult. cit.*, segnatamente pp. 157-169.

[59] SANDULLI, *IPAB e decentramento regionale*, in *Il Diritto ecclesiastico*, I, 1978, p. 498.

munità «popolare» [60], disciplinando in particolare l'attività da loro svolta.

4. - Con gli accordi Lateranensi si assiste ad un mutamento, definito spesso sostanziale, della situazione anteriore, poiché, in materia di enti ecclesiastici, si giunge a definire un compiuto e complesso sistema di specifiche norme che troverà il suo sviluppo primo nella conseguente legge di attuazione 27 maggio 1929, n. 848, e nel relativo regolamento 2 dicembre 1929, n. 2262.

Secondo quanto acutamente sottolineato fin dalle prime elaborazioni dottrinali postpattizie [61], il mutamento tra le discipline pre e post-concordatarie è da identificarsi soprattutto nella diversità dei loro principi informatori [62].

Infatti sia le disposizioni concordatarie, sia quelle di attuazione, non solo annullano quasi totalmente la normativa precedente, ma rinnovano anche gli elementi caratterizzanti questi enti, così da trasformarne la posizione e la qualifica nell'ambito dell'ordinamento italiano.

L'evidente mutamento della «*ratio*», informatrice le norme riguardanti gli enti ecclesiastici da parte del legislatore italiano, è da intendersi esplicita e concreta manifestazione di quella volontà conciliatrice che informa tutta la normativa pattizia.

Per quanto riguarda la innovata disciplina degli enti possiamo ricordare l'art. 31 Conc. che, come è stato ampiamente rilevato [63],

---

[60] MAURO, *op. cit.*, p. 206.

[61] MAURO, *op. cit.*, p. 210.

[62] Per quanto riguarda un'attenta disamina di questi principi, sotto un profilo storico-cronologico, si rimanda alle interessanti documentazioni del BIGGINI, *Storia inedita della Conciliazione,* Milano 1942; e PACELLI, *Diario della Conciliazione con Verbali e appendice di documenti* a cura di Michele Maccarone, Roma 1959; sotto l'aspetto più strettamente giuridico v CIPROTTI, *Atti della Commissione mista dei delegati della Santa Sede e del Governo italiano per predisporre l'esecuzione del Concordato* (11 aprile-25 novembre 1929) e altri documenti connessi, Milano 1968.

[63] BADII, *Appunti sul riconoscimento statale degli enti ecclesiastici in regime concordatario, in «Il Diritto Eccl.»* 1934, pp. 77-88; FORCHIELLI, *Il diritto patrimoniale della Chiesa,* Padova 1935, p. 74; DE BERNARDIS,

costituisce il fondamento e insieme il coronamento del nuovo sistema normativo. Sulla base del suo dettato, allo Stato «spetterebbe unicamente il riconoscimento agli effetti civili degli enti eretti dalle autorità ecclesiastiche, intendendosi questo riconoscimento non nel senso tecnico di creazione della persona giuridica, bensì nel senso letterale di concessione della facoltà di esercitare, nell'ambito dell'ordinamento italiano, i diritti acquisiti in base all'erezione canonica» [64].

Ammettendo testualmente che lo Stato possa concedere il riconoscimento, solo in quanto sussista la precedente erezione canonica, sembrerebbe non esistere possibilità alcuna di riconoscere nel nostro ordinamento il carattere di ecclesiasticità ad enti che non abbiano già tale qualità nell'ordinamento della Chiesa.

Pertanto, anche se sotto un profilo logico, meramente astratto, ogni Stato può qualificare a propria discrezione un ente che vive in un altro ordinamento, senza tenere minimamente conto della posizione o della qualifica che il medesimo ha nell'ordinamento d'origine, nella fattispecie concreta riguardante gli enti ecclesiastici, in forza di quanto pattuito all'art. 31 (Conc.), lo Stato limita il proprio arbitrio a favore dell'autonomia della Chiesa e quindi «non può più erigere come enti ecclesiastici de-

---

Contributo alla dottrina generale degi enti ecclesiastici, Milano 1936, p. 53; FERRARA, *Le persone giuridiche, in Trattato di diritto civile*, diretto da Vassalli, I, Torino 1938, p. 162; VIVALDO, *Questioni di diritto patrimoniale concordatario*, Savona 1941, p. 56; JEMOLO, *Gli enti ecclesiastici ed il codice civile*, in «*Archivio di Diritto ecclesiastico*», 1941, pp. 325-327; DE LUCA, *Per una impostazione preliminare dei problemi dogmatici relativi al regime giuridico degli enti collegati all'ordinamento canonico, ivi*, 1943; MAURO, *Il problema della nazionalità degli enti ecclesiastici*, Milano 1959, p. 179; DELLA ROCCA, *Questioni controverse sugli enti ecclesiastici nell'ordinamento giuridico italiano*, Roma 1959, p. 32; FINOCCHIARO, *Aspetti dell'attività discrezionale della pubblica amministrazione in materia ecclesiastica*, in «*Il Diritto Eccl.*», 1960, pp. 26 e ss.

[64] MAURO, *La personalità, cit.*, p. 211; testualmente il principio, in una ottica più ampia, è stato recentemente riaffermato anche da GISMONDI, *Lezioni di Diritto ecclesiastico, cit.*, pp. 141-142: «Le persone giuridiche di diritto canonico si presentano agli occhi del nostro ordinamento con le caratteristiche proprie ed esclusive (fine, struttura e disciplina) attribuite loro dal diritto della Chiesa nell'ambito dell'autonomia riconosciutagli dal vigente ordinamento italiano».

gli enti che non abbiano già tale qualità nell'ambito della Chiesa» [65].

Piuttosto che definire se il provvedimento erettivo dell'ente, in sede canonica, abbia valore di presupposto giuridico o di fatto, come spesso è stato discusso in dottrina [66], ci sembra più opportuno sottolineare il principio generale che emerge dall'analisi di questa norma: cioè che l'ordinamento statuale, nell'ammettere l'esistenza di un altro ordinamento, quale quello canonico, che tiene intimamente collegati tutti gli enti ecclesiastici, non lo considera «mero presupposto di fatto, ma un complesso normativo giuridicamente rilevante» [67].

L'osservanza delle norme canoniche, le quali disciplinano il nascere di questi enti, nel diritto della Chiesa, costituisce un presupposto indispensabile perché detti enti possano prendere vita nell'ambito dello Stato; ciò sottolinea, ancora una volta, efficacemente il principio del riconoscimento da parte statuale dell'autonomia della Chiesa e quindi la piena efficacia dei provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, che trovano il loro solo limite in quel «limite generale posto dalla legislazione statuale, la quale rivendica, per ragioni d'indole diversissima, il controllo su tutte le persone giuridiche che vivono sul suo territorio. L'esercizio di tale controllo si esplica sotto forma di un'autorizzazione amministrativa, la quale presuppone l'esistenza dell'attività legislativa della Chiesa» [68].

Anche se nella disamina delle singole norme sia concordatarie, che di applicazione, relative agli enti ecclesiastici, ed in particolare a quelli di tipo associativo, sarà facile sottolineare l'imprecisione e spesso anche la contradditorietà di alcune dizioni, la *ratio*, che informa dette norme, costituirà la certezza a cui si potrà far riferimento per la loro esatta interpretazione.

---

[65] PETRONCELLI, *Limiti all'efficacia statuale dei controlli canonici in materia patrimoniale*, in *Studi in onore di F. Scaduto*, Firenze 1936, II, p. 247.

[66] PETRONCELLI, *Diritto ecclesiastico*, *cit.*, p. 135.

[67] GISMONDI, *Lezioni di Diritto ecclesiastico*, *cit.*, p. 142.

[68] GISMONDI, *Lezioni cit.*, segnatamente p. 143; in merito cfr. l'ampia esposizione di ADAMI, *I controlli canonici etc.*, *cit.*, segnatamente pp. 10, 12 e 68-76.

Si potrebbe così affermare che, con il Concordato, tutte le persone giuridiche, sorte nell'ambito del diritto della Chiesa, possono conseguire personalità giuridica anche nell'ambito civile, purché ne facciano richiesta [69].

Come è noto, nelle lettere b) e c) dell'articolo 29 del Concordato, vediamo menzionate genericamente «le associazioni religiose, con o senza voti», e «le confraternite».

Sorge spontaneo un parallelismo tra la dizione del can. 700 c.j.c. che, come si è precedentemente sottolineato, evidenziava esplicitamente ben tre distinti tipi di associazione laicale, e la generica e ben più ampia dizione dell'articolo concordatario in esame, che accomuna aprioristicamente ogni tipo di associazione, sia essa regolare, o secolare, sia di chierici o di laici [70].

---

[69] Non pienamente ci sentiamo di condividere il principio dell'obbligatorietà (GISMONDI, *Lezioni di Diritto ecclesiastico, cit.*, p. 145) cui lo Stato sarebbe tenuto, nel concedere il riconoscimento, qualora fosse stata preliminarmente accertata l'autenticità del provvedimento ecclesiastico di erezione e l'esistenza di determinate condizioni. Il provvedimento di riconoscimento, secondo questa autorevole dottrina, assumerebbe, così, un valore puramente dichiarativo; infatti l'azione dello Stato non potrebbe da sola essere costitutiva di enti ecclesiastici, e pertanto il riconoscimento sarebbe identificabile con un atto prevalentemente ricognitivo, giustificabile solo in forza del fatto che l'ordinamento statuale non ha inteso rinunciare al potere di controllare tutte le persone morali che vivono nel suo ambito.

In senso contrario, sembrerebbe porsi la tesi sostenuta dal Petroncelli (PETRONCELLI, *Manuale, cit.*, p. 136) che ammettendo la possibile esistenza, nell'ambito del nostro ordinamento, di entità ecclesiastiche, che pur non essendo dotate di personalità giuridica nell'ambito dell'ordinamento statuale, avrebbero tale attributo in quanto ritenute sottoposte, da parte del legislatore italiano, ai competenti organi di controllo della Chiesa, evidenzia la realtà del diritto che ammetterebbe esplicitamente l'esistenza di enti di fatto a carattere ecclesiastico.

[70] Se, infatti, non vi è dubbio per quanto concerne l'eventuale identificazione canonica dell'associazione religiosa con voti, che trova riscontro nel can. 488, par. 1 e viene comunemente definita «religio», più complessa si presenta una precisa identificazione, sotto il profilo giuridico canonistico di cosa si debba intendere per «associazione religiosa senza voti». Secondo una ben nota dottrina (PETRONCELLI, *Manuale cit.*, pp. 154-155), che si richiama alla dizione del can. 673, par. 1, per associazione religiosa senza voti il legislatore avrebbe inteso quelle associazioni, sia femminili che maschili in cui, pur senza il vincolo dei voti pubblici, si vive in comune ad imitazione delle associazioni religiose regolari. Sempre nell'ampia accezione delle associazioni religiose senza voti attualmente rientrerebbero poi anche quegli istituti secolari a carattere associativo di cui alla costituzione apostolica «Pro-

Prendendo in considerazione particolarmente le associazioni laicali, si può sottolineare come ad esse si applichino sia le norme concordatarie, testé ricordate per le associazioni in senso lato, sia quanto più puntualmente disposto nel successivo regolamento.

Come è noto, la disposizione concordataria, dopo aver indicato il requisito fondamentale dell'approvazione pontificia, stabilisce altre due condizioni essenziali: la sede principale in Italia dell'associazione stessa e la cittadinanza italiana dei rappresentanti legali di essa.

L'atto di approvazione di una associazione, da parte della competente autorità canonica, come è stato rilevato, non può considerarsi costitutivo della personalità giuridica in senso completo, nell'ambito canonico, ma semplicemente una premessa più o meno necessaria alla identificazione unitaria di quel particolare substrato, su cui poi si innesta il successivo procedimento erettivo, inteso quale momento dichiarativo della personalità.

La dizione concordataria in merito al riconoscimento dell'ente canonico, nell'articolo 31 del Concordato, prevede esclusivamente e chiaramente la precedente erezione canonica; nel precedente art. 29, invece, è ben più ampia, in quanto ammette esplicitamente la possibilità che per il nostro ordinamento possano diventare enti ecclesiastici anche quei soggetti giuridici canonici, potenzialmente tali nel loro ambito in quanto soltanto approvati dalla competente autorità, ma non ancora perfezionati nelle loro piene capacità dal formale atto erettivo.

Il provvedimento canonico di erezione viene richiesto poi anche dall'art. 2 del Regolamento 2 dicembre 1929, n. 2262, dove si afferma che la domanda di riconoscimento deve essere presen-

---

vida Mater Ecclesia» del 2 febbraio 1947 (in tal senso anche DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Milano 1959, p. 272; JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano 1975, p. 243). In particolare, facendo riferimento a quanto stabilisce il c.j.c. e a quanto si è cercato di evidenziare nella prima parte del presente studio, si potrebbero considerare rientranti nella dizione della norma in esame non solo i Terzi Ordini, ma anche le pie unioni, avendo preferito il legislatore, come già rilevammo, menzionare a parte le confraternite, differenziandole nettamente da ogni altro tipo di associazione. In realtà ci sembra che esse debbano la loro menzione separata esclusivamente ai precedenti storico-giuridici che le avevano caratterizzate nella precedente legislazione italiana.

tata dal rappresentante canonico dell'ente e corredata dal provvedimento erettivo e da eventuali documenti sussidiari.

All'art. 16 del medesimo regolamento si afferma invece, in relazione al tipo di associazioni in esame, che può ottenere il riconoscimento anche l'associazione che, pur non avendo il «provvedimento d'erezione o approvazione canonica», dia prova dell'assenso dell'autorità ecclesiastica.

In tal modo il legislatore italiano dimostra di aver considerato simili, in relazione agli effetti prodotti, sia il provvedimento canonico d'erezione, che quello di approvazione, e, nel tentativo di voler mostrare d'aver presente anche le altre forme di assenso canonico, quali la «*commendatio*» o la «*laude*», ammette, con una dizione estremamente vaga ed imprecisa la possibilità che, già allo stato embrionale, l'associazione canonica possa ugualmente trovare una sua precisa fisionomia nell'ambito del nostro ordinamento.

E' difficile affermare che tale ipotesi nella prassi reale trovi riscontro, anche se solo in questa fattispecie dovrebbero rientrare, e pertanto diventare giuridicamente giustificabili, quelle forme di associazione a carattere ecclesiastico, tali solo per l'ordinamento italiano [71].

Infatti, ammettendo la realizzazione di questa ipotesi, si verrebbe ad ammettere che il provvedimento di riconoscimento dell'ente canonico nel nostro ordinamento non avrebbe più un carattere meramente dichiarativo di determinati requisiti (quali principalmente l'atto di erezione canonica ed in secondo luogo l'utilità dell'ente, o la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini), ma acquisterebbe valore di atto costitutivo della personalità; con ciò si verrebbe a contraddire l'assioma iniziale, secondo cui si era affermato che lo Stato non potrebbe, «da solo, essere costitutivo di enti ecclesiastici» [72].

---

[71] PETRONCELLI, *Manuale, cit.*, p. 158: «Il regolamento avendo esteso la possibilità di riconoscimento anche alle associazioni laicali che abbiano "scopo di culto", è venuto a stabilire il principio che delle associazioni, le quali non sono per il diritto canonico "ecclesiastiche", sono ritenute tali dal diritto statuale, e di conseguenza l'autorità ecclesiastica viene oggi ad esercitare su tali enti poteri più vasti di quelli che le deriverebbero dall'ordinamento canonico».

[72] GISMONDI, *Lezioni di Diritto ecclesiastico, op. cit.*, p. 145.

La contradditorietà esistente tra la dizione dell'art. 31 Conc. ed il precedente art. 29 ed il successivo regolamento 2 dicembre 1929, n. 2262, trova oggi, a nostro avviso, una possibile giustificazione solo se visualizzata storicamente in funzione di quello che è stato il principio informatore dell'atteggiamento del legislatore italiano nei confronti degli enti ecclesiastici, durante le trattative pattizie, sintetizzato nell'art. 4 della legge 27 maggio 1929, n. 848: «gli istituti ecclesiastici di qualsiasi natura e gli enti di culto possono essere riconosciuti agli effetti civili».

Per il principio generale, testualmente richiamato, si può così ammettere la volontà esplicita del legislatore italiano a far sì che tutti i «soggetti», giuridicamente rilevanti nell'ambito della Chiesa, possano conseguire la «personalità» nell'ambito dell'ordinamento dello Stato, indipendentemente dalla specifica qualifica di cui godono nel loro ordinamento d'origine.

Lo Stato, infatti, crea i propri soggetti nel momento in cui esplicitamente li riconosce come tali [73]; la rilevanza che detti soggetti possono avere in un altro ordinamento, quale quello canonico, non diventa dunque un elemento caratterizzante, se non nella misura che lo Stato stesso, autolimitandosi, ammette.

Poiché per lo Stato italiano i limiti coincidono con l'autonomia propria dell'ordinamento canonico, si potrà concludere affermando che lo Stato, con la stipulazione dei Patti, accettò aprioristicamente qualsiasi forma di associazione giuridicamente rilevante nell'ambito canonistico (lo si è evidenziato dall'imprecisa e differente dizione usata dal legislatore italiano per identificarli), disponendosi a conoscerla e conseguentemente riconoscerla nel proprio ordinamento, su esplicita richiesta del soggetto medesimo. Allora lo Stato può esigere che il soggetto canonico risponda anche a precisi requisiti (quali quelli di utilità e sufficienza di mezzi) espressamente evidenziati nella normativa di attuazione e può successivamente incidere sull'attività dell'ente, disciplinando il suo manifestarsi, qualora esso ponga in essere atti destinati al riconoscimento di determinati effetti civili nell'ordinamento dello Stato.

---

[73] Pertanto si può concludere sottolineando il valore di atto costitutivo del riconoscimento che lo Stato opera nei confronti dell'ente ecclesiastico. Segnatamente in merito all'attributo «costitutivo» dell'atto di riconoscimento si rimanda all'acuta disamina dottrinale del BERLINGÒ, *Il potere autorizzativo nel diritto ecclesiastico,* Milano 1974, p. 100.

5. - Le conclusioni cui si è pervenuti sembrerebbero trovare ulteriore conferma nella nostra carta costituzionale. Infatti con l'art. 7, I comma, affermando la «reciproca indipendenza e sovranità» dei due ordinamenti, si riconosce esplicitamente anche il principio di autonomia della Chiesa. In relazione a questa autonomia, implicita nella norma, nella prassi reale si possono stabilire ben precisi limiti alla rilevanza che conseguentemente l'ordinamento canonico assumerebbe nell'ordinamento italiano.

Il problema, ampiamente dibattuto ed attualmente chiarito in dottrina [74], vede «gli atti dell'autorità, rientranti nella sfera della sovrana indipendenza della Chiesa», secondo un'ottica ge-

---

[74] Per tutti, a favore della tesi ormai superata di una «rilevanza automatica del diritto canonico nell'ordinamento civile», per cui si dovrebbe senz'altro riconoscere efficacia giuridica a quegli atti che la Chiesa emana, v. DEL GIUDICE, *Manuale, cit.*, pag. 50. A favore dell'orientamento dottrinale che, invece, vedrebbe tale rilevanza esclusivamente come conseguenza di una legge o di una volontà privata, entro i limiti consentiti dall'ordinamento, per cui la norma o l'atto dell'autorità ecclesiastica non assumerebbe rilevanza come atto di un ordinamento sovrano ed esterno al diritto statuale, ma come mero fatto giuridico, «restando solo discutibile quale sia il potere di apprezzamento dell'autorità civile sulla certificazione ecclesiastica che ne attesti l'esistenza, FINOCCHIARO, art. 7, in *Commentario della Costituzione* a cura di *Giuseppe Branca*, Bologna 1975, p. 341, nota 3. Attualmente la più chiara dottrina ecclesiastica è orientata verso soluzioni che, partendo da quanto evidenziato dai due orientamenti dottrinali testé illustrati, richiama tuttavia aspetti che meglio concorrono a definire realisticamente la reciproca rilevanza dei due ordinamenti, l'uno rispetto all'altro. Sostiene espressamente in proposito il Saraceni (SARACENI, *Introduzione allo Studio del Diritto Ecclesiastico*, Napoli 1975, pp. 84-89): «... se codesto "ordine" proprio della Chiesa viene concepito come ambito spirituale, che non abbia riflessi di rilevanza giuridica all'interno dello Stato (si pensi ai poteri di ordine con la connessa amministrazione dei sacramenti, all'insegnamento delle regole di fede e simili), non vi ha alcuna esitazione a riconoscere quella zona di più assoluta autonomia (sovranità) della stessa Chiesa che, (sia pure con diverso indirizzo ideologico e spirito politico) non è mai stata disconosciuta, anche storicamente, dallo Stato italiano. Siamo, quindi, in un ambito che lo Stato non tocca, ma in cui nemmeno si producono atti che, per esso, abbiano una qualche rilevanza giuridica...». Quindi si giunge alle affermazioni conclusive che, sintetizzando, ammettono «libertà piena della giurisdizione ecclesiastica e, corrispondentemente, preclusione a qualsiasi intervento statuale, per ogni atto emanato dalla Chiesa nel proprio «ordine», nell'esercizio della rispettiva autonomia; libertà della stessa giurisdizione ecclesiastica, ma entro limiti stabiliti dalle norme concordatarie - o eventualmente da altre norme statuali - riguardo all'emanazione di atti destinati al riconoscimento di determinati effetti civili nell'ordinamento dello Stato».

nerale, «del tutto privi di rilevanza giuridica, oppure meramente leciti per il diritto statuale, nel quale, di regola, non producono effetti di sorta» [75].

Infatti «i due poteri, diretti entrambi, nel proprio ambito, al perseguimento di un «bonum in suo ordine completum», dovrebbero svolgersi armonicamente e complementariamente, sia dal punto di vista sostanziale, sia formale».

La discrepanza sulle diverse ipotesi di soluzioni in eventuali conflitti si giustifica con il fatto che «la dottrina canonica afferma che in caso di conflitto fra «*societates iuridice perfectae*», prevale quella che ha un fine d'ordine superiore. Differenti sono le conclusioni cui perviene, secondo i principi Kelseniani, la dottrina non confessionale: infatti essa invoca « la preminenza assoluta dell'autorità civile nel proprio ordinamento » [76].

Se quindi non si può ammettere una rilevanza automatica delle norme dell'ordinamento canonico nel nostro ordinamento, si può tuttavia evidenziare la loro incidenza se espressamente richiamate in particolari e determinate fattispecie di rinvio o di presupposto all'ordinamento medesimo. In tal caso il richiamo del legislatore è esplicito e si concreta sia «in norme speciali di collegamento, introdotte in seguito all'esecuzione dei Patti Lateranensi, sia anche in leggi ordinarie dello Stato, indipendenti dai Patti», ma disciplinanti materie «nelle quali lo Stato si ritiene competente o, comunque, interessato» [77].

Sulla base di queste brevi considerazioni si potrà affermare che nell'ipotesi in esame di ente a struttura associativa le dizioni differenti usate dal legislatore nella normativa d'attuazione dei Patti stanno a dimostrare che egli non intendeva identificare giuridicamente l'ente sotto il profilo canonistico; quindi non potranno essere intese, da parte dell'interprete, come elementi di specifico rinvio alla normativa canonica, l'unica che possa disciplinare il momento costitutivo dell'ente medesimo.

A ragione, pertanto, l'interprete, di fronte alla normativa di attuazione, dovrà considerare il mero fatto giuridico dell'accerta-

---

[75] FINOCCHIARO, *op. cit.*, p. 340.

[76] GISMONDI, *Lezioni di diritto ecclesiastico, cit.*, p. 70.

[77] FINOCCHIARO, *op. cit.*, pp. 340-341.

ta esistenza dell'ente, nell'ambito dell'ordinamento canonico, come unico elemento identificante l'ente medesimo ai fini della richiesta di riconoscimento statuale.

Ci sembra opportuno menzionare ora, seppur brevemente, altri principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, che, riguardanti specificatamente il tema religioso, visto in un'ottica più ampia, come estrinsecazione di un diritto di libertà (inteso sia in senso individuale, sia collettivo), incidono necessariamente anche sul fenomeno associativo, oggetto del presente studio.

«Poiché l'uguaglianza formale non si configura, nel nostro sistema, quale diritto soggettivo del cittadino a non essere discriminato, ma rappresenta un limite oggettivo della normazione — posto a garanzia di ogni soggetto dell'ordinamento, cittadino e straniero, persona giuridica e fisica, singolo ed istituzione — [78]», si possono trarre rilevanti effetti soprattutto per quanto concerne la parità religiosa in ordine sia alle rispettive discipline delle confessioni, sia alle associazioni religiose della confessione cattolica.

Secondo la chiara dottrina in esame, se «la proclamazione di eguaglianza religiosa (art. 3, I comma) comporta la piena parità di trattamento delle religioni, oltre che dei rispettivi fedeli», bisogna tuttavia non dimenticare come questo disposto sia «temperato e limitato — più sensibilmente ancora delle altre specificazioni — nel seguito del testo costituzionale, soprattutto per quanto riguarda l'estrinsecazione di fenomeni religiosi diversi da quello cattolico. Conseguentemente l'art. 19, con il quale è garantita a tutti la pari professione della propria fede religiosa, consente di ricorrere all'art. 3, I comma, in difesa dell'individuale parità di religione, solo nelle rare ipotesi in cui non si faccia, parallelamente, questione della libertà di culto».

Da ciò sembrerebbe dunque potersi dedurre che il limite implicito alla realizzazione di ogni tipo di estrinsecazione giuridicamente rilevante, del fenomeno religioso, è costituito dallo scopo cultuale (di culto), che conseguentemente specificherà, differenziandola, ogni associazione a carattere religioso. Ogni altro scopo della associazione, che potesse estrinsecarsi in precisi effetti

---

[78] PALADIN, *Il principio costituzionale di eguaglianza*, Milano 1965, p. 294.

giuridici, dovrà dunque essere puntualmente regolato dalla disciplina, a cui sono sottoposte similari fattispecie.

Il fenomeno religioso, inteso sempre nel senso più ampio di manifestazione di un diritto di libertà, trova una tutela implicita anche in tutte quelle altre disposizioni costituzionali che garantiscono il libero esplicarsi della personalità dei singoli, anche a livello di formazioni sociali.

Con la Costituzione repubblicana lo Stato si definisce democratico e quindi necessariamente riconosce e garantisce, nel rispetto delle libertà fondamentali dell'individuo, anche le formazioni sociali in cui si svolge la personalità del singolo; queste formazioni, infatti, mediano, arricchendolo, il rapporto tra lo Stato e l'individuo.

Si può evidenziare, così, come duplice si presenti la tutela del fenomeno associativo nell'ambito della normativa costituzionale; infatti, nel suo aspetto soggettivo, cioè in rapporto all'individuo, può essere inteso quale espressione «di diritto inviolabile dell'uomo», (esplicito, in proposito, è quanto affermato nell'art. 2 Cost.: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» [79]); nel suo concretarsi in associazione, diventa espressione manifesta di detto diritto, cioè realizzazione di un'esigenza di libertà ben definita, come dal disposto dell'art. 3 (nell'art. 3 infatti si riconosce esplicitamente, nel sancire «la pari dignità sociale» e l'uguaglianza «di fronte alla legge», di ogni cittadino, «senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione...» quel princi-

---

[79] In tema di associazioni nell'ambito costituzionale ricordiamo BARILE, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana,* Padova 1953, p. 205; SICA, *Le associazioni nella Costituzione italiana,* Napoli 1957, segnatamente pp. 22 e 73; BACHELET, *Sul carattere sindacale delle associazioni di categoria, in Il diritto del lavoro,* 1957, I, p. 129; BARILE, voce *Associazione (diritto di),* in *Enciclopedia del Diritto,* Vol. III, Milano 1958, pp. 837 e ss.; MIELE, *Associazione (diritto di),* in *Novissimo Digesto Italiano,* Vol. II, Torino 1959, p. 1422; D'AVACK, *La libertà religiosa nella normativa della Costituzione repubblicana italiana,* in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente,* Firenze 1969, II, pp. 147 e ss.; BACCARI, *op. cit.,* pp. 129 - 144; DALLA TORRE, *op. cit.,* pp. 114-154.

pio di uguaglianza cui già si è accennato e che investe anche l'aspetto religioso [80].

Il diritto di associarsi liberamente trova poi un ulteriore corollario nell'art. 18: «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale...». Proprio da quest'ultimo enunciato si può enucleare il principio, per cui l'estrinsecarsi di questo diritto «non si esaurisce con la fase formativa dell'associazione, ma è connesso con l'attività associativa diretta alla realizzazione dei fini» [81].

Anche la finalità religiosa, che si era sottolineata come immanente ad ogni associazione di matrice canonica, acquisterebbe, in quest'ottica, una nuova rilevanza, evidenziabile anche costituzionalmente.

Nel disciplinare il duplice aspetto del fenomeno religioso, quello singolarmente rilevante, come da quanto emerso dal combinato disposto degli art. 2 e 3, e quello collettivo, come richiamato dagli artt. 18, 19 e 20, la Costituzione sancisce dunque esplicitamente l'incidenza, acquisita in particolare dalle estrinsecazioni concrete del culto cattolico nell'ambito dello Stato italiano, «dal punto di vista organizzativo esterno, mediante il riconoscimento di una particolare posizione alla Chiesa Cattolica e, in genere, della giuridica rilevanza di tutte le formazioni sociali con finalità religiose» [82].

---

[80] Non potendo dibattere, in questa sede, il contenuto del principio enunciato nel primo comma dell'art. 3 Cost., si rimanda per un accurato esame della dottrina in merito, alla precisa esposizione di AGRÒ, *art.* 3, in *Commentario della Costituzione, cit.*, pp. 123-163; e all'esauriente trattato del PALADIN, *op. cit.*, passim; recentemente cfr. anche CERRI, *L'uguaglianza nella Giurisprudenza della Corte Costituzionale, Esame analitico ed ipotesi ricostruttive,* Milano 1976, passim.; per una disamina del problema più strettamente collegata ai temi ecclesiastici v. RAVÀ, *Contributo allo studio dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa nella Costituzione italiana,* Milano 1953, passim.

[81] BACCARI, *op. cit.*, p. 122.

[82] Per un approfondito studio del problema ed una disamina completa degli indirizzi più attuali della dottrina, per tutti v. GISMONDI, *op. cit.*, pp. 61 e ss.. Per quanto attiene ad una visione critica delle precedenti dottrine v. CATALANO, *Sovranità dello Stato e Autonomia della Chiesa nella Costituzione Repubblicana - Contributo all'interpretazione sistematica dell'articolo 7 della Costituzione,* Milano 1968, passim.

E' opportuno menzionare specificatamente anche l'art. 20, al fine di sottolinearne il particolare valore, prima di concludere questa breve disamina delle norme costituzionali, in materia di associazioni a carattere religioso. Con esso chiaramente si afferma che il fine di religione o di culto di una associazione non può essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni altra forma di attività. Ciò, come da tempo sottolineato in dottrina [83], non intende solo che tali associazioni debbano essere trattate alla stregua delle altre associazioni civili della stessa specie, ma implicitamente, ritenendole di un'altra categoria per la diversità dei fini, afferma che ad esse non può essere fatto un trattamento di disfavore, rispetto alle associazioni civili o di diritto comune [84].

Dalle brevi considerazioni testé svolte in materia costituzionale, si può desumere che, anche se nel 1929 lo Stato aveva ritenuto opportuno tutelare, di comune accordo con la Chiesa, determinati principi, autolimitandosi, onde garantire nell'ambito del proprio ordinamento l'estrinsecarsi di ben definite esigenze religiose, dal 1948, con l'entrata in vigore della Costituzione, la maggior parte delle premesse giuridico-storiche, ispiratrici dei Patti, sembra venir meno.

«Ogni limitazione diventa illecita», infatti, se si ritiene che l'estrinsecarsi del fenomeno religioso, anche nelle sue forme giuridicamente più incisive, non diventa che la manifestazione esplicita di quei «veri e propri diritti subiettivi, indisponibli, rivendicabili anche nei confronti del pubblico potere, aventi persino la caratteristica tipica di ogni diritto subiettivo della disponibilità della pretesa» [85].

La tutela costituzionale del fenomeno associativo, in quanto tale, e di quello religioso, porta così a garantire doppiamente l'associazione religiosa nella sua realizzazione concreta, nell'ambito del nostro ordinamento.

Un aspetto preciso tuttavia si può dedurre dalle considerazio-

---

[83] Per tutti v. BARILE, voce *Associazione*, *cit.*, p. 843.

[84] BACCARI, *op. cit.*, p. 125.

[85] CATALANO, *op. cit.*, segnatamente p. 78 e inoltre pp. 19-22.

ni svolte: se l'associazione canonica può trovare un'ampia tutela a livello costituzionale, quale estrinsecazione reale di ben definiti diritti, tuttavia tale tutela è da intendersi limitata al momento genetico dell'associazione stessa.

Si era già affermato che l'associazione canonica ha la propria genesi in un altro ordinamento. Quindi, rispetto all'ordinamento statuale, essa si presenta con una propria fisionomia ben definita che lo Stato si impegna a rispettare e garantire, conformemente ai principi fondamentali della propria Carta Costituzionale. Necessariamente differente sarà invece la posizione dello Stato di fronte alle attività dell'associazione, qualora con esse si pongano in atto precisi effetti giuridicamente rilevanti, che si discostino in concreto dal generico fine di religione o di culto. La associazione dovrà dunque attenersi, nello svolgimento delle attività inerenti al raggiungimento del proprio fine, alle leggi statuali, adeguandosi a quanto esplicitamente l'ordinamento interno prevede. In quest'ottica sono collocabili i recenti D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e D.D.L.L. 29 marzo 1979, n. 113 e 19 giugno 1979, n. 209, che riassumono incisivamente una possibile tendenza legislativa.

6. - Ci proponiamo ora di analizzare in che modo, nei confronti delle associazioni religiose a carattere laicale, appartenenti indifferentemente ad uno dei tre tipi esplicitamente menzionati dal can. 707 c.j.c., si possa attuare la normativa prevista nei recenti D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, e D.D.L.L. 29 marzo 1979, n. 113 e 19 giugno 1979, n. 209, emanati in attuazione della legge delega 22 luglio 1975, n. 382, sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

E' opportuno precisare che necessariamente tale normativa interessa unicamente l'associazione che espressamente preveda tra le sue attività anche quelle di beneficenza o di assistenza, poiché ad esse espressamente si rivolge il legislatore per dare una regolamentazione uniforme sotto il profilo legislativo meglio rispondente alle esigenze della società attuale.

Come è stato recentemente messo in rilievo [86], il punto carat-

[86] SANDULLI, *IPAB e decentramento regionale cit.*, p. 430. Sul tema attualmente anche se però sempre limitato al commento del D.P.R. 616, cfr. DALLA TORRE, *op. cit.*, pp. 195-247.

terizzante il D.P.R. n. 616 «risiede nella ridefinizione di tutte, o quasi, le materie di competenza regionale ricondotte a quel settore in modo del tutto indipendente dal significato che le loro denominazioni hanno nella tradizione legislativa, e spesso nella stessa legislazione oggi vigente» [87].

Infatti il D.P.R. 616 avrebbe permesso «ad ogni elencazione di funzioni trasferite una formula riassuntiva per precisare autonomamente l'ambito di ciascuna materia, superando così ogni definizione ricavabile, esplicitamente od implicitamente, dalle norme preesistenti».

Con l'emanazione del decreto in esame si sottolinea un nuovo aspetto delle competenze regionali, soprattutto per le materie riguardanti i servizi sociali ed in particolare, considerando il preciso tema trattato in questa sede, l'erogazione dell'assistenza e beneficenza.

In questa definizione di funzioni risulta caratteristico il fatto che non solo vengono ulteriormente specificate le funzioni amministrative, già esercitate dallo Stato, attribuite ora alle Regioni, ma, nella larghezza della formulazione usata, facilmente possono essere identificati anche i limiti, nell'ambito dei quali «le Regioni possono operare anche attraverso lo svolgimento di funzioni nuove e diverse da quelle esercitate sinora» [88].

Per quanto attiene alle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica, di competenza regionale, si deve inoltre precisare quale significato e quale ambito copra la ormai ben nota endiadi.

Partendo dalle precedenti considerazioni è stata sottolineata la differenza tra ciò che la Costituzione intende per «beneficenza pubblica» ed il significato restrittivo dato alla materia dalla stes-

---

[87] POTOTSCHNIG, *I servizi sociali*, in *Le Regioni*, 6, 1977, p. 1231.

[88] In questo senso l'acuta analisi del Pototschnig, (*op. ult. cit.*, pp. 1231-33). Necessariamente, ammettendo detta ampiezza di contenuto, implicita alla dizione legislativa, numerose ed incisive diventeranno le conclusioni cui si potrà pervenire nell'ambito specifico di ogni singola materia. Infatti ben diverso sarebbe il considerare la Regione quale organo competente in un determinato settore, capace solo nei limiti in cui prima era capace lo Stato, ed il considerarla invece capace, indipendentemente dal fatto che le sue iniziative ricalchino comportamenti precedenti, o innovino piuttosto completamente a quanto precedentemente operato nel settore.

sa giurisprudenza della Corte Costituzionale. L'art. 22 del decreto 616, nello specificare quali attività «concernono» le funzioni amministrative relative alla beneficenza pubblica, «supera d'un balzo vecchie definizioni» [89], facendo un chiaro riferimento, con un'unica eccezione, a tutte le funzioni che hanno finalità di «assistenza sociale».

In proposito il dettato è esplicito, in quanto identifica «tutte le attività che attengano, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti od a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro, che in natura, a favore di singoli o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratta di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale» [90].

Si identificherebbero in queste funzioni tutte quelle competenze rivolte ad una «assistenza sociale» [91], intesa non tanto in

---

[89] POTOTSCHNIG, *op. ult. cit.*, p. 1233.

[90] Differente e contraria l'interpretazione di Sandulli che non attribuisce alcun rilievo alla distinzione tra «assistenza e beneficenza pubblica» da un lato ed «assistenza sociale» dall'altro, in quanto rifiutata dal decreto 616. Infatti secondo questa interpretazione le IPAB non svolgerebbero compiti di «assistenza sociale» nel significato di assistenza «spettante» - e cioè prestata doverosamente e tendenzialmente a titolo d'obbligo, cui corrisponde nei beneficiari tendenzialmente un diritto -, a certe categorie di assistibili. A suffragio della propria tesi l'A. cita le argomentazioni della Corte Costituzionale (sentenze n. 139 del 1972 e n. 126 e 127 del 1976) per cui «l'assistenza sociale andrebbe tenuta distinta dall'assistenza e beneficenza pubblica» in quanto «in alcuni statuti di Regioni ad autonomia privilegiata risulterebbero disciplinate separatamente, e per solito diversamente da quelle in materia di assistenza e beneficenza, competenze regionali differenziate di integrazione ed adattamento della legislazione statale, aventi per oggetto appunto l'assistenza sociale, prevista in un unico contesto con le analoghe competenze aventi ad oggetto il lavoro e la previdenza sociale» (v. art. 5, lett. b) St. Sardegna; art. 6, n. 2, St. F. Venezia Giulia; art. 17, lett. f) St. Sicilia). Sembrerebbe dunque che dette previsioni, mentre si accordano con l'art. 38 Cost., che esplicitamente si occupa della «assistenza sociale», non avrebbero senso ove l'«assistenza sociale» già fosse ricompresa in quella «assistenza e beneficenza pubblica» alla quale puntualmente corrisponde la «beneficenza pubblica» di cui all'art. 117 Cost. SANDULLI, *cit.*, pp. 490-491-492.

[91] POTOTSCHNIG, *op. cit.*, p. 1233.

senso restrittivo (quale diritto-obbligo, ex art. 38 Cost.), ma piuttosto nella sua accezione più ampia di soddisfacimento di determinate esigenze di assistenza e beneficenza pubblica, a cui precedentemente veniva data risposta in una forma forse più facoltativa o discrezionale (essendo, come noto, in parte demandata anche all'iniziativa privata). Tali esigenze ora sembrerebbero trovare, nel nuovo testo legislativo, una strutturazione più organica ed omogenea.

Non si può tuttavia annullare totalmente la possibilità di partecipazione all'erogazione di servizi assistenziali anche da parte di istituti riferibili ad iniziative privatistiche (quali quelle di matrice religiosa).

Infatti, anche questa forma assistenziale presenterebbe le medesime caratteristiche evidenziate nella legge in esame. L'ente che contempla l'erogazione di un servizio assistenziale «offerto alla generalità dei fruitori, ed in questo senso pubblico per la pubblica destinazione ed utilità» [92] risponde pienamente alla «ratio» ispiratrice della norma e pertanto non necessiterebbe, a nostro avviso, di alcun assorbimento, anche se esclusivamente per la sua attività, da parte degli organi pubblici previsti.

Si può ricordare ancora, a sostegno di quanto esposto, il chiaro dettato costituzionale: il ruolo di questa assistenza privata infatti trova la sua prima garanzia, come già ricordammo, in sede costituzionale, in quell'estrinsecazione del concetto di libertà previsto nell'art. 38, ultimo comma, inteso positivamente nel senso di «capacità di fare e quindi di possibilità di concreta ed effettiva partecipazione» e visto in relazione «con il più generale dovere di solidarietà, menzionato nell'art. 2, che appare imputabile non solo ai singoli, ma soprattutto ai gruppi organizzati ed alle formazioni sociali, secondo le peculiari idoneità di ciascuna di esse» [92].

Enucleando, secondo i principi canonistici, precedentemente evidenziati, il fine trascendente di salvezza proprio, di ogni associazione di natura religiosa, da ogni altro fine più mediato ed esplicito, ma pur sempre strumentale, l'ente ecclesiastico, che

---

92 MIRABELLI, *Osservazioni preliminari sulle istituzioni assistenziali di "tendenza". Tra libertà e programmazione,* in *Città e Regione,* 4, n. 11-12, p. 97.

svolga anche attività di tipo assistenziale o beneficenziale, avrebbe potuto rientrare a rigore anche nell'eccezione prevista dal sesto comma dell'art. 25 del D.P.R. 616, in quanto in senso lato ogni sua attività può essere facilmente ricondotta a quella di tipo religioso.

Ogni ente ecclesiastico quindi avrebbe facilmente potuto sottrarsi alla normativa del D.P.R. 616, facendo valere i propri attributi canonici non solo per il momento istituzionale, già espressamente tutelato dalla normativa concordataria, ma anche per lo svolgimento della propria attività.

Quanto previsto dalla normativa del D.P.R. 616 dunque avrebbe potuto incidere solo sul momento attivo dell'associazione, nei limiti in cui questa, svolgendo definite funzioni che toccano la sfera dell'assistenza e beneficenza pubblica, ritenesse opportuno rientrare nella competenza degli organi statuali, preposti allo svolgimento ed al coordinamento di tali funzioni [93].

Confermano questa *ratio* della norma i successivi D.D.L.L. 29 marzo 1979, n. 113 e 19 giugno 1979, n. 209, contemplanti le «norme per la disciplina del trasferimento ai comuni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale»; infatti, con essi, abrogando esplicitamente l'art. 25 (commi 5, 6, 7), del precedente decreto, si chiarisce puntualmente come debba essere interpretata e quali limiti impliciti abbia la norma che vorrebbe attribuire ogni funzione assistenziale ad organi pubblici.

Si escluda pure la possibilità di pubblicizzare autoritativamente — in conformità al dettato costituzionale precedentemente richiamato — un ente costituito da mezzi privati e nato come privato, in relazione alla propria attività, senza offrirgli «l'alternativa del recesso dall'attività resa pubblica dalla legge» [94]; è necessario tuttavia evidenziare come tale ipotesi possa concretarsi

---

[93] A conclusioni apparentemente simili, ma partendo da assiomi differenti sembra pervenire MASCIONE, *IPAB e Decentramento regionale: Problemi attuali di Diritto Ecclesiastico (e Costituzionale)*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1978, I, segnatamente pp. 547-554, che ipotizza una chiara incostutizionalità della norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

[94] SANDULLI, *op. cit.*, p. 497.

normativamente, facendo sempre salva la funzione pubblica dell'attività.

A queste esigenze sembrerebbe rispondere il legislatore con la normativa dei recenti decreti.

Pur sottolineando, nel preambolo, il futuro intento di dare una ristrutturazione organica, con apposita riforma, all'ambito dell'assistenza pubblica, il legislatore tassativamente esclude dal trasferimento ai comuni alcune I.P.A.B., identificandole in funzione del loro momento genetico e della loro esistenza, invece che in funzione dell'attività da loro svolta e considerata precedentemente unico momento qualificante.

Tra codesta categoria di I.P.A.B., tassativamente esclusa da ogni trasferimento ad organi pubblici, possiamo genericamente far rientrare quegli enti, oggetto del presente studio, che, non essendo espressamente enti ecclesiastici, conservavano tuttavia la qualità di pubblico poiché svolgevano specifica e prevalente attività assistenziale ed erano così annoverabili tra gli enti destinatari della legge Crispi del 1890.

Si può ipotizzare dunque — alla luce della nuova normativa statuale — un tentativo di ristrutturazione delle associazioni di matrice religiosa, con fini di assistenza e beneficenza, che tende ad innovare completamente e puntualmente il vecchio dettato legislativo, pur partendo da premesse più o meno simili a quelle ispiratrici di tutta la legislazione in materia.

E' chiaro, infatti, che intento precipuo del legislatore italiano vorrebbe essere, nella ristrutturazione organica dell'assistenza e beneficienza, l'avocazione esclusivamente ad organi pubblici di quella che dovrebbe essere una precisa funzione (obbligo) del pubblico potere per poter assicurare una attuazione imparziale ed omogenea di un'esigenza di così ampio rilievo sociale.

Nella più recente interpretazione del concetto di assistenza e beneficenza pubblica, pur attribuendo un generico valore di sinonimo al noto binomio, si è opportunamente sottolineato l'evolversi del suo significato in dottrina così che «dalla arcaica concezione di assistenza, intesa quale beneficenza», oggi parrebbe ormai che si sia pervenuti alla più ampia concezione della beneficenza vista quale «elemento pregnante e socialmente più apprezzabile, di un servizio sociale dovuto alla comunità nazionale». Si potrebbe ipotizzare, pertanto, in quest'ottica, la possibili-

tà di realizzare un vero e proprio «passaggio da interventi assistenziali, realizzati in chiusi ambiti istituzionali, alla assistenza aperta, deistituzionalizzata, come appunto si suol dire, che esige invece l'articolata ed intensa partecipazione di tutta la compagine sociale» [95].

Se dunque sembrerebbe potenzialmente configurarsi l'obbligatorietà di assolvere pubblicamente (e solo pubblicamente) alle esigenze di beneficenza ed assistenza pubblica, (cui, come è noto, nella prassi a tutt'oggi non sempre corrispondono ben definiti organi pubblici che ne espletino pienamente la funzione) non bisogna tuttavia sottendere il diritto delle comunità di matrice anche religiosa, che nella realtà assistenziale del nostro paese possono e debbono trovare spazi effettivi di libertà, e conseguentemente di attività, conformemente alle esigenze ed agli interessi che esprimono.

«In un sistema di governo articolato per livelli orizzontali, e quindi espressione dell'autogoverno democratico delle collettività locali» [96], diventava, ovviamente inattuabile il dettato normativo dell'art. 25, (in particolare commi 5, 6 e 7, che, come già si è detto, oggi si è voluto tentare di abrogare con i successivi D.D. L.L. 113 e 209, peraltro non convertiti successivamente in legge) del precedente D.P.R. 616, anche se giustificabile qualora inteso in riferimento al tentativo del legislatore di pubblicizzare ogni attività assistenziale e conseguentemente ogni ente che contribuisse concretamente alla gestione di tale obbligo.

A nostro avviso la causa per cui questo tentativo era destinato senz'altro a fallire risiedeva soprattutto nell'errore di valutazione che il legislatore aveva operato nei confronti delle associazioni svolgenti attività di assistenza e beneficenza; infatti egli arbitrariamente, prescindendo dal loro momento genetico (e accomunando così sia quelle d'origine pubblica, sia quelle d'origine più strettamente privata), aveva evidenziato esclusivamente il fine e l'attività dell'ente e solo su questi ultimi aveva poi operato normativamente.

---

[95] BERTOLINO, *L'assistenza tra Regione e Chiese locali. Il caso del Piemonte*, in *Città e Regione, ult. cit.*, p. 48.

[96] MARGIOTTA BROGLIO, *Le confessioni religiose tra Stato e Regioni*, in *Autonomie regionali e società religiose, Città e Regione*, 2, n. 6, p. II.

Sempre sui medesimi presupposti, ma con risultati totalmente differenti, poggia invece la soluzione, apparentemente antitetica alla precedente, cui il legislatore è pervenuto negli attuali D.D. L.L. 113 e 209.

In particolare, in merito agli enti in esame chiaro è il dettato del 2° comma relativo appunto alle «istituzioni aventi struttura associativa», che sarebbero escluse dal trasferimento ai comuni.

Le tre condizioni espressamente previste: a) che la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o promotori privati; b) che l'amministrazione ed il governo dell'istituzione siano, per disposizioni statutarie, determinati dai soci, nel senso che gli stessi eleggano almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante; c) che l'attività dell'ente si esplichi prevalentemente, a norma di statuto, sulla base di prestazioni volontarie e personali dei soci e con mezzi derivanti da atti di liberalità o da contributi dei soci (le prestazioni volontarie e personali dei soci non possono consistere in mere erogazioni pecuniarie), evidenziano il momento genetico dell'associazione e ne intendono salvaguardare soprattutto le norme statutarie, là dove esse sono espressione di una volontà (privatistica) differente da quella statuale.

L'associazione quindi che risponda ai tre precedenti requisiti (facilmente applicabili, oggi, alla quasi generalità degli enti in esame) conserverebbe la propria personalità giuridica, anche se in un ambito esclusivamente privatistico. Detta infatti il 13° comma dei decreti in esame: «Le I.P.A.B., così escluse dal trasferimento ai comuni, continuano a sussistere come enti morali, assumendo la personalità giuridica di diritto privato e rientrando nella relativa disciplina, ...» [97].

---

[97] Detti enti, ricondotti nella sfera privatistica, potrebbero, qualora dalle loro tavole di fondazione emergessero i necessari presupposti, rientrare così nella più ampia sfera degli enti ecclesiastici, poichè anche su di essi incisivamente si estenderebbe la potestà giurisdizionale della Chiesa.

Spesso, infatti, si sono verificate ipotesi di enti, sorti per libera iniziativa di privati, che perseguono fini di assistenza e beneficenza a favore della comunità entro la quale operano, o più genericamente a favore di quanti ne abbiano bisogno, affiancando positivamente gli interventi del pubblico potere.

Nella prassi questi enti, come è noto, possono presentare caratteristiche

Parallelamente alla pubblicizzazione delle funzioni di assistenza e beneficenza, che si concreta nell'erogazione delle stesse da parte di organi pubblici, vediamo così espressamente ammessa dal legislatore la possibilità che dette funzioni possano essere espletate anche da enti morali (cioè soggetti giuridici privati) che liberamente e discrezionalmente affiancherebbero l'attività pubblica, non tanto in funzione complementare, quanto piuttosto in forma del tutto indipendente.

Si disattende pertanto, a nostro avviso, a quella che avrebbe dovuto essere la prima ratio della norma, cioè a quella ristrutturazione organica che avrebbe voluto ogni forma di assistenza e beneficenza proiettata solo in un contesto pubblico, per limitarsi ad una mera riorganizzazione di fatto di quell'attività che già faceva capo ad enti di origine prevalentemente pubblicistica e rimandando ad una futura ed ipotetica normativa di riforma l'intenzione di pubblicizzare efficacemente ogni possibile estrinsecarsi della beneficenza e dell'assistenza pubblica.

Se, come si è già evidenziato, era certamente da considerarsi arbitraria la soluzione ipotizzata demagogicamente dal D.P.R. 616, tuttavia non ci pare consono alle effettive esigenze emergenti dall'attuale contesto sociale neppure quanto previsto nei recenti D.D.L.L. 113 e 209, che peccano forse eccessivamente in senso contrario.

Nel concretare normativamente per l'ente, già I.P.A.B., la possibilità di conservare una personalità meramente privatistica, se da un lato lo esonera da più incisive forme di vigilanza e di controllo (basti pensare alla ricorrente presenza nei consigli di amministrazione di numerose I.P.A.B. di rappresentanti di organi pubblici), dall'altro lo priva anche di quelle determinate garanzie, di cui godeva nella sua qualità di ente pubblico, e che necessariamente non potevano che riflettersi in senso estremamente positivo sulla sua attività assistenziale, che solo così assumeva un'effettiva incidenza di pubblica utilità.

---

giuridiche privatistiche evidenziabili nel loro momento genetico, risultando frutto di volontà ed iniziative private, e nel momento della gestione patrimoniale dei loro beni, poichè ovviamente le amministrazioni dei medesimi sono autonome nell'ambito delle precise indicazioni emergenti dai loro statuti e dalle loro tavole di fondazione, essendo sottoposte solo al generico controllo sugli acquisti, cui di norma vengono sottoposte tutte le persone giuridiche.

PARTE II - 1. *Premessa.* - 2. *La Veneranda Congrega Apostolica di Brescia. Nascita e primi sviluppi dell'ente: la sua prima « Regola ».* - 3. *La vita e la condizione giuridica dell'ente nel secolo XVII.* - 4. *La Veneranda Congrega di Carità Apostolica nel secolo XVIII.* - 5. *La Veneranda Congrega Apostolica nella prima metà del secolo XIX.* - 6. *La Veneranda Congrega e la legislazione del Regno d'Italia.* - 7. *Conclusioni.*

1. - Come si è cercato di evidenziare, a cicli storici, si ripresenta, soprattutto in periodi economicamente più instabili, il problema della statualizzazione delle funzioni di assistenza e beneficenza.

Lo stato di diritto, infatti, da sempre ha mirato ad assumere integralmente le stesse tra i propri compiti, annoverandole tra i propri intenti pubblici ed irrinunciabili, e quindi mirando a togliere necessariamente ogni aspetto privatistico che le funzioni di assistenza e beneficenza potessero assumere.

L'aspirazione e la tendenza del pubblico potere ad avocare a sé ogni funzione assistenziale e quindi a gestire direttamente la amministrazione patrimoniale degli enti che tali funzioni svolgono, può essere sottolineata in particolare facendo esplicito riferimento alle vicende storico-giuridiche della Veneranda Congrega di Carità Apostolica di Brescia, ed attualmente può essere ancor più evidenziata in relazione all'ipotizzata riforma dell'assistenza pubblica che, come è noto, compare sempre tra i vari programmi di riforme degli ultimi governi.

E' evidente come una prospettata riforma della pubblica assistenza, qualunque possa essere la sua concreta realizzazione normativa, coinvolgerebbe necessariamente anche aspetti delle forme di assistenza di origine non pubblica, quale quella in esame, incidendo pertanto significativamente sulle attività di enti che per definizione dovrebbero essere invece esenti da tali specifiche forme di controllo.

Un'anticipazione di come oggi potrebbe concretarsi la ingerenza del pubblico potere sulla vita di un ente (quale quello in esame), è stata recentemente data dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che contemplava esplicitamente, all'ormai noto art. 25, la pubblicizzazione delle funzioni assistenziali esercitate dall'ente e conseguentemente incideva anche sulla struttura del medesimo,

avvalendosi di forme di controllo dirette e quindi tali da cambiare la fisionomia dello stesso proprio nel suo momento esistenziale.

Con i successivi D.D.L.L. 29 marzo 1979, n. 113 e 19 giugno 1979, n. 209 (peraltro non convertiti successivamente in legge) contemplanti le «norme per la disciplina del trasferimento ai comuni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale», si abrogava esplicitamente l'art. 25 (commi 5, 6, 7) del precedente decreto e puntualmente si chiariva come invece dovesse intendersi e quali limiti avesse la norma che attribuiva ogni funzione assistenziale ad organi pubblici.

Per poter comunque valutare esattamente l'eventuale incidenza delle norme statuali sull'attività di un ente è necessario in primo luogo chiarire la natura giuridica del medesimo.

Se infatti si analizzano enti, quale quello della Veneranda Congrega Apostolica di Brescia, la cui origine trova la propria definizione non tanto nell'attuale normativa statuale, quanto piuttosto in un ordinamento estraneo, quale quello canonico, non si può prescindere dal sottolineare come solo quest'ultimo, inducendo ad unità giuridica la pluralità di Consorzi di persone che costituiva originariamente il substrato dell'ente, gli attribuiva primariamente una ben definita fisionomia giuridica di soggetto e pertanto solo dovrebbe essere considerato competente a regolare la vita e l'essenza stessa dell'ente.

Il momento genetico dunque differenzia segnatamente ogni ente di carattere canonico da ogni altro ente che invece trovi la propria origine esclusivamente nell'ambito del diritto interno dello Stato.

Da queste considerazioni si può così desumere come lo Stato non possa incidere, con la propria normativa, sull'esistenza dell'ente, ma semplicemente possa regolare solo le eventuali attività da questo esercitate e solo qualora queste rilevino pragmaticamente in forma incisiva nell'ambito dell'ordine interno dello Stato stesso.

Trova così una giustificazione anche giuridica l'attuale tentativo dello Stato di legiferare genericamente in materia di assistenza e beneficenza, incidendo su queste attività anche quando esse siano annoverate esplicitamente tra i fini espliciti di un ente.

Non trova invece possibile giustificazione l'eventuale regola-

mentazione, con leggi statuali, dell'ente che tali attività svolga (sempre qualora esso non trovi origine nell'ambito statuale), cioè il potersi arrogare da parte dell'autorità statuale il diritto di legiferare ed incidere non solo sull'attività dell'ente, ma sull'esistenza stessa del medesimo.

La Veneranda Congrega Apostolica di Brescia, nella sua qualità di ente a substrato associativo, prevalentemente laicale, e con fini di assistenza e beneficenza statutariamente dichiarati tra i propri fini espliciti, rientra, per esempio, nell'ampia fattispecie di enti, genericamente definiti «Pie Unioni», di cui attualmente al can. 707 del Codice di Diritto canonico. Sempre il Codice di Diritto Canonico regola oggi esplicitamente, ai canoni successivi, il sorgere e l'esistenza delle pie unioni ed anche la loro eventuale possibile estinzione, con una precisa normativa.

Sotto il profilo giuridico, nell'ambito sempre del diritto canonico, una particolarità specifica contraddistingue le pie unioni dalle altre specie di associazioni di fedeli, quali le Confraternite e i Terzi ordini secolari, espressamente menzionati dal diritto canonico e si concreta nel differente possibile modo di acquisto della personalità giuridica che per le pie unioni presenta caratteristiche ben precise [98].

La Veneranda Congrega Apostolica ha all'origine un atto di «approbatio» da parte dell'autorità ecclesiastica locale che segna il suo momento genetico: infatti, come risulta dagli atti, la Congrega pur essendo sorta per spontanea associazione sin dal 1200, trova la sua prima fisionomia giuridica tra il 1535 e il 1538 quando l'atto di «approbatio» dell'allora Vescovo di Brescia,

---

[98] Infatti, come già si è ricordato nella prima parte di questo lavoro nel diritto canonico le persone morali per essere tali devono essere oggetto di uno specifico intervento della pubblica autorità che si concreta nel formale decreto di erezione. Questo decreto in genere si innesta, inducendo ad unità giuridica la pluralità di beni o persone che costituisce il substrato del futuro soggetto.

Per quanto riguarda le pie unioni detto decreto di erezione può assumere una natura diversa: infatti non solo si innesta con carattere costitutivo della personalità su un substrato associativo, definito secondo un espresso prescritto normativo, come avviene generalmente, ma anche può assumere un carattere meramente dichiarativo, qualora lo si intenda quale perfezionamento di un precedente atto di approvazione («approbatio»), concesso dalla competente autorità ecclesiastica (can. 708).

Cardinale Corner, induce per la prima volta ad unità giuridica e quindi a soggetto dell'ordinamento canonico la pluralità di persone che ne formavano il substrato associativo.

Anche se la regola o Statuto dell'associazione subì nel corso della storia alcuni significativi mutamenti dovuti soprattutto alla necessità di adeguarlo alle norme statuali che successivamente regolarono in forma spesso incisiva l'erogazione della beneficenza ed assistenza, si può con certezza affermare che sotto un profilo strettamente canonistico la fisionomia dell'istituto sembra non subire mai significativi e rilevanti mutamenti.

Pertanto nell'ambito dell'ord. can. la Veneranda Congrega è a tutt'oggi inquadrabile tra le Pie Unioni, che hanno acquisito la propria soggettività giuridica mediante l'atto di «approbatio» [99].

Il voler evidenziare il momento genetico o costitutivo dell'ente, più che il fine espresso, che nella fattispecie in esame, come è noto, si concreta in un fine di beneficenza ed assistenza, è necessario per poter sottolineare una particolarità giuridicamente rilevante comune a tutte le persone giuridiche canoniche.

Infatti se il legislatore statuale, sia esso quello attuale dello Stato italiano, sia precedentemente quello di altri stati, cui storicamente Brescia era appartenuta, nel fine esplicito dell'ente ha solitamente visto uno, se non addirittura l'unico carattere identificante l'ente medesimo, e ha ritenuto sua competenza il legiferare in merito, non bisogna dimenticare che per l'ordinamento canonico cui unicamente, come si è detto, bisogna richiamarsi

---

[99] In particolare dato che l'atto di «approbatio» dell'ordinario si ebbe intorno al 1538, è opportuno sottolineare alcuni aspetti della normativa canonica allora vigente. Si può evidenziare così come detto atto dovesse intendersi già quale atto erettivo dell'ente poichè era da attribuirsi ad esso un significato ben più ampio di quello che invece acquisì con l'avvento dell'attuale Codex. Sul punto in particolare si richiama quanto riportato dal Wernz (WERNZ, *Jus Decretalium*, tomo III, pag. 796-797) «Potestas erigendi confraternitates ex iure ordinario (praeter R. Ponteficem, de quo nulla est difficultas) competit Episcopo loci exceptis confraternitatibus, quarum erectio...».

«Quodsi Episcopus ex iure delegato confraternitates quasdam erigere possit, terminos indulti apostolici tum quoad potestatem subdelegandi, tum quoad ambitum facultatis datae, quae ad certas confraternitates erigendas vel aggregationes quasdam pro indulgentiis et privilegiis obtinendis sese extendere non solet, nisi pro Episcopis Sacr. Congr. de Prop. F. subiectis.»

per identificare giuridicamente l'ente, ogni fine, espresso o implicito, sia che accentui l'aspetto religioso, sia quello caritativo, non assume carattere specificante essendo sempre da considerarsi visualizzato ed inteso in funzione dell'escatologia trascendente attorno a cui gravita tutto il sistema giuridico canonico.

Il legislatore statuale pertanto non potrà prescindere dal tener conto della fisonomia giuridica propria dell'ente nell'ambito del suo ordinamento d'origine, soprattutto nel momento in cui si propone di regolare alcuni fra gli aspetti dell'attività del medesimo.

E' inoltre da precisare come, secondo quanto esposto, ogni ente di natura canonica anche quando cerca di adeguare formalmente alle leggi statuali il proprio statuto, onde poter sopravvivere quale soggetto giuridico anche nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato in cui opera, non può mai alterare o mutare definitivamente la propria fisonomia intrinseca ed originale senza un esplicito dettato o provvedimento della competente autorità canonica, poiché, come si è detto, la sua vita e la sua eventuale estinzione dipendono esclusivamente dall'ordinamento in cui esso ha avuto origine [100].

2. - Come già si è accennato l'origine della Congrega della Carità Apostolica di Brescia si può far risalire al 1225/1230 quando «Il Vescovo Gualla fondò in ciascuna parrocchia della città altrettanti consorzi composti di persone appartenenti ad ogni ceto, che si chiamavano Confratelli, i quali, oltre attendere a talune pratiche religiose, mettevano in comune denaro, masserizie e altro, per aver modo di soccorrere le famiglie civili, vergognose o decadute» [101].

---

[100] In proposito è interessante ricordare quanto espressamente descritto dal Wernz sulle capacità delle confraternite legittimamente erette (WERNZ, *op. cit.*, p. 800) «Effectus legitimae erectionis vel aggregationis sunt, ut confraternitas iam gaudeat iuribus corporationis ecclesiasticae, sed etiam subsit certis oneribus. Quare confraternitates praeditae sunt aliqua autonomia in ordinandis suis rebus et deputandis officialibus, quae tamen vera iurisdictione non nititur; porro tamquam personae iuridicae possunt acquirere, possidere, administrare bona temporalia...».

[101] Ciò è ripreso dai *Brevi cenni sulla Veneranda Congrega della Carità Apostolica di Brescia,* Brescia 1904, pp. 5 e 6.

La fusione di questi Consorzi in uno solo è da farsi risalire alla prima metà del '500 e più precisamente «tra il 1535 ed il 1538 quando, sotto gli auspici del Vescovo Cardinale Corner», dalla fusione di queste varie associazioni si ebbe un unico soggetto che prese il nome di «Congrega della Carità Apostolica o Congrega delle Quarantore o Congrega de Dom» e che si deve intendere da quel momento soggetto giuridico dotato di piena capacità.

Il primo statuto o regola di cui si possa avere notizia risale al 1578 e si intitola «Regola della Compagnia intitolata Congrega della Carità Apostolica posta nel luogo Cattedral di Brescia formata e trascritta l'anno dell'incarnato e sacrato Verbo MDLXXVIII».

Prima di analizzare la Regola del 1578 è bene sottolineare però alcuni aspetti della Veneranda Congrega [102].

Sembrerebbe che nel 1225 il Beato Gualla, Vescovo di Brescia, avesse istituito «il Venerando Consorzio della Carità di Brescia in varie Chiese [103], e nel 1239 estendesse detta iniziativa anche a Bergamo istituendo dei Consorzi di Carità simili a questi di Brescia.

Tali Consorzi di Carità istituiti presso le varie Chiese originariamente sembravano legati sotto un profilo spirituale all'Ordine dei Domenicani. Infatti il Vescovo Gualla era stato discepolo del Magistro Domenico fondatore del suddetto ordine di predicatori. Si giustificherebbe così il fatto che durante i periodi bellici, in cui la Cattedrale di Brescia fu abbandonata dagli aderenti al Consorzio, questi trovassero asilo presso i frati domenicani.

Fin dal 1300 il Consorzio del Duomo incomincia comunque

---

[102] Le notizie che in seguito citeremo sono tratte da quanto risulta negli archivi della Veneranda Congrega, dalle notizie raccolte dal sacerdote Don Calimerio Cristoni, archivista bresciano, Residente della Cattedrale. Dette notizie si debbono intendere riassuntive, probabilmente di più fonti, che purtroppo non vengono espressamente richiamate, e che attualmente non si è stati in grado di reperire.

[103] In particolare le Chiese interessate alla istituzione di questi Venerandi Consorzi sembrerebbero essere: il Duomo, S. Afra, S. Cecilia in S. Clemente, la Beata Vergine della Provvidenza (ossia il S. Spirito in San Giovanni fuori Parrocchia).

ad emergere tra i consorzi delle altre chiese cittadine per importanza e costituisce embrionalmente il futuro nucleo della Congrega Apostolica.

Quanto sopra può essere dedotto dalla lettura di un testamento del 1362 per cui al Consorzio del Duomo veniva lasciato un patrimonio immobiliare, tradotto poi in beni mobili [104].

Si potrebbe tentare di giustificare la necessità di tradurre in beni mobili il valore immobiliare del lascito facendo riferimento al fatto che l'allora Consorzio del S. Spirito del Duomo, definito indifferentemente, come si può testualmente rilevare, anche Congregazione laicale del Beato Domenico di Brescia, non aveva ancora una definita fisonomia giuridica tale che gli consentisse d'essere titolare di patrimonio immobiliare.

Sembrerebbe smentire tuttavia questa affermazione il fatto che il medesimo Consorzio l'anno precedente, e cioè nel 1361, avesse stipulato un contratto quadriennale d'affitto per un immobile con i canonici bresciani. Si può infatti ragionevolmente supporre che tale atto probabilmente fu concluso non con uno specifico soggetto giuridico, ma ancora con una rappresentante di una pluralità di persone [105].

Come risulta dagli atti dunque giuridicamente «il Pio Luogo della Veneranda Congregazione della Carità Apostolica di Brescia ebbe la sua origine circa l'anno 1538, per quanto consta dai documenti esistenti nell'archivio di questo P.L., e col consiglio poi del defunto Monsignor Domenico Bollani Pretore e poi Vescovo di questa Città, furono animati i Confratelli della medesima non solo a continuare, ma anzi ad accrescere una così santa e necessaria opera di Carità Cristiana, avendo a tale effetto a pro di detta Congregazione ottenuto dal Santissimo Pontefice

---

[104] Il testamento di cui si dà notizia è datato 21 settembre 1362. Con esso al «Ven. Consorzio Sancti Spiritus de Dom, seu Congregazioni Laicarum Beati Dominici Brixiae» veniva lasciato un bene immobile costituito da terreni situati nel territorio di Calcinato poi tradotti, sempre con scrittura notarile datata dello stesso anno, in denaro, probabilmente per un atto di alienazione.

[105] Così risulta anche dalla *memoria Bonomi*. Detta memoria trovasi nelle *Lettere dell'abbate Sambuca sulla morte del Cardinale Quirini*, Brescia, 1757, pp. 48 e ss.

Gregorio XIII doni spirituali di indulgenze, come si rileva dal Breve Pontificio 4 ottobre 1575». Il primo documento che attesti giuridicamente l'esistenza dell'ente ormai indotto a definito soggetto giuridico sembrerebbe risalire al 1532 [106].

Si può affermare che l'ente nasce dunque nell'ambito dell'ordinamento canonico quale ente di culto. Il fine prevalente di beneficenza che caratterizza in seguito il Pio Istituto, si deve infatti intendere inizialmente ricompreso nel più ampio fine di culto così come è illustrato dalle memorie conservate in archivio [107] e dal grande rilievo che venne dato, come testualmente si è dinnanzi riportato, al Breve Pontificio 4 ottobre 1575 di Gregorio XIII con cui venivano concesse ai Confratelli particolari indulgenze.

Tale Breve, infatti, da allora venne addirittura incluso in calce ad ogni nuova stesura delle Regole o Statuti sia che essa fosse manoscritta o stampata.

Ad avvalorare l'ipotesi che inizialmente la Veneranda Congrega avesse fini prevalenti di culto sta anche quanto scritto in merito da S. Carlo Borromeo nei propri diari sulle visite pastorali da lui fatte alla Cattedrale di Brescia.

Da una relazione del 1582 su una visita alla Cattedrale, infatti, si può evincere come egli conobbe l'iniziativa del sodalizio e ne sottolineò gli aspetti cultuali cercando di indirizzare i confratelli a tenere una scuola di dottrina cristiana presso la Cat-

---

[106] Questo documento (o «instrumento» come viene chiamato dalle notizie d'archivio sull'ente) è un atto rogato dal Notaro Antonio Reco il 4 luglio 1532: con esso veniva accordata da parte dei Canonici della Cattedrale ai Disciplinari, che prima erano in Duomo, la Chiesa di S. Cassiano. Ciò sembrerebbe doversi intendere in relazione al fatto che nella precedente locazione dei Disciplinari dovesse insediarsi la Congregazione Apostolica che, come già si era accennato, veniva indifferentemente chiamata anche «Congrega de Dom».

[107] «Nel prinicipio di questo Pio Luogo varie persone benestanti si radunavano in una stanza ove esiste presentemente il nuovo Duomo, portando delle proprie sostanze per dispensarle ai poveri, e però fu detta del Duomo dal luogo in cui soleva radunarsi ed Apostolica dal fine propostosi, che fa il bene spirituale e temporale del prossimo». Dalla sopracitata *memoria Bonomi, op. cit.*, p. 49.

tedrale quale perfezionamento delle opere di carità da loro prestate [108].

L'iniziale fine prevalente di culto si può evidenziare poi in forma sostanziale anche dalla lettura della Regola del 1578, primo documento pervenutoci di quello che sarà in seguito senza sostanziali mutamenti lo statuto dell'ente fino al 1866.

Inizialmente il fine prevalente della Congrega era dunque un fine di culto per il quale l'attività di assistenza e beneficenza, prestata dai Confratelli, era da intendersi una forma di perfezionamento o completamento, quale espressione della «Charitas propter Deum» che si concreta cristianamente nell'esercizio di opere di carità e di pietà, cioè nell'esercizio dell'amore verso il prossimo.

Fin dal primo capitolo, dopo tutto il prologo che si sofferma in particolare sugli intenti spirituali che informano il Pio Istituto, si può evidenziare come, anche là dove si intendono dare Regole pratiche di funzionamento, emerga sempre l'aspetto cultuale. Si dispone infatti che venga «fatta debita oratione, acciò che il nostro Signore Iddio disponga in governo quelli che siano a gloria sua...» [109] già nel Primo Capitolo là dove si statuiscono i criteri di distribuzione delle cariche in seno all'Istituto.

Lo scopo di assistenza e beneficenza emerge solo nel secondo capitolo dove illustrando la figura del «Padre Sostituto» tra i compiti spettantigli si annovera quello per cui «haverà libertà e cura di distribuir ai poveri le elemosine» [110].

---

[108] A.V.Bs - V.P. - Vol 0/1 - carta 70, S. Carlo, 1582 in *Schola Charitatis in praedicta Chatedrali.*

«Confrates huius sodalitatis studeant munera, officiamve iis horis peragere, quibus schola doctrinae christianae non exercetur; ut ipsi etiam praesto (presto) esse et operam suam studiosae navare possint. Fidem etiam quotannis administrati muneris rationes reddant reverendissimo episcopo, vel alii ab eo ad id muneris constituti».

[109] Dalla «*Regola della Compagnia intitulata Congrega della Carità Apostolica posta nel luogo Cathedral de Brescia. Reformata e trascritta l'anno dell'incarnato e sacrato* Verbo MDLXXVIII» «*Del modo di creare gli Uffici della Banca*», Capitolo Primo, p. 4.

[110] «*Regola della Compagnia, cit.*» «*Dell'Ufficio del Padre Sostituto e dell'autorità sua*» Capitolo 2°, p. 7.

Si pone nuovamente l'accento sull'aspetto cultuale però nel 3° capitolo quando, tra i compiti dei Consultori, viene espressamente menzionato l'obbligo di chiedere l'ausilio divino sulle questioni più importanti: «Esso Padre Sustituto manderà duoi fratelli nello stesso luogo della Congrega avanti l'altare a far oratione, acciocchè il Signore li dia gratia in quel negozio di far quello che sia a gloria di Sua Maestà» [111].

Quanto il fine spirituale sia rilevante diventa ulteriormente evidenziabile anche nel capitolo 5° quando, menzionando lo scopo di assistenza, lo si pone espressamente in relazione col fine di salvezza e di perfezionamento cristiano [112] e si invita alla preghiera dando maggior rilievo ad una possibile infermità spirituale più che ad una corporale [113].

Nel capitolo 7° tra i compiti del Cancelliere si accentua poi in particolare quello che lo vede quale depositario dei nominativi dei nuovi confratelli ed incaricato ad assegnare ad ognuno, per estrazione, un Salmo da recitare quotidianamente ed in occasione delle quarant'ore d'adorazione eucaristica [114].

Il fine di beneficenza a favore dei poveri è invece evidenzia-

---

[111] «*Regola della Compagnia, cit.*» «*Dell'Ufficio dei Consultori*», Capitolo 3°, p. 9.

[112] «... e perciò gli Infermieri siano caritativi, pietosi et solleciti in visitar gl'infermi della Compagnia. E quando detti Infermieri sapranno o saranno avvisati dai Visitatori o da altri della Compagnia di alcun fratello che fusse infermo, lo visiteranno quanto più tosto potranno, e lo conforteranno alla patientia e alla volontà del Signore, con ricordargli di ridursi a quella per mezzo delli suoi santissimi sacramenti, acciochè essendo in gratia sua si gli converta il travaglio e male corporale in frutto spirituale dell'anima sua» «*Regola della Compagnia, cit.*» «*Dell'Ufficio degli Infermieri*» Cap. 5, p. 10.

[113] «... et acciò sia fatta oratione per la salute loro. Et il medesimo faranno molto più quando sapranno che alcuni dei fratelli fossero infermi di spirito e negligenti nel venir in Congrega» «*Regola della Compagnia..., cit.*» *Cap. ult. cit.*, p. 11.

[114] «... E tenerà conto ancora dei nomi e suoi cognomi dei fratelli che entreranno nella Compagnia, notandoli al libro della detta Compagnia, col giorno del suo principio; e li farà cavar a sorte il suo Salmo da dover dire ogni giorno; designandogli ancora la sua hora da orare alla Santa Oratione delle 40 hore» «*Regola della Compagnia, cit.*» «*Dell'Ufficio del Cancelliere*» Cap. 7°.

bile nel capitolo IX quando illustrando la figura del «Massaro delle farine» si sottolinea esplicitamente come i beneficandi debbano essere dei poveri e come ogni confratello sia tenuto a concorrere concretamente in quest'opera di soccorso temporale [115].

Si ritorna poi a sottolineare il fine spirituale dell'ente quando nel capitolo successivo si illustrano i compiti dei «Visitatori» cioè di quei confratelli delegati specificatamente al controllo della condotta degli altri confratelli affinché tutti rispondano pienamente agli imperativi spirituali cui la Regola della Compagnia specificatamente li chiama [116].

All'aspetto cultuale vengono poi dedicati anche momenti significativi dei successivi capitoli XII (Dell'Ufficio del Massaro e Deputati alla santa oratione delle 40 ore), XIII (Del ridursi de' fratelli in Congrega), XIV (Del modo di ordine di portar in Congrega) e XV (Del silenzio che si ha da servar per li fratelli) dove espliciti riferimenti ricordano gli obblighi cultuali di ciascun confratello che oltre alle quotidiane orazioni deve mantenersi in particolare stato di grazia sacramentale ed impegnarsi nella pubblica adorazione delle 40 ore di esposizione del Santissimo Sacramento [117].

---

[115] «... farine che saranno dai Deputati della Banca assegnate ai poveri. Et quando il fratello havendo tolto il bollettino della farina dal Massaro Generale lo presenterà al detto Massaro delle farine, lo metterà in filza. Et haverà un notarolo nel quale noterà la quantità della farina col nome del fratello a cui l'haverà data, e col numero del sacchetto, ...» «*Regola della Compagnia..., cit.*» «*Dell'Ufficio del Massaro delle farine*», Cap. IX.

[116] «L'Ufficio de' Visitatori sarà d'haver diligente e particolar cognitione d'ogni fratello commesso e sotto la cura e custodia sua, e di saper il portamento di quelli ne' negotii e nelle operationi loro, e se vivono cristianamente e timorosamente in quelle; o se pur hanno qualche nota di peccato... Nel qual caso lo ritroveranno da sè solo, et li faranno la corretione fraterna...» «Item detti visitatori saran tenuti visitar tutti i fratelli commessi alla sua custodia una volta ogni mese, e ricordar loro il viver cristiano et esemplare...» «*Regola della Compagnia..., cit.*» «*Dell'Ufficio de' Visitatori*», Capitolo XI.

[117] Ricordiamo a proposito dell'obbligo di adorazione quanto espressamente richiamato nel capitolo XII «Ordinando che tutte le volte che sarà posta e levata detta Santa Oratione, ciascuno de' fratelli habbia ad esservi presente, non havendo impedimento legitimo in contrario. Et similmente non mancheranno di andar tutti ad orare alle hore sue assegnate» «*Dell'Ufficio del Massaro e Deputati alla Santa Oratione delle 40 ore*», Cap. XII.

La prevalenza del fine spirituale su quello materiale di assistenza e beneficenza si può dire che permea ed informa tutta la Regola della Compagnia a tal punto che ulteriormente si sottolinea nel capitolo XVII la necessità di sopperire primariamente i bisognosi che accanto alle necessità temporali abbiano anche problemi d'ordine spirituale [118], mentre successivamente nel capitolo XVIII si evidenzia ancora una volta la necessità di fornire ai bisognosi, accanto alla assistenza materiale («elemosine di dinari»), soprattutto una assistenza ed un aiuto di carattere spirituale [119].

In merito ai fini prettamente spirituali evidenziabili dall'esercizio dell'attività cultuale ricordiamo quanto espressamente richiamato:

«Havendo la Maestà del nostro Signore Iddio comandato che si santifichi la festa,... et essendo la mattina di essa stati i fratelli in oratione, confessione, comunione, predicatione et a udir la Santa Messa...

... e questo sia a fine di aiutar il prossimo nostro nelle necessità et bisogni, non solo corporali ma maggiormente spirituali...

... Et mentre i fratelli si uniranno per fare Congrega, un di loro per non perdere infruttuosamente il tempo, et per troncar la via ad ogni parlar vano, leggerà qualche libro spirituale e devoto con voce tanto alta che da tutti sia udita ed intesa, ...» «*Del ridursi de' fratelli in Congrega*». Cap. XIII.

«Ridotti che saranno i fratelli nel luogo della Congrega a numero conveniente, et quando al Padre Sustituto parerà tempo di dar principio, esso o chi sarà in suo luogo prima andarà all'altare et inginocchiatosi farà l'oratione solita descritta nel libretto...» «*Del modo et ordine di parlar in Congrega*», Cap. XIV.

La medesima oratione viene poi richiamata anche nel capitolo successivo («*Del silenzio che si ha da servar per li fratelli*», Cap. XV) anche se in questo caso il confratello è tenuto a farla solo mentalmente.

[118] «Similmente sia avvertito anco di non dar ad alcuno della Banca ricordi da visitar poveri; se però non fusse costretto, per il poco numero de' fratelli che si trovassero in Congrega; ma si ben però possi darli quelli ricordi, per li quali si havesse a rimediar a qualche scandalo o disordine» «*Regola della compagnia..., cit.*» «*Dell'ordine che si ha da tener nel distribuire a' fratelli li ricordi*», Cap. XVII.

[119] «... et usando parole et costumi modesti ricercheranno i capi della casa, qual sia il governo loro, circa allo stato spirituale, ...

... Et se in questo bisogno vi sarà alcuno infermo che non si fusse confessato in quella infermità... li essorteranno a portar la povertà et infermità sua con patienza, e alla frequentia de' santissimi sacramenti, et ad haver cura spirituale dei loro figliuoli, o altri della famiglia sua» «*Regola della Compagnia..., cit.*», «*Del molo di essequir le commissioni dei ricordi*», Capitolo XVIII.

I principi di una chiara vita cristiana diventano poi in assoluto anche i criteri di selezione sulla base dei quali scegliere i futuri confratelli. Si dettano così nel capitolo XX precisi requisiti cui chiunque venga proposto quale futuro membro della Compagnia deve assolutamente rispondere [120].

Senza soffermarci poi sul modo di votazione («*Della ballottazione generale da farsi ogni tre anni*», Capitolo XXI) che presenta aspetti di minimo rilievo giuridico, diventa interessante invece sottolineare, oltre alle ulteriori esortazioni di carattere spirituale che compaiono nei capitoli successivi e i cui destinatari, in questo caso, sono soprattutto i Confratelli della Compagnia [121], soprattutto il capitolo XXV («Dell'alienare i beni della Compagnia») in cui si evidenziano le effettive capacità in campo patrimoniale dell'ente. In primo luogo è sottolineabile la capacità dell'ente di possedere, già in quell'epoca, sia beni mobili che immobili, cioè la sua qualità di soggetto del diritto di proprietà, mentre in secondo luogo è evidenziabile una particolarità che lo

---

[120] «Volendo alcuno della Compagnia proponere alcun altro per fratello, prima debba discorrere con diligentia che in quel tale non regni qualche peccato mortale o vitio scandaloso; ma che sia di vita e costumi buoni e cristiani...» «*Regola della Compagnia..., cit.*» «*Del modo di proponere et accettar alcun nella Compagnia*», Cap. XX.

[121] «Quando il Padre Sustituto... farà qualche esortazione, inanimando i fratelli all'amor del Signor Iddio et alla carità del prossimo, riprendendo anco qualche vitio che potesse ritrovarsi in alcun de' fratelli» «*Del far l'esortazioni*», Cap. XXII.

«... Si esorta tutti i fratelli della Compagnia, che si habbiano a confessare e comunicare ogni mese almeno, per essere questo mezzo di tanta importanza per la salute nostra ...»

«... tutti i detti fratelli della Compagnia... habbiano di far generalmente tre comunioni all'anno, cioè la prima nella festa de' Santi martiri Faustino e Giovita protettori nostri; la seconda nel giorno de' Santi Apostoli Pietro e Paolo, e la terza nel dì de' Santi Apostoli Simon e Taddeo; nelle quali santissime comunioni niuno de' fratelli habbia a mancare» «*Della Santissima Comunione*», Cap. XXIII.

«Quando alcuno de' fratelli della Compagnia partirà da questa vita... siano invitati tutti i fratelli della Compagnia alle sue esequie... Et la domenica seguente finita la Congrega, si dirà... per ognuno de' fratelli tre volte l'Ufficio de' morti con tutti li suoi Notturni: ovver in cambio di detti Officii gli farà celebrar una Messa da morti ad un altar privilegiato...» «*Regola della Compagnia..., cit.*» «*Del suffragio che si ha da far all'anime de' fratelli*», Cap. XXIV.

caratterizza in senso canonistico differenziandolo da ogni altro ente ecclesiastico: il fatto che le alienazioni possano essere attuate liberamente, con la sola approvazione dei confratelli, senza quelle «sollemnitates» genericamente richieste all'epoca per l'alienazione di beni ecclesiastici [122].

Da quanto sopra si può pertanto dedurre che l'ente, sotto il profilo patrimoniale ha la libera e piena disponibilità del proprio patrimonio così che, pur essendo destinabile per statuto (o Regola) esclusivamente al perseguimento di fini assistenziali ricollegabili quale perfezionamento ai più generici fini spirituali, cioè pur essendo destinato al perseguimento di fini prettamente ecclesiastici non può, essendo esente dal sistema di controllo dell'autorità ecclesiastica, essere propriamente annoverato fra la sostanza del patrimonio ecclesiastico [123].

La Regola si chiude infine con un esplicito richiamo all'autorità ecclesiastica competente, che nella fattispecie in esame si concreta nella figura dell'ordinario diocesano, la quale sarà tenuta a pronunciarsi per ogni possibile variazione della medesima [124].

---

[122] «... che occorrendo alla Compagnia bisogno di alienar e far affrancar alcuna proprietà, o sia stabile o mobile che già li fusse stata lasciata, sia di terreni e case, come anco di livelli e crediti..., terminata che sarà per la Banca di alienare, si proponerà il partito poi alla Compagnia, e si ballotterà, e si haverà li due terzi delle balle in favore, si darà esecuzione alla ditta alienazione, e se no, si cesserà da quella» «*Regola della Compagnia..., cit.*» «*Dell'alienare i beni della Compagnia*», Cap. XXV.

[123] In merito ricorderemo la definizione di patrimonio ecclesiastico elaborata dal Petroncelli che, pur essendo recente, è tuttavia applicabile in senso lato e sotto un profilo concettuale anche ai secoli scorsi:

«Allorchè si parla di patrimonio ecclesiastico il concetto al quale ci si riferisce è assai più vasto, in quanto l'ordinamento canonico riconosce che, tra i mezzi materiali di cui la Chiesa abbisogna per il raggiungimento dei suoi scopi, alcuni sono posseduti direttamente a titolo di proprietà ed altri, viceversa, non le appartengono direttamente ma su di essi si riserva un'autorità. Di fronte quindi al *bene ecclesiastico*, termine restrittivo, sta il *patrimonio ecclesiastico*, termine comprensivo di tutti quei beni di cui la Chiesa si serve per il raggiungimento delle sue finalità». PETRONCELLI, *Manuale di Diritto ecclesiastico*, Napoli 1965, p. 374.

[124] «... Dichiarando che da quà innanzi niun ardisca o presumi di aggiungere, mutare o sminuire alcuna cosa delle presenti ordinationi, senza espressa licentia di Monsignor Rever.mo Vescovo nostro, rispettiavmente chè sarà, e del consenso di duoi terzi della Compagnia» «*Regola della Compagnia..., cit.*» «*Della Cassa delle coscientie da tener in pubblico*», Cap. XXVII.

Si ristabilisce cosi il principio del controllo da parte ecclesiastica che, pur non incidendo, come si è detto, nel momento dell'amministrazione patrimoniale, diventa rilevante ai fini dell'esistenza e dell'essenza stessa dell'ente. Ciò è da vedersi in relazione al momento genetico della Congrega che, come si era illustrato precedentemente, aveva avuto la sua nascita giuridica da un atto di «approbatio» canonica e che pertanto è da considerarsi ente di diritto canonico.

Come è noto per il principio dell'immutabilità dell'ordinamento in cui si compie od ha origine una determinata fattispecie giuridica, si dovrà ammettere che competente in merito alle caratteristiche vitali dell'ente in esame potrà essere solo l'autorità ecclesiastica e quindi diventa giuridicamente essenziale l'ultima affermazione con cui, a chiusura della Regola, la Congrega esplicitamente ed ufficialmente si riconosce dipendente dall'autorità dell'Ordinario locale.

3. Le prime Regole a stampa pervenuteci sono rispettivamente del 1604 e del 1615 [125].

Come riportato nel manoscritto dell'archivio, su cui basiamo le nostre considerazioni, sembrerebbe «che prima non eranvi stampate, ma che non eravi se non una copia delle regole manoscritte, da cui si leggeva un Capitolo all'Onoranda Compagnia ogni Domenica» [126].

Come si è accennato queste prime due Regole sono solo stampe della Regola del 1578 da cui non differiscono assolutamente se non per perfezionamenti irrilevanti di formalità da espletarsi nei momenti delle votazioni e che compaiono in solo due punti

---

[125] «*Regola della Compagnia intitolata Congrega della Carità Apostolica. Posta nel luogo Cattedrale di Brescia. Da essere osservate per li fratelli che in essa sono descritti*». Brescia, 1604. Lo stesso frontespizio col medesimo titolo, compare anche nella regola del 1615 sempre stampata in Brescia.

Ricordiamo che tali regole sono a tutt'oggi conservate nella Biblioteca Queriniana di Brescia insieme all'originale del manoscritto della Regola del 1578 che precedentemente abbiamo commentato.

[126] Manoscritto «*Istituzione ed andamento della Congrega di Carità Apostolica*», in Archivio della Veneranda Congrega Apostolica di Brescia, foglio 12.

e riguardano il numero della maggioranza stabilita in caso di ballottaggio.

Con lo stesso titolo di queste prime due regole stampate si hanno nuove ristampe di cui una copia viene conservata attualmente anche presso l'archivio dell'ente e che risalgono rispettivamente al 1633 e al 1652 [127]. Anche esse ripetono per contenuto e per forma le precedenti con un'unica eccezione per la Regola del 1652 che non riporta più il capitolo «Sul Massaro delle Farine» in quanto in questo periodo tutte le elemosine erano ormai convertite in denaro.

Per quanto riguarda le cariche amministrative dei Confratelli ricorderemo come, secondo quanto risulta sempre dai documenti conservati nell'archivio dell'ente [128], nel 1643 ebbe inizio l'istituto del coadiutore. Un Confratello, nominato per elezione, doveva coadiuvare il Sostituto nel dirimere le liti, e nel riscuotere i crediti; in pratica cioè i compiti prima spettanti esclusivamente al Sostituto venivano condivisi anche da un altro soggetto che, essendo eletto dagli altri membri della Compagnia, diventava quasi un'espressione di controllo sull'attività del Sostituto.

Nel 1650 viene istituito il Deputato alle bollette per l'incaricato degli affari [129].

Nel 1654, sempre in relazione alla figura del coadiutore del

---

127 «*Regola della Compagnia intitolata Congrega della Carità Apostolica posta nel luogo Cattedrale di Brescia da essere osservata per li fratelli che in essa sono descritti*», Brescia, 1633. In appendice è aggiunto oltre il testo del Breve di Gregorio XIII anche l'ordine della Compartita dei Quartieri per eleggere i visitatori alla cura dei fratelli; in relazione a questo ordine sembrerebbe esistere anche nell'Archivio della Congrega uno speciale registro che incomincia col 1585.

La Regola del 1652 compare con il medesimo titolo della precedente a cui è uguale in tutto ad eccezione che per il cap. dell'ufficio del Massaro della dispensa delle Farine che, come abbiamo già accennato nel testo, viene omesso, in quanto probabilmente tra il 1633 e il 1652 tale carica venne abolita e tutte le elemosine furono convertite in denaro.

128 *Parte 13 Dicembre 1643,* in Libro « † », a f. 50; mentre per quanto riguarda il manoscritto più recente si trova, quanto riferito testé nel testo, spiegato nel capitolo sui «Confratelli e le loro cariche gratuite», *Manoscritto cit.*, f. 29.

129 *Parte 30 Ottobre 1650,* in Libro « ✝ », a foglio 99 e anche *Manoscritto, cit.*, f. 29.

Sostituto, testé ricordato, competente a dirimere le liti e anche le cause patrimoniali, venivano nominati dei confratelli cui spettava la soluzione delle controversie e delle liti, mentre in seguito sempre nel medesimo anno, veniva creata la figura del Procuratore generale che, affiancato da un coadiutore stipendiato, aveva il compito di curare principalmente le vertenze patrimoniali [130]. Si veniva così per la prima volta a retribuire una persona per le mansioni svolte, mansioni precedentemente espletate, come è noto, gratuitamente solo dai confratelli.

Nel 1670 vediamo che, per quanto riguarda l'amministrazione patrimoniale dell'ente, si ritiene opportuno affiancare, sempre col metodo elettivo, «Tre Assistenti alle Consulte, ossieno Onorande Banche, detti onorandi Consultori perpetui senza voto» [131], mentre nel 1679 si istituisce la figura di «Due Deputati alle eredità», in seguito rinnovata ad ogni nuovo lascito [132], e nel 1686 la figura dei «Deputati ad ogni fondo» cioè di amministratori specifici per ogni bene immobile di cui la Congrega avesse la titolarità [133].

Si può cogliere, da quanto sin qui esposto, come per tutto il secolo XVII l'ente sembrò disattendere la normativa statuale, che nella fattispecie locale era rappresentata dalle leggi della Repubblica Veneta, e si sottoponesse solo ad un generico controllo da parte dell'autorità ecclesiastica.

---

130 Con *Parte 14 Giugno 1655*, in Libro « † » f. 116 furono istituiti i fratelli competenti a dirimere le liti. Con le *Parti 6* e *13 Dicembre 1654*, in Libro «†», f. 119 e 119 1° fu stabilita l'elezione del procuratore generale. Anche nel *Manoscritto, cit.*, f. 29.

131 Stabilito con *Parte 3 Agosto 1670*, Libro « † », f. 179, trovasi anche nel *Manoscritto, cit.*, f. 28.

132 *Parte 16 Aprile 1679*, libro C, f. 43 ed anche nel *Manoscritto, cit.*, f. 29 dove espressamente si menziona «... furono istituiti i due Deputati alle eredità, mentre per lo avanti o si autorizzavano le Onorande Banche ad esaurire quanto riguardava le Eredità, o venivano di mano in mano Deputati ad ogni eredità alcuni Onorandi Confratelli».

133 *Parte 11 Agosto 1686*, libro C, f. 69 e nel *Manoscritto, cit.*, f. 29: «... nel qual anno la Congrega Apostolica possedeva gli stabili suoi allodiali di Bassano, S. Gervasio e Travagliato... per lo aventi si facevano Deputati ad ogni fondo che entrava nel Pio Luogo, e vi erano Deputati speciali alle Case di Brescia. i quali ultimi indi cessarono per la vendita fattane, e che indi ad ogni eredità facevasi delle medesime».

Numerose e specifiche erano state, infatti, le leggi che la Signoria Veneta promulgò onde dirimere il diritto di possesso dei beni immobili soprattutto quando il loro acquisto veniva fatto a titolo gratuito e da parte di enti ecclesiastici (V. in particolare la legge 26 marzo 1605 sulle manimorte). Sembrerebbe tuttavia che per il fatto che la Veneranda Congrega ancora nel 1686 si preoccupava di istituire, come si è detto, dei «Deputati al fondo», tali leggi potessero essere talora parzialmente disattese in sede locale [134].

Era infatti stabilito da parte statuale che «ai beni stabili lasciati ai Luoghi Pii, di questi doveva eseguirsi l'alienazione nello spazio di anni dieci dal giorno del conseguimento dei medesimi, lib. 6, cap. 57, qual tempo fu in progresso ristretto a soli anni due, L. 1536, 31 ottobre» [135].

La Signoria Veneta aveva istituito anche una sorta di forma di controllo sull'amministrazione dei beni appartenenti ai Luoghi Pii: tale controllo era demandato con decreto del Senato del 1561 ad uno specifico organo governativo formato da tre Senatori che avrebbero dovuto sovrintendere ad ogni atto eccedente l'ordinaria amministrazione soprattutto in merito agli acquisti a titolo gratuito sia degli Ospedali che dei Luoghi Pii [136].

---

134 Ricorda in merito il Ferro come tali leggi potessero essere promulgate in base alla distinzione da operarsi nell'ambito del patrimonio ecclesiastico tra cose sacre e cose ecclesiastiche, infatti: «Ciò che è stato detto rispetto al profanamento delle cose sacre, è stato con maggior rigore quanto al secolarizzare le cose Ecclesiastiche; poiché quelle non sono propriamente e veramente consacrate, e per conseguenza non sono de jure divino» (FERRO, *Dizionario del Diritto Comune, e Veneto, che contiene le Leggi civili, canoniche e Criminali*, Venezia 1778, Tomo I, voce *Alienazione*, p. 198).

135 FERRO, *op. cit., loc. cit.*, p. 199 dove si prosegue poi affermando che i destinatari di questi provvedimenti sono «I Luoghi Pii eccettuati nella L. 1767, 20 settembre, i quali possono venir beneficiati dai Testatori».

136 «Per la sicurezza del maneggio dei beni, e rendite di essi ospitali, non che per la interior disciplina dei medesimi influì il Governo con decreto del Senato 1561. La Magistratura di tre Senatori col titolo di sopra gli Ospitali e Luoghi Pii, e fu ad essi ordinato di rivedere li testamenti fatti in lor beneficio, di esaminare gl'ordini, e le costituzioni loro, onde conoscere se tutto ciò si osservi, e se parte alcuna dei beni sia stata alienata; esaminar ad arbitrio chiunque intorno al governo di que' luoghi, per sapere se alli poveri si presti il dovere, se le rendite ed emolumenti di qualunque specie

L'unico effettivo controllo che si può dire incida invece in forma abbastanza significativa sulla vita dell'ente è riscontrabile, in questo periodo, in sede canonica. Il Vescovo viene considerato «capo principalissimo della Compagnia» [137] e pertanto egli risulta competente ad intervenire anche direttamente, qualora se ne presenti la necessità, sostituendo ed affiancando la figura e l'opera del Sostituto [138].

Altro aspetto dell'opera di controllo esercitata dall'autorità canonica può essere visto poi anche nelle Visite Pastorali che l'Ordinario in carica effettua quasi regolarmente soprattutto dopo il trasferimento dell'ente nell'attuale sede [139], avvenuto verso la fine del secolo in esame. Di esse rimane ampia documentazio-

---

siano ben dispensati; e se vi abitino poveri che star vi debbano in quel numero, e di quelle condizioni, che dalli testamenti, e costituzione de' luoghi sono ordinati; il risultato dalli quali esami dovesse esser dalla Magistratura riferito al Senato istitutore» *Ferro, op. cit.*, tomo VIII, p. 49.

[137] *Parte 13 Dicembre 1598* in Libro (primo) « ✝ », dove testualmente si afferma che «i Vescovi di Brescia erano tenuti come capi della Compagnia» ed anche in *Manoscritto, cit.*, cap. «Dei Protettori e dei capi principalissimi della Compagnia», foglio 31.

[138] *Parte 3 Dicembre 1673*, libro C, foglio 15 (o anche nella Filza III, n. 132) si legge che in occasione della rinuncia data da un Onorando Sostituto il Vescovo Marin Giorgi veniva indicato esplicitamente quale capo. In seguito nella *Parte 3 Marzo 1675* (Filza III, n. 125) si legge poi che, in merito al modo di creare le cariche, sempre si riconosce una competenza diretta del Vescovo, in quanto testualmente si afferma che «avanti l'esecuzione dovesse essere approvata da Monsignor Ill.mo e Rever.mo nostro Vescovo». Quanto affermato trovasi anche in *Manoscritto, cit.* foglio 31.

[139] Verso la fine del 1600 e più precisamente in seguito alla delibera 16 aprile 1673 (registrata nel libro Parte C, foglio 11 — attualmente riportata nel *Manoscritto, cit.*, foglio 14) la sede della Compagnia fu trasferita dal Duomo nell'attuale palazzo in Via Mazzini. Si era deliberato, infatti, «di acquisire una casa nei dintorni del Duomo, ossia Cattedrale, poiché sopravvenne all'Illustrissima Città il bisogno di valersi della stanza che ivi occupava la Congrega per formarvi un Archivio delle Scritture dei Nodari morti, la quale casa poi dovesse essere atta sia per fabricarvi un luogo per la Congregazione dell'Onoranda Compagnia, sia per l'abitazione del Cancelliere onde non si abbiano di quando in quando a strabalzare le scritture o cose del Pio Luogo con spese immense e con poco decoro dell'Onoranda Compagnia». L'acquisto dell'attuale sede fu effettuato con due atti notarili successivi, l'uno del 26 agosto 1673 e l'altro del 14 marzo 1729.

ne sia nei documenti manoscritti esistenti nell'archivio [140], sia anche nelle visite «ad Limina» [141] in cui, come è noto, è l'autorità ecclesiastica che ne dà resoconto.

4. Parzialmente differente si presenta, sotto un aspetto giuridico, la vita della Compagnia durante il successivo secolo XVIII, come può risultare anche da una prima lettura delle successive ristampe della Regola, anche se le modificazioni che essa subisce in questo periodo, più che incidere sulla natura dell'ente, sono piuttosto da interpretarsi come un tentativo di adeguamento del medesimo alle leggi statuali in vigore all'epoca.

Come già si è accennato, verso la fine del secolo XVII la Compagnia si trasferisce dall'antica sede del Duomo, nella sede attuale e perde dunque la denominazione di «Congrega del Duomo» per conservare solo quella di «Congrega della Carità Apostolica».

La ristampa della Regola del 1722 pertanto compare con il titolo di «Regola della Compagnia intitolata Congrega della Cari-

---

[140] *Manoscritto, cit.*, fogli 317, 318, dove vengono ricordate le visite pastorali più rilevanti, delle quali l'archivista dà un resoconto sufficientemente dettagliato.

[141] A titolo d'esempio è interessante riportare la relazione del Cardinale Pietro Ottoboni, Vescovo di Brescia, che il 1 novembre 1657 effettuò appunto una di queste visite Pastorali di cui riferì ampiamente nelle proprie «Visite ad Limina» «Est et Brixiae sodalitas cui nomen Congregatio Charitatis Apostolicae, quae ex nobilibus, civibus, mercatoribus ac quibusdam etiam sacerdotibus constat; ac pleraque sublevandis mortalium necessitatibus pietatis opera exercet singulis quibusque diebus dominicis una conveniunt. Qui pauperes subsidia elemosjnarum postulant, eorum schedulae in medium producuntur.

Differtur vero ad alteram congregationem erogatio, atque interea temporis de eorum statu, ac necessitate inquiritur. Quarta deinde feria iterum conveniunt, audiuntur, qui de cuiusque inopia inquisivere, collatisque una votis, de elemosjnis statuunt, erogantque: ita tamen ut nonnisi semel in mense eiusmodi subsidia indigentibus dentur. Id etiam huic Congregationi curae ut singulis mensibus prima videlicet die dominica ac duobus consequentibus diebus quibusdam cìvitatis ecclesiis santissimum Eucharistiae Sacramentum in orbem exponatur. Puellas itidem in matrimonium collocandas, collatis pro modo dotibus curant: aliisque christianae pieatis operibus sodales vocant» (In *Visite ad Limina*, per il 24° triennio, Archivio Segreto Vaticano, Archivio della Sacra Congregazione del Concilio).

tà Apostolica, da essere osservata dalli fratelli che in essa sono descritti» [142].

Più interessante sotto un profilo giuridico è invece la successiva ristampa della Regola che si ebbe nel 1781 e che presenta, rispetto alle precedenti ristampe, alcune innovazioni che sono sufficientemente rilevanti in quanto incidono direttamente sull'amministrazione dei beni [143].

In primo luogo è opportuno sottolineare come anche in questa Regola, che si è definita in un certo senso differente dalle precedenti, esista tuttavia una serie di capitoli dedicati agli obblighi derivanti ai confratelli dal prevalente fine di culto dell'associazione, che sottolineano significativamente l'immutabilità dei caratteri identificanti della Congrega. Essi infatti ripetono sostanzialmente le norme precedenti evidenziando il fine canonistico di culto proprio della Congrega [144].

Innovativa deve essere considerata quindi solo la parte amministrativa, in cui si cercò di adeguare, alle leggi della Signoria Veneta [145], la vita patrimoniale dell'ente cercando tuttavia di in-

---

142 «*Regola della Compagnia intitolata Congrega della Carità Apostolica, da essere osservata dalli fratelli che in essa sono descritti*». Brescia, 1722 che non differisce dalle precedenti del 1600 per contenuto, ad eccezione che per l'intestazione più breve dovuta, come già s'è accennato nel testo, al cambiamento di residenza, che fece perdere all'associazione il titolo di «Congrega del Duomo».

143 *Regola della Compagnia intitolata Congrega della Carità Apostolica da essere osservata dalli fratelli che in essa sono descritti, secondo la Parte della medesima Compagnia*, 27 maggio 1781, Brescia 1781.

144 I Capitoli riguardanti espressamente gli aspetti cultuali dei fini dell'ente sono in particolare il Cap. XVIII, *Delle esposizioni del Santissimo Sacramento per l'Orazione delle 40 Ore*, in *Regola ult. cit.* carta 27; Cap. XIX, *Della Santissima Comunione, Regola cit.*, carta 29; Cap. XX *Del Suffragio all'Anime de' Defunti Fratelli, Regola cit.* carta 31; dove espressamente si possono intendere concentrate tutte quelle regole o pratiche di carattere spirituale che, pur incidendo sul comportamento individuale di ciascun confratello, fanno si che lo scopo di culto sia sempre da annoverarsi tra i fini più rilevanti della Compagnia.

145 Sono infatti di questa prima metà del sec. XVIII alcuni espliciti bandi della Signoria riguardanti in particolare i beni appartenenti a soggetti ecclesiastici (nella fattispecie in esame Luoghi Pii). Ricordiamo in proposito il Proclama del Doge del 2 Maggio 1744 (esteso a tutto lo Stato con decreto 29 gennaio 1752, ed in seguito stampato a Venezia il 31 Marzo 1753) in cui si ricordava esplicitamente l'obbligo fatto a ciascun Notaio dello Stato,

cidere il meno possibile sulle strutture intrinseche che lo avevano sempre caratterizzato giuridicamente.

Si giustifica così il cap. XXI «sull'alienar Capitali, e prendere danari ad interesse» secondo il quale, in relazione alle alienazioni di capitali immobiliari, cui in questo periodo la Compagnia

---

in attuazione della legge 26 Marzo 1605, di «presentare a questo Collegio, ò farli pervenire col mezzo della presentazione nelle loro rispettive Cancellerie, d'Anno in Anno, tutti li Punti di Testamenti, Donazioni, ò altra simile carta, che rispettivamente pubblicassero, ò stipulassero, coi quali restasse beneficato alcun Ecclesiastico, ò Luogo Pio, attualmente, ò in aspettativa di Beni Stabili; ... come altresì resta parimenti commesso e espressamente comandato à tutti li Nodari... di far pervenire a questo Collegio medesimo ogn'Anno le sentenze e Ligge, ò altri Atti in vigor dé quali gl'Ecclesiastici, o Luoghi Pii andassero in possesso d'alcun Bene Stabile, per qualunque titolo, ò ragione non meno, che tutte le Pubbliche Vendite...».

Si può inoltre ricordare anche la successiva legge 10 settembre 1767 che ulteriormente ribadisce quanto stabilito dalle precedenti leggi cercando di dare maggior efficacia alla proibizione di acquisto sia a titolo gratuito che oneroso di beni mobili e immobili (li «Fondi, Beni, Capitali e Prò di Zecca, Frutti, Censi, Rendite, ed Emolumenti stabili di qualsivoglia natura», art. I, L. 10 settembre 1767, in *Parte presa nel Serenissimo Maggior Consiglio in materia de' beni ad pias Causas*, Brescia e Venezia, 1767) da parte di enti definibili quali Ecclesiastici (esplicitamente elencati dalla legge quali «Opere, Cause Pie, Chiese, Benefici, Comunità e Case Religiose, Commende e Titoli di Ordini Militari, Collegi Ecclesiastici, Frati Monaci, Monache, Chierici Regolari, Preti Regolari, Seminaristi, Scuole, Conservatori, Congregazioni e altri Luoghi Pii, e Compagnie divote, sotto qualunque nome introdotte, o che ottenessero grazia di introdursi» sempre art. I L. 10 settembre 1767, in *Parte, cit.*) e tra i quali sarebbe da considerarsi compresa anche la Veneranda Congrega. Tuttavia, sempre nella stessa legge, al successivo art. VI, si pongono esplicite eccezioni per gli enti a substrato prevalentemente laicale e con fini espliciti di assistenza e beneficenza dichiarandoli sottoposti esclusivamente alla precedente normativa in materia, cioè alla legge del 1605:

«VI. Restano eccettuate per ora dalla Legge presente tutte quelle disposizioni, che fossero a favore della collocazione di Fanciulle Nubili... le Fraterne tutte de' poveri della Dominante, e que' Luoghi della Città, della Terra Ferma e dello Stato, che sotto qualunque nome ricoverano li Poveri, ... Tutti li suespressi Luoghi ed ogni disposizione per la collocazione di Fanciulle Nubili dovranno per altro esser soggetti alla Legge 1605» art. VI, L. 10 settembre 1767, in *Parte, cit.*

Al successivo art. VIII viene poi stabilito che qualsiasi bene possa essere trovato in possesso di enti ritenuti Ecclesiastici, in contrasto con quanto precedentemente stabilito, si debba intendere di proprietà pubblica.

«Se in alcun tempo fossero trovati Beni, ed Effetti in mano degli Ecclesiastici, e Mani Morte contro la disposizione di questa Legge, siano, e s'intendano immediatamente applicati al Pubblico Fisco;» art. VIII, L. 10 sett. 1767, in *Parte, cit.*

fu più volte costretta [146], si stabiliva il modo migliore di impiego dei beni mobili ricavati o il modo di gestire anche con prestiti in denaro le necessità caritative dell'ente, statuendo che competente per ogni decisione dovesse essere considerata la generalità dei Confratelli, almeno con una esplicita maggioranza di due terzi.

Nel successivo capitolo XXII si prevede poi un nuovo officio «l'Uffizio dei Deputati dell'Eredità», sempre in relazione alla normativa della Signoria Veneta che esplicitamente prevedeva un'immediata alienazione di qualsiasi bene (fosse esso mobile o immobile) che venisse acquistato a titolo gratuito da parte di un ente di origine canonica, come poteva configurarsi a ragione la Veneranda Congrega fino a quel periodo [147].

Il compito dei Confratelli destinati a questo officio era quello di «assistere in nome della Compagnia a tutti gl'inventari de' Mobili, ed altri effetti, che dai Ministri, od altra destinata persona dovranno farsi in qualunque caso di eredità, donazioni, o legati, che pervenissero al Pio Luogo, come pure di assistere agli incanti pubblici, che si faranno dei suddetti Mobili...» [148].

Caratteristica può essere considerata anche la forma di controllo che l'ente si autopone nella figura dei «correttori» di cui al cap. IV. Essi infatti «dovranno invigilare acciocché sieno osservate le regole della Compagnia, perché o per ignoranza, o negligenza non nascano disordini: e nascendo il caso di qualche

---

[146] Si giustifica così ampiamente l'affermazione che si può leggere al foglio 15 del *Manoscritto* dell'Archivio per cui si mette in rilievo l'indipendenza dell'amministrazione della sostanza patrimoniale da ogni interferenza di carattere statuale.

«Da tutte le suddette regole, come anche dalle Parti tutte dell'Onoranda Compagnia risulta ed evidenzia che essa, siccome da sé formatasi, agiva sulle cose del Pio Luogo con tutta libertà senza indipendenza da chiunque siasi, disponendo il tutto nel modo che credeva più conveniente all'interesse del Pio Luogo, anche servendosi a suo piacere della sostanza patrimoniale...» *Manoscritto, cit.*, foglio 15.

[147] Si richiama quanto dettagliatamente descritto in merito alla normativa della Signoria Veneta nella precedente nota 145 con particolare attenzione a quanto previsto nel già menzionato art. VIII L. 10 settembre 1767.

[148] Cap. XXII «*Dei Deputati all'eredità*», in *Regola ult. cit.*, carta 32.

abuso, o mala interpretazione di qualche regola, sia loro incombenza di farne avvisata la Banca, perché vi sia posto riparo...» [149].

Alla «Banca» si ritiene poi opportuno affiancare un altro organo, con caratteristiche consultive che, pur non avendo diritto di voto, dovrà assistere l'organo della «Banca» in ogni sua decisione sia ordinaria che straordinaria. Si ha così la figura dei «tre consultori assistenti alla Banca, di cui al cap. VI della Regola in esame» [150].

Inoltre sempre nella Regola suddetta si stabilisce anche che, contrariamente alle consuetudini precedenti, tutti gli Ecclesiastici «restino sempre privi di ogni voce attiva, e passiva tanto rispetto alli detti Uffizi di Banca, quanto rispetto a qualunque altro uffizio, che importasse ingerenza nell'Amministrazione del Pio Luogo, a senso delle Leggi» [151].

Vengono così esclusi da ogni tipo di amministrazione temporale dei beni tutti coloro che, pur essendo Confratelli, vestono anche l'abito religioso, onde adeguare l'amministrazione patrimoniale della Compagnia a quanto era stato tassativamente stabilito nella legge della Signoria Veneta il 10 settembre 1767 [152].

Si creano poi per una più oculata amministrazione patrimoniale dell'ente, nuove figure di confratelli «Deputati» che svolgono compiti particolari in relazione a specifici problemi.

Tra queste figure, particolarmente significativa ci sembra an-

---

149 Cap. IV «*Dell'Uffizio de' Correttori*», in *Regola ult. cit.*, carta 9.

150 Cap. VI: «*Dell'elezione, ed uffizio dei tre consultori assistenti alla Banca*», in *Regola ult. cit.*, carta 10 in cui esplicitamente si afferma che «l'uffizio poi dei detti Consultori sarà quello di assistere alla detta Banca in occasione di tutte le Consulte, tanto ordinarie, quanto straordinarie, e di suggerire alla medesima ciò che crederanno opportuno ai casi ed alle materie che nella Consulta saranno trattate.

151 Cap. XXIII «*Del modo di proporre e accettare alcuno nella Compagnia*», dalla *Regola ult. cit.*, carta 34.

152 Espressamente infatti era previsto nell'art. IV: «Dovendo poi la Profession Ecclesiastica tenersi lontana dalle faccende del Secolo sempre contrarie al fine sublime del suo Istituto, non possa Corpo alcuno Ecclesiastico, né Persona Religiosa di qual si sia stato, e qualità esser per modo, o motivo alcuno istituito Commissario, Amministratore, e Custode di qualsivoglia Eredità, Legato, Famiglia, e Corpo Laico, né assumere ingerenza, o amministrazione di rendite Laiche, ...» art. IV, L. 10 settembre 1767, in *Parte, cit.*

che quella dei «Deputati al saldo di cassa» che doveva presentare al Governo un consuntivo contabile, ad ogni quadrimestre, dell'attività svolta dall'ente [153] e quella dei «Deputati ad ogni fondo», che entrasse nell'ambito patrimoniale dell'ente, e che rimanevano tali fino all'obbligatoria vendita che ne doveva essere fatta [154].

Si evidenzia così l'intento dell'ente di salvaguardarsi, sempre nel proprio ambito, pur cercando di adeguarsi formalmente alla normativa statuale, in modo da conservare con la propria fisionomia giuridica, anche una continuità di vita sufficientemente autonoma.

Ben più incisive diventano le modificazioni che la Compagnia deve subire invece verso la fine del sec. XVIII e l'inizio del secolo XIX, in relazione ai movimenti rivoluzionari ed alla nuova amministrazione cui viene sottoposta la città di Brescia con l'avvento delle truppe napoleoniche.

Il «Governo Provvisorio Bresciano» nel 1797 impone il ritiro delle Regole della Compagnia, e ne detta altre che, pur non innovando agli scopi dell'ente, sono da ritenersi significative sotto il profilo giuridico poiché espressione di una volontà estranea e differente da quella degli associati [155]. Sembrerebbe così che l'au-

---

153 Come risulta nel *Manoscritto, cit.*, foglio 30 «Con Parte 24 Aprile 1746 l'On. Governo decretava si facessero i saldi di cassa allo spirare di ogni quadrimestre, delegando Deputati due scelti nel proprio seno».

154 Sempre dal *Manoscritto, cit.*, fogli 29 e 30 «... per lo avanti si facevano Deputati due ad ogni fondo che entrava nel Pio Luogo, e vi erano Deputati speciali alle Case in Brescia, i quali ultimi indi cessarono per la vendita fattane, e che indi ad ogni eredità facevasi delle medesime. Allorquando la Congrega dovette per le leggi venete vendere tutti i suoi fondi, e che fu autorizzata a trattenere quello solo di Visano, vennero creati Deputati speciali ai Beni di Visano, ed alla dispensa a quei poveri; ma indi essendo venuti nel Pio Luogo altri stabili, fu cambiata la denominazione in «Deputati agli stabili del Pio Luogo...».

155 Come si legge testualmente nel *Manoscritto, cit.*, fogli 15 e 16 (e anche nella *Rub.ª I° fog.* 1), il «Governo Provvisorio Bresciano, previo ritiro del Pio Luogo ed esame della sua Regola con Decreto 11 Luglio 1767 scrisse: «1°. Che alle sovvenzioni della Congrega Apostolica abbiano indistintamente diritto tutte le famiglie povere della Città e Sobborghi, quando l'onestà e l'instantaneo bisogno di queste sia formalmente rilevato. 2°. Che gli amministratori delle elemosine debbano scrupolosamente guardarsi di favorire con queste il lusso, l'inazione, il vizio a danno dei veri indigenti. 3°. Che

tonomia, di cui finora l'ente aveva almeno formalmente goduto nell'ambito statuale, venga meno, e conseguentemente possa venir minacciata anche la sua esistenza giuridica.

Infatti, essendo l'amministrazione dell'ente imposta e non più espressione della libera volontà dei consociati, si potrebbe a ragione vedere compiersi l'estinzione dell'ente nell'ambito del diritto statuale.

Questa estinzione sembrerebbe poi trovare ulteriore conferma nei successivi Decreti statuali [156] che, emanati all'inizio del XIX secolo, sostituiscono formalmente ogni singola amministrazione delle associazioni a scopo caritativo (Luoghi Pii) con un unico organo collegiale chiamato «Congregazione di Carità».

La formale estinzione dell'ente nell'ambito del diritto statuale diventa così consequienziale, più che ad un atto esplicito dell'autorità competente, al potenziale assorbimento dell'ente medesimo in seno ad un altro organo. Questa estinzione non incide però sull'esistenza giuridica dell'ente nell'ambito del diritto canonico.

Infatti non esiste alcun atto dell'autorità canonica competente, nella fattispecie l'ordinario diocesano, volto a togliere la personalità giuridica della Veneranda Congrega nell'ambito canonistico. Pertanto si deve dedurre che l'ente, anche se perde formalmente la propria identità nell'ambito del diritto statuale, continua a vivere e conservare i propri caratteri identificanti nell'ambito del diritto della Chiesa e, pur assoggettandosi, per l'espletamento dei propri fini materiali, alla normativa statuale,

---

nelle prese parti 1761 e 1775 alle espressioni di famiglie civili, nobili, vergognose, etc., sieno sostituite quelle di famiglie oneste e ridotte in povertà, come pure che dette espressioni sieno corrette nel piano Disciplinare. 4°. Finalmente che in avvenire anche i Preti come cittadini uguali a tutti gli altri funzionari possano aver voto nelle deliberazioni ed elezioni degli Amministratori del Pio Luogo».

[156] Cfr. *Decreto Reale* 21 Dicembre 1807 e *Decreti Vicereali* 5 Settembre 1807 e 25 Novembre 1808 con i quali si istituiva la «Congregazione di Carità» (corpo collegiale suddiviso in tre sezioni: per gli Spedali, per gli Orfanotrofi, per i Monti di Pietà ed Istituti Elemosinieri), la quale, pur essendo competente ad amministrare direttamente la sostanza patrimoniale di ciascun ente, era comunque tenuta a tener separati il patrimonio e le rendite originarie di ciascuno di essi.

esso conserva la propria immutata soggettività giuridica nell'ordinamento in cui aveva avuto origine.

In pratica poi, come si può dedurre dalle testimonianze riportate in archivio [157], sembrerebbe che la Congregazione di Carità non svolgesse mai direttamente l'amministrazione degli enti di cui avrebbe dovuto assumere la gestione, ma conservasse ogni singolo organo amministrativo, riservandosi un formale e generico potere di controllo, traducibile nella prassi in atti quasi esclusivamente di carattere normativo.

Pertanto, si può affermare che, sotto un profilo sostanziale, l'ente continuò a godere di una certa forma di autonomia anche nell'ambito statuale che, pur non essendo conforme agli espliciti dettati normativi, si dovrebbe piuttosto intendere quale conseguenza di una radicata tradizione, riflesso di quella autonomia e soggettività di cui esso continuava a godere in seno all'ordinamento canonico.

5. Con la dominazione austriaca, iniziatasi come è noto nel 1815, sopravvennero mutamenti sostanziali in campo legislativo che influenzarono in forma significativa, anche se indiretta, la vita della Congrega Apostolica nell'ambito statuale.

Sembrò in un primo momento che detti rinnovamenti, tesi a ripristinare l'ordine e le consuetudini formali esistenti prima dell'avvento napoleonico, dovessero riportare al precedente stato giuridico e conseguentemente alla medesima tutela di quell'autonomia di cui l'ente aveva sempre goduto.

In quell'ottica sono infatti da collocarsi i primi Decreti dell'autorità statuale [158] volti ad abolire i precedenti istituti, quali

---

[157] Si dice infatti esplicitamente nel *Manoscritto, cit.*, foglio 16: «Quindi anche in Brescia fu attivata tale Congregazione di Carità, ma per semplice formalità, perchè si tennero sussistenti tutte le particolari Amministrazioni, che presero il nome di *Amministrazione delegata*, e la Congrega continuò sull'istesso identico piede di prima, salvo che la corrispondenza per ricevere le Superiori Comunicazioni era tra la Congregazione di Carità e l'Amministrazione Delegata della Congrega Apostolica essendosi limitata la prima a far coesistere le sue attribuzioni nell'essere centro della diffusione delle Superiori Ordinazioni».

[158] Con Decreto 8 Settembre 1816 n. 35220-2067 l'Imperial Regio Governo scioglie la Congregazione di Carità di Brescia.

appunto la Congregazione di Carità, e a restituire, anche se in forma provvisoria, la soggettività giuridica ad ogni singolo ente.

Si mantenne sempre tuttavia un incisivo potere di controllo sugli enti, che venne attribuito all'organo governativo competente per territorio (nella fattispecie in esame la «Regia Delegazione Provinciale»), il quale avrebbe dovuto affiancare l'ente nella gestione patrimoniale [159] e farsi tramite tra gli indirizzi generali, stabiliti dagli organi centrali del governo e le situazioni particolari esistenti nei singoli luoghi [160].

Successivamente si ebbero poi altri Decreti che, disciplinando in forma particolareggiata gli enti con fini di beneficienza, avrebbero potuto incidere anche sostanzialmente sulla fisonomia giuridica della Veneranda Congrega Apostolica.

Si statuirono infatti regole esplicite sul modo di amministrare

---

[159] Come risulta dal *Manoscritto, cit.*, fogli 16 e 17: «... l'I.R. Delegazione Provinciale con Ordinanza del 10 Settembre 1816, n. 98, partecipò alla Presidenza della Congrega Apostolica» conformemente a quanto era stato stabilito dal Decreto Governativo 8 Settembre 1816, n. 35220-2067 che, oltre a sciogliere la Congregazione di Carità, come s'è detto, «... avvertiva la Presidenza medesima che il carteggio di tutti gli oggetti che riguardavano la polizia, la sanità, e tutto ciò che non si riferisce all'economia del Pio Luogo dovrà tenersi colla Delegazione medesima, e colla Congregazione Provinciale in quello che ha rapporto all'Amministrazione economica».

[160] Interessante e significativo in proposito è il Dispaccio Governativo 8 Dicembre 1816 esistente nel *Protocollo segreto dell'I.R. Delegazione Provinciale*, n. 98, 1816, con cui si specificava: «Veduto il di Lei rapporto 5 andante mese n. 15640-89 e sentiti i Signori Deputati... il Governo ha preso le seguenti risoluzioni:

1° L'attuale Congregazione di Carità di Brescia, la quale ha chiesto ripetutamente la sua dimissione, è soppressa, ... essendochè essa Congregazione non volle mai prestarsi ad eseguire gli ordini governativi che gli vennero diretti.

2° L'amministrazione e la direzione economica dello Spedale Maggiore di Brescia resta affidata interamente ed in via interinale al Sig.r Bartolomeo Cazzago, il quale assumerà il titolo di Commissario speciale...

3° Gli amministratori degli altri Pii Istituti continueranno provvisoriamente nell'esercizio delle loro funzioni.

4° Tanto il Commissario Speciale dello Spedale Maggiore quanto le Amministrazioni degli altri Pii Istituti dipenderanno rispettivamente dalla R. Delegazione e dalla Congregazione Provinciale».

gli enti di assistenza e beneficienza [161], facendo particolare attenzione alla loro gestione patrimoniale, di cui avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile un «Direttore stabile» regolarmente retribuito ed eventualmente coadiuvato da altri impiegati subalterni, che doveva rispondere direttamente agli organi governativi competenti cioè alle varie Congregazioni Provinciali, alla Congregazione Centrale e al Governo. La figura di questo Direttore subì però delle modificazioni nell'ambito locale in quanto, con successivo decreto vicereale 2 gennaio 1822 n. 8289 di S.A.I. l'Arciduca Vicerè, essa venne sostituita con un organo collegiale composto da 5 membri per la città e tre per gli altri Comuni [162] tra cui dovevano essere i rappresentanti sia dell'autorità politica locale che di quella religiosa. A quest'organo veniva così af-

---

[161] Risoluzione di S.M.I.R. Apostolica del giorno 19 luglio 1819, trasmessa dalla I.R. Cancelleria Aulica con dispaccio 24 Agosto 1819 n. 24984-2304, successivamente trasmessa ad ogni singola Delegazione Provinciale con Dispaccio Circolare 1 Ottobre 1819 n. 24752-2115 con la quale si stabiliva che: venissero soppresse le Congregazioni di Carità; che tali stabilimenti venissero separati e posti sotto particolari amministrazioni; che tanto la parte disciplinare quanto quella economica interna dei singoli stabilimenti, limitatamente all'erogazione delle rendite annuali, dovesse essere affidata ad un Direttore cui si dovrà assegnare un congruo stipendio; che l'amministrazione del patrimonio immobiliare e di ogni altro capitale di cui l'Istituto possa disporre venga affidata a degli amministratori nominati dall'autorità governativa competente e dipendenti dalle Congregazioni Provinciali, dalla Congregazione centrale e dal Governo. Quanto disposto, come si può facilmente dedurre, incideva notevolmente sull'essenza stessa degli Istituti di Carità; tuttavia si affermava, alla fine del dispaccio, che «S.M. vuole che nella nuova sistemazione di cui si tratta si abbia un particolare riguardo alle disposizioni dei Fondatori, cosicchè non abbiansi a fare altre modificazioni, fuorchè quelle che coincidano appieno colla mente dei medesimi, la quale dovrà sempre essere eseguita accuratamente in tutti i punti», in apparente pieno contrasto con quanto espressamente stabilito che, necessariamente alterando la fisionomia amministrativa dell'ente, non poteva non incidere con significative modificazioni anche su quella che poteva essere stata l'originaria volontà del fondatore.

[162] I membri che componevano quest'organo collegiale dovevano essere, oltre all'Amministratore del Patrimonio degli stessi Luoghi Pii, il Parroco locale unitamente al primo Deputato all'Amministrazione Comunale. Anche in questo decreto vicereale che, come s'è detto, modificava parzialmente e localmente quanto stabilito dalla Sovrana Risoluzione 19 Luglio 1819, si menzionava poi espressamente l'intenzione di far salva la volontà dei fondatori affermando che ogni innovazione era da assumersi purchè «non trovi talvolta ostacolo insuperabile nella norma di fondazione». (*Manoscritto, cit.*, foglio 19).

fidata l'amministrazione del patrimonio, e la conseguente erogazione della beneficienza, degli enti esistenti in quel determinato comune.

E' evidente come l'attuazione di queste disposizioni non poteva che incidere in forma rilevante anche sulla struttura dell'ente in esame, in quanto avrebbe dovuto modificarlo sostanzialmente rispetto a quanto poteva emergere dalle Regole espressamente concordate dai consociati (di cui si è fatta precedentemente ampia menzione), in relazione soprattutto a quei suoi caratteri intrinsechi che lo avevano identificato specificatamente in seno all'ordinamento canonico in cui aveva avuto origine. Per ovviare a questi incisivi interventi normativi si ebbe una iniziativa della Delegazione Provinciale che, quale organo statuale competente per territorio a far attuare le disposizioni citate, in relazione alla Veneranda Congrega Apostolica ritenne opportuno stendere una ampia e dettagliata relazione al Governo con la quale chiedere il mantenimento dell'ente e quindi la possibile autonomia del medesimo.

Questa eccezione poteva verificarsi sulla base della affermazione conclusiva del Decreto Reale del 19 luglio 1819 con cui si affermava esplicitamente l'intenzione di salvaguardare, pur sempre nell'attuazione di quanto previsto, l'originaria volontà dei fondatori. La richiesta per la Veneranda Congrega si articolò in un preambolo riassuntivo in cui si disse esplicitamente: «... Col presente viene appunto esaurita la predetta riserva che la Delegazione si è permessa per unica eccezione nella sempre subordinata opinione che il nuovo ordinamento del suddetto Pio Luogo osti la norma di fondazione ed una specie di patronato, e che alcune altre circostanze e ragioni persuadono la convenienza di prescindere rispetto al medesimo dalla prescritta riforma, e di lasciarvi continuare invece il sistema d'Amministrazione e direzione attualmente in vigore» [163], cui seguì poi l'elenco delle motivazioni ritenute atte ad appoggiare giuridicamente la richiesta.

Si diede per esempio una dettagliata descrizione della Veneranda Congrega, in cui la Delegazione Provinciale sottolineò incisivamente le Regole statutarie dell'ente soprattutto in relazione

---

[163] Dal rapporto inviato il 21 Luglio 1826 n. 14622-802 dalla Delegazione Provinciale di Brescia al I.R. Governo, riportato interamente anche nel *Manoscritto, cit.*, fogli 19, 20, 21, 22 e 23.

ai suoi membri e ai fini di carità corporale cioè di assistenza e beneficenza che emergevano esplicitamente quale perfezionamento di quelle pratiche religiose espressamente previste fra le regole fondamentali [164].

Si riportò anche una cronistoria giuridica dell'ente che, pur risultando imprecisa in qualche dato, è da ritenersi particolarmente interessante, in quanto evidenziò significativamente l'origine canonistica e quindi estranea all'ordinamento statuale della Veneranda Congrega Apostolica [165] ed il controllo esercitato sulla attività della stessa da parte della competente autorità canonica.

Si illustrò poi il sistema di gestione proprio dell'ente che, coinvolgendo e responsabilizzando ciascun membro, aveva sempre reso l'ente soggetto giuridico ben definito in qualsiasi periodo e sotto qualsiasi tipo di governo [166].

Sottolineando poi opportunamente gli effetti positivi conseguiti in campo sociale e dovuti alla oculata amministrazione dell'ente, si evidenziava non solo la sua effettiva rilevanza patrimoniale, ma anche il concreto perseguimento di opere caritative che incidevano in forma significativa sul tessuto sociale della città [167].

Ricordando infine la gratuità delle prestazioni fornite dai

---

[164] «La suddetta Congrega è un'unione, sotto la diretta invigilanza politico amministrativa, di n. 62 individui probi, agiati e dei più accreditati della Città, ed in questa domiciliati, ... i quali ogni settimana si radunano in giorno di domenica, onde previe le giudiziose e minuziose pratiche ben controllate prescritte dalle regole del Pio Luogo...» (dalla *Relazione citata* e anche dal *Manoscritto, cit.*, fogli 19 e 20).

[165] «... quest'opera animata dallo zelo dei Vescovi che furono dei principali benefattori dell'unione, promosse in altri cittadini il sentimento di concorrervi...» (Dalla *Relazione, cit.* e anche dal *Manoscritto, cit.*, foglio 21).

[166] Si afferma infatti esplicitamente che il «sistema di direzione e di amministrazione del Pio Luogo era tale che anche sotto il Dominio Veneto era l'unico della terraferma così modellato» (*Relazione, cit.* e anche in *Manoscritto, cit.*, foglio 22).

[167] «... Parimenti la rigorosa esecuzione della proprietà fondiaria formò sempre il benessere ed il lustro del suddetto Stabilimento, il quale perciò gode meritatamente presso le Autorità, e questa popolazione del più grande credito, altra sorgente di beneficenza che gli proviene da individui estranei al Pio Luogo... Non è pure da tacersi che anche la partita amministrativa del suddetto Pio Luogo è trattata con tutta la dipendenza e regolarità...» (*Relazione, cit.* e anche in *Manoscritto, cit.*, fogli 21 e 22).

confratelli e il gran numero di compiti da loro svolti ai fini di potenziare l'opera di beneficienza, la Delegazione Provinciale sottolineò, a conclusione del suo rapporto, l'eventuale impossibilità, per un organo amministrativo formato da soli 5 membri, di continuare in forma positiva le opere di beneficienza dell'ente [168].

Onde rafforzare anche pragmativamente quanto affermato nella richiesta di esonero ora illustrata, si pensò di far presente all'autorità statuale che la effettiva titolarità del patrimonio dell'ente non era tanto da vedersi nel soggetto giuridico, quanto piuttosto nei singoli membri, in quanto essa era da attribuirsi, secondo una dettagliata distribuzione, ad ognuno di essi. Si poteva così dimostrare in forma indubbia la provenienza privatistica di tutti i beni che concorrevano a costituire la globalità del patrimonio dell'ente [169].

La richiesta della Delegazione Provinciale ebbe esito positivo e la Congrega venne espressamente esonerata dall'attuare le norme previste sull'amministrazione dei Luoghi Pii, con esplicito Decreto [170] dell'autorità governativa.

---

[168] «... Finalmente per l'effetto delle regole suddette, le quali contemplano tante famiglie da beneficiarsi settimanalmente sarebbe improbabile che una unione di cinque individui potesse prestarsi all'esaurimento di tutte le ricorrenze e di tutte quelle pratiche che in oggetto così delicato rendonsi necessarie» (*Relazione, cit.* e anche *Manoscritto, cit.*, fogli 22 e 23).

[169] Quanto affermato viene espressamente detto nel *Manoscritto, cit.*, fogli 24 e 25 e viene confortato da un elenco dettagliato dei Confratelli e di quanto veniva presumibilmente considerato di provenienza di ciascuno: «Nelle conferenze confidenziali tenutesi tra la Congrega Apostolica e le Autorità Superiori onde difendere la preservazione del Pio Luogo dal succitato nuovo ordinamento, la Congrega faceva vedere che il Patrimonio attuale del Pio Luogo si poteva considerare di provenienza dei fratelli del Pio Luogo, o dalle loro famiglie: ...».

[170] Il Dispaccio Governativo che esonera la Veneranda Congrega dall'attuazione della normativa prevista venne rimesso alla Congrega medesima dall'I.R. Delgeazione Provinciale con Ordinanza del 21 Luglio 1827 n. 17879-1356.2 II C registrato in protocollo del Pio Luogo al n. 167 dell'anno predetto e tuttora esistente nell'Archivio del Pio Luogo in Rub.ª I, fog. 1 n. 15746-1817 P. «Milano 6 luglio 1827. S.M. con Sovrana Risoluzione in data 4 Maggio anno corrente comunicata... si è degnata di accordare che il Pio Luogo Elemosiniero in Brescia detto la Congrega della Carità Apostolica sia dispensato dal nuovo sistema d'amministrazione prescritto con Sovrana Risoluzione in data 18 Luglio 1819 per i Luoghi Pii del Regno Lombardo Veneto, e possa quindi essere conservata nell'attuale sua forma di amministrazione e direzione...».

Dal decreto di esonero possiamo dedurre, in campo giuridico, un implicito riconoscimento della soggettività dell'ente che conservava così, anche nell'ambito dell'ordinamento statuale, cioè in un ordinamento estraneo a quello in cui aveva avuto origine, una propria fisonomia ben definita cui l'autonomia della gestione patrimoniale diventava proprietà consequienziale.

Si potrebbe così concludere questa breve analisi affermando che, se prima della dominazione austriaca l'ente aveva spesso visto un implicito riconoscimento della propria soggettività giuridica nella tolleranza dimostrata nei suoi confronti dagli organi governativi, (anche se non vi era mai stata una ufficiale menzione che lo citasse come tale), con la dominazione asburgica si ha il primo riconoscimento ufficiale dell'ente, quale persona giuridica ben definita, da parte di una autorità governativa che assume necessariamente, quale presupposto giuridico dell'esistenza dell'ente, il fatto che questi sia stato eretto e viva nell'ambito dell'ordinamento canonico.

L'ente, riconosciuto così significativamente anche dall'ordinamento statuale è da vedersi poi, per la prima volta, agganciato in forma qualificante, in relazione ai propri fini di assistenza e beneficenza, alle «Opere Pie», mentre il fine di culto, cui originariamente era stata data ampia rilevanza, pur permanendo, non è più da ritenersi in campo giuridico-statuale quale carattere identificante.

6. Col 1859, com'è noto, si ebbe il passaggio della Lombardia dalla dominazione asburgica al nascente nuovo Regno Italiano. I mutamenti politici diventano particolarmente incisivi anche nella vita sociale e influenzano direttamente ogni soggetto giuridico: in particolare le istituzioni ed associazioni di origine confessionale e di natura ecclesiastica che sono destinate parzialmente o totalmente ad attività assistenziali, estrinsecabili solo nell'ambito della società civile, vengono fatte oggetto di diretti interventi statuali.

Numerosi sono i motivi per cui lo Stato italiano ritenne opportuno intervenire, uniformando la disciplina che riguardava gli enti dediti ad attività di assistenza o beneficienza, non rilevando la loro origine, ma soltanto i fini da essi perseguiti e socialmente evidenziabili. Esso infatti cercò di sottoporli ad una disciplina uniforme contrassegnata soprattutto dal controllo delle autorità

statuali. Come afferma un'autorevole dottrina, ciò «dipendeva da molteplici, ma sostanzialmente omogenee, ragioni di ordine ideologico politico che, mentre da un lato si fondavano sulla crescente tendenza verso un intervento dello Stato in tutti i settori comunque attinenti alle esigenze dei propri cittadini, d'altro lato si ricollegavano, nel contempo, al predominante orientamento laicista diretto ad eliminare o, quanto meno, ad attenuare l'influsso predominante esercitato in passato, in taluni settori, dalla Chiesa Cattolica e, in genere, dalle organizzazioni confessionali» [171].

Ne costituisce un'interessante testimonianza anche quanto riportato dalla stampa dell'epoca che, interpretata quale riflesso delle tendenze politiche e delle esigenze sociali esistenti, arrivava a suggerire i criteri sui quali avrebbe dovuto impostarsi la beneficenza e necessariamente la normativa statuale di riforma al riguardo.

Tali criteri possono essere così riassunti:

« assegnare il primo posto alle misure che prevengono la miseria;

— determinare con pie classificazioni la natura dei bisogni, il grado, l'urgenza;

— mettere il povero in condizione di aiutarsi da sè;

— procurare il miglioramento dei costumi popolari siccome mezzo potente a prevenire la miseria;

— la riforma dovrebbe inoltre ricondurre la carità nel Comune conservando rispettate le locali istituzioni per quanto riguarda il fine e portarsi con saviezza e prudenza quelle modificazioni che volgono al miglioramento secondo le mutate condizioni dei tempi e quindi a fondere le amministrazioni delle Opere Pie in gruppi secondo la natura della loro fondazione » [172].

Il programma di regolamentazione della materia assistenziale da parte dello Stato italiano prese avvio attraverso un complesso di leggi, tra loro distinte, ma connesse e soprattutto conse-

---

[171] MAURO, *Assistenza ed istituzioni ecclesiastiche*, in «Justitia» n. 2, 1979, pp. 131 e 132.

[172] Dal giornale periodico bisettimanale «*L'Avamposto*», nn. 43, 44, 45 e 46, Brescia 1882.

quienziali e, dopo un intervallo dovuto all'attuazione dei Patti Lateranensi, si può a ragione affermare prosegua tuttora nell'attuale normativa di pubblicizzazione delle IPAB, già puntualmente richiamata nella I ° parte del presente lavoro, essendo sempre uno degli scopi principali del legislatore italiano l'uniformare la propria legislazione in tema di assistenza e beneficenza.

La prima in ordine di tempo delle leggi sulla pubblicizzazione delle funzioni di assistenza e beneficenza è la legge 3 agosto 1862, n. 753 sulle Opere Pie, la quale si proponeva appunto di disciplinare, secondo criteri di uniformità, il regime giuridico degli «istituti di carità e di beneficenza e qualsiasi ente morale, avente in tutto o in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate, ... di prestare loro assistenza, educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione, arte o mestiere» [173].

Con le successive leggi eversive dell'asse ecclesiastico, emanate dallo Stato con D.L. 7 luglio 1866 n. 3036 e con Legge 5 agosto 1867 n. 3858, pur non incidendo direttamente in materia assistenziale, si operò un innovamento nei confronti degli enti, quale quello in esame, che presentavano particolari caratteri in relazione sia all'aspetto religioso sia al substrato associativo che li identificava. In quest'ottica appunto può essere considerato rilevante il decreto legislativo 7 luglio 1866 che, sopprimendo tutte le associazioni religiose [174], vi comprendeva implicitamente anche quelle che la precedente legge sarda 29 maggio 1855, n.

---

[173] Con R.D. 27 novembre 1862 n. 1007 veniva poi approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 3 agosto 1862 n. 753 sull'amministrazione delle opere pie, e al contempo si dava vigore nelle province toscane e meridionali alla legge sarda 5 giugno 1850, n. 1037, relativa alla capacità di acquistare dei corpi morali. Infine la Legge 28 Luglio 1867 n. 3828 estendeva alle province venete e mantovane la Legge 3 agosto 1862, n. 753 sull'amministrazione delle opere pie.

[174] Il D.L. 7 luglio 1866, n. 3036, emanato in virtù della L. 28 giugno 1866, n. 2987, sopprimeva in tutto lo Stato gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose regolari e secolari, ed enti relativi (art. I: «Non sono più riconosciuti nello Stato gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose, regolari e secolari...») e disponeva che i loro beni, convertiti secondo le norme procedurali che si determinavano, in rendita del 5% iscritta nel Gran Libro del debito pubblico, e salvi i diritti di reversione e devoluzione spettanti ai privati (art. 23), venissero devoluti al Fondo per il culto (art. 11), che succedeva alla Cassa Ecclesiastica.

878, ed i successivi provvedimenti di attuazione ed estensione ai nuovi territori del Regno d'Italia, aveva espressamente escluso dalla soppressione in quanto svolgevano attività socialmente rilevanti [175].

Uguale incidenza, anche se questa volta in senso positivo, può essere inoltre attribuita anche alla successiva legge 15 agosto 1867, n. 3858 che, nel sopprimere «le istituzioni con carattere di perpetuità che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto», nel contempo tuttavia dichiarava conservati gli «istituti di natura mista» almeno «per quella parte dei redditi e del patrimonio» che. ai sensi della legge del 1862 sulle Opere Pie «doveva essere distintamente amministrato» [176] precisando un'esplicita eccezione per le confraternite, cui si rimandava alla successiva normativa.

La Veneranda Congrega Apostolica, ritenendosi agganciata alla legislazione italiana nella sua qualità di ente con scopo di assistenza e beneficenza che già, come si è evidenziato, aveva goduto di specifica normativa durante la dominazione asburgica, si ritenne costretta, onde porsi in armonia con la nuova normativa

---

[175] Legge 29 maggio 1855, n. 878, con la quale si sopprimevano, negli Stati Sardi, le case di alcuni ordini religiosi, ed alcuni capitoli e benefizi, e si fissava la quota annua di concorso da pagarsi dagli enti morali ecclesiastici.

L'art. 1 diceva: «Cessano di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile, le case poste nello Stato degli ordini religiosi, i quali non attendono alla predicazione, all'educazione ed all'assistenza degli infermi» ed escludeva così espressamente ogni ente di matrice religiosa che perseguisse tuttavia fini di rilevanza sociale.

[176] Legge 15 agosto 1867, n. 3848 «di soppressione di enti ecclesiastici secolari in tutto il regno e di liquidazione dell'asse ecclesiastico».

Con questa legge, com'è noto, si sopprimevano in tutto lo Stato molti enti ecclesiastici secolari (capitoli collegiati, ricettizie, benefici semplici ecc... come dagli artt. 1 e 6), devolvendo a favore dl Fondo per il culto (art. 2), salvi i diritti di rivendicazione, svincolo, riversione e devoluzione, competenti e privati, la rendita del 5% rappresentativa dei beni degli enti che si sopprimevano.

La legge disponeva altresì l'imposizione su tutto il patrimonio ecclesiastico, sia se passato al Fondo per il culto, sia se tuttora in possesso degli enti che si conservavano (escluse le parrocchie) di una tassa «straordinaria» del 30% da riscuotersi «una tantum» sul capitale (art. 18).

statuale, ora citata, a rivedere le proprie regole, nominando una apposita commissione [177].

Con i lavori di detta commissione l'antico uso di raccogliere in un unico documento le varie regole, sia istituzionali che amministrative o disciplinari dell'ente, venne disatteso e si giunse alla compilazione di tre distinti documenti, ciascuno disciplinante una specifica materia, e di cui uno, il «Regolamento Amministrativo», espressamente imposto dalla Legge, onde facilitare il controllo da parte degli organi statuali competenti [178].

Le norme istituzionali dell'ente vennero raccolte in uno «Statuto», che fu approvato dai membri del Sodalizio in seduta plenaria il 14 agosto 1864, ed in seguito modificato e successivamente riapprovato l'11 Marzo 1866 da parte dell'organo direttivo dell'ente (cioè il Collegio di Presidenza), onde adeguarlo ai rilievi fatti al medesimo da parte degli organi statuali competenti (che nella fattispecie si identificano nella R. Prefettura locale e, successivamente, nel R. Ministero). Si aveva così il 15 aprile 1866 una «Reale Sanzione» da Firenze che espressamente riconosceva l'ente e il suo Statuto: «E' approvato lo Statuto Organico della Pia Congrega quale fu da essa adottato con verbali del 14 agosto 1864 e 25 giugno 1865» [179].

Le norme invece di carattere religioso che, come già prece-

---

[177] «Il fine propostosi dal Sodalizio nominando la Commissione ed il mandato che a questa affidò, limitarsi allo studio di quelle mutazioni che i nuovi tempi e le nuove Leggi possano richiedere alla vecchia Regola dell'Istituto Nostro (1781) cercando insieme di conservare l'indole, il carattere, la individualità pur mettendola in armonia colle esigenze dei costumi e dei bisogni presenti, e colla vigente legislazione intorno alle Opere Pie...» *Manoscritto, cit.*, foglio 47.

[178] Nel Manoscritto dell'archivio infatti viene espressamente menzionato in merito al Regolamento Amministrativo che esso «dovette essere espressamente compilato ex novo per l'Ufficio di Cancelleria, la quale non appoggiavasi nella azienda che alle buone tradizioni ed alle saggie consuetudini amministrative» mentre il presidente della Commissione «dichiarava di essere pronto a dare quegli chiarimenti che gli Onorevoli Membri stimassero opportuno richiedere» in *Manoscritto, cit.*, foglio 47.

[179] «Il Collegio di Presidenza in seduta 11 marzo 1866, ritenendo, dopo altri considerandi, non essere del caso sottoporre all'Onorevole Sodalizio le altre minori modificazioni richieste dal Ministero, ma potersi stimare tale facendo di competenza del collegio stesso deliberava: Autorizzata la Presidenza a produrre alla Regia Prefettura così emendato nei sensi del precitato Ministeriale Dispaccio (Nota 26 aprile 1865, n. 7821) lo Statuto Organico per

dentemente illustrammo, disciplinavano le pratiche dei membri ed il fine di culto proprio dell'ente, vennero raccolte in un terzo documento, il «Regolamento Disciplinare», in cui venivano anche menzionate le varie regole per la nomina dei membri del Sodalizio. Questo documento veniva approvato nelle sedute del 14 e 21 agosto 1864 da parte della totalità dei membri della Veneranda Congrega Apostolica ed ulteriormente veniva sottoposto all'approvazione della Deputazione Provinciale, ritenuto l'organo statuale competente al diretto controllo sull'ente.

Si può affermare pertanto che la fisonomia dell'ente subisce un profondo mutamento: se nei secoli precedenti infatti, come si è cercato di evidenziare precedentemente, si aveva un ente di matrice canonica che era nato e viveva nell'ambito di un ordinamento estraneo all'ordinamento statuale e che si riteneva sottoposto alla disciplina dello Stato solo per quelle attività e quei fini che incidevano sul tessuto sociale, col suo formale agganciamento alla regolamentazione delle Istituzioni pubbliche di Beneficenza operata dal Governo asburgico, e a seguito della legislazione eversiva del Governo Italiano, l'ente giuridicamente si rinnova, adeguandosi all'esplicita normativa statuale non solo per la sua attività, ma anche per la sua esistenza; e, pur nel rispetto delle antiche volontà dei fondatori, riforma le sue regole istituzionali, adeguandole alle nuove esigenze normative e sottoponendosi esplicitamente all'approvazione e al controllo dell'autorità statuale.

Non si ha più una prevalenza esplicita del fine religioso di culto, cui precedentemente erano stati ritenuti strumentali gli altri fini di assistenza e beneficenza, ma proprio in queste ultime positive pratiche di rilevanza sociale, viene sottolineato il fine proprio dell'ente che diventa così persona giuridica statuale, implicitamente ricompresa nell'ampio ambito delle cosidette «Opere Pie» o, come indifferentemente verranno in seguito definite, «Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza».

---

essere sottoposto alla Sovrana Sanzione. E la Reale Sanzione diffatti onorava il progettato Statuto con Decreto 15 aprile 1866 da Firenze...».

«Per la sua più cauta custodia quel Decreto Reale venne depositato negli atti del Notaio Conte Dr. Emilio Oldofredi come all'atto di Deposito 18 aprile 1872 nelle matrici al numero 627-1941», mentre la copia autentica venne collocata negli Atti del Pio Luogo in Filza XXVII n. 97, *Manoscritto, cit.*, foglio 48.

La legislazione eversiva, come già accennammo nella prima parte del presente studio, trovò il suo culmine nella legge 17 luglio 1890, n. 6972, meglio nota col nome di «Legge Crispi» che, unitamente al successivo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, doveva costituire la disciplina generale, tuttora vigente con alcune successive modifiche, in materia di assistenza pubblica.

Come di recente è stato autorevolmente rilevato [180] «mentre da un lato il citato regolamento del 1891, anziché elencare in forma autoritativa, come aveva fatto il precedente regolamento del 1862, le istituzioni da considerare comprese tra le opere pie, sembrava subordinare formalmente ad un decreto del Capo dello Stato, sia pure di natura dichiarativa, l'inclusione di un'opera pia o altro ente morale nella categoria delle istituzioni pubbliche di beneficienza, d'altro lato, viceversa, la normativa del 1890-91 sottoponeva la vita di siffatte istituzioni ad una ingerenza ancor più rigorosa e penetrante dei pubblici poteri, prevedendo la possibilità, dapprima non prevista, di concentramenti, di raggruppamenti, di fusioni, di consorzi, di federazioni e disciplinando altresì, secondo norme più severe, l'istituto della trasformazione».

La Veneranda Congrega Apostolica di Brescia rientrava nella fattispecie prevista all'art. 1, I° comma, lett. a) della legge 17 luglio 1890 [181], cioè si presentava, al momento di entrata in vigore

---

[180] MAURO, *op. ult. cit.*, pp. 132-133.

[181] L. 17 Luglio 1890, n. 6972 «Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza»: I° Delle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza. Art. 1. Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto o in parte per fine:

a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia;

b) di procurare l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo di miglioramento morale ed economico.

.....

Art. 2. Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge:

a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci, o con oblazioni di terzi;

b) le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;

della legge, come un'istituzione di beneficenza che aveva tra i suoi fini prevalenti «di prestare assistenza ai poveri» e quindi, nei suoi confronti, avrebbero dovuto essere attuate anche le norme di trasformazione e concentramento previste nel cap. VI, («Delle Riforme nell'amministrazione e delle Mutazioni nel Fine»), artt. 54 e 55 [182] che ne avrebbero decretata indirettamente l'estinzione prevedendo il suo potenziale assorbimento in seno alla «Congregazione di Carità» [183]. In realtà, come successivamente

---

c) le società ed associazioni regolate dal codice civile e dal codice di commercio.

I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a) sono soggetti alla sorveglianza dell'autorità pubblica, a fine di impedire abusi della pubblica fiducia.

[182] L. 17 luglio 1890, n. 6972. VI «Delle riforme nell'amministrazione e delle mutazioni nel fine».

Art. 54: «Sono concentrate nella congregazione di carità le istituzioni elemosiniere. Debbono pure essere amministrati dalla congregazione di carità i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altre forme di beneficenza esercitata da istituzioni non sottoposte a concentramento».

Art. 55: «Nell'occasione del concentramento preveduto nel precedente articolo, si procederà alla revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine, preferibilmente all'uno o all'altro degli scopi seguenti, che più si avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore:

.....

e) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio;

f) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro, quando ne sia manifesta la necessità, derivante da conduzioni straordinarie o da temporanea malattia.

[183] La Congregazione di Carità veniva espressamente creata con l'art. 3, cap. I della legge 17 luglio 1890, n. 6972: «In ogni comune è istituita una congregazione di carità con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge. Alla congregazione di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri giusta l'art. 832 del codice civile». La congregazione di carità fu poi soppressa in ogni comune con l'art. 5 della L. 3 giugno 1937, n. 847 e le sue attribuzioni furono demandate all'«ente comunale di assistenza» che con quella legge venne istituito in ogni comune. Il detto art. 5 soggiungeva: «l'ente comunale di assistenza ha tutte le attribuzioni che sono assegnate dalle leggi vigenti alla congregazione di carità, intendendosi sostituito in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione l'ente comunale di assistenza alla congregazione di carità».

cercheremo di illustrare, modificando nuovamente ed opportunamente il proprio Statuto e appoggiandosi, in sede governativa, su un autorevole parere [184], la Veneranda Congrega Apostolica di Brescia riesce a salvare la propria identità giuridica in seno all'ordinamento statuale e a vedersi quindi riconosciuta nuovamente come persona giuridica ben definita.

Il legislatore italiano del secolo scorso dunque, nell'affermare, con i sopradescritti provvedimenti legislativi, la propria competenza nella regolamentazione dell'attività assistenziale, incide dunque soprattutto sulle istituzioni ecclesiastiche dedite all'assistenza, ed in particolare su quelle a substrato associativo in quanto, come si è visto, anche là dove le salva da una soppressione, tende pur sempre ad operare direttamente sulla loro autonomia organizzativa ed amministrativa, pur nell'intento generico di far salve, entro certi limiti, le loro peculiari caratteristiche.

7. Come si è illustrato, con la legge del 1890 si operava, da parte statuale, la definitiva pubblicizzazione degli enti con fini di assistenza e beneficenza, sia non riconoscendo più alcun valore giuridico ai fini religiosi informatori della loro costituzione e dei loro statuti, sia ignorando quella volontà privatistica dei membri, intesa a perseguire scopi inerenti alla sfera religiosa, che era stata in precedenza uno fra gli elementi essenziali e caratterizzanti la natura giuridica degli enti, quali quello in esame.

Anche a queste nuove esigenze legislative si adatta la Congrega Apostolica di Brescia, modificando ulteriormente il proprio statuto, nell'adunanza del 12 luglio 1896, e sottoponendolo all'approvazione degli organi statuali competenti, fino ad ottenerne l'esplicita approvazione reale il 1 giugno 1897 [185].

---

184 ZANARDELLI, *Parere legale dato alla Congrega di Carità Apostolica in Brescia*, Brescia 1892.

185 Citiamo alcune tra le espressioni più significative del reale decreto di approvazione:

«Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re d'Italia, veduto lo Statuto organico per la Congrega di Carità apostolica di Brescia, ...

.....

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari del-

La particolarità più rilevante di questo nuovo Statuto, ancor oggi in vigore, è il completo silenzio su quelli che erano stati da sempre i fini religiosi e cultuali dell'ente, di cui l'attività assistenziale, come è noto, era genericamente considerata forma di perfezionamento; viene invece sottolineato esclusivamente, con l'art. 4 del titolo I («Nome, sede e scopo dell'Istituzione di Beneficenza»), il solo fine di beneficenza, che diventa così anche l'unico scopo dell'ente («E' scopo dell'Istituzione soccorrere a domicilio, con speciale riguardo alle persone decadute: A) gli ammalati poveri... ecc.) [186].

L'aderenza del nuovo statuto alla normativa statuale è evidenziabile chiaramente anche nei successivi articoli, ed in particolare nell'art. 18 del titolo III («Del Collegio di Presidenza e del Presidente»), dove, espressamente richiamando la legge del 1890, si escludono da ogni carica amministrativa i membri del sodalizio che siano anche sacerdoti [187].

Nel successivo articolo 22 si afferma testualmente che il «Collegio di Presidenza costituisce la rappresentanza di diritto e di fatto dell'Istituzione. Esso, pertanto, sì nell'interno che nell'esterno, sì nella disciplina che nell'amministrazione, è il capo

---

l'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il nuovo statuto organico per la Congrega di Carità Apostolica di Brescia in data 12 luglio 1896, composto di quarantacinque articoli...

Detto Statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente che è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma I giugno 1897

firmato: Umberto
contrassegnato: Rudinì»

[186] «*Cenno Storico e Statuto della Congrega della Carità Apostolica di Brescia*», Brescia 1956, II ed.

[187] «Oltre ad essere applicabili al Collegio le incompatibilità delle quali all'art. 14 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, saranno esclusi da ogni carica amministrativa i Sacerdoti e quelli che hanno interessi attivi o passivi coll'istituzione. Sono esclusi dall'ufficio di Presidente quei Membri che non appartengono da oltre due anni al Sodalizio. Tutti gli altri sono eleggibili ad ogni carica ed ufficio». «*Cenno Storico e Statuto, cit.*, titolo III, art. 18.

che governa tutto il corpo sociale e patrimoniale», contrapponendo così all'antica figura fisica del «Padre Sostituto» un organo complesso, frutto dell'evolversi storico-giuridico di quelle cariche che, come precedentemente si era illustrato, vennero affiancate nel tempo alla figura del Sostituto, onde coadiuvarlo nell'espletamento dei propri compiti.

Nell'ambito di quest'organo si sottolinea poi, nel successivo articolo 29, la prevalenza della figura del Presidente, che viene qualificato «capo del Sodalizio e del Collegio», e che svolge compiti prevalentemente esecutivi («In quello ed in questo presiede quindi le adunanze, ne regola le discussioni, dà effetto alle cose deliberate». Solo nell'art. 33, ultimo del titolo III sui compiti «Del Collegio di Presidenza e del Presidente», si ricordano in forma vaga, rimandando al successivo regolamento, i doveri di carattere religioso cui sarebbero tenuti i membri del Collegio [188].

L'intento di adeguarsi pienamente alla normativa statuale e di far sì che anche la Congrega Apostolica possa a ragione essere ricompresa nel più vasto ambito delle «Opere Pie», viene espressamente stabilito nell'ultimo articolo del nuovo statuto; mentre da un lato infatti si accenna esplicitamente alle antiche regole fondamentali cui esso avrebbe dovuto ispirarsi, dall'altro lato si sottolinea la volontà di conformarlo alle nuove disposizioni di legge, giustificando, in relazione a queste ultime, le dissonanze che potrebbero apparire tra le antiche regole e le nuove [189].

Il fine di culto, considerato precedentemente prevalente, viene ricordato così solo nel Regolamento Disciplinare con gli articoli 43 e 44, dove espressamente si menzionano quelle pratiche religiose che continuano ad essere adempiute dall'ente e dai suoi

---

[188] «Le incombenze dei Membri del Collegio che riguardano la parte disciplinare, sono determinate nell'apposito regolamento». «*Cenno Storico e Statuto, cit.*», titolo IV, art. 33.

[189] «Il presente Statuto, desunto dall'antica Regola fondamentale della Congrega della Carità Apostolica e coordinato alle vigenti disposizioni di legge, entrerà in attività contemporaneamente ai Regolamenti disciplinari ed amministrativi, tosto abbiano questi ottenuta la superiore approvazione». «*Cenno Storico e Statuto, cit.*», titolo VII («Disposizioni generali»), art. 45.

membri [190], mentre col successivo Regolamento Amministrativo, regolando espressamente i doveri degli impiegati, si accenna al generico obbligo di buona condotta, cui sarebbero tenuti, senza tuttavia precisarne esattamente la portata, essendo la medesima di competenza della generalità dei membri del sodalizio (come ex art. 7 lettera F) dello Statuto) [191].

---

[190] Art. 43: «Oltre alle opere di beneficenza la Congrega di Carità Apostolica adempie ad opere di culto; sia mediante pratiche religiose all'associazione dei suoi Membri raccomandate dalla primitiva fondiaria, sia col sostenere spese di culto ordinate dai testatori nelle relative disposizioni a favore dell'Istituto. Le prime siccome non vincolate a precetto, ma semplicemente raccomandate non trovano luogo in un Regolamento obbligatorio».

Art. 44: «Gli atti di culto, cui devesi provvedere a peso dell'Opera pia, in forza di disposizioni fondiarie, sono:

a) manutenzione religiosa dell'Oratorio annesso allo Stabilimento e relativa officiatura domenicale;

b) funzione delle XL ore una volta per ciascun mese alternativamente nelle dodici designate Chiese della città;

c) cappellanie per celebrazione di messe;

d) anniversari in suffragio di defunti;

e) predicazioni annuali.

Speciali *Deputati alle opere di culto* sorvegliano e provvedono a quanto occorra degli arredi sacri, delle cere e di suppellettile liturgica; si tengono in corrispondenza coi rispettivi Direttori ecclesiastici delle parrocchie o chiese e ratificano le specifiche delle spese corrispondenti».

«*Regolamento Disciplinare della Istituzione di Beneficenza denominata Congrega di Carità Apostolica in Brescia*», Brescia 1899.

[191] Art. 131: «Gli impiegati ed inservienti che contravvengono ai doveri del loro ufficio, che ripetutamente mancano al prescritto orario senza legittimo motivo e senza darne valida giustificazione o che diano occasione di scandalo o disordine, sono dapprima ammoniti dal Presidente e se recidivi possono essere dalla Presidenza temporaneamente privati dello stipendio o sospesi dall'impiego, ferma l'eventuale loro responsabilità personale per i danni che per colpa loro fossero derivati o derivassero alla pia Opera».

Art. 132: «Per *gravi motivi* ed a norma della gravità delle mancanze il cui apprezzamento è lasciato alla Presidenza ed al Sodalizio, potranno gli impiegati ed inservienti, essere collocati a riposo d'ufficio od anche destituiti siccome all'art. 7 lettera F dello Statuto».

Art. 132: «E' in facoltà del Sodalizio sopra proposta del Collegio collocare a riposo d'ufficio con motivata deliberazione, l'impiegato che per poca attitudine o sopravvenuta malattia di corpo o di mente sia riconosciuto inca-

Vediamo così emergere dal nuovo Statuto del 1896 un ente che eroga e svolge prevalentemente attività assistenziali a scopo di beneficenza e che come tale rientra pienamente nella fattispecie prevista dalla legge del 1890.

L'origine canonistica dell'ente non viene più sottolineata e la Veneranda Congrega di Brescia sembrerebbe diventare una persona giuridica soggetta esclusivamente alle norme dell'ordinamento statuale.

Né influirà in seguito sulla vita giuridica dell'ente, in seno all'ordinamento statuale, l'avvento dei Patti Lateranensi e della successiva legislazione di attuazione, che, regolando i rapporti tra Stato e Chiesa secondo criteri politici diversi da quelli imperanti nel secolo XIX, non poteva non interessarsi di uno dei problemi più delicati, attinenti a tali rapporti, cioè al problema relativo agli enti ecclesiastici ed alla loro amministrazione patrimoniale. L'ente in esame, infatti, pur potendo rientrare nella fattispecie esplicitamente prevista dagli Accordi (art. 29, lett. c), Conc.) e pur avendo la possibilità, quindi, di veder nuovamente riconosciuta, anche nell'ambito del diritto interno statuale, la sua originaria qualifica di soggetto dell'ordinamento canonico e di rientrare così nell'ampia categoria degli enti ecclesiastici, continua a conservare quella fisionomia giuridica di «istituzione pubblica di assistenza e beneficenza», che aveva acquisito, come si è visto, dopo la legge del 1890.

La qualificazione giuridica dell'ente, nell'ordinamento statuale, non si può dire tuttavia che incida sulla sua effettiva originaria natura. Infatti esso, ancor oggi, conformemente a quella che era stata la principale caratteristica del suo iniziale formarsi, pur essendo giuridicamente definibile «istituzione pubblica», conserva una fisonomia privatistica di innegabile orgine canonica, per la

---

pace all'adempimento dei propri doveri rimettendo lo stesso a far valere gli eventuali diritti alla pensione».

«*Regolamento Amministrativo della Istituzione di Beneficenza denominata Congrega di Carità Apostolica in Brescia*», Brescia 1899.

Art. 7: «Spetta al Sodalizio: A) Eleggere i propri Membri tanto nuovi che a sostituzione dei cessanti...

F) Destituire irrevocabilmente per gravi motivi e sulla proposta del Collegio gli impiegati di cancelleria o gli inservienti...».

«*Cenno Storico e Statuto, cit.*».

quale è determinante la singola volontà dei membri che spontaneamente si associano per l'esercizio di attività caritative ed assistenziali, considerate però sempre elemento complementare e di perfezionamento per il raggiungimento del fine religioso di salvezza. Ne è ampia conferma l'obbligo, sia pure non più essenziale, fatto a ciascun membro, sulla base delle antiche regole, di esercitare precise attività di culto di cui l'attività di beneficenza e di assistenza non è che il riflesso in campo pragmatico, ed il fatto che, fino ad oggi, la Compagnia si sia sempre sottoposta al formale controllo dell'autorità canonica, non cessando mai di riconoscerne la potenziale autorità.

Con la Costituzione Repubblicana vediamo poi ulteriormente garantita la possibilità che l'ente continui a mantenere la propria originaria fisionomia anche nell'ambito dell'ordinamento statuale.

Come già si è cercato di evidenziare nella prima parte di questo studio, infatti, lo Stato Costituzionale ha solennemente sancito, tra i suoi principi fondamentali, la piena e libera estrinsecazione del fenomeno religioso, non soltanto con riferimento alla libertà religiosa dei singoli, ma anche in funzione della loro appartenenza alle singole organizzazioni confessionali, ritenendo di dover specificatamente valutarne anche l'aspetto organizzativo.

Tali garanzie si rafforzano, come è noto, nei riguardi della Chiesa cattolica, non soltanto per il carattere di ordinamento primario riconosciuto all'ordinamento canonico, bensì anche per la particolare natura dei rapporti che collegano organicamente, a tale ordinamento, gli enti destinati all'esercizio di attività comunque connesse alla religione cattolica [192]. In base a questi presupposti si deve dunque ammettere che lo Stato oggi è tenuto a riconoscere il valore giuridico del vincolo, che lega, in misura più o meno forte, l'ente, nato nell'ambito dell'ordinamento canonico, alla struttura della Chiesa; esso, infatti, nell'espletamento dei propri fini non incide solo sul tessuto sociale dello Stato, ma attua, quale strumento operativo ed elemento costruttivo della struttura ecclesiale, fini estranei e trascendenti la stessa realtà temporale in cui opera. Si può quindi legittimamente ipotizzare, per quanto riguarda l'ente di matrice confessionale, dedi-

[192] MAURO, *op. ult. cit.*, p. 143.

to ad attività assistenziale, che una normativa unilaterale dello Stato, diretta a limitarne la libertà d'azione, incidendo sulla sua natura intrinseca, non potrebbe che sembrare in contrasto con i principi ispiratori della nostra Costituzione.

Come oggi potrebbe facilmente essere evidenziata la incompatibilità tra la vecchia normativa di regolamentazione delle IPAB (ci si riferisce in primo luogo alla legge del 1890) ed il dettato costituzionale, altrettanto potrebbe essere ipotizzato, qualora l'interpretazione dei recenti decreti legislativi, già illustrati precedentemente, fosse da intendersi in senso restrittivo, quale mezzo dell'autorità statuale per incidere sulla natura dell'ente attraverso la regolamentazione della sua attività. Si è cercato, invece, di evidenziare chiaramente, nella prima parte del presente studio, come, anche se ratio delle attuali norme in tema di assistenza e beneficenza dovesse intendersi l'intento del legislatore ad operare una ristrutturazione organica di ogni loro possibile forma di estrinsecazione, proiettando le due funzioni in un contesto esclusivamente pubblico, ciò non possa incidere sull'essenza e sulla natura dell'ente che le eroga, ma solo disciplinarne l'attività nel momento in cui fosse diventata socialmente emergente.

La Veneranda Congrega Apostolica di Brescia oggi può pretendere, a ragione, di essere nuovamente considerata dal legislatore, in relazione al suo momento genetico ed alla sua essenza intrinseca, nella sua qualità di soggetto giuridico canonico, pur essendo l'attività assistenziale da essa svolta possibile oggetto della generica normativa in merito alle funzioni di assistenza e beneficenza pubbliche. Essa, dunque, sarà tenuta a rispettare, solo nell'estrinsecazione della propria attività, la normativa vigente, mentre potrà essere compresa, in relazione alla propria identità giuridica, nella categoria di IPAB tassativamente escluse, per legge, da ogni trasferimento ad organi pubblici.

Esplicitamente, infatti, la Veneranda Congrega rientra nella fattispecie prevista dal secondo comma degli attuali D.D.L.L. 29 marzo 1979, n. 113 e 19 giugno 1979, n. 209, peraltro non convertiti in legge, in quanto innegabilmente riassume le tre condizioni espressamente previste nel dettato normativo, essendo ente sorto per iniziativa volontaria dei soci, la cui amministrazione, per espressa disposizione statutaria, è svolta da un organo collegiale eletto dai membri stessi, e la cui attività, come si è il-

lustrato, si esplica sempre, sulla base di precise norme statutarie, attraverso le prestazioni volontarie e personali dei soci e con mezzi derivanti da atti di liberalità e contributi dei soci.

L'ente quindi oggi può conservare, nell'ordinamento statuale, la propria personalità giuridica, pur limitatamente all'ambito privatistico, affiancando con la sua attività di assistenza e beneficenza, resa pubblica per legge, i competenti organi pubblici [193].

Il legislatore attuale, infatti, ammette la possibilità che possa positivamente coesistere, a lato dell'assistenza e beneficenza, erogata da organi pubblici (e pertanto funzione pubblica), l'espletamento di una funzione assistenziale, anche d'origine privatistica, in quanto espletata da enti morali, cioè soggetti giuridici privati che liberamente e discrezionalmente affiancano, in forma valida, l'attività pubblica.

La Veneranda Congrega di Brescia, nell'attuazione della normativa attuale, può conservare la propria soggettività giuridica, con l'unico aspetto limitativo di ricondurre le proprie capacità alla sola sfera privatistica. Il fatto poi di operare, nell'ambito del diritto privato, si concreterà per l'ente in forma positiva, in quanto lo vedrà esonerato, nella prassi, dalle incisive forme di vigilanza e di controllo cui avrebbe dovuto soggiacere qualora avesse conservato caratteri di pubblicità.

---

[193] Come affermato nel 13° comma, D.L. 29 marzo 1979, n. 113, dove, infatti viene testualmente detto che «le IPAB, così escluse dal trasferimento ai comuni, continuano a sussistere come enti morali, assumendo la personalità giuridica di diritto privato e rientrando nella relativa disciplina...», e successivamente anche riportato nel D.L. 19 giugno 1979, n. 209, peraltro non convertiti, come è noto, in legge.

ALBERTO ALBERTINI

ALCUNE NOTE A "BRESCIA CITTÀ ROMANA"*

1. La fonte più antica che parla della vittoria di Claudio II sugli Alamanni vicino al Garda, è l'*Epitome de Caesaribus* o *Libellus de vita et moribus imperatorum breviatus ex libris Sex. Aureli Victoris*, tratto (in parte) dal *De Caesaribus* di Sesto Aurelio Vittore da un compilatore rimasto ignoto. (Vedi nella Bibliotheca Teubneriana SEXTVS AVRELIVS *de Caesaribus*, ed. FR. PICHLMAYR, Lipsiae, MCMXI; nuova edizione con le correzioni e le aggiunte di R. GRVENDEL, Lipsiae, MCMLXVI; comprende anche gli scritti che passavano sotto il nome di Aurelio Vittore un tempo, ma senza dubbio d'un altro autore; su l'*Epitome de Caesaribus*, autore e codici v. particolarmente a p. XI-XII e XXI-XXII rispettivamente; il passo che qui interessa (34,2) è a p. 161. Cfr. anche SCHANZ-HOSIUS, *Gesch. der röm. Liter.*, IV, 1, 2ª ed., München, 1914, riprod. 1959, a p. 75-76).

Le notizie tramandate dall'*Epitome de Caesaribus* intorno alla vittoria di Claudio II su gli Alamanni vicino al lago di Garda non hanno nessuna corrispondenza né nel *de Caesaribus* di Aurelio Vittore né nel *Breviarium* di Eutropio né nella *Vita*

---

* v. *Brescia Romana - Materiali per un museo*, II, Grafo Edizioni, [1979], pp. 151-171.

Le note si riferiscono rispettivamente a p. 163 del saggio la prima; a p. 164 sg. la seconda; a p. 170 la terza.

dell'imperatore Claudio II, che fa parte della *Historia Augusta* (n'è detto autore Trebellio Pollione) e che esalta tanto Claudio. Sono state perciò messe in dubbio e anche respinte da qualche studioso (cfr. l'art. *Claudius Gothicus* di E. FERRERO nel *D.E.* di Ettore DE RUGGIERO, II, I (1900) a p. 303). Già nel secolo XVI il Glareanus (HENRICVS LORITI, detto il G.) in una annotazione (è riprodotta nella seconda edizione dell'opera di Eutropio di H. VERHEIK, Lugduni Batavorum, MDCCXCIII, a p. 438 ad EVTROP. IX, XI), riferendosi al passo dell'*Epitome* (citata sotto il nome di Aurelio Vittore) e intendendo per *Alemanni* (sic) i Goti, e per *Gothi* gli Alamanni, i Sarmati e gli Sciti, trasferiva il fatto nell'Illirico; la *silva* che trovava citata in un'altra fonte (vedremo quale poteva essere) pensava fosse quella del paese dei Marcomanni.

Le notizie date dall'*Epitome* — non importa se l'autore è ignoto e se non appare dei più gravi — meritano fede, non sembrando probabile che siano inventate (l'autore poteva disporre d'informazioni rimaste ignote ad altri) e sono ammesse generalmente dagli storici; tra i recenti cito l'Alföldi in *C A H*, XII (1961), p. 156, cfr. 190-191 = trad. it., XII, I (Milano, 1970), p. 190, cfr. 228; il Calderini, *I Severi, La crisi dell'Impero nel III secolo*, Bologna, (1949), p. 108 e 187-188, e nella *Storia di Milano*, I (1953), p. 246.

Nel testo dell'*Epitome*, che è la fonte più antica, l'unica che prima di Paolo Diacono riferisca le notizie sulla vittoria di Claudio II su gli Alamanni, non si trovano due particolari che si leggono per solito negli scrittori di storia specialmente locale dei secoli scorsi, e cioè il numero dei nemici affrontati da Claudio vicino al Benàco e la localizzazione dello scontro *in silva quae Ligana dicitur*. Si trovano invece nella *Historia Romana* di Paolo Diacono, e la cifra indicata è di trecentomila e il nome della selva appunto *Ligana*. I due particolari ritornano nella *Historia Miscella*, o almeno nel Codice Ambrosiano C.72, edito dal Muratori, *RR. II. SS.*, t. I; P. I, Milano, 1723 (il passo qui discusso è da p. 67 E a p. 68 B; si veda anche la nota 118, dov'è riportato quel che del codice non è riportato nel testo pubblicato, ossia *in silva quae Ligana dicitur*. Non ho potuto consultare l'edizione di Fr. Eyssenhardt, Berlino, 1869).

Com'è noto Paolo Diacono compose la sua *Historia Romana* avendo come fondamento il *Breviarium* di Eutropio, che arric-

chì con aggiunte tratte da vari scrittori (Orosio, S. Girolamo, Jordanes,...) e continuò fino a Giustiniano. Nell'edizione del Crivellucci PAULI DIACONI *Historia Romana* (Istituto Storico Italiano — Fonti per la Storia d'Italia — Scrittori del sec. VIII, n. 51, Roma, 1914), il passo discusso in questo articolo (IX, 11), è nelle pp. 129-130. Sull'*Hist. Rom.* di Paolo Diacono v. anche SCHANZ-HOSIUS, op. cit., vol. cit., pp. 80-81; e anche l'ed. già citata di Aurelio Vittore del Pichlmayr, 1911, nuova ed. con le aggiunte del Gruendel, 1966, pp. XX-XXI, anche per quel che riguarda la *Historia Miscella*, che ebbe per fondamento l'*Historia Romana* di Paolo Diacono, che nel Medioevo fu il testo più comune di storia romana.

Negli scritti di storia di Brescia dal Rossi al Bettoni i due particolari sono riferiti e vi si cita un testo che dicono di Eutropio, ma in realtà è quello della Historia Romana di Paolo Diacono. Nel Breviarium di Eutropio non si trova infatti nessuna menzione dello scontro con gli Alamanni vicino al Garda. Gli stessi scrittori citano per lo più, dopo o prima di Eutropio, l'*Epitome de Caesaribus* sotto il nome di Aurelio Vittore secondo l'uso comune in passato, ma non ne riportano il testo, forse perchè meno completo di particolari rispetto all'altro.

Nell'*Historia Romana* di Paolo confluirono — e passarono poi nell'*Historia Miscella* — notizie tratte dall'*Epitome de Caesaribus*, e vi furono inseriti, per la prima volta in un'opera storica antica, i due particolari di cui si diceva. Il primo dei quali, il numero dei nemici, il Crivellucci suppose derivato da un « errore di audizione » da *gentem* dell'*Epitome*, che avrebbe portato alla lezione « .CCC. » o *trecentos* di alcuni codici e per codici e per emendazione a quella di *trecenta milia* degli altri, « cifre — dice il Crivellucci — che non s'intenderebbero donde Paolo potesse cavare, salvo non cavasse esso pure dalle tradizioni » (v. nell'apparato a piè della pag. 129), e rimanda al commento, dove, dopo aver ripetuto che nell'Epitome c'è *gentem* e non *trecenta milia*, nota che non v'è *in silva quae Ligana dicitur* e osserva: « notizia che forse Paolo attinse alle tradizioni locali ».

E per quel che riguarda la notizia che riguarda la selva non si saprebbe, se non erro, dire diversamente, e va fugato il sospetto che *in silva quae Ligana dicitur* (dove *Ligana* stia per *Lugana*) sia un ampliamento della notizia che si legge nell'*Epito-*

me, haud procul a lacu Benaco, suggerito dalla semplice verosimiglianza e non da una tradizione risalente realmente al fatto.

Ma la cifra dei nemici affrontati da Claudio si potrebbe supporre ricavata, ma un poco attenuata, dalla vita di Claudio II (*Vita M. Aureli,* scil. *Claudii*), che fa parte dell'*Historia Augusta,* dov'è detto a proposito della vittoria di Claudio II sopra i Goti e ripetuto che Claudio avrebbe combattuto contro trecentoventimila Goti (capp. 6,7,8; negli ultimi due si parla anche di duemila navi dei barbari affondate). Lascio da parte la questione se la cifra sia attendibile.

Negli scrittori bresciani, da me consultati, trovo tutti i particolari di cui si sta dicendo, ma formulati un po' diversamente, perchè la fonte dalla quale dipendono non è il testo paolino, qual è ricostruito su i codici nell'edizione del Crivellucci, ma quello che si legge nell'Aldina 1516, curata da G.B. Egnazio (Bibliot. Querin. Cinquecent. G. 71), che, oltre a Svetonio (XII Caesares), contiene l'*Epitome de Caesaribus* (*Sexti Aurelij Victoris à D. Caesare Augusto usque ad Theodosium excerpta*), una storia romana sotto il nome di Eutropio (*Eutropij de gestis Romanorum Lib. X*), ma che è l'*Historia Romana* di Paolo Diacono o un Eutropio interpolato con passi della *Historia Romana* di Paolo Diacono, quindi i libri aggiunti ad Eutropio da Paolo stesso, che nell'Indice iniziale sono detti VIII, perchè il dodicesimo è diviso in due libri e il diciottesimo (= XVII dell'ed. Crivellucci) è incluso tra quelli aggiunti da Paolo, ma è d'un altro autore, cfr. CRIVELLUCCI, ed. cit., p. XLVIII sgg.

Il passo che interessa è nel corso del libro nono dell'opera di Eutropio/Paolo a c. 264 (non c'è la divisione in capitoli; corrisponderebbe a IX,xi dell'edizione Crivellucci e a IX,x degli scrittori del secolo scorso). In questa edizione invece di trecentomila si legge *ducenta milia Alamannorum,* e invece di *Ligana* si legge *Lugana* (*in sylua quae Lugana dicitur*).

E' l'edizione seguìta (o forse la copia stessa consultata dal Bravo?) da Pietro Bravo (*Delle storie Bresciane,* t. I, Brescia, 1839, Libro quinto, p. 152) sia nel racconto del fatto sia nella citazione del testo latino (nella nota 4 della pagina citata); il Bravo cita « Eutropio, lib. 9, cap. 10, p. 264 » ma sappiamo che si tratta della *Storia Romana* di Paolo Diacono: il testo genuino, originario, di Eutropio pare ignoto a lui ed altri scrittori del tempo, benché vi fossero edizioni d'un certo pregio come

quella curata dal Verheyk (EVTROPI *breviarium historiae Romanae* cum metaphrasi graeca Paeani et notis E. Vineti etc., Editio altera..., Lugduni Batavorum, S. et Io. Luchtmans, MDCCXCIII; l'ed. precedente era del 1762; ce n'è una copia nella Queriniana, ma risulta entrata nel 1908).

Nella stessa nota 4 di p. 152 il Bravo dice poi: « Quel fatto è raccontato ancora (*sic, pro* anche *secondo un uso allora e tuttora vivo nella regione. N. dello scrivente*) da Aurelio Vittore *in Excerptis etc.*, cap. 33 p. 197 *terg.* dell'edizione Aldina 1515. », ossia l'*Epitome de Caesaribus* (34,2 per noi, secondo l'ed. PICHLMAYR; nell'ed. Aldina manca la divisione in capitoli; l'ha applicata di suo il Bravo? o l'ha trovata?).

Il brano riguardante la vittoria di Claudio II, che si legge nell'Odorici, *Storie Bresciane*, I (1853), p. 292, pur presentando qualche particolare in più e un suo colorito del racconto, par derivare chiaramente, come quello del Bravo, dalla stessa fonte, cioè dalla *Istoria Romana* di Paolo Diacono, con la quale coincide nei punti essenziali. Solo che l'Odorici scrive, e forse di sua iniziativa, non *Lugana* ma *Lucana*, probabilmente perchè questa è una grafia meglio rispondente a quella ritenuta originaria; a lui credo si debba anche l'indicazione: « probabilmente sulla via Basilica » (la strada romana tra Verona e Brescia), mentre « attraversate le Rezie » è una variazione (anche un poco anacronistica) di frasi oscillanti (il Bravo: « valicate le Alpi del Tirolo »).

Nella nota 3 della pagina detta, l'Odorici cita prima « AUR. VICTOR, De Caesarib(us), c. 34. », senza riportare il testo, intendendo d'indicare l'*Epitome de Caesaribus* (34,2 per noi) che qui non qualifica, ma che conosce e cita altrove come opera distinta dal *De Caesaribus* di Aurelio Vittore; e subito dopo cita Eutropio, Lib. IX, c. 10, che non può essere che l'*Istoria Romana* di Paolo Diacono (per noi IX,11).

Al testo dell'Aldina 1516 di Paolo Diacono risale (direttamente o indirettamente?) l'esposizione che del fatto fece il Rossi, *Le Memorie Bresciane*, Brescia, 1616, p. 217: vi ricorrono i due particolari, dei nemici duecentomila, che per il Rossi furono tutti uccisi, e della « fangosa valle di Lugana » e con la citazione di Eutropio (Paolo Diacono).

La stessa fonte riconosco nel Bettoni (FR. BETTONI, *Storia della Riviera di Salò*, Brescia, 1880, I, p. 86); anche per il Bet-

toni i nemici uccisi furono tutti i duecentomila e la fonte è Eutropio. Interessante è la consultazione dell'Orti Manara che il Bettoni suggerisce. (Il brano che ne cita è nel cap. settimo a pag. 87 dell'opera: *La penisola di Sirmione sul lago di Garda illustrata* dal nobile conte Giovanni Girolamo ORTI MANARA, Verona, coi tipi di Giuseppe Antonelli, 1856). L'Orti Manara si rifà alla tradizione dotta veronese e cita il Dionisi, il Filiasi e il Maffei, e nome della selva dice *Litana*, o *Lucana*: « In prossimità di Sirmione ritrovavasi la famosa selva *Litana*, o *Lucana*... », mentre il Maffei, nel luogo a cui si riferisce il Bettoni e che l'Orti Manara cita (*Verona illustrata*, Tomi 2, Parti 1-4, Verona, Per Jacopo Vallarsi e Pierantonio Berni, 1731-1732; v.t. I, P.I., *Istoria di Verona*, libro settimo pp. 144-145), la dice *Lugana*. Il Maffei vi narra il fatto d'arme vittorioso attenendosi esattamente al testo dell'*Epitome de Caesaribus* (v. anche la gabbietta nel margine destro a p. 145 col testo in latino abbreviato), che dice anch'egli di Sesto Vittore, com'era l'uso corrente; subito dopo dice: « Aggiungesi in alcuni codici che il fatto d'armi seguisse *nella selva Lugana*, col quale nome un tratto di paese si chiama ancora di là da Peschiera, e benché al presente tutto sia coltivato, selva diceasi ancora a tempo del Petrarca, come si vede nelle sue lettere. » (*nella gabbietta a lato c'è*: Ep. Var. lib. I). Non comprendo invece l'appunto che muove al Rossi (*Mem. Bresc.* p. 2)[1].

Come mai il numero dei nemici affrontati da Claudio sia passato da trecentomila come si legge in manoscritti di Paolo (e dell'*Historia miscella*) a duecentomila come si legge nell'Aldina, e il nome della selva sia stato emendato in *Lugana*, non m'è dato di sapere. L'Egnazio non dice nell'edizione citata da dove abbia tratto il testo dell'Eutropio-Paolo, non parla di manoscritti (né di precedenti edizioni) neppure a proposito di Svetonio di cui si mostra particolarmente sollecito nella lettera dedicatoria al Grolier e nelle premesse. Mentre il testo dell'*Epitome*

[1] Quanto all'oscillazione *Litana/Lugana* che s'incontra nell'Orti Manara, *La penisola di Sirmione illustrata*, Verona, 1856, v. a p. 87; cfr. p. 5 (nota 11 al cap. I), penso che si tratti della confusione tra il toponimo Lugana e il nome della famosa selva Litana nominata più volte da T. Livio (23,24.7 - 216 av. C.; 34,22.I; 42,2 - a. 195 av. C.), da Fiorentino (*Stratagem.* 1,6,4) e da Zonara (IX,3). E anche questa confusione, a quando o a chi risale?

de Caesaribus, da lui pubblicato, par corrispondere a quello d'un codice della classe D (secondo la classificazione del Pichlmayr, p. XXI sg.), perchè vi ricorrono lezioni come *Hinc* invece di *Hic* (Claudius), *designatus* invece di *designatur*, e *adversum autem* invece di *adversus gentem* degli altri codici, per il testo d'Eutropio-Paolo non trovo che una spia (atque *M* contro ac degli altri), che condurrebbe al *Monacense* 3516. Ma occorrerebbe una ricerca più seria. Per il momento penso che le lezioni dell'Aldina *ducenta milia* e *Lugana* siano emendamenti introdotti dall'Egnazio, il quale nella lettera al Grolier accenna in modo chiaro all'attività emendatrice dedicata da lui all'edizione di Svetonio particolarmente, ma che può sottintendersi anche per gli altri scrittori.

Una lapide — è un cippo a sezione quadrata, rinvenuto nel foro dell'antica *Saepinum* (i cui ruderi sono in un luogo non lontano da Sepino, Campobasso) — dedicata a Claudio II è stata pubblicata da V. CIANFARANI, *Vecchie e nuove iscrizioni sepinati*, in *Atti del terzo Congresso Intern. di epigrafia greca e latina* (Roma 4-8 sett. 1957), Roma, 1959, p. 377; reca la seguente iscrizione racchiusa entro una cornice:

IMP. CAESARI / M - AVRELIO / CLAVDIO - PIO

Data l'assenza di titoli ed attributi che possano servire per datarla più precisamente, la data oscilla tra il marzo del 268 e l'agosto del 270. Nel testo del *Saggio* ho supposto che la lapide potesse appartenere a una base sostenente la statua dell'imperatore. Ma potrebbe essere stato un cippo a sezione quadrata come quello di *Saepinum*. Potrebbe essere utile un confronto. In ambedue le iscrizioni, di Toscolano e di Saepinum, non ricorrono i titoli *Germanicus Maximus* (assunto al principio del 269, CIL XII 2228) e *Gothicus Maximus* (dal 270); furono dunque erette al principio del regno di Claudio nel 268?

Intorno alla questione dell'assegnazione d'una (o di due) delle teste di bronzo dorato del Museo Romano di Brescia (*Museo Bresciano Illustrato*, 1838, pp. 182-185, Tav. L, fig. 1-2), si veda ora M. Mirabella Roberti, in *Storia di Brescia*, I (1963), pp. 301-303; G. Panazza, *La Pinacoteca e i Musei di Brescia*, (1968; la redazione precedente già nel 1958), p. 36.

2. Il prenome di Minicio Aciliano può essere stato *Marcus*, il più frequente presso i *Minicii* locali. Il *cognomen Acilianus* ricorre anche in una delle epigrafi trovate nella piazza della Vittoria nel 1970 (v. « Epigraphica », XXXIII, 1971, p. 112, n. 2; e già Comm. dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1969, p. 223, n. 2). Ma non s'intravede quale relazione avesse Marco Calpurnio Aciliano con i *Minicii*.

Il Labus, nel *Museo Bresciano Illustrato*, vol. I, a p. 43, esprimeva l'avviso che l'aggregazione di Minicio (il L. scrive Minucio) Macrino all'ordine senatorio fosse una prova dell'affetto e della riconoscenza di Vespasiano verso i Bresciani dopo i fatti della guerra civile (69 d.C.). Plinio accenna solo al riconoscimento dei meriti personali del personaggio.

Un Marco Minicio Miniciano, forse da identificare col Bresciano, dedicò un'aretta alle *Iunones*, ora salva presso il Municipio di Lazise (1973) e pubblicata da G.M. Cambié in « Vita Veronese », 9-10, 1973, pp. 274-276 (Devo la segnalazione alla cortesia del Dr. Lanfranco Franzoni, direttore del Museo Archeologico di Verona, cui rivolgo anche qui i miei ringraziamenti). Eccone il testo:

Iunonib(us) / M(arcus) Minic(ius) / Minicia / nus / u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito).

Nel suo commento, dopo la descrizione del pezzo, il Cambié, rifacendosi a osservazioni del Labus intorno ai Minicii (che cita di seconda mano da G. Lonati e G. Bettoni), dice di « provenienza benacense » l'iscrizione di Torbole (S. Urbano) = CIL, V, 4444, che invece proviene da Torbole, che si trova a 9 km di distanza da Brescia verso S E, e la cui parrocchia è intitolata a S. Urbano. Inoltre, come già il Labus, inserisce nella genealogia dei Minicii personaggi dell'iscrizione di Maderno, CIL, V, 4860 = I. Br. 666, benché il Mommsen nella riga terza abbia letto *Minucius*, e non *Minicius* sull'autorità dei più antichi autori di sillogi di lapidi bresciane. Il caso, forse, non è risolto in via definitiva (La lapide è perduta).

Colgo l'occasione per ricordare che nelle epigrafi bresciane ricorrono i nomi di tredici individui portanti il gentilizio Minicio / Minicia, dei quali due dichiaratamente liberti e altri di condizione umile, qualcuno tuttavia di condizione distinta nell'am-

biente municipale come Marco Minicio Quinzano, appartenente al senato locale, ossia decurione, dopo essere stato questore dell'erario (locale). Queste informazioni si ricavano dall'iscrizione del monumento sepolcrale che gli fu eretto dallo zio materno (dunque appartenente a un altro ramo dei Minicii) Marco Minicio Miniciano, già ricordato poco fa. Ecco il testo:

CIL V 4444 = I. Br. 250 (Un tempo era a Torbole di Torbole-Casaglia presso la chiesa parrocchiale; di lì passò nella raccolta averoldiana a Gussago avendogliene fatto dono i monaci di S. Faustino; ai primi del secolo scorso, in vista della formazione del museo bresciano, fu trasportata a Brescia; oggi giace nel cortile di S. Giulia; è un'ara di pietra di Botticino, alta m. 1,20/1,25, rovinata in alto, dov'è andato perduto il coronamento, e a destra, dove sono andate perdute le lettere finali delle righe prima, seconda, quinta e settima, e la cornice; altre lettere sono danneggiate, ma ancora leggibili; i caratteri sono di buona età, incisi bene e abbastanza eleganti):

M(arco) Mini[cio], / M(arci) f(ilio), Fa[b(ia)], / Quintiano, / decur(ioni) Brix(iae) / q(uaestori) aer(ari), M(arcus) Miniciu[s] / Minicianus, / aunculus(sic), ex testa[mento] / aeius(sic) faciendum / curavit.

(La forma *aunculus* pare accennare alla pronuncia classica di V, mentre *aeius* par significare l'oscuramento del dittongo *-ae* in *e* come nel latino volgare).

I Minicii avevano rapporti, e forse beni e parenti, a Verona. L'iscrizione bresciana CIL V 4443 = I. Br. 249, attesta che Quinto Minicio, figlio di Quinto, appartenente alla comunità di Verona, come par significare la menzione della tribù Publilia, era quattuorviro, certo giusdicente, a Verona dopo essere stato questore a Verona e prima a Brescia, dove aveva iniziato la carriera municipale [2]. Come pensava il Labus può trattarsi d'un

[2] L'epigrafe è murata nella parete del Monte Nuovo in piazza della Loggia dalla fine del secolo XV ed è senza dubbio di provenienza bresciana.

personaggio d'origine bresciana, che era passato in seguito nella tribù Poblilia (operando a Verona).

Sui Minicii aveva scritto il Labus, *Di una epigrafe antica nuovamente uscita dalle escavazioni bresciane.* Dissertazione del Dott. Gio. Labus, Milano, Dalla Tipografia d'Omobono Manini, 1830, di p. 3-32; vedi pp. 11-19, le tre note critiche pp. 19-32 e lo stesso stemma genealogico allegato in fondo al libro; v. anche *Marmi antichi bresciani raccolti nel Museo Patrio* ecc., Milano, Coi tipi della Ditta Angelo Bonfanti, 1854, p. 106, n. 150.

3. Un gruppo di bronzetti del Museo Romano di Brescia è stato esaminato da M. LORENZINI, *La collezione di bronzetti del Museo Romano di Brescia* (Tesi di laurea - Università degli Studi di Pavia, Anno acc. 1974-1975 - Relatore il Prof. Arturo Stenico). Una copia della tesi della Lorenzini fu presentata alla Fondazione Ugo da Como di Lonato nel 1976.

Dai *Cataloghi* del Dott. Rizzini (Prospero Rizzini), *Illustrazione dei Civ. Mus. di Brescia, Catalogo dei Bronzi etruschi, greci e romani, ecc.*, « Comm. At. Br. », 1910, pp. 260-359. Illustrazione del Civ. Mus. di Br., Bronzi ed altri oggetti, ecc., ib. 1911, pp. 325-420, riporto le provenienze extrabresciane seguenti:

da Cerveteri, I (1910), p. 304, NN. 53-54; da Ortona a Mare, II (1911), pp. 337-339, NN. 1-5, e 9-12 (bronzi); NN. 6-7 (argento); N. 8 (vetro); da Orvieto: II (1911), pp. 360-366, NN. 1-40; dalla Sicilia: II (1911), p. 339, NN. 1-2 (armille); dall'Egitto: I (1910), p. 331, N. 17; da Volongo (CR): I (1910), pp. 299-328 (oggetti di ornamento, di difesa...), NN. 72-73. Sulla provenienza dell'Elmo di Daone v. I (1910), p. 300; cfr. C.A., F. 35 (RIVA), Firenze, 1954, p. 38 (ROBERTI).

C'è in cambio da tener presente che pezzi di bronzo siano emigrati da Brescia o dal Bresciano in altri Musei.

Una prova dell'esistenza a Brescia o nei dintorni d'impianti per la lavorazione dei metalli in età romana, su scala superiore a quella d'un singolo artigiano potrebbe costituire la scoperta

di scorie in quantità e di frammenti di metallo da riutilizzare, e il riconoscimento di zone o di ambienti destinati ad officine d'una certa importanza. Senza scomodare Populonia, dove sono state trovate ingenti masse di scorie, che dicono riutilizzate ai nostri tempi, si può citare il caso della città etrusca scavata in tempi recenti nel Piano di Misano presso Marzabotto, dove la scoperta di elementi strumentari e di frammenti di bronzo da riutilizzare indica chiaramente la destinazione di certi locali a residenze di artigiani, e la dislocazione delle officine metallurgiche in uno dei punti della città è stata confermata dalla scoperta d'un grande impianto di fusione del bronzo. Cfr. G.V. GENTILI in *Studi Etruschi*, XXXVI (1968), pp. 11-117; G.A. MANSUELLI, in *Atti e Memorie della Deput. di St. Patria per le Province di Romagna*, N.S., vol. XX (1969), Bologna, 1970, 69-86, v. a pag. 79 e nota 37.

Che la menzione d'un *praefectus fabrum* (C. Silio Aviola) nelle tavole di bronzo trovate a Zanano a detta di Ottavio Rossi che per primo le pubblicò (v. CIL V 4919-4922), fosse la testimonianza dell'efficienza delle miniere e delle officine della Valtrompia nell'età romana, credé lo stesso Rossi, valendosi più della fantasia che della scienza dell'antichità (v. *Le Memorie Bresciane, opera historica et simbolica* di Ottavio Rossi. in Brescia, per Bartolomeo Fontana, 1616, p. 181; le epigrafi pp. 182-183). La sua interpretazione fu ripetuta dopo di lui, più o meno con gli stessi particolari (i legati delle città africane che vengono in Valtrompia a chiedere il patronato di C. Silio Aviola e ad acquistare ferramenti, e armature, o a stringere una confederazione coi valligiani...), da Paolo Gagliardi (*Parere intorno all'antico Stato de' Cenomani ed ai loro confini*, Padova, Comino, 1724, v. nel noto volume del Sambuca, 1750, pp. 73-138, a pag. 123), che parla di « prova irrefragabile » che si caverebbe dalle iscrizioni delle laminette di Zanano, dimostrandosi più facondo che informato nella scienza dell'antichità; da Giammaria Biemmi (*Storia di Brescia*, Brescia, Giovanni Colombo, 1748, t. I, pp. 175-177, cfr. pp. 26-27); da Pietro Bravo, *Delle Storie Bresciane*, Brescia, G. Venturini, Tomi, 5, 1839-1847, Tomo I, pp. 73-78; dall'Avv. Angelo Mazzoldi, nella *Strenna Bresciana* per l'anno 1851, Brescia, 1850, p. 7 e sg.; e da altri anche in tempi recenti (e anche in tesi di laurea).

Già Carlo Scarella nello studio abbastanza pregevole, steso in

lingua latina e intitolato *De quatuor* (sic) *aeneis Brixianis tabulis* (v. nel volume del Sambuca, pp. 221-230, p. 227 sgg.), nel criticare direttamente il Biemmi per certe sue affermazioni, e scusandolo solo in parte perchè della sua follia (*suae... alienationis*) la responsabilità risaliva al Rossi, al Gagliardi, al Maffei, aveva richiamato il carattere militare, e non civile o municipale, della prefettura dei fabbri e aveva respinto l'interpretazione data dal Rossi e dal Gagliardi alle tavole di Zanano, sostenendo tuttavia che il silenzio delle fonti antiche non voleva dire che nel Bresciano mancasse nei tempi antichi l'attività mineraria e la lavorazione del ferro.

Tra i documenti che si citavano era comparsa anche un'iscrizione (falsa, cf. CIL V 564 - I. Br. 107), che il Gagliardi diceva scavata di sotterra a Lavone (v. nel vol. del Sambuca, da p. 229 la lettera del Gagliardi al canonico d'Aquileia Pietro Silio, dove a p. 300 è detto della scoperta della lapide; la lettera è del 1716); e, nonostante i dubbi sull'autenticità (cf. Scarella, op. cit., ap. Sambuca, pag. 229), l'iscrizione è poi ripresa con serietà dal Bravo (op. cit., pag. 74 nota 3). Il Bravo (ib. pag. 75), a sostegno della sua esposizione, cita Plinio (*H.N.*, III, 20,138), riferendo al distretto di Lavone, formato da Camuni, Breuni (*sic*), Triumplini e Vennoni, le... lodi che Plinio — con una certa esagerazione — fa dell'Italia intera come terra ricca di metalli d'ogni genere.

Appare un poco strano che la dottrina e l'autorità del Labus non avesse sfatato per sempre certe interpretazioni, pur solleticanti l'orgoglio locale, né c'è da credere che lo scritto del Labus fosse rimasto ignoto, perchè dal Bravo è citato e il Mazzoldi difficilmente poteva ignorarlo, benché nel caso particolare citi solo il Maffei e il Brocchi, non bresciani.

Il Labus infatti nella dissertazione *Intorno a vari monumenti antichi scoperti in Brescia*, pubblicati insieme con una relazione del Vantini e i cenni sugli scavi del Basiletti dall'Ateneo Bresciano (Per Nicolò Bettoni, M.DCCC.XXIII; v. p. 19 e sgg.), discutendo l'ubicazione del tempietto d'Ercole, aveva condannato recisamente come « sue fantasie manchevoli al tutto d'autorità » le affermazioni del Rossi riguardanti le fucine della Valtrompia e le botteghe scoperte sotto il palazzo municipale, e dopo queste le affermazioni del Gagliardi e del Biemmi intorno alle tavole di Zanano in quanto testimonianze dell'esistenza di

« soprintendenti » alle miniere e di rapporti commerciali; ed aveva inoltre, condividendo i risultati delle ricerche del naturalista G. Battista Brocchi (1808), dichiarato a sua volta che al tempo dei Romani le fucine bresciane erano ignote, che non era improbabile che le miniere bresciane fossero state scoperte nel VI secolo, che in ogni modo la prima notizia era del secolo nono (Ma in questo il Labus si fonda sull'*Historia* o *Historiola* di Rodolfo Notaio, che com'è noto è un falso).

Inde irae del Bravo (v. partic. p. 74) contro il veronese Maffei (e non sorprende), il non bresciano Brocchi, e il pur bresciano, Labus come reo di voler negare anch'egli un vanto a Brescia, e del Mazzoldi contro il Maffei (particolarmente acerbe) e il Brocchi. L'Odorici (*Storie Bresciane*, t. II, 1854, pp. 24-26; cfr. p. 92) ebbe il merito di ribadire le osservazioni del Labus, dal quale dipende sostanzialmente, e ne ripete in parte le citazioni erudite, ed oppose le ragioni della storia alla tendenza a ripetere, con più sentimento che critica, affermazioni di fatti di per sé non inverosimili, ma mancanti del sostegno delle testimonianze storiche, e a considerare quasi un delitto di lesa maestà patria la denuncia della mancanza di quel sostegno, come se con il fatto particolare venisse meno anche il prestigio intero d'una città, che ha tante altre nobilissime ragioni di vanto.

Infine due brevi note riguardanti il testo del mio saggio a p. 153:

a) Intorno alla penetrazione della moneta romana repubblicana, che indica penetrazione economica che precedé o segnò il primo inizio di quella culturale quando ancora esisteva lo Stato cenomano, v. ora A. PAUTASSO, *Testimonianze di Romanità dai ritrovamenti monetari nell'area bresciana,* negli *Atti del Convegno Intern. per il XIX Centenario della dedicazione del « Capitolium »*, Brescia, 27-30 settembre 1973, [Brescia, 1975] vol. I, pp. 169-180.

b) L'affermazione del Tibiletti è a p. 316 dell'articolo *L'età più antica di Como secondo le fonti letterarie,* pubblicato negli *Atti del Convegno del Centenario,* Società Archeologica Comense, Como, 1974, pp. 303-326.

PIER LUIGI PIZZAMIGLIO

CATALOGO DEGLI SCRITTI D'AUTORI BRESCIANI PRESENTI NELLA BIBLIOTECA "CARLO VIGANÒ" DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL S. CUORE - SEDE DI BRESCIA

Presentazione

La presenza di una sezione dedicata agli Autori Bresciani nella Biblioteca raccolta dall'ing. Carlo Viganò trova la sua giustificazione in un vivo interesse del Raccoglitore per le vicende storico-culturali bresciane e nell'intendimento di radunare strumenti utili agli studiosi.

La specializzazione nel settore scientifico, con particolare riferimento alle scienze fisico-matematiche, che caratterizza la Raccolta Viganò, costituisce la fisionomia precipua anche di questa sezione bresciana, opportunamente integrata da scritti di storiografia e di bibliografia locale.

Bresciani sono qui intesi senz'altro anche quegli autori che, nati in questa terra, svolsero però altrove in tutto o in parte la loro attività; così come bresciani di adozione vengono reputati quegli altri autori che, pur nati altrove, a Brescia però vissero ed operarono.

Le opere presentate in questo breve Catalogo coprono il lungo intenso periodo che va dal secolo XVI a tutto l'Ottocento: alcune preziose per l'alto valore culturale ed altre per la rarità loro.

La Biblioteca Viganò è attualmente inserita nell'ambito della sede bresciana dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, per un munifico ed esplicito intendimento del Donante, che reputò tale

istituzione idonea ad un uso scientificamente qualificato della preziosa Raccolta.

Consapevole pertanto di custodire in Brescia una Biblioteca scientifica di primissimo ordine per la cospicuità, omogeneità e organicità delle opere ivi radunate, l'Ente Bresciano d'istruzione Superiore ha fatto approntare un « Catalogo dei Manoscritti, Incunaboli e Cinquecentine » (ed. La Scuola, 1979) ed alcuni brevi Cataloghi di sezioni speciali (Autori Gesuiti, Opere d'Orologeria, Scritti d'Idraulica), in vista d'una completa presentazione del patrimonio librario custodito nella Biblioteca stessa.

La breve rassegna d'opere che qui viene presentata vuol essere un altro contributo a far conoscere la medesima Biblioteca, al fine di esaudire il desiderio dell'ing. Viganò che fosse messa a disposizione degli studiosi.

AIGUINO Illuminato, sec. XVI.

— *La illuminata de tutti i tuoni di canto fermo, con alcuni bellissimi secreti non d'altrui più scritti.* Venezia, Antonio Gardano, 1562.

ALMANACCO

— *La Minerva Bresciana.* Almanacco per l'anno: 1817, 1818, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1826. Brescia, N. Bettoni e Soci, voll. 7 (1816, 1817, 1819, 1820, 1822, 1823, 1825) e voll. 3 (1817-19), (1820-22), (1823-24, 1826).

In Appendice viene pubblicata periodicamente l'opera postuma di V. Peroni, Biblioteca Bresciana.

ARCHETTI Giovanni Andrea, sec. XVIII.

— *Regole per una filanda di seta.* Bergamo, Vincenzo Antoine, 1784.

ARNIGIO Bartolomeo, 1523-1577.

— *Meteoria over discorso intorno alle impressioni imperfette, humide, secche et miste così in alto come nelle viscere della terra generate; sommariamente da molti Autori scelto et*

raccolto... et appresso poste a loro luoghi l'Ephemeridi et Pronostici perpetui, naturali et veri sì de' sereni et torbidi tempi come delle penurie ed abbondantie a tutti i paesi et a tutte le nationi manifesti. Brescia, Vincenzo Nicolini da Sabbio, ed. Francesco e Pier Maria Marchetti, 1568.

— *Le diece veglie... de gli ammendati costumi dell'humana vita, nelle quali non solo si tratta di quelle virtù ch'a viver nella luce de gli huomini et di Dio bisognevoli sono, ma etiandio si flagellano acerrimamente que' vitij che più de gli altri trasviano dal cammino della vera gloria et guastano la gratia civile.* Brescia, Francesco e Pier Maria Marchetti, 1577.

AVANZINI Giuseppe, di Gaino, 1753-1827.

— *Sperimenti e calcoli di alcune macchine per guidare le barche contro la corrente dei fiumi con la forza della stessa corrente.* In « Pensieri sul governo de' fiumi » (Brescia 1782) di Carlo Bettoni; pp. 277 ss.

— *Continuazione delle osservazioni e esperienze sopra la teoria della resistenza de' fluidi di Giorgio Juan.* S.l. e t., 1808.

— *Nuove ricerche dirette a rettificare la teoria delle resistenze de' fluidi e le sue applicazioni.* Bologna. Fratelli Masi, 1810.

— *Supplemento alla memoria intitolata Della vera legge dell'urto de' fluidi contro ostacoli mobili.* Padova, Stamperia del Seminario, 1813.

— *Opuscoli intorno alla teoria geometrica dell'ariete idraulico.* Padova, Tipografia del Seminario, 1815.
All'ariete idraulico, macchina per il sollevamento dell'acqua costruita da G.M. Montgolfier nel 1794 e dal medesimo descritta nel 1802, l'Avanzini dedicò studi teorici in polemica con V. Brunacci.

— *Elogio di Pietro Cossali.* Modena, Tipografia Camerale, 1824.
L'Avanzini succedette al Cossali nel 1816 a Padova nell'insegnamento di calcolo sublime.

AVEROLDI Giulio Antonio, 1651-1717.

— *Le scelte pitture di Brescia additate al forestiere.* Brescia, G.M. Rizzardi, 1700.

BALUCANTI Giacinto, ?-1811.

— *De principio coniungendo cum principio actionis ad determinandas proprietates motus liberi et curvilinei.* Bologna, F. Pisarri, 1750.

BANZOLINI Giuseppe Antonio, sec. XVIII.

— *Selectas ex mechanicis propositiones.* Brescia, G. Turlini, 1746.

BELLASO Giovan Battista, sec. XVI.

— *La cifra.* Venezia, s.t., 1553.

— *Novi et singolari modi di cifrare.* Brescia, Lodovico Britannico, 1555.

— *Il vero modo di scrivere in cifra con facilità, prestezza et sicurezza.* Brescia, Jacopo Britannico, 1564.

BENAGLIA Bartolomeo, di Cimmo Valtrompia, sec. XVIII.

— *Regole infallibili e facili per far conti.* Brescia, Giacomo Turlini, 1713.

BETTONI Carlo, di Bogliaco (Salò), 1725-1786.

— *Pensieri sui fornelli da seta.* Brescia, Pietro Vescovi, 1777.

— *Pensieri sul governo de' fiumi.* Brescia, Pietro Vescovi, 1782.

— *L'uomo volante per aria, per acqua e per terra.* Venezia, (Formaleoni), 1784.

BETTONI CAZZAGO Francesco, 1835-1898.

— *Memorie sulla famiglia Bettoni.* Brescia, La Sentinella Bresciana, 1872.

BIGHELLI Vincenzo, 1742-1812.

— *Compendio istorico e cronologico delle ragioni e proprietà di Brescia sopra li tre fiumi Oglio, Chiese e Mella.* Brescia, s.t., 1800.

BONAVENTURA (Anterus Maria) da Brescia, sec. XVI-1.

— *Regula musice planae.* Venezia, Marchiò Sessa, 1545.

BONOCCHIO Lorenzo, di Chiari, sec. XVI-2.

— *Breve et universale risolutione d'aritmetica, con la quale facilmente ogniuno potrà ritrovare qual si voglia sorte di misura di terra senza far conto, all'uso bresciano.* Brescia, Vincenzo Nicolini da Sabbio, 1597.

BORGONDIO Orazio, di Saiano, 1679-1741.

— *Hieronis navis in mare deducta.* Roma, P. Komarek, 1713.

— *Motus telluris in orbe annuo ex novis observationibus impugnatus.* Roma, P. Komarek, 1714.

— *Iridis explicatio physico-mathematica.* Roma, P. Komarek, 1715.

— *Nova idrometri idea.* Roma, P. Komarek, 1717.

— *Antliarum leges.* Roma, P. Komarek, 1722.

— *De computo ecclesiastico exercitatio.* Roma. P. Komarek, 1723.

— *Constructionum astronomicarum theoria et praxis.* Roma, P. Komarek, 1724.

— *De situ telluris.* Roma, P. Komarek, 1725.

— *De genesi motus circularis ex recto.* Roma, P. Komarek, 1729.

— *Constructio Calendarii Gregoriani sub auspiciis SS.D.N. Benedicti XIII.* Roma, Giorgio Plachi, 1729.

— (ms.) *Exercitatio analytica de casu irreducibili.* Roma, 1730.

— *De cycloide et motu gravium cycloidali.* Roma, P. Komarek, 1733.

— *De cohaerentia calculi astronomici cum aequationibus gregorianis.* Roma, Antonio Rossi, 1734.

— (ms.) *Mathesis.* Roma 1720-23, voll. 4. Manoscritto delle lezioni tenute da p. Borgondio nel Collegio Romano, a cura di Antonio Maria Pallavicino.

BOTTI Jacopo Antonio, di Lumezzane Valtrompia, sec. XVIII.

— *Libretto d'abaco. La breve e sottile tariffa aritmetica.* Brescia, Jacopo Turlino, 1722.

BRACESCO Giovanni, di Orzinuovi, sec. XVI-2.

— *La espositione di Geber philosopho.* Venezia, Gabriele Giolito de Ferrari e Fratelli, 1551.

BRESCIA

— *Statuti Ordini e Provisioni per l'Officio delle Vettovaglie della città di Brescia,* Brescia, Turlini, 1637.

— *Prodigi portentosi visti nel Sole dai PP. Cappuccini.* Brescia-Venezia, s.t., 1664.

— *Ordini e regole per il Naviglio.* Brescia, s.t., 1721.

— *Risposta alle difficoltà in vari tempi prodotte contro l'esistenza dei corpi de' Santi Martiri Faustino e Giovita nella chiesa di S. Faustino Maggiore di Brescia.* Padova, G.B. Conzatti, 1751.

— *Concessione ottenuta per li Signori Gio.Battista e Pietro Fratelli Pasotti dalla Spettabil Università del Naviglio per la nuova apertura della Bocca della loro Rossica.* S.l. e t., 1756.

— *Stampa delli Fondamenti de Compartecipi della Seriola, che si estrae al Bocchetto di sotto del Ponte del Molin del Portico o del Val, e giudiziarie.* Brescia, s.t., 1432-1802.

BROCCHI Giambattista, di Bassano Veneto, 1772-1826.

— *Trattato mineralogico e chimico sulle miniere di ferro del Dipartimento del Mella, con l'esposizione della costituzione fisica delle montagne metallifere della Val-Trompia.* Brescia, 1808, voll. 2.

BROGNOLI Alfonso.

— e F. Taverna, *Problemi teorici e pratici d'algebra e princìpi di meccanica.* Milano, G. Mazzucchelli, 1775.

BROGNOLI Antonio, 1723-1817.

— *Hydrostaticae disciplinae propositiones. Adjecta, mantissae loco, acroasis historica et critica.* Parma, Giuseppe Rosati, 1742.

— *Elogio di Bresciani per dottrina eccellenti del secolo* XVIII. Brescia, P. Vescovi, 1785.

BRUNATI Giuseppe, di Salò, 1794-1855.

— *Dizionarietto degli uomini illustri della riviera di Salò.* Milano, Pogliani, 1837.

BRUNELLI Mario.

— e F. Osma, *Effetti della luce.* Modena, Società Tipografica, 1801.

BUCCIO Carlo, di Bagolino, 1741-1826.

— *Lettere demonologico-fisiche: lettera seconda.* Brescia, Spinelli e Valotti, 1809.

BUCCELLENI Faustino, sec. XVIII.

— *Aviso e dubii all'Eccell. M. Annibal Raimondo sopra il Discorso da lui fatto in materia del presente male pestifero et contagioso.* Venezia, s.t., 1756.

CANALE Floriano, sec. XVI-XVII.

— *De' secreti universali trattati nove, ne' quali si hanno rimedi per tutte le infermità de' corpi umani, come anco de' cavalli, bovi et cani.* Venezia, Imberti, 1640.

— *Idem.* Venezia, Imberti, 1645.

CAPITANIO Pellegrino, ?-1679.

— *I geroglifici astronomici per l'anno* 1666. Brescia, Rizzardi, 1665.

— *I geroglifici astronomici per l'anno* 1668. Brescia, Vignotti, 1667.

CAPRIOLI Elia, † 1519.

— *Chronica de rebus Brixianorum.* Brescia, Arundus de Arundis, 1505.

CASTELLI Benedetto (Antonio), 1577-1643.

— *Della misura dell'acque correnti.* Roma, Stamperia Camerale, 1628.

— *Idem.* Roma, Francesco Cavalli, 1639.

— *Idem.* Roma, Eredi del Dozza, 1660.

— *Traicté de la mesure des eaux courantes,* tr. francese di Saporta. Castres, Bernard Borcouda, 1664.

— *Alcuni opuscoli filosofici.* Bologna, Giacomo Monti, 1669.

CHIARI Pietro, 1711-1785.

— *Lettere scelte di varie materie piacevoli, critiche ed erudite.* Venezia, Pasinelli, 1750-52, voll. 3.

CICOGNINI Giulio, sec. XVIII.

— *Dell'epidemia bovina: istoria, parere e rimedi.* Brescia, M. Vendramino, 1747.

CIGOLA Vincenzo, 1740-?.

— *Sposizione dell'antico progetto di navigazione nella provincia bresciana ed eccitamento all'esecuzione di esso.* Brescia, Tip. Dipartimentale, 1803.

COCCOLI Domenico, 1747-1812.

— *Proposizioni fisico-matematiche* (di Giuseppe Avanzini). Brescia, Francesco Ragnoli, 1778.

— *Proposizioni fisico-matematiche* (di Antonio Sabatti). Brescia, Pietro Vescovi, 1778.

— *Dissertazione sopra il quesito: stabilire la vera teoria delle acque uscenti da' fori aperti nei vasi e mostrare in quali circostanze possa ella applicarsi alle acque correnti negl'alvei naturali.* Mantova, Eredi di Alberto Pazzoni, 1783.

— *Idem.* Brescia, Fratelli Pasini, 1783.

— *Elementi di geometria e di trigonometria.* Brescia, Pasini, 1792.

— e A. Sangervasi, *Discorso al Generale Consiglio dell'Università del Naviglio.* Brescia, s.t., 1798.

COLPANI Giuseppe, 1738-1822.

— *La filosofia.* Lucca, G. Riccomini, 1776.

— *Opere.* Vicenza, Stamperia Turra, 1784, Tomi 5 in voll. 3.

— *Iscrizioni poetiche per ritratti.* Brescia, Spinelli e Valotti, 1807.

— *Le comete.* S.n.t.

CONFORTI Gerolamo, di Quinzano, 1519-1595.

— *Libellus de vino mordaci.* Brescia, Tommaso Bozzola, 1570.

CORNIANI Giambattista, di Orzinuovi, 1742-1813.

— *Elogio di Antonio Brognoli.* Brescia, N. Bettoni, 1807.

— *I secoli della letteratura italiana dopo il suo risorgimento.* Milano, V. Ferrario, 1832-33, voll. 2.

— *Saggio di storia letteraria della Fortezza degli Orzi Nuovi.* S.n.t.

Cozzando Andrea Leonardo, di Rovato, 1620-1702.

— *De magistero antiquorum philosophorum libri* 6. Cöln, Samuel de Tournes, 1684.

— *Idem.* Ginevra, G. de Tournes, 1684.

— *Vago e curioso ristretto profano e sacro dell'istoria bresciana.* Brescia, Rizzardi, 1694.

— *La libreria bresciana: parte I e II.* Brescia, G.M. Rizzardi, 1694.

Cristiani Gerolamo Francesco, 1731-1811.

— *Delle misure d'ogni genere antiche e moderne con note letterarie e fisico-matematiche.* Brescia, G.B. Bossini, 1760.

— *Lettere in proposito di cambio e di pronto pagamento.* Brescia, G.B. Bossini, 1761.

— *Dissertazione epistolare intorno l'utilità de' modelli nello studio di varie facoltà matematiche.* Brescia, G.B. Bossini, 1765.

— *Della media armonica proporzionale.* Brescia, G.B. Bossini, 1767.

— *Allegazione legale-idrodinamica intorno alla causa vertente tra li signori fratelli Giuseppe e Francesco Antonio Parisi ed il sig. Gio. Michele Colle di Roveredo.* Brescia, Francesco Ragnoli, 1773.

— *Allegazione e tre lettere sopra il riflusso o rigurgito dell'acque correnti.* Brescia, Fratelli Pasini, 1773.

— *Confutazione dell'Idee Innate.* S.l. e t., 1776.

— *Dell'inalveazione e del regolamento del fiume Brenta.* Milano, L. Veladini, 1795.

— *Vita di Paolo Antonio Cristiani.* Verona, Giuliari, 1802.

Delanges Paolo, di Orzinuovi, ?-1810.

— *Esperienze ed osservazioni intorno alla pressione delle terre ed alla resistenza dei muri.* Verona, Eredi di Marco Moroni, 1779.

— *Esperienze intorno alla resistenza dello sfregamento del legno e de' metalli ed a quella prodotta dalla durezza, ruvidità delle corde.* Verona, Eredi Marco Moroni, 1782.

— *Meccanica pratica in cui si dimostra la maniera di determinare l'equilibrio delle macchine, computando la resistenza degli sfregamenti.* Verona, Eredi Marco Moroni, 1783.

— *Sistematica regolazione del fiume Brenta, ricavata da fisici esperimenti. confermata dalla teoria e dalla storia dello stesso fiume.* Treviso, Giulio Trento, 1792.

DURANTI Durante, 1718-1780.

— *Orazione detta nel pieno Consiglio della Città di Brescia a favore della Supplica dei miserabili abitanti di Bagolino chiedendo soccorso nel grave danno dell'incendio sofferto.* Brescia, Vescovi, 1780.

fra FORTUNATO da Brescia (Gerolamo Ferrari), 1701-1754.

— *Geometriae elementa ad philosophiam comparandam.* Brescia, G.M. Rizzardi, 1734.

— *Philosophia sensuum mechanica.* Brescia, G.M. Rizzardi, 1735-36.

— *Idem.* Brescia, Rizzardi, 1745-46, voll. 2.

— *Idem.* Brescia, Rizzardi, 1751-52, voll. 2.

— *Epistola ad A.M. Quirinum in qua nonnullae in propositionem* 21 *lib. VII Elementorum Euclidis animadversiones traduntur.* Brescia, Rizzardi, 1737.

— *Elementa mathematica.* Brescia, G.M. Rizzardi, 1738-39, voll. 4.

— *Elementa matheseos ad mechanicam philosophiam tradendam.* Brescia, G.M. Rizzardi, 1740.

— *Idem.* Brescia, G.M. Rizzardi, 1759.

— *Philosophia mentis methodice tractata.* Brescia, G.M. Rizzardi, 1741-42, voll. 2.

— *Idem.* Brescia, G.M. Rizzardi, 1749, voll. 2.

— *De qualitatibus corporum sensibilibus dissertatio physico-theologica.* Brescia, G.M. Rizzardi, 1749.

— *Idem.* Brescia, G.M. Rizzardi, 1756.

GALLO Agostino, 1499-1570.

— *Le tredici giornate della vera agricoltura et de' piaceri della villa.* Venezia, Nicolò Bevilacqua, 1566.

— *Le venti giornate dell'agricoltura et de' piaceri della villa.* Venezia, Grazioso Percaccino, 1569.

— *Secrets de la vraye agriculture,* tr. francese di François de Belle-Forest. Parigi, Nicolas Chesneau, 1572.

GALLUCCI Giovanni Paolo, di Salò, 1538-1621 c.

— *Theatrum mundi et temporis.* Venezia, G.B. Somasco, 1588.

— *Idem.* Venezia, G.B. Somasco, 1589.

— *Della fabbrica et uso del novo horologio universale. Della fabbrica et uso di un novo stromento fatto in quattro maniere per fare gli horologi solari.* Venezia, G. Percaccino, 1590.

— *Speculum uranicum.* Venezia, D. Zenaro, 1593.

— *De fabrica et usu hemisphaerii uranici.* Venezia, B. Basa, 1596.

— *De fabrica et usu hemisphaerii uranici. Nova fabricandi horaria mobilia et permanentia ratio.* Venezia, B. Basa, 1596.

— *Della fabbrica et uso di diversi stromenti di astronomia et cosmografia.* Venezia, R. Meietti, 1598.

— Acosta Josè de, *Historia naturale e morale delle Indie,* tr. di G.P. Gallucci. Venezia, B. Basa, 1596.

— Duerer Albrecht, *Della simmetria de i corpi humani,* tr. e aggiunte di G.P. Gallucci. Venezia, R. Meietti, 1594.

— Virdung Johann, *De cognoscendis et medendis morbis*, note e aggiunte di G.P. Gallucci. Venezia, D. Zenaro, 1584.

— Pecham John, *I tre libri della perspettiva comune*, tr. e note di G.P. Gallucci. Venezia, Eredi di G. Varisco, 1593.

— Reisch Gregor, *Margarita filosofica*, tr. e note di G.P. Gallucci. Venezia, B. Barezzi e Soci, 1599.

— *Idem*. Venezia, G.A. Somasco, 1599.

— *Idem*. Venezia, G.A. Somasco, 1600.

— Valdes Francisco de, *Specchio et disciplina militare*, tr. di G.P. Gallucci. Venezia, C. Arrivabene, 1598.
Quest'ultimo scritto si trova inserito anche nella raccolta « Fucina di Marte » (cfr. Riccardi 1495).

GAMBARA Francesco, di Monticelli Parmense, 1769-1848.

— *Geste de' Bresciani durante la Lega di Cambray*. Brescia, Valotti, 1820.

— *Ragionamenti di cose patrie ad uso della gioventù*. Brescia, Venturini, 1839-40, voll. 5.

GHEBELLINO Stefano, di Chiari, sec. XVI-2.

— *Tavole brevissime aritmetiche*. Brescia, V. Nicolini da Sabbio, 1568.

GIOVAN FRANCESCO da Brescia.

— (ms.) *Segreti per ritrovare l'acque sotterranee*. 1636.

GLISENTI Antonio, di Vestone, † 1576.

— *Il summario delle cause che più dispongono i corpi de gli uomini a patire la corrottione pestilente del presente anno* 1576. Venezia, s.t., (1576).

— *Risposta al modo di irrigare la campagna di Verona*. Venezia, s.t., 1594.

GLISENTI Fabio, di Vestone, † 1611.

— *Discorsi morali contra il dispiacere del morire detto Athanatophilia.* Venezia, B. Alberti, 1609.

GRAZIOLI Andrea, di Toscolano, sec. XVI-2.

— *Discorso di peste.* Venezia, G. Polo, 1576.

GUSSAGO Jacopo Germano, 1747-1827.

— *Memorie storico-critiche sulla tipografia bresciana.* Brescia, N. Bettoni, 1811.

— *Saggio della Biblioteca clarense.* Chiari, Gaetano Tellaroli, 1820-24, voll. 3.

LABUS Giovanni, 1775-1853.

— *Notizie intorno alla vita e agli scritti del Padre Giuseppe Maria Racagni.* Milano, Giuseppe Poliani, 1822.

LANA Antonio.

— *Alcune tavole dei molti disegni che si possono eseguire coi mattoni della fabbrica di Antonio Lana in Borgonato.* Brescia, Pietro Filippini, 1841.

LANA TERZI Francesco, 1631-1687.

— *Prodromo overo saggio di alcune inventioni nuove premesso all'Arte Maestra.* Brescia, Rizzardi, 1670.

— *Magisterium naturae et artis.* Tomi I-II: Brescia, G.M. Rizzardi, 1684-86; Tomo III: Parma, Ippolito Rosati, 1692.

— *Tabulae a Magisterio naturae,* di Romano Potestà-Damiani. S.n.t. 1878.

— *La nave volante.* S.n.t. 1760.

— *Idem.* S.n.t. 1784.

LANTANA Ermete Francesco, † c. 1700.

— *Acta novae Academiae Philexoticorum Naturae et Artis* 1686. Brescia, G.M. Rizzardi, 1687.

LANTERI o LANTIERI Giacomo, da Paratico, sec. XVI.

— *Due dialoghi del modo di disegnare le piante delle fortezze secondo Euclide; et del modo di disegnare le piante delle città.* Venezia, V. Valgrisi e B. Costantini, 1557.

— *Due libri del modo di fare le fortificazioni di terra intorno alle città et di fare i forti in campagna.* Venezia, F. Marcolini, ed. B. Zalteiri, 1559.

— *Della economica.* Venezia, V. Valgrisi, 1560.

— *Delle offese et difese delle città e fortezze.* Venezia, R. Meietti, ed. T. Baglioni, 1601.

LECHI Luigi, 1786-1867.

— *Della tipografia bresciana del secolo decimoquinto.* Brescia, Venturi, 1854.

LICHETO o LICHETTI Francesco, † 1520.

— *In Ioannem Duns Scotum super primo, secundo et tertio (Sententiarum) et Quodlibetis clarissima commentaria.* Parigi, Giovanni Di Prato, ed. J. Granjon, 1519-20, voll. 4 in uno.

MAGGI Carlo, sec. XVIII-2.

— *Dell'influsso lunare.* Brescia, P. Vescovi, 1776.

— *Sopra un nuovo metodo di far nascere con miglior esito i vermi da seta.* Brescia, Pasini, 1790.

MARENDA o MERENDA Giampietro, sec. XVI-2.

— *Evacuandi ratio.* Basilea, M. Isengrin, 1547.

MARZIOLI o MARZOLI Francesco, sec. XVII.

— *Precetti militari.* Bologna, Eredi di D. Barbieri, 1670.

MAZZINI o MASINI Giambattista, 1677-1734.

— *Congetture fisico-meccaniche intorno le figure delle particelle componenti il ferro nelle quali si spiegano con chiarezza i principali fenomeni del ferro sì dentro come fuora del corpo umano.* Brescia, G.M. Rizzardi, 1714.

— *Mechanica medicamentorum.* Brescia, G.M. Rizzardi, 1734.

— *Opera omnia.* Brescia, G.M. Rizzardi, 1743, voll. 3.

MATEMATICA.

— *De' giuochi aritmetici.* Brescia, Jacopo Turlino, 1761.

MAZZUCCHELLI MAROLI Ettore, 1711-1776.

— *Terzo discorso d'un Padre dell'Oratorio.* Brescia, Fratelli Pasini, 1768.

MAZZUCCHELLI MAROLI Giammaria, 1707-1765.

— *Notizie istoriche e critiche intorno alla vita, alle invenzioni ed agli scritti di Archimede Siracusano.* Brescia, G.M. Rizzardi, 1737.

— *Gli scrittori d'Italia.* Brescia, G.B. Bossini, 1753-1763, voll. 6 (A-B).

— (ms.) *Idem.* Da « Caballino (Gasparo) » a « Canacchio (Giuseppe Antonio) ».

— *Dissertazioni istoriche, scientifiche, erudite.* Brescia, G.M. Rizzardi, 1765, voll. 2.

MICANZIO Fulgenzio, di Passirano, 1571-1653.

— *Confirmatione delle considerazioni del P.M. Paulo di Venetia contro le disposizioni del R.P.M. Gio.Antonio Bovio Carmelitano ove si dimostra copiosamente qual sia la vera*

libertà ecclesiastica et la potestà data da Dio alli Principi. Venezia, R. Meietti, 1606.

— *Vita di P. Paolo Sarpi.* Leiden, 1646. Altre edizioni presenti: Venezia, 1658; tr, francese Leiden, 1661; Venezia, 1687; Venezia, 1694; Helmstat, 1750; Milano, 1824.

— *Theologorum venetorum Joan. Marsilii, Pauli Veneti, FR. Fulgentii ad excomunicationis et monitionis romanae sententiam in ipsos latam responsio.* Venezia, R. Meietti, 1686. In « Vita di Padre Paolo », Venezia, Meietti, 1694.

MONDELLA Santisforo.

— *De philosophia theoremata,* a cura di Pietro Paolo Galea. Padova, L. Pasquati. 1575.

MORETTI Tommaso, † 1675.

— *Trigonometria de' rettilinei et tavole de seni, tangenti et secanti.* Padova, Sebastiano Sardi, 1664.

— *Trattato dell'artiglieria.* Venezia, Francesco Bragiollo, 1665.

— *Idem.* Brescia, G.B. Gromi, 1672.

NAUSTIFO Valligeno Coenamo de Valle Mucanica.

— *Urania astronomica.* Venezia, Ponzio Bernardoni, 1685.

NAZARI Giovanni Battista, di Saiano, sec. XVI-2.

— *Discorso della futura et sperata vittoria contra il Turco.* Venezia, S. Bordogna, 1570.

— *Della tramutazione metallica sogni tre.* Brescia, Francesco e Pier Maria Marchetti, 1572.

— *Idem.* Brescia, Pier Maria Marchetti, 1599.

NEGROBUONI o NEGROBONI Gerolamo, sec. XVIII.

— *De motu corporum aequabili et aequabiliter accelerato,* a cura di Jacopo Belgrado. Parma, G. Rosati, 1744.

NICOLI CRISTIANI Federico, 1771-1830 c.

— *Tetragonismus sive circuli quadratio geometrice obtenta atque demonstrata.* Brescia, Foresti e Cristiani, 1822.

— *Lettera seria di uno di campagna ad uno di città sulla quadratura del circolo.* Brescia, Foresti e Cristiani, 1823.

PALAZZI Pietro, sec. XVII.

— *Novae ephemerides motuum Solis ab anno* 1664 *usque ad annum* 1670 *completum.* Roma, Angelo Bernabò, 1664.

PATINA Vincenzo, di Quinzano, 1490-1582.

— *Eruditissimae dilucidationes trium librorum Aristotelis qui De anima inscribuntur.* Bologna, A. Benacci, 1575.

PEREGO Antonio, di Aldeniga (Milano), 1787-1848.

— *Intorno ai processi meccanici atti a sviluppare ne' corpi solidi l'elettricità statica.* Brescia, Tipografia della Minerva, 1843.

PERONI Vincenzo, 1746-1810.

— *Biblioteca bresciana.* Ed. orig.: Brescia, N. Bettoni, 1818-23; rist. anast.: Bologna, Forni, 1968, voll. 3 (A-R).

PILATI Cristoforo, di Gaino, 1721-1805.

— *Saggio di storia naturale bresciana.* Brescia, G.B. Bossini, 1769.

QUARENGHI Cesare, di Verdello, 1838-1903.

— *Le fonderie di cannoni bresciane ai tempi della repubblica Veneta.* Brescia, Andrea Valentini, 1870.

QUERINI Angelo Maria, di Venezia, 1680-1755.

— *Illustrium auctorum dicta expensa et emendata in libro cui titulus: Primorda Corcyrae.* Brescia, G.M. Rizzardi, 1738.

— *Animadversiones in prop.* 21 *lib. VII Elementorum Euclidis, cum nova eiusdem propositionis demonstratione.* Brescia, G.M. Rizzardi, 1738.

— *Specimen variae literaturae.* Brescia, G.M. Rizzardi, 1739, voll. 2.

— *Esplicazione di quattro paradossi che sono in voga nel secolo nostro.* Lucca, Fratelli Marescandoli, 1746.

— *Liber singularis de optimorum scriptorum editionibus quae Romae primum prodierunt post divinum typographiae inventum.* Lindau, Giacomo Ottone, 1761.

RAIMONDI Eugenio, di Gavardo, sec. XVII.

— *Della sferza delle scienze et de' scrittori.* Venezia, Gervasio Annisi, 1640.

— *Il novissimo passatempo politico, istorico et economico.* Bologna, Eredi di Giovanni Recaldini, 1683.

— *Le cacce delle fiere armate e disarmate e degli animali quadrupedi, volatili e acquatici. Aggiuntovi anche il modo di ben allevare e conservare i bigati o cavalieri da seta.* Venezia, Francesco Locatelli, 1685 o 1785.

RAMPINELLI Ramiro (Lodovico), 1697-1759.

— *Lectiones opticae.* Brescia, G.B. Bossini, 1760.
L'opera venne pubblicata postuma a cura di Cesare Sommariva, ed è preceduta da una vita dell'Autore scritta da Francesco Torriceni.

RANCO o RANCHI Benedetto, di Chiari, ?-1650.

— *De febre quotidiana seu phlegmatica disputatio.* Brescia, A. Rizzardi, 1646.

RONCALLI PAROLINI Francesco, 1692-1769.

— *De aquis brixianis.* Brescia, G.M. Rizzardi, 1724.

— *Dissertationes quatuor.* 1 *De usu purgationum in agro bri-*

xiano. 2 *De homine invulnerabili vulgo ingermadura.* 3 *De ferreis multisque acubus anatomica inspectione in cadavere repertis.* 4 *De aegragrophilis sive bezoartium germanicum.* Brescia, Marco Vendrameni,, 1740.

— *Historiae morborum.* Brescia, G.B. Bossini, 1741.

— *Europae medicina.* Brescia, Marco Vendrameni, 1747.

Rossi Jacopo, sec. XVII.

— *Lettere.* Brescia, B. Fontana, 1621.

Rossi Ottavio, 1570-1630.

— *Elogi historici di Bresciani illustri.* Brescia, Bartolomeo Fontana, 1620.

Sala Antonio, sec. XVII-XVIII.

— *Il sergente maggiore.* Venezia, Girolamo Albrizzi, 1697.

Salici o Salice Giovanni Battista, † 1643.

— *Propositiones peripateticae De physico auditu et De coelo selectiores breviter ac perspicue explicatae.* Padova, Giambattista Pasquali, 1640.

Sangervasi Agostino, † 1808 c.

— *Discorso al Generale Consiglio dell'Università del Naviglio,* con Domenico Cocoli. Brescia, s.t. 1798.

Sanvitali Federico, di Parma, 1704-1761.

— *Compendiaria arithmeticae et geometriae elementa.* Brescia, G. Turlino, 1756.

— *Elementi d'architettura civile.* Brescia. G.M. Rizzardi, 1765.

Scaino Antonio, di Salò, 1524-1600.

— *Trattato del giuoco della palla.* Venezia, Gabriel Giolito de' Ferrari e Fratelli, 1555.

SCARELLA Giambattista, 1711-1779.

— *Physicae generalis methodo mathematica tractatae.* Brescia, G.B. Bossini, 1754-57, voll. 3.

— *De magnete libri quatuor.* Brescia, G.M. Rizzardi, 1759.

— *Commentarii duodecim de rebus ad Scientiam Naturalem pertinentibus.* Brescia, G.M. Rizzardi, 1766.

— *Physicae particularis de corporibus vitae expertibus; tomus primus hydrodinamicam continens.* Brescia, G.M. Rizzardi, 1769.

SCHIVARDI Antonio, 1802-1871.

— *Biografia dei medici illustri bresciani.* Brescia, G. Venturini, 1839.

— *Fasti scientifici bresciani.* Milano, Borroni e Scotti, 1856.

SCOVOLO Paolo.

— *Provisioni della spettabile Università del Naviglio che si estrae dal fiume Chiese in Gavardo nel territorio bresciano.* Brescia, G.M. Rizzardi, 1759.

— *Idem,* edizione accresciuta da Pietro Pleuda. Brescia, Fratelli Pasini, 1777.

SERINA o SIRENIO Giulio, ?-1593.

— *De fato libri novem.* Venezia, Giordano Ziletti, 1563.

SOARDI o SUARDI Giambattista, 1711-1767.

— *Nuovi istromenti per la descrizione di diverse curve antiche e moderne.* Brescia, G.M. Rizzardi, 1752.

— *Trattenimenti matematici.* Brescia, G.B. Bossini, 1764.

TARELLO Camillo, di Lonato, sec. XVI.

— *Ricordo d'agricoltura.* Mantova, G. Ruffinelli, 1577.

— *Idem.* Treviso, F. Zanetti, 1601.

— *Idem.* Venezia, Giorgio Bizzardo, 1609.

TARTAGLIA (Fontana) Niccolò, 1506-1559.

— *Nova scientia.* Venezia, Stefano Nicolini da Sabio, 1537.

— *Idem.* Venezia, N. Bascarini, 1550.

— *Idem.* Venezia, Curtio Troiano, 1558.

— *Idem.* Venezia, Camillo Castelli, 1583.

— *Quesiti et inventioni diverse.* Venezia, V. Ruffinelli, 1546.

— *Idem.* Venezia, N. Bascarini, 1554.

— *Idem.* Venezia, Curtio Troiano, 1562.

— *Regola generale.* Venezia. N. Bascarini, 1551.

— *Idem.* Venezia, Curtio Troiano, 1562.

— *Ragionamenti.* Venezia, N. Bascarini, 1551.

— *Idem.* Venezia, Curtio Troiano, 1562.

— *Risposta data a messer Ludovico Ferrari.* (Venezia 1547).

— *I sei cartelli di matematica disfida,* a cura di E. Giordani. Milano, Luigi Ronchi, 1876.

— *La prima (sesta) parte del General Trattato di numeri et misure.* Venezia, Curtio Troiano, 1556-1560, voll. 3.

— *Tutte l'opere d'arithmetica.* Venezia, Curtio Troiano, 1592-93.

— *Opere.* Venezia, Curtio Troiano, 1606.

— Archimede, *Opera.* Venezia, V. Ruffinelli, 1543.

— Archimede, *De insidentibus aquae.* Venezia, Curtio Troiano, 1565.

— Euclide, *Euclide Megarense diligentemente rassettato.* Venezia, V. Ruffinelli, 1543.

— *Idem.* Venezia. Curtio Troiano, 1565.

— *Idem.* Venezia, Giovanni Bariletto, 1569.

— *Idem.* Venezia, Eredi di Troian Novo, 1585.

— *Idem.* Venezia, Eredi di Troian Novo, 1586.

— Giordano Nemorario, *Opusculum de ponderositate.* Venezia, C. Troiano, 1565.

TORRICENI Francesco, 1774-1852.

— e Righini Federico, *Dissertazione critico-cronologica sopra l'ultimo anno del secolo XVIII.* Brescia, A. Pasini, 1800.

TURBINI Gasparo Antonio, di Montichiari, n. 1728.

— *L'economia per la filatura delle sete.* Brescia, Pietro Vescovi, 1778.

UGONI da Brescia, sec. XVI.

— *Della dignità et eccellenza della gran città di Venetia.* Venezia, Pietro Da Fino, 1562.

UGONI Camillo, 1784-1855.

— *Biografia di Lorenzo Mascheroni.* Bergamo, Pagnoncelli, 1873.

VERONESE Giovanni Francesco, di Maderno, sec. XVIII.

— *Soluzioni aritmetiche semplici sopra XL vari curiosissimi quesiti.* Venezia, Modesto Fenzo, 1774.

ZAMBELLI Andrea, di Rovato, sec. XVII.

— *Il ragionato o sia trattato della scrittura universale, ove si hanno le vere regole per il maneggio di qual si voglia libro doppio tanto mercantile quanto economico e tutelare.* Milano, F. Agnelli, 1671.

ZAMBONI Baldassarre. di Montichiari, 1723-1797.

— *Dissertazione sopra di un antico Rituale MS che si conserva nell'insigne Archivio Capitolare della Cattedrale di Brescia.* Brescia, 1755.

ZENDRINI Bernardino, di Saviore in Valcamonica, 1679-1747.

— *Discorso fisico-matematico sopra il turbine seguito il* 25 *gennaio* 1707/8 *in Venezia.* Venezia, G. Albrizzi, 1708.

— *Trattato della chinachina.* Venezia, G. Ertz, 1715.

— *Idem.* Firenze, T. Alfano, 1750.

— (ms.) *Memorie storiche dello stato antico e moderno delle lagune di Venezia.* Venezia, 1726, voll. 4.

— *Idem.* Padova, Stamperia del Seminario, 1811, voll. 2.

— *Relazione che concerne il miglioramento dell'aria e la riforma del porto di Viareggio.* Lucca, Salvatore e Giandomenico Marescandoli, 1736.

— *Leggi e fenomeni, regolazioni ed usi delle acque correnti.* Venezia, G.B. Pasquali, 1741.

— *Relazione per la diversione de' fiumi Ronco e Montone dalla città di Ravenna.* Bologna, Sassi, 1741.

BATTISTA ORIZIO

UNA SCUOLA EUROPEA NEL PRIMO OTTOCENTO: L'ISTITUTO "PIETRO GAGGIA" DI BRUXELLES (1828 - 1846)

1. *Brescia in prospettiva europea.*

L'integrazione europea esige un cambiamento culturale. Essa pone in essere realtà del tutto nuove e comporta la consegna di un significato e di un ruolo europeo a realtà preesistenti in precedenza valutate sotto altri punti di vista.

Il profilo delle città non sfugge a questa istanza. Considerate fino ad ora nella loro funzione in rapporto ad una zona, ad una regione, o all'ambito nazionale, per il futuro devono essere studiate anche in riferimento al contesto europeo perchè possono esservi inserite dinamicamente come poli positivi di un'esperienza comunitaria che si organizza col concorso attivo di tutto il suo territorio. Fa parte di questo progetto anche il recupero di un profilo storico di natura europeistica di ogni città. Occorre riandare nel tempo a quelle esperienze che hanno visto una città protagonista di influssi, esercitati o ricevuti in rapporto ad un ambito più vasto di quello nazionale.

Rivisitare la storia con questo intendimento equivale ad aprire una *nuova ed ampia pista storiografica* che impegnerà a lungo il lavoro di ricerca storica e servirà anche a darle ossigeno dopo l'esaurimento (almeno motivazionale) del filone nazionale.

Così per la nostra città non sarà decretata l'insignificanza delle

« Dieci giornate di Brescia », ma altri personaggi ed altri eventi saranno chiamati ad occupare la scena, perchè significativi nella nuova prospettiva europea. Si potrebbe anche pervenire a scoprire che « Brescia europea » ha un cuore antico.

Credo che nessuno fino ad ora abbia esplicitato simile proposito. Anche se non sono mancate ricerche e pubblicazioni che vedevano Brescia collegata ad un contesto europeo, americano o asiatico, ciò avveniva all'insegna della categoria della « italianità », per cui ciò che oltrepassava i « sacri confini » era considerato straniero. La nuova prospettiva europea considera gli eventi intervenuti tra le nazioni d'Europa come « interni », perchè assume il punto di vista dell'unità, ricercata nelle sue forme incipienti quand'esse apparivano « esterne » agli attori ignari degli sviluppi futuri.

2. *L'europeismo di Brescia nella seconda metà del Settecento e nel primo quarantennio dell'Ottocento.*

E' possibile fin d'ora individuare nel primo quarantennio del secolo scorso una stagione particolarmente densa di contatti, di scambi e di prospettive culturali europee. Forse, da questo punto di vista, è la stagione più significativa di tutta la storia bresciana, preceduta nel tardo Settecento da esperienze di interesse artistico e letterario documentabili, fra l'altro, nei due viaggi a Parigi, nel 1764 e nel 1773, del conte Carlo Roncalli Parolino e nella corrispondenza seguitane tra questi e la dotta amica Bianca Capece della Somaglia Uggeri da cui risultano *preminenti interessi per il teatro* [1]. Con l'Ottocento invece l'attenzione si sposta sui *temi politici*, primo fra tutti quello della libertà. Il nuovo orientamento è manifesto nelle tragedie di Luigi Scevola e va emergendo, durante il primo ventennio, nella formazione di personalità di rilievo come Camillo e Filippo Ugoni, Giacinto Mompiani, Giovita Scalvini, Giuseppe Nicolini, Giovan Battista Passerini e Pietro Gaggia, anche per merito dell'azione stimolante del

[1] LUCIANA DOSIO, *Il viaggio di Carlo Roncalli Parolino nella corrispondenza inedita con Bianca Capece della Somaglia Uggeri*, Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1971, Brescia, 1972, pp. 137-191.

Foscolo durante i suoi soggiorni bresciani nel 1807. Tutti dimostreranno la loro maturità politica aderendo alle idee liberali, alcuni associandosi alla *Federazione Italiana*, Giuseppe Nicolini collaborando al «Conciliatore» e avviando la partecipazione anche degli altri, Giacinto Mompiani affrontando con grande dignità 20 mesi di prigione (4.4.1822-18.12.1823), Camillo e Filippo Ugoni, Giovita Scalvini, G.B. Passerini e P. Gaggia prendendo la via del volontario esilio tra il 1822 e il 1823.

Il venir meno della loro attività in patria sarà compensato:

a) dall'azione in pro dell'Italia svolta all'estero; b) dallo stimolo alla meditazione e alla motivazione risorgimentale generata dal loro sacrificio; c) *dall'esperienza e dalla cultura europea che si perfezionò in essi e sulla quale oggi a noi tocca riflettere per alimentare la nostra coscienza europea* alle fonti di quella « internazionale liberal-democratica » che si sviluppò in contrasto all'« internazionale conservatrice-reazionaria » della Santa Alleanza.

3. *Pietro Gaggia* (1791-1845) *e il suo Istituto a Bruxelles* (1828-1846).

Pietro Gaggia è tra i nomi più stimabili del nostro esulismo politico risorgimentale per l'opera altamente e intensamente costruttiva ch'egli svolse in Belgio a vantaggio di molti giovani belgi e di numerosi giovani di altri paesi d'Europa e d'America accorsi alla sua rinomata scuola.

Nato a Verolanuova (Brescia) il 10 marzo 1791, compiuti gli studi classici nelle scuole pubbliche di Brescia, fu ordinato sacerdote il 18 settembre 1813. Il vescovo Nava (1807-1831) inviò lui e i fratelli Francesco e Giambattista Passerini a completare gli studi filologici all'università di Bologna. Nel 1815 nel seminario di Brescia gli vengono affidati l'insegnamento del greco a tutti gli studenti del liceo e della teologia, la spiegazione della S. Scrittura ed un corso libero di lingua ebraica. Nel 1820 pubblica gli *Inni di Callimaco* con pregevole commento che rivela una piena padronanza del greco, cui va associata una sicura conoscenza del latino. La competenza delle due lingue antiche costituirà un punto di forza per tutta la sua carriera successiva. Dà il proprio nome alla *Federazione Italiana*. Si sente a disagio en-

tro l'ortodossia cattolica. Per superare le difficoltà politiche e la crisi religiosa, ai primi di luglio del 1823 lascia l'Italia per riparare in Svizzera, dove rimane esattamente un anno. In questo soggiorno il Gaggia deve avere, se non conosciuto, certo perfezionato la sua conoscenza del metodo Pestalozzi cui si richiamerà nel suo « Piano di educazione » del 1829. Nel luglio 1824 si trasferisce prima ad Anversa, poi a Liegi, sede di una università allora apprezzata, assai frequentata e con quasi una cinquantina di professori. Qui impartisce lezioni private di greco e latino, frequenta l'Università, presso la quale sostiene gli esami di candidato in lettere e filosofia, e svolge il compito di ripetitore per il greco e il latino. Al principio del 1827 passa a Bruxelles dove gli viene offerto il posto di professore di greco e di latino nell'istituto del prof. Ballin, aperto nel 1823 e chiuso per fallimento alla fine del 1828. Nello stesso periodo invece il Gaggia apre un suo istituto, che rimarrà attivo per 18 anni fino al 1846, anno successivo alla morte del Nostro, avvenuta il 13 novembre 1845 sui bastioni di Anversa.

Per avviare l'istituto il Gaggia dovette presentare al Ministero dell'Interno un piano educativo (19.1.1829), in parte modificato quando lo fece stampare per la diffusione al pubblico (primavera 1829). Il piano, interamente elaborato dal Gaggia, si presenta interessante sotto più punti di vista. A me preme qui analizzare il programma e la vita dell'istituto in ordine alla sua dimensione europea.

4. *L'Istituto « Pietro Gaggia » scuola di maturità europea*

Scopo fondamentale da raggiungere è la formazione integrale dell'educando, e quindi formazione del corpo, dello spirito e del cuore. I ragazzi saranno ammessi in età dai 7 ai 10 anni perchè, non avendo ancora contratto abitudini radicate, si presentano disponibili all'azione educativa e non rendono necessario il ricorso a forme disciplinari pesanti e pertanto lesive della dignità umana.

Il ciclo degli studi è fissato in otto anni ed è ripartito in quattro « divisioni », non solo per la distribuzione dei contenuti, ma anche per una differenziazione metodologica in rapporto ai diversi livelli di sviluppo psicologico degli alunni. L'istituto si

compone di cinque edifici, di cui uno destinato al direttore e gli altri a ognuna delle quattro « divisioni ». Se per la natura dei contenuti e il rigore degli studi l'istituto era essenzialmente un ginnasio (con insegnamento di greco e latino), la *presenza massiccia e caratterizzante delle lingue moderne* dava alla scuola un profilo di decisa modernità. L'articolazione e la denominazione delle divisioni dice eloquentemente il ruolo formativo centrale assegnato alle lingue moderne.

La prima « divisione » infatti, della durata di un anno e mezzo e denominata *Casa olandese e tedesca*, occupava due edifici diversi. Il primo accoglieva alunni belgi, il secondo quelli di altra nazionalità. *Agli alunni era permesso di parlare solo la lingua olandese o tedesca.* Per facilitarne ed assicurarne l'apprendimento *il « governatore » e il personale di servizio della casa dovevano essere rispettivamente olandesi o tedeschi.* L'apprendimento della lingua non era cioè affidato essenzialmente allo studio, ma alla pratica viva e diretta, quello che oggi si chiama *metodo naturale.*

La scelta della lingua olandese obbediva ad un criterio pratico di unità culturale del Belgio, dove le lingue parlate ufficialmente erano e sono due, francese e fiammingo (quest'ultimo una variazione dialettale dell'olandese). Si deve por mente al fatto che nel 1829 il Belgio faceva parte del Regno dei Paesi Bassi affidato al re protestante e assolutista Guglielmo I d'Orange-Nassau [2]. L'olandese pertanto era la lingua più parlata, quella della corte e quella prevalente nell'amministrazione.

La seconda « divisione » viene denominata *Casa francese*, perchè *lo studio del francese occupa il posto principale.* Dura un anno e mezzo. *Il « governatore » e il personale di servizio della casa sono di nazionalità francese. Agli alunni è consentito di parlare solo in francese.* Per confermare ed approfondire la conoscenza della lingua appresa nella divisione precedente sono previste due lezioni settimanali rispettivamente di olandese e di tedesco. Finito l'anno, si inizia lo studio dei primi elementi di greco e latino.

La terza « divisione » viene denominata *Casa inglese.* Dura tre

---

[2] Cfr. B. Orizio, *La formazione degli insegnanti in Belgio,* « Pedagogia e Vita », n. 4, aprile-maggio 1974, p. 395.

anni e l'inglese viene parlato durante il primo anno. *Le lingue già apprese vengono approfondite con una lezione settimanale.* Negli altri due anni successivi *alternativamente ogni settimana gli alunni parlano una delle tre lingue già apprese* ed in ciascuna settimana ricevono una lezione per ognuna di esse.

La quarta « divisione » viene denominata *Casa di belle lettere e di scienze.* Dura due anni. Nel primo gli studi principali sono quelli scientifici. Quelli linguistici sono tra i secondari: agli alunni belgi si insegna il tedesco per sette mesi e l'italiano per quattro mesi. Gli alunni di altra nazionalità studiano solo l'italiano. Lo studio dell'*italiano* è per tutti facilitato dai precedenti apprendimenti del latino e del francese. Per gli alunni belgi lo studio del tedesco è facilitato dal precedente apprendimento dell'olandese.

Nel secondo anno le lingue moderne sono ancora presenti come studi di secondo piano e sono l'italiano e lo spagnolo.

Nel corso di questi due anni terminali *alternativamente di settimana in settimana gli alunni parlano una delle tre lingue* apprese per tenersi in esercizio (olandese, francese, inglese; tedesco, francese, inglese).

Le lingue moderne costituiscono dunque un fattore essenziale di questa scuola. Il loro *impiego attivo* percorre tutto il ciclo degli studi, al termine dei quali gli alunni possiedono la *padronanza di tre lingue europee,* quelle di maggiore capacità veicolare nell'Europa occidentale e nel mondo e si destreggiano nell'uso passivo di due lingue neo-latine di minor prestigio rispetto alle prime. Stupisce così prodigiosa modernità in uno specialista, non di lingue moderne ma antiche. Con questo programma il Gaggia voleva abilitare i suoi alunni a muoversi con disinvoltura nell'Europa e nel mondo sia per ragioni di studio che di lavoro. Egli aveva intuito che per l'unità culturale europea e per le nuove necessità commerciali non bastavano più le lingue classiche, che pure avevano svolto in parte questo compito presso i ceti dirigenti per due millenni. Il Gaggia vuole impegnare in questi apprendimenti gli anni della fanciullezza perchè ritiene questa età ad essi particolarmente adatta, liberando dal loro carico gli anni successivi più fruttuosamente applicabili in altri studi che richiedono capacità astratte e quindi non anticipabili.

Tutto l'insegnamento delle prime due divisioni è posto sotto

il controllo del *metodo Pestalozzi*. In effetti l'insegnamento di questi primi tre anni è di natura *elementare*, ed il Gaggia ne era consapevole quando, di fronte alla scelta del metodo più opportuno per l'insegnamento delle lingue moderne, osservava che « i fanciulli in generale non sono ancora capaci di concepire astrazioni, nè di riflettere profondamente, nè di apprendere per mezzo dei libri, perchè ordinariamente essi sono i più grandi nemici dei libri, e condannarli a leggere, è ordinariamente cominciare la loro istruzione col distruggere in essi ogni desiderio di apprendere. La loro età è tale che su di essa le sensazioni esercitano il loro impero. Così noi insegneremo loro le lingue olandese, tedesca e francese, in classe col metodo di Pestalozzi, perchè esso procede analizzando gli oggetti sensibili e presenti; e *fuori di classe*, mediante l'uso familiare ed esclusivo di queste lingue. Allora tutto concorre a spiegare il valore e il significato delle parole: la presenza dell'oggetto e del fatto di cui si parla; il suono della voce, gli occhi, il viso, il sorriso, il lamento, il gesto e i modi consueti di chi parla; il bisogno, l'interesse di chi ascolta sono tanti interpreti convincenti, precisamente quelli che possono meglio contribuire a insegnare le lingue ai giovani » [3].

L'apprendimento della coppia olandese-francese e tedesco-francese non rispondeva solo all'esigenza pratica di far apprendere le lingue del Belgio e dei paesi più vicini, ma anche ad una strategia per apprendimenti successivi, di molto facilitati dal sicuro possesso di una lingua di ceppo germanico e di una di ceppo latino. Bruxelles, città in cui si utilizza francese e fiammingo, rende molto sensibili al problema delle lingue e ne facilita grandemente l'acquisizione. Al Gaggia non sarebbe bastata l'intuizione culturale e la volontà pedagogica per raggiungere l'obiettivo del possesso attivo di tre lingue, se non vi avesse congiunta una opportuna organizzazione metodologica realizzata mediante la complementarità tra il *lavoro analitico in classe* e le stimolazioni sintetiche e le esigenze pratiche dell'*uso esclusivo e familiare fuori della classe* grandemente facilitato dalla presenza nella « casa » di un « governatore », di personale di servizio, di insegnanti e di alcuni alunni originari dei paesi corrispondenti alle varie lingue. Gaggia era scrupoloso ed attentissimo nella scelta delle persone

[3] Riportato nell'originale francese in: MARIO BATTISTINI, *Pietro Gaggia e il suo collegio-convitto a Bruxelles*, Vannini, Brescia, 1935, p. 24.

e nell'apprestare strumenti e condizioni altamente efficaci per l'apprendimento. Per le lingue la condizione migliore è l'*essere immersi in un ambiente che le usi normalmente.* E' quanto il Gaggia ha voluto creare nel suo istituto con quella intelligenza operativa che gli faceva ripetere più volte nel « Piano » l'affermazione: « le gouverneur et les gens de service seront de cette nation ».

5. *Dimensione internazionale dell'Istituto « Pietro Gaggia » nel corpo docente e nella popolazione studentesca.*

L'autentico respiro internazionale di una istituzione, educativa o di altra natura, viene assicurato solo se in essa sono presenti persone di diverse nazioni con le loro culture e sensibilità differenziate. Questo si verificò pienamente e programmaticamente nell'Istituto Pietro Gaggia. Il corpo docente era altamente qualificato, a incominciare dal suo direttore: molti insegnanti erano professori universitari (oppure divenuti tali in seguito) o ricercatori, o autori di libri e commenti scolastici, inventori di metodi didattici, pubblicisti, personalità di solida affermazione nella loro competenza.

Tra gli oriundi francesi si segnalano: Luigi Vincenzo Raoul, docente universitario, scrittore, pubblicista, traduttore dal latino, critico di Victor Hugo, autore di sunti di storia della letteratura greca, latina e francese, frutto dell'insegnamento impartito nell'istituto Gaggia. Augusto Baron, insieme ad Adolfo Quételet organizzatore e professore al *Musée des Sciences,* professore all'università di Bruxelles, di cui fu uno dei fondatori, e a quella di Liegi, collaboratore di riviste e giornali; gli furono familiari l'italiano, l'inglese, il tedesco, il provenzale, oltre il francese. Délélé, di cui non abbiamo particolari notizie. Pietro Bergeron, professore all'università di Bruxelles.

Nativi del granducato di Lussemburgo erano Pietro Alberto Lentz, Giuseppe Gantrelle e Francesco Pergameni.

Tedeschi furono Carlo Beving di Waderen in Prussia, Emilio Frensdorff di Hannover.

Tra gli inglesi sono da ricordare Edoardo James di Liverpool, professore all'università di Bruxelles, e Brown.

Da Ginevra proveniva Teodoro Ponson, professore alla Scuola d'arte e manifatture miniere annessa all'università di Liegi.

Numerosa e qualificata la schiera degli italiani, quasi tutti esuli politici in seguito ai moti del 1821 e 1831. Ricordiamo Antonio Panigada di Alfianello, insegnante di lingue classiche, amicissimo degli Ugoni, del Buonarroti, del De Potter, dell'Arrivabene e fedelissimo al Gaggia, impegnato per alcuni anni in un esperimento di coltivazione del granoturco in Belgio; divenuto, dopo la morte del Gaggia, amministratore dei beni degli Arconati-Visconti. Marco Aurelio Zani de' Ferranti, virtuoso della chitarra, fissatosi a Bruxelles dopo aver percorso la Francia, la Russia e l'Inghilterra, godette la stima e l'amicizia di uomini di alto valore. Giovanni Gatti di Ravenna, disegnatore e pittore. Girolamo Picchioni di Vigevano. Giovanni Pietro Voarino di Ceva, già ufficiale di cavalleria, mazziniano, insegnante di ginnastica e scherma all'istituto Gaggia, poi di ginnastica e ballo in un grande istituto per signorine. Antonio Passamonti di Alessandria. Ma superiore a tutti, italiani e stranieri, fu Vincenzo Gioberti, che rimase presso il collegio per ben 11 anni (1834-1845) e che godette la piena amicizia e l'ospitalità quotidiana dell'eminente scienziato Adolfo Quételet, matematico, statistico e demografo, autorevolissimo protettore del Collegio lungo tutto l'arco della sua esistenza.

Ovviamente la schiera più numerosa era costituita dai professori belgi non inferiori agli altri per preparazione. Fra tutti spicca Giuseppe Plateau, studioso di matematica e fisica, insieme al Quételet uno dei primi scienziati del Belgio.

Quanto al numero i docenti erano 23 nel 1831, 30 nel 1833 per salire a 37 all'inizio dell'anno scolastico 1833-34, di cui venti con dimora fissa nell'istituto, e tra questi i non belgi.

Di contro il numero degli alunni non poteva andare oltre la sessantina. Se la maggior parte di essi era belga e olandese non era però piccolo il numero di coloro che provenivano da altre parti d'Europa e dell'America: Inghilterra, Scozia, Irlanda, Germania, Polonia, Francia, Spagna, Italia, Lussemburgo, Messico. Nei contatti interpersonali la coscienza internazionale si arricchisce soprattutto della dimensione affettiva e si precisa come percezione ed esperienza di una comunità internazionale fatta di persone.

6. *Influsso dell'Istituto P. Gaggia sull'insegnamento belga.*

Quando il Gaggia elaborò il suo programma nel 1829 le condizioni dell'insegnamento belga non erano lusinghiere. Esse risentivano ancora degli effetti dello sconquassamento e dei vuoti creati dai venticinque anni della rivoluzione francese. Dopo otto anni d'intenso insegnamento nel Seminario di Brescia, egli aveva maturato una consistente sensibilità per i problemi educativi, approfondita probabilmente nell'anno del soggiorno svizzero (1823-1824) con una migliore conoscenza delle celebri istituzioni di Pestalozzi, Padre G. Girard e von Fellemberg. Dal 1824 aveva incominciato a conoscere la situazione dell'educazione belga, dando lezioni private, frequentando l'università di Liegi come studente e come ripetitore di greco e latino. Infine l'anno d'insegnamento presso l'istituto del prof. Ballin gli aveva permesso di entrare in contatto con l'ambiente di Bruxelles.

Sulla scorta di queste esperienze il suo giudizio sulla situazione educativa belga era negativo, al punto da far presente al Ministero degli Interni che « la cattiva educazione che riceve la gioventù in alcune case di educazione, si deve attribuire all'avarizia dei direttori che scelgono questa professione per speculazione e come il mezzo più sicuro per formarsi in poco tempo una onesta fortuna. I disordini che regnano in quelle case sono più difficili da descrivere analiticamente che da ricondurre a una causa esplicativa. Il direttore dovrebbe avere quel profitto che gli occorre convenientemente per le sue necessità quotidiane »[4]. Questo passaggio sarà opportunamente tolto nel programma predisposto per la distribuzione al pubblico perchè con la sua denuncia polemica avrebbe coalizzato contro la nuova scuola l'ira dei direttori di tutte le scuole esistenti.

Il programma del Gaggia si presentava con caratteristiche di novità che furono subito apprezzate dalla stampa locale e che sono facilmente identificabili:

a) nel ruolo centrale assegnato alle lingue moderne;

b) nei criteri disciplinari, fondati sul rispetto e la stima per gli

[4] M. Battistini, *op. cit.*, p. 35, in nota.

alunni, da trattare con dolcezza, facendo appello alla loro ragione ed eliminando i castighi rudi e violenti, perchè i giovani devono essere educati a fare il bene liberamente e non per costrizione. Erano pertanto bandite le punizioni del digiuno, della dieta a pane e acqua e della prigione, giudicate assurde;

c) nell'inquadramento delle « leçons d'agrément » (lingue moderne, musica, disegno, danza, scherma, equitazione, ginnastica, ecc) in un piano organico di proposta educativa. Giudicate utili e necessarie, tali discipline devono formare unità con le altre attività didattiche e devono poter essere sorvegliate e controllate dal direttore. In caso contrario, esse costituiscono un elemento di disordine generale. Sul piano finanziario ciò significa che i genitori non devono affrontare spese oltre la retta. La varietà e la obbligatorietà di queste attività rende inutili le ricreazioni.

La stampa riconosceva nel Gaggia « un esprit superieur », che rivelava conoscenza delle varie esigenze educative e dei vizi dell'educazione presente, e dava notizia che in Francia si stava fondando un istituto che si ispirava ad alcuni suoi principi.

Ma ad avvertire il colpo furono soprattutto i direttori degli altri collegi, sufficientemente intelligenti per capire che il programma del Gaggia partiva vincente. Verso il settembre 1829 l'istituto del prof. Baron, i collegi di Courtois, di Bourgeois, di Prevost, di Ollinger annunciavano nuovi programmi che ricalcavano quello del Gaggia: « Tutti — osserva ironicamente il Battistini — avevano sentito nascere un entusiasmo improvviso per le lingue moderne e per le altre materie che fino allora non si trovavano indicate nei loro programmi » (op. cit., p. 48). Ma un conto era formulare un programma per intimo convincimento culturale ed educativo avendolo da tempo coltivato e maturato, e altro conto era fare una rincorsa all'ultimo momento per una ragione estrinseca di concorrenza. In ogni caso *le idee innovatrici del Gaggia si imposero al costume generale ed esercitarono un'azione assai più larga dei confini del suo istituto.*

Un'altra innovazione del Gaggia fu largamente imitata: *le serate*, con finalità didattica, ricreativa e sociale. Non contemplate nel programma del 1829 esse furono ben presto realizzate e poi codificate nel nuovo programma del 1833. Erano conce-

pite come dono dei ragazzi ai loro genitori che erano sollecitati ad intervenire anche per controllare da vicino i risultati conseguiti dai figli. Si svolgevano la sera del giovedì, con inizio alle ore 7 e consistevano alternativamente in una lezione di letteratura svolta da un professore e seguita da brani di musica vocale e strumentale, e in esercizi con i quali ogni classe a turno veniva esaminata, seguiti pure da musica.

Così organizzate queste serate servivano da stimolo didattico, per gli alunni, e per i genitori come momento d'incontro con i figli e gli insegnanti, come controllo del profitto dei figli, come occasione di reciproca conoscenza e infine come opportunità di « educazione permanente ». Erano più cultura e scuola che spensierata allegria. Ciò corrispondeva allo stile serio e laborioso del Gaggia. La stampa se ne interesserà solo a partire dal 1835 e, di fronte all'uso ormai generalizzato, ne rivendicherà al Gaggia il dovuto primato per quanto riguarda l'ambito belga, perchè la tecnica delle serate in quegli anni, con intuizioni educative probabilmente del tutto indipendenti, era presente anche a Hofwyl presso Berna, educatore Filippo Emanuele von Fellemberg, e a S. Cerbone di Figline Valdarno, educatore Raffaello Lambruschini in anni quasi coincidenti con quelli dell'Istituto del Gaggia (1830-1847). Lo stile però di queste serate era diverso da istituzione a istituzione.

7. *Una ricerca da continuare.*

Dobbiamo dire tutta la nostra gratitudine al prof. Mario Battistini (Volterra 1885 - Bruxelles 1953) per il lavoro di ricerca estesissimo compiuto sui giornali, negli archivi e nelle biblioteche, non solo del Belgio, per offrirci una immagine meno generica di Pietro Gaggia e del suo istituto, e per la viva simpatia e l'ammirazione che il suo libro sa accendere nel lettore intorno al dotto bresciano. Ma la ricerca non può certo dirsi compiuta.

Prima di tutto dobbiamo dissotterrare il libro del Battistini dalla quasi totale negligenza cui è stato abbandonato. Successivamente vanno affrontate alcune tematiche che approfondiscono la conoscenza del Gaggia e dell'ambiente bresciano ed europeo in cui operò.

1. *Condizioni culturali ed economiche della famiglia Gaggia di Verolanuova* per vedere, nelle prime se ci sono radici della sua conversione al protestantesimo, nelle seconde la possibilità di un massiccio aiuto dei familiari per l'avvio del costoso istituto di Bruxelles.

2. *Analisi della crisi religiosa del Gaggia.* In tempi di ecumenismo e dopo il Vaticano II potrebbe riuscire istruttiva e non destare timori nello stesso ambiente cattolico. Allo scopo bisognerà avvalersi di eguale analisi per l'analoga crisi di Giovan Battista Passerini, amico intimo del Nostro.

3. *Condizioni dell'insegnamento belga* ai tempi dell'Istituto Pietro Gaggia per cogliere con precisione la portata delle innovazioni introdotte dal Nostro. Il Battistini fa accenni vaghi: si sente che non è pedagogista.

4. *Studio comparativo* dell'Istituto Pietro Gaggia con le altre esperienze d'avanguardia del primo Ottocento: Yverdon (Svizzera, Pestalozzi), Friburgo (Svizzera, Padre Gregorio Girard), Hofwyl (Svizzera, F.E. von Fellemberg), S. Cerbone di Figline Valdarno (Firenze, Raffaello Lambruschini). Credo di poter anticipare che in una prospettiva europeistica con riferimento allo studio delle lingue moderne l'Istituto Pietro Gaggia risulta il più apprezzabile. E' una gloria di casa nostra che non dobbiamo tenere nascosta.

Come un secolo e mezzo fa, per vicissitudini politiche e spirituali di allora, abbiamo fatto dono del nostro concittadino al Belgio e all'Europa, oggi riproponiamolo alla pubblica attenzione perchè tutti ne possano trarre stimolo ad operare in modo meno provinciale. Ciò vale soprattutto per la nostra scuola che si presenta con grave ritardo all'appuntamento dell'educazione europeistica.

Prendere coscienza umilmente di questa arretratezza ed assumere qualche impegno per contribuire a superarla ritengo che sia il modo più fruttuoso di commemorare il 150° *anniversario del progetto educativo di Pietro Gaggia.*

Brescia, 24 aprile 1979.

BIBLIOGRAFIA

MARIO BATTISTINI, *Un educatore: Pietro Gaggia e il suo collegio-convitto a Bruxelles*, Supplemento ai « Commentari dell'Ateneo di Brescia per il 1934 », Giulio Vannini, Brescia, 1935, pp. 208, collana « Esuli italiani nel Belgio ».

MARIO BATTISTINI, *Esuli italiani in Belgio* (1815-1861), presentazione di Raffaele Ciampini, Brunetti Editore, Firenze, 1968, pp. 514.

VITTORIO CIAN, *Vincenzo Gioberti nel Belgio*, in *Belgio e Piemonte nel Risorgimento italiano*, Società per la storia del Risorgimento, Comitato piemontese, Chiantore, Torino 1930.

LUIGI STEFANINI, *Gioberti*, Milano, 1947.

COSTANZA ARCONATI-VISCONTI, *Lettere a Giovita Scalvini durante l'esilio*, a cura di Robert O. J. van Nuffel, Supplemento ai Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1965, Stamperia F.lli Geroldi, Brescia, gennaio 1965, pp. 24, 40, 54, 90, 113, 120.

IDA ZAMBALDI, *Storia della scuola elementare in Italia*, LAS, Roma, 1975, p. 74.

« *Il Conciliatore* » (1818-19). a cura di Vittore Branca, voll. 3, Le Monnier, Firenze, 1965.

BATTISTA ORIZIO, « *Il Conciliatore* » (1818-19) *di fronte ai problemi educativi in Italia e all'estero*, « Cultura e Scuola », n. 60, ottobre-dicembre 1976, pp. 121-134.

GINO CAPPONI, *Scritti pedagogici*, a cura di Angiolo Gambaro, La Scuola, Brescia, 1968, pp. 19-45.

KATE SILBER, *Pestalozzi*, La Scuola, Brescia, 1976, pp. 352.

Giornale degli alunni di S. Cerbone, a cura di Francesco Bettini, La Scuola, Brescia, 1961, pp. 262.

RAFFAELLO LAMBRUSCHINI, *Della educazione*, La Scuola, Brescia.

FRANCESCO BETTINI, *Meleto*, La Scuola, Brescia, 1941, pp. 227.

MARGHERITA PETROBONI CANCARINI, *Camillo Ugoni, letterato e patriota bresciano*, Sugarco Edizioni, Milano, 1974, pp. 355.

MARCO AGOSTI, *La tradizione pedagogica bresciana nei secoli XIX e XX*, in *Storia di Brescia*, vol. IV, Morcelliana, Brescia, 1964, pp. 783-879.

LUIGI BULFERETTI

UN ELEMENTO TECNOLOGICO NELLA INTERPRETAZIONE DELLA "DIVINA COMMEDIA": IL "POEMA VELTRO" SECONDO DOMENICO BULFERETTI

Leonardo Olschki, col suo importante volume *Dante "Poeta Veltro"* (Firenze, 1953), introdusse un'interpretazione fondamentale delle allegorie del Canto I dell'*Inferno* [If.] della *Divina Commedia*, chiavi dell'intero poema, e avviò taluni problemi della critica dantesca verso soluzioni definitive.

Circa nello stesso periodo Domenico Bulferetti (n. 1884) era giunto a conclusioni in parte analoghe, ma con una netta variante (il Veltro è la *Divina Commedia*, non Dante) [1], che ne rap-

[1] Nel volume manoscritto *Efemerides* (conservati quasi tutti i manoscritti nell'Archivio di Stato di Varese) leggiamo: « 28.III.'54 Veltro è il poema, non Dante. I. Non Dante, perchè D. sapeva d'essere "venuto"; II. Ma, per quanto l'obiezione dello *Scartazzini* tagli la testa al toro, sembrano valide (confondendo insieme l'autore con l'opera sua) molte osservazioni del Missirini [...] e dell'Olschki; III. E' il poema, non Dante. Altissima è la missione conferita a Dante, di scrivere ciò che vede e di comporre il poema a cui han posto mare e cielo e terra, "in pro del mondo che mal vive". IV. Conferma: tutte le argomentazioni che valgono per D. valgono per il poema. V. Ma Dante non può essere il Veltro, sia per l'argomento dello Scartazzini, sia perch'egli credette sicuramente prima a un papa-Veltro poi a un imperatore-Veltro, poi a Uguccione, a Can Grande: solo quando il poema fu quasi terminato, vide che esso è il Veltro e probabilmente vi fece qualche moderato ritocco. V *bis*. Se D. avesse voluto presentare sé come Veltro, avrebbe impostato

presenta, ritengo, l'innovazione decisiva. Mio padre, sin dagli anni liceali [2], si era provato in esegesi dantesche, come si vede nella sua prima pubblicazione in materia (*La porta del Purgatorio dantesco*, Brescia, 1903), favorevolmente accolta dalla critica. Allievo del Pascoli alla Normale Superiore e a Bologna, aveva perfezionato gusto e sensibilità in tali studi sino a tentare lungo più di mezzo secolo, come testimoniano innumerevoli manoscritti, una nuova interpretazione, alla luce di valori etici derivati particolarmente da autori cristiani e sulla base di una lunga analisi storico-estetica, sia della genesi di tutta la *Divina Commedia* da « Poema Beatrice » a « Poema Veltro », sia della intera attività di Dante dal 1295 circa alla morte [3]. Ben più di otto anni gli sembrava che questi avesse de-

---

diversamente l'azione tutta. Invece presenta sé come l'anima in via di redenzione, e solo da ultimo per la missione, e questa è di *scrivere* ("ond'io son fatto scriba"). E alla composizione del poema egli è proteso sempre: e invoca la Musa, Apollo ecc.

Altri argomenti per il Poema: la Lupa è perseguitata dal Veltro, cioè dal Poema continuamente, e in modo crescente (cioè a misura che Dante capisse la profezia di Virg. in If.) ».

[2] Per sommarie notizie biografiche, cfr. *Pensieri di Domenico Bulferetti sulla storiografia*, estratto da *Umanità e storia*, Napoli, 1970.

[3] Ecco riassunta tale visione in due brani contenuti nel volume ms. « *Note stravaganti di Domenico Bulferetti* »: « 9.VII.1960. Impartisco all'avv. Vittorio Marzoli, tra il serio e il faceto, lezioni di storia politica. Mi scoppiano in testa profezie che fermo qui, di furia: Nell'umanità s'attua e sempre più s'attuerà il progresso sociale-etico annunziato, cinque secoli avanti Cristo, dai profeti ebrei, dai filosofi greci, da Zaratustra (Iran), da Budda (India), da Confucio (Cina), e purificato da Cristo e parzialmente e lentissimamente realizzato da grandi anime (anche se non illustri) di secolo in secolo. Le rivoluzioni d'Inghilterra, d'America, di Francia e di Russia ne son tappe insigni, seppure cruente e crudeli. Tutti i popoli sono oggi in risveglio e rivolta.

E domani? o l'atomica ricaccerà l'umanità nell'età della pietra, o il progresso sociale-etico accelererà il moto. Ostacoli, equivoci, tradimenti non mancheranno, ma la meta, che parzialmente si allontanerà un po', come a chi cammina si allontana l'orizzonte, è una sola: la sempre maggiore attuazione del bene comune: bene di pane quotidiano, di verità, di bellezza, di libertà, di giustizia: Dio, qualunque nome gli diano, e anche se lo negano. Ma nessuno nega Dio, che è bene. Negano le finzioni dei preti malvagi, che ce n'è in ogni religione, e delle persone conservatrici per tradizione e per ignoranza e sempre con malcelata cupidigia (Lupa). [...] Dante s'innalzò al cristianesimo realmente religioso, al

dicato allla composizione del poema e che il senso dell'alta missione si fosse via via ingrandito sino a fargli concepire la propria ultima creazione poetica come il Veltro nato per contrastare la Lupa. Dunque Domenico Bulferetti riteneva, almeno letteralmente, non tanto Dante quanto il Poema essere il Veltro, pur fatta la dovuta parte alle ambiguità che, secondo il Pagliaro, alimentano l'allegoria.

Ma del Pagliaro non condivideva l'interpretazione onirica

Cristo del Discorso della Montagna, se ne riempì cuore e fantasia; da tale altezza vide rotolare giù e sguazzare nel fango (Purg. XVI, 129) e affondare nella cloaca (Parad. XXVII, 25) [...] sul finire del 1313 (due 13), guardò all'opera che aveva compiuto in circa vent'anni di vita e di studi: la trovò ascendente a una grande e armoniosa idealità, e con la forte luce e gagliarda rapidità del fulmine stese da capo e perfezionò il disegno dell'amplissimo poema tra l'abisso al cui fondo è Lucifero (il Male) e la sublimità immensa in cui spazia ascendendo — e tramezzo le vite spirituali a una a una, cariche d'odi e d'innumeri demeriti e poi di meriti riacquistati con l'espiazione e poi librantisi di virtù in virtù, di bene in bene fino al *Summum Bonum* in alacre succedersi di movimenti, danze, discorsi, sfolgorio di luci. Durante le ansie per l'impresa di Arrigo VII, e durante le succedentisi morti dell'imperatore, del papa e del terribile re francese, ripensò più volte a sé, alle sue vicende, a' suoi scritti, al poema ideato in più parti già composto, e ogni volta si sentì più contento, più soddisfatto dell'opera propria e della gloria che gli assicurava — fors'anche per il desiderato ritorno in Firenze. Scrive la magnanima epistola ai cardinali italiani, poi quella all'amico fiorentino; e tutto si consacra al rifacimento del Poema, che è sempre meno Poema Beatrice e sempre più Poema Trinità, ma che suggella come P.V. ».

« 16.10.65. - Provò allora una letizia novissima: la letizia di rievocare i gradi di ascesa nella annosa composizione del Poema Beatrice, che inalzandosi e ampliandosi era diventato Poema Trinità, e che ora gli s'imponeva come Poema Veltro. Più motivi accrescevano la sua letizia: I. godeva che i feroci impeti d'ira si fossero temperati in larghe visioni di punizione di penitenza e di beatitudine; II. godeva che la struttura delle tre cantiche gli permettesse di conservare nell'If. le fiere invettive, le crude parole di peccatori e i gesti osceni, e di fare apparire naturali nel Pg. e nel Pd. le più tenere espressioni della carità e le accese della beatitudine; III. godeva ricordando le varie fasi del suo vivere, del suo operare e del suo scrivere.

Piacere, gaudio, letizia assai maggiori ebbe Dante quando, esaminate le divisioni e suddivisioni che in vari tempi e ubbidendo a varie ispirazioni aveva introdotte nei tre regni, le trovò tutte appropriate e belle, ma non in tutto sufficienti. Gioì che la scoperta di questa insufficienza lo spronasse a riesaminare la grandiosa macchina del poema. Lo saggiò nelle singole parti e particelle e minuzie, ritoccando qua e là, [*sic*], a indicare che il pensiero doveva essere sviluppato ».

del Canto I, come si vede nel capitolo ad esso dedicato, e qui riportato per intero, nell'opera dedicata al « Poema Veltro ».

Essa incominciò a prendere corpo verso il 1954, ma non fu mai portata a termine, prima a causa dell'assorbente lavoro consacrato all'istituzione culturale varesina, l'Ateneo prealpino (promuoveva, oltre a corsi di lingue, una certa azione culturale mediante conferenze ecc.), da lui fondata, e ai varii « romanzi critici », dopo, cioè dal 1961, principalmente a motivo delle cattive condizioni di salute, e perchè incerto se dare la precedenza al lavoro critico, cioè al libro sul « Poema Veltro » o a quello artistico-educativo che denominava *Humanior Italia* e che, a un dato momento, si riprometteva d'intitolare « Il Poema Veltro, oggi » riprendendo numerosi scritti in parte pubblicati nello stesso spirito del discorso *Dante nei secoli* (Torino, 1921), sull'attualità etica di Dante [4].

Questo programma di azione artistico-culturale-educativa avrebbe dovuto dare unità all'immenso materiale adunato per decenni, e da raggruppare, pensava quasi alla vigilia degli ottant'anni, in quattro lavori o gruppi di lavori sicchè avrebbe avuto « la sua impronta particolare di critica letteraria il "Poema Veltro", di critica politica e sociale il "Poema Veltro, oggi", d'arte quasi neo-classica il carme "Manzoni e Garibaldi", d'arte modernissima i romanzi » (la cui azione avrebbe avuto inizio dal 1849) « che potranno cominciare con uno intitolato

---

[4] « 2.2.47. - Occorre dunque il Secondo risorgimento che faccia (ma davvero, secondo l'invocazione di M. d'Azeglio) gl'italiani. Come si fanno? Con la educazione. L'opera è sugl'individui ». Ecco uno dei motivi fondamentali della *Humanior Italia* e delle *Vacanze* e di altri scritti letterari, che avrebbero illuminato la stessa interpretazione di Dante e del «Poema Veltro», in questo spirito: « 19.2.61 [...] Politica e menzogna per i più sono quasi sinonimi [...]. Benessere sociale e civile procedono sui binari delle scienze e delle tecniche, stimolate dall'aumento delle popolazioni e dei desideri. In quanto agli uomini politici e ai loro strombazzamenti, solo incidentalmente possono offrire "occasioni" (come dice Carlo Cattaneo) ai progressi; la gente li disprezza, benché li invidii per i loro facili e straboccheveli guadagni; li disprezza, perché li vede arrabattarsi nelle cariche pubbliche per velleità di potere, ambizione, cupidigia. E da loro impara a non avere scrupoli. L'esempio d'ogni corruzione viene dall'alto, e l'uomo, una volta entrato nella via del male, non conosce più limiti.

Ben disse Giovenale: *Crescit amor nummi quantum ipsa pecunia crescit.* Questo ch'è dell'avarizia è d'ogni altro vizio. Dante vide profondamente, e scrisse il Poema Veltro ».

"Veltri" [...], perchè dal 1849 al 1865, l'anno del trasferimento della capitale a Firenze e del sesto centenario della nascita di Dante, gl'italiani erano divisi, anche perché alcuni volevano che il Veltro fosse Garibaldi altri Vitt. Em. II (vedi Carducci, *Prose*, pp. 847 e 850) ».

D'altronde l'elaborazione dei due temi fondamentali, uno piuttosto critico e l'altro pedagogico, procedette di pari passo causa l'intrecciarsi dei motivi etici attuali e di quelli storici individuabili sia nella missione di Dante sia nelle fasi della composizione del poema [5]. La stesura pressoché definitiva del

---

[5] *Ib.* « 13.3.62. - L'ignoranza è una delle maggiori piaghe dell'umanità in estensione perché in ogni tempo, relativamente al grado di civiltà, l'enorme maggioranza è di gran lunga più ignorante della cosiddetta classe dominante, [che] è sempre inferiore ai veri studiosi (specialisti, tecnici ecc.) e costoro ai sapienti o saggi o savi che la Provvidenza aiuta [...] a lavorare beneficamente in ogni ceto e settore.

Il dominio è assicurato da una certa istruzione e cultura: sulla classe poi s'impongono i più violenti e i più intriganti, e, in rari momenti felici, i meglio dotati e ispirati. L'ignoranza impedisce ai più di migliorare le proprie condizioni, di conquistare un po' di libertà, d'uscire insieme e dalla miseria e dall'ignoranza.

La cosiddetta classe dominante ha le sue speciali ignoranze, soprattutto nel campo morale. Ognuno tende a istruirsi in ciò che pertiene alla sua professione e al suo *hobby*. Mille ragioni allontanano dalla riflessione morale e conseguentemente dagli studi relativi alla moralità, all'etica, alla filosofia. In confuso ognuno è persuaso che in questi campi gli è utile l'ignoranza, che lascia libero il passo alle sue passioni e a' suoi capricci, ai suoi bisogni e ai suoi desiderati piaceri.

I danni della ignoranza a tutti evidentissimi (e perciò sanati con lo studio e con la diligenza operosa) nel lavoro, nella professione e nella tecnica, ai più non sono visibili nel costume, nella politica e nella morale: non sono visibili, perchè li nascondono le passioni che di essa hanno bisogno e di essa approfittano. Man mano che Dante si libera dalle passioni, scorge più distintamente le "offese" che la tanta e tanta ignoranza reca alle creature umane. Oggi Dante la vedrebbe nei sofismi [...] ispirati dalla cupidigia, dalla paura che siano impediti i facili guadagni, dal terrore che si livellino le condizioni economiche. Questo terrore è alimentato non solo dall'amore alla propria ricchezza, ma anche dall'invidia che altri la consegua, e dalla superbia che vuole sovrastare, eccellere, "Superbia, invidia e avarizia sono le tre faville": "Gent'è avara, invidiosa e superba: / dai lor costumi fa' che tu ti forbi". Finora (cioè fino al c. XV If.) Dante è in persona di cittadino di Firenze: non è in esilio; aspira a operare per il bene di Firenze: l'orizzonte lentamente s'allargherà all'Italia e al mondo intero. Finora c'è Firenze, verso l'anno 1300, ne'

« Poema Veltro » come analisi critica destinata alla stampa iniziò nel 1964, ma si arrestò in quella estate, quando le forze incominciarono ad abbandonarlo prima che avesse potuto completare l'apparato di note [6]. Morrà a Varese nel 1969.

---

suoi minuti particolari; ma nello sfondo c'è l'universo e l'eternità, con problemi teologici, immensi, i quali tentano tanto la curiosità e gl'interessi morali del cattolico Dante, quanto la inquietudine del pagano (ma pagano singolarmente privilegiato) Virgilio. (Nella scala di anime pagane salvate per grazie speciali vediamo il troiano Rifeo chiamato *iustissimus unus* da Virg. [Pg. XX, 68], e Traiano già in Pd., e Catone che ci andrà [Pg. I, 75] secondo la parola di Virg., e Stazio per merito di Virg.; e pur certo che vi andrà Virg., che cantò Inferno ed Elisi, e visitò l'Inf., e con Dante di nuovo l'Inf. e poi di nuovo [sino] al Pd. terrestre).

E probabilmente anche Enea (il *pius* di Virg., il nominato in If. II, il probabile messo celeste If. IX...). Non sembra possibile decidere se in questi primi sette canti (e un po' anche in seguito, qua e là per tutta la prima Cantica) siano da vedere segni d'immaturità artistica o non piuttosto anticipazioni e disuguaglianze volute dalla riflessione dell'artista, il quale vuole far sentire che ci troviamo al principio d'una multanime sinfonia, e anche al principio del magistero di Virgilio e dell'apprendimento di Dante pellegrino, sicché non disconvengono al maestro alcune incertezze e anche inesattezze né al discepolo alcuni fraintendimenti. S'aggiunga che Dante pellegrino può benissimo aver detto "la porta di San Pietro"; e benissimo Dante scrittore non corresse pur sapendo che la porta immette al Purgatorio e che il Paradiso non ha porta. S'astenne dal correggere quella spontanea espressione. Può anche ritenersi che di qualche espressione inesatta o equivoca si sia valso Dante per stimolare la curiosità dei contemporanei, ch'erano più attenti di noi a certe questioni di struttura oltremondana ecc. ».

[6] *Ib.*: « 13.2.67. - Nell'estate 1964 lavorando eccessivamente all'immenso *Poema Veltro* fui tutto convertito all'Eterno come al Valore supremo, alla Meta unica, a Dio, e tanto mi sforzai per esprimere adeguatamente l'ascesa della persona e della poesia di Dante fino a Dio che caddi in una prostrazione, da cui non uscii se non in brevi periodi di opere praticamente necessarie per la Famiglia e per i Corsi di Lingua, ma senza alcun interesse ai miei lavori letterari, se non richiamatovi dal mio carissimo Tommaso Gallarati Scotti per la sua *Vita del Manzoni* e poi per il suo *Discorso Dantesco*. La sua malattia e morte mi furono causa di più profonda prostrazione fisica e di elevazioni più che mistiche all'Eterno. [...] Da qualche tempo ho momenti in cui mi sento in bilico tra l'Eterno, che m'innalza a perfetta letizia, e il Temporale che mi tira a occuparmi di vanità, che però non sono del tutto vane, e che talora accolgono fulgori dell'Eterno, e che all'Eterno mi rilanciano con letizia quasi perfetta in preghiere commosse da fervide rimembranze. E così ritorno al Poema Veltro, al Manzoni, a' miei manoscritti, ai corsi di lingue [...] ».

In quegli anni, tra il '60 e il '64, aveva promosso concorsi danteschi presso l'Ateneo prealpino (dove aveva tenuto per vari lustri *lecturae Dantis*) e nel '63 anche sul tema « Scienza, tecnica e industria nelle opere di Dante »[7] essendo convinto che il lavoro (come la scienza e la giustizia) è una delle grandi forze contro le quali si avventa la Lupa, e che sul piano della storia della tecnica era da perfezionare la sua intuizione circa il Veltro dantesco. Infatti questo era sì il Poema, ma scritto sulla carta, con « sapienza, amore e virtude », e la carta nasceva tra « feltro e feltro ».

L'interpretazione dioscurea, assai ingegnosa, dell'Olschki, era migliorata con una semplicissima spiegazione (volutamente il tono dell'intero capitolo scritto da mio padre è estremamente semplice e pienamente didascalico) desunta dalla storia della fabbricazione della carta, circa la quale tenemmo qualche carteggio. Fu, anzi, la spiegazione desunta dalla tecnologia a confermare l'interpretazione principale.

Da Basilea V. Fr. Tschudin, della Schweizerische Papierhistorische Sammlung, mi confermò che i fabrianesi (anche se lasciamo da parte le cartiere di Caselle e di Voltri [8] circa le quali si affacciano dubbi, è sicuro che almeno alcune del lago di Garda e di Fabriano lavoravano ai tempi di Dante) usavano le forme a rete metallica, necessitanti panni disidratanti o feltri, mentre questi non erano necessari quando si usavano, come presso i cinesi, le minute assicelle di bambù. Probabilmente la nuova tecnica dei feltri fu adoperata dapprima dagli arabi, come mi scrivesse Carlo Magnani da Pescia, e poi nella Spagna e in Italia.

La rete metallica (e il feltro) servivano per materie prime, come lino, canapa, cotone (fuori della Cina e del Giappone),

---

[7] Nell'ambito di questi argomenti, in quello e negli anni successivi, furono studiati *Armi, fortificazioni, costruzioni* e, da Rinaldo Orengo, poi oggetto di volume (Roma, ed. G. Volpe, 1969), le *arti del mare*.

[8] Sulle prime: E. RHODES, *Giovanni Fabri tipografo del XV secolo in Torino ed in Caselle*. Con nota introduttiva su *Le antiche cartiere di Caselle*, di Giovanni Donna d'Oldenico, in « Pubblicazioni della società storica delle Valli di Lanzo », Ciriè, 1962: le testimonianze risalenti al secolo XII lasciano dubitosi, mentre appaiono sicure quelle risalenti al secolo XV sia per Voltri sia per Parella (F. CARANDINI, *La cartiera di Parella e le sue antiche origini*, estratto da « Deputaz. subalp. di st. p. Centro di studi archeologici ed artistici del Piemonte », 1942).

che, con la paglia e con gli stracci, la « pila a pestelli », introdotta in Europa c. nel secolo XII [9], scomponeva nelle fibre di cui erano formati. Dopo la battitura e la mescolanza con acqua, la pasta era sparsa su quel telaio che permetteva lo scolo dell'acqua, scrollato per « feltrare » insieme le fibre, e il foglio risultante era ulteriormente asciugato e pressato tra feltri.

Il *conservador* del Departimiento de Historia del Papel de los Museos de Arte di Barcellona mi scrisse allora che « Todo papel estudiado en esto Departimiento, ha sido prensado mediante fieltros. Aun los más antiguos (siglos X al XIII) lo fueron mediante fieltros, intercalados hoja a hoja. Lo compacto de las fibras y los pequeños rastros que el satinaje no ha llegado a disimular así lo testifican. El secaje del papel hecho directamente desde la forma o puesto en una pared recalentada por el sol, aquí en España dudo no se haya heche jamás; es una operación extremadamente difícil o casi imposible ».

Considerazioni analoghe valgono per l'Italia, nonostante che per il nostro paese ancora non siano state raccolte quelle testimonianze filologiche, p. es. a proposito del vocabolo feltro, che invece si hanno per paesi e lingue dove la tradizione letteraria non si è smarrita nelle cruscaggini, ahinoi!, dure a morire.

Colà, pur prevalendo le testimonianze di origine militare (i feltri per le cavalcature, p. es.), non mancano le menzioni dei feltri adoperati nelle cartiere. Essi non sfuggirono a Dante, ma per ricostruirne la profezia occorse l'attenzione di un letterato indipendente (di fatti lo guardarono con sospetto certi togati) dopo sei secoli e mezzo. Col sussidio di una conoscenza tecnologica prendevano l'avvio una interpretazione storico-letteraria, che poteva sperare feconda, e la comprensione della profezia dantesca almeno circa l'importanza, per la diffusione di un testo, della democratica carta in un secolo nel quale ancora sembrava dominare, specie per la sua durata, l'aristocratica pergamena.

La « Divina Commedia » riletta in questa chiave diventa così anche una testimonianza per la storia della tecnica.

---

[9] Cfr. JOHN OVERTON, *Nota sui progressi tecnici nella fabbricazione della carta prima del diciannovesimo secolo,* in *Storia della tecnologia,* a cura di Ch. Singer, E. I. Holmyard, A. Rupert Hall, Trevor I. Williams, trad. ital. Vol. III, Torino, 1963.

DOMENICO BULFERETTI

IL POEMA VELTRO

Capitolo primo

Il proemio del Poema Veltro[1]

Il primo de' cento canti è proemio a tutt'e tre le cantiche, proposizione de' loro argomenti e inizio dell'azione con protagonista il poeta e autore.

Egli è nel suo trentacinquesimo anno (*Nel mezzo del cammin di nostra vita*); ha intensamente vissuto col sentimento e la fantasia; ha molto studiato e operato; s'è smarrito in errori e traviamenti funesti, e s'è salvato con un viaggio mirabile, che ora ci racconta a nostra istruzione dottrinale, educazione civile e gioia artistica.

Un racconto immenso, eppure limpido per ordine graduato e per commossa liricità.

Con l'umiltà conquistata durante il già compiuto viaggio, il poeta confessa al lettore d'essersi con grande paura accorto del suo smarrimento dentro la selva così terribile da rinnovare la paura al solo ripensarvi. Neanche ricorda come, smarrita la via diritta, vi fosse entrato. La smemorata e terrificante atmosfera è sufficiente preludio all'*Inferno*, che ampiamente descriverà i vizi simboleggiati da *questa selva selvaggia e aspra e forte.*

Per una misteriosa grazia, il poeta a fatica si trae fuori della selva, e arriva alle pendici di un colle, simbolo di vita attiva e virtuosa, un po' quale sarà la montagna del Purgatorio.

Guardai in alto: il primo energico atto di volontà dell'uomo

---

[1] Una fascetta sull'esemplare dattiloscritto con correzioni autografe reca, in luogo del titolo originale del capitolo (*Dieci liriche nel proemio del Poema Veltro*) quest'altro, con la data « 6.VII.68 », seguito dalle parole « Non parlare di liriche. Da esse trarre qualche spunto alla migliorata stesura di questo primo capitolo: *migliorata* da successive *precisazioni* con rimandi nelle note » (n.d.e.).

in via di salvezza: esempio ed esortazione al lettore di riscuotersi, camminare e guardare in alto. Già s'annunzia il poema *in pro del mondo che mal vive* (Pg. XXXII, 103). Primigenia ispirazione fu la gloria di Beatrice salita a Dio; ma dure esperienze convinsero il poeta di svolgere quella gloria a beneficio dei languenti nella società rovinata dalla mala condotta delle sue guide: reggitori di repubbliche e regni, imperatori e papi (Pg. XVI, 85 ss.).

Guardando in alto, il viatore si confortò a vedere che il colle s'illuminava del sole vivificatore e salvatore.

E come quei che con lena affannata
uscito fuor del pelago alla riva
si volge all'acqua perigliosa e guata,
così l'animo mio, ch'ancor fuggiva,
si volse a retro a rimirar lo passo
che non lasciò già mai persona viva.

Il passaggio dalla selva alle pendici del colle raffigura il mondo corrotto d'allora, in cui molti perivano, e invece Dante (miracolo di volontà umana e di grazia divina) è in via di salvezza, e considera il pericolo scampato mentre lascia alquanto riposare il corpo stanco.

Coraggiosamente riprende il cammino verso il colle: un cammino pur sempre in bassa pianura (*piaggia*) *sì che'l piè fermo sempre era 'l più basso*: questa bassura è il punto cruciale su cui graviterà il Poema Veltro.

Si sforza il viandante, e arriva *quasi al cominciar dell'erta.* al colle dov'è possibile l'esercizio di tutte le virtù; ma la incontinenza, in figura d'una lonza (lince o leopardo) lo assale con tanta insistenza da metterlo *più volte* al punto di tornar nella selva.

Temp'era dal principio del mattino,
e 'l sol montava 'n su con quelle stelle
ch'eran con lui quando l'amor divino
mosse di prima quelle cose belle.

Squillano rime e immagini trionfalmente finali delle tre cantiche: *cose belle* e *stelle* (If.), *novelle* e *stelle* (Pg.), *velle* e *stelle* (Pd.). E il *Paradiso* nell'ultimo verso del poema innal-

za a significazioni supreme vocaboli di questi versi proemiali, *sole, amore, muovere, stelle*:

l'amor che move il sole e l'altre stelle.

L'unità del vastissimo poema s'afferma nel punto in cui il protagonista lotta contro la lonza, e la vince. Si libererebbe anche del leone (simbolo di violenza), se non venisse la più malvagia delle tre fiere, la lupa, che nella sua magrezza ha tutti i segni dell'insaziabile cupidigia e che lo atterrisce fino a fargli perdere *la speranza dell'altezza.* La *bestia senza pace,* venendogli *incontro a poco a poco,* lo fa piangere e rattristare come chi combatte per acquistare un bene, e lo perde.

Ne' suoi traviamenti Dante si macchiò d'incontinenza, meno di violenza, non mai di cupidigia né d'avarizia, e ingiustamente fu accusato di baratteria dai concittadini accesi da *superbia, invidia e avarizia* [1].

Nel giusto mezzo del proemio si profila la contrapposizione de' beni spirituali bramati dal protagonista e delle violenze e frodi per il possesso de' beni terreni che corrompono il mondo e nel giusto mezzo del poema sarà chiarita la causa della corruzione mondiale [2].

Al ricacciato nella selva appare uno spirito mandato per grazia divina a salvarlo, se appena egli si palesi disposto a essere soccorso. Invoca egli pietà, e subito Virgilio gli fornisce (e non si nomina) notizie di sé assai minute e a lungo, per aver tempo di studiarne l'animo, le inclinazioni e le reazioni.

Scorge in Dante prontezza nel riconoscerlo, vergogna d'esser trovato in così trista condizione ed entusiasmo per il mantovano cittadino dell'impero e cantore del giusto Enea. Si propone perciò di guidarlo nell'oltremondo ed eccitarlo a un poema simile all'*Eneide.*

Con vergognosa fronte e insieme con riconquistata coscienza del proprio studio e valore poetico e con uno slancio di confidenza, lo sconfitto viandante rompe in una entusiastica esaltazione di Virgilio, gli si professa discepolo riconoscente,

---

[1] *If.* 6,74 e 15,68, e si vedano i numeri... [*sic*]

[2] *Pg.* 15, 17 [*sic*] e i numeri... [*sic*]

e lo supplica d'aiuto contro la bestia che lo fa tremare e piangere.

Le lagrime riconfermano Virgilio a guidarlo nell'oltretomba, perché le vie del mondo sono guaste dalla lupa che *dopo il pasto ha più fame che pria* e che, con immensa prolificazione di vizi e di colpe, ha quasi annullata ogni possibilità di vita virtuosa nel mondo.

Virgilio, vate dell'impero, a scuotere profondamente l'animo del discepolo, fa la profezia che la orrenda corruzione crescerà ancora

infin che 'l Veltro
verrà.

Le prime parole della profezia non potrebbero essere più chiare: la corruzione aumenterà fino al tempo che il *Veltro verrà.*

Ma che farà il Veltro? Certamente il veloce cane da caccia rincorrerà la lupa e la ucciderà. *La farà morir con doglia* son parole ricche della ambiguità consueta alle profezie, e vogliono essere interpretate congiuntamente a quelle che concludono questa profezia. La quale è giudicata estremamente ambigua e tenebrosa specialmente da chi si rompe il capo sulle innumeri e discordi risposte che furon date dapprima alla domanda *Che cosa è il Veltro?*, e poi prevalentemente a quest'altra *Chi è il Veltro?.*

Il senso letterale del nome *veltro* è dichiarato dal *Convivio* (I, XII,8) che loda due cani: il bracco nel *bene odorare* e il veltro nel *ben correre*, e dall'*Inferno* (XIII,125 s.) che ci presenta *correnti / come veltri ch'uscisser di catena.*

Poiché la lupa è simbolo della cupidigia, il Veltro è simbolo del nemico della lupa;

Questi non ciberà terra nè peltro,

aborrirà da ogni possesso materiale, combatterà contro la smodata brama di ricchezza e potenza, e sarà pieno de' beni che vengono dalla divina Trinità: dal Figlio la sapienza, dallo Spirito Santo l'amore, e dal Padre la potenza (*virtù*):

Questi non ciberà terra nè peltro,
ma sapïenza, amore e virtute.

Insieme con tale nutrimento s'attribuisce al Veltro nascita e vita tra cose povere, come sarebbero panni d'infima qualità:

e sua nazion sarà tra feltro e feltro.

Poiché la profezia è formulata dall'autore dell'*Eneide*, bene le si addice l'intreccio d'una coppia d'eroi italici (Camilla e Turno) e d'una coppia d'eroi troiani (Eurialo e Niso) a significare che, combattendo e morendo di ferite nei campi opposti, contribuirono alla fondazione di Roma e conseguentemente alla civiltà d'Italia e del mondo. Caduta in basso e misera (*umile*) è ora l'Italia, e con essa il mondo. Alla loro *salute* il Veltro verrà e caccerà la maledetta lupa:

Questi la caccerà per ogni villa,
fin che l'avrà rimessa nello 'nferno,
là onde invidia prima dipartilla.

La caccia s'estenderà per ogni luogo abitato: *villa* è contado o campagna [1] e anche città piccola o grande [2].

Sarà dunque caccia senza limiti di spazio.

E neanche di tempo, se riflettiamo che i sette vizi capitali, tra cui è l'avarizia o cupidigia, non saranno mai sradicati dalla natura umana e solo saranno scacciati fuori delle anime pentite.

La lupa, madre di molti vizi e segnatamente di avarizia e cupidigia, sarà rimessa nell'inferno, da dove la fece uscire l'invidia che Lucifero ebbe di Adamo ed Eva, soltanto alla fine del mondo, quando avrà termine la caccia del Veltro. Dunque la caccia *durerà quanto il mondo lontana*; e sarà in ciò simile alla fama di Virgilio e dell'*Eneide* che Dante conosceva *tutta quanta* [3].

Ricordando che Virgilio s'è presentato come il poeta di Enea, e che Dante gli ha dichiarato con entusiasmo d'avere avidamente e con frutto studiata l'*Eneide*, e che quattro eroi

---

[1] *Pg.* 4,21 e 18,83; *Pd.* [...].

[2] *If.* 23,95; *Pg.* 15,97; *Pd.* 20,39.

[3] *If.* 2,60 e 20,114.

dell'*Eneide* sono con nobile significazione politica e morale nominati in questa profezia, e tenendo poi conto che molto dal poema virgiliano prendono, rielaborano ed elevano tutt'e tre le cantiche della *Divina Commedia*, vien fatto di pensare che il grande maestro intendesse mettere in cuore al devoto e valente discepolo che il nascituro poema sarebbe venuto come Veltro a cacciare e in qualche modo a uccidere la lupa.

Assicuriamoci subito che nessuna parola detta da Virgilio contraddice al fatto che il Veltro simboleggia il poema composto *in pro del mondo che mal vive*.

La profezia si trova nel proemio, e con esattezza annunzia che il Poema Veltro *verrà* nel futuro; ma verrà presto, e sarà veloce come indica l'allitterazione *Veltro verrà*.

In che modo il poema *farà morir di doglia la lupa*? Il Poema Veltro perseguiterà la bestiaccia, e monderà d'ogni cupidigia l'anima di molti lettori con cruccio di lei, che, rimessa nell'inferno alla fine del mondo, si dorrà delle tante e tante prede che le furono contese.

Nei capitoli seguenti vedremo quanti versi istruiscono il lettore sulle malizie che usa e i mali che ingenera la lupa, lo mettono in guardia e lo rendono immune con la potenza elevatrice della bellezza poetica e colla gagliarda e suadente contrapposizione dei saldi beni intellettuali e morali ai fragili beni materiali.

Tale contrapposizione è scolpita nel distico:

> *Questi non ciberà terra nè peltro,*
> *ma sapïenza, amore e virtute.*

Più volte questi versi furono applicati alla persona di Dante, non però senza obiezioni assai gravi, che cadono se li applichiamo alla *Divina Commedia*, tutta volta contro le voglie di ricchezza e potere e verso la conquista de' beni creati e largiti dalla Divina Trinità, nota a Virgilio per averla distintamente letta al sommo della porta dell'Inferno (*If.* III, 5 s.).

Naturale riesce ora una calzante interpretazione del tormentato verso

> *e sua nazion sarà tra feltro e feltro*

perché la nascita (*nazion*) del poema avverrà su fogli di carta

e la carta nasce *tra feltro e feltro*, tra contesture di fibre come usavano al tempo di Dante le assai diffuse cartiere in Italia. Emblema d'un libro può ben essere un animale, come si vede nel *Purgatorio* (XXIX,92), dove *quattro animali* simboleggiano i quattro Evangeli. E quanto al futuro poema il Veltro si convenga, vedremo più volte.

Già dal testo della profezia risulta che, indirizzando i lettori verso i beni veraci, il poema disporrà l'Italia a essere drizzata (*Pd.* XXX.137), e la salute d'Italia, *giardin de l'imperio*, sarà salute dell'umanità, perchè il poema libererà le anime dalla lupa in tutti i luoghi e per tutti i tempi com'è altamente annunziato:

> *Questi la caccerà per ogni villa,*
> *fin che l'avrà rimessa nello 'nferno,*
> *là onde invidia prima dipartilla.*

Già indicammo il significato di questi versi, e com'essi dimostrino che il Veltro ucciderà la lupa, e che appunto *la farà morir con doglia*, perché essa, ricacciata nell'inferno alla fine del mondo, verificherà con doloroso dispetto che moltissime prede le saranno state tolte dal Poema Veltro.

Infiammato d'ardor profetico, Virgilio ha definita con dottrina cristiana l'origine della Lupa. Conchiusa così la solenne profezia, l'accorto maestro riprende il tono affettuosamente esortativo:

> *Ond'io per lo tuo me' penso e discerno*
> *che tu mi segui, ed io sarò tua guida,*
> *e trarrotti di qui per loco eterno.*

Lo rassicura ch'egli si propone con tutta coscienza (*penso e discerno*) d'operare per il meglio del discepolo sottraendolo agli assalti della Lupa col viaggio oltremondano; gli traccia in viva sintesi la fisionomia morale dell'Inferno e del Purgatorio; gli parla del Paradiso, per guidarlo nel quale

> *anima fia a ciò più di me degna:*

e finisce con l'accoramento di non potervi salire e con la speranza che vi salga il poeta nuovo.

La tenera esclamazione:

oh felice colui cu' ivi elegge!

affretta il pieno assenso:

Poeta, io ti richeggio
per quello Dio che tu non conoscesti,
acciò ch'io fugga questo male e peggio,
che tu mi meni là dove or dicesti.

Pronta risoluzione. Virgilio s'incammina, e il discepolo fidente lo segue.

Solo fidente nel suo poeta, o anche desideroso di giungere a quell'anima *più degna*? Essa è stata indicata con espressioni esattissime per la proposizione dell'argomento del poema, troppo alte però rispetto all'attuale stato d'animo del discente. Sperduto e spaurito, egli ha potuto riscuotersi alla vista del sole e confortarsi all'apparizione e ai discorsi di Virgilio, ma non capirli dove gli ha detto che, se vorrà salire alle beate genti,

anima fia a ciò più di me degna.

I lettori provveduti pensano alla *Vita Nuova* e a Beatrice, ma il cuore e il pensiero dell'uomo smarrito nella *selva selvaggia ed aspra e forte* s'era troppo allontanato da Beatrice nè poteva intendere che il ritorno a lei importava la faticosa riconquista della libertà del volere (*se tu vorrai salire*).

Di più altre cose non intellegibili per ora al pellegrino abbonda l'ampio discorso di Virgilio e la chiusa del proemio e noi le vedremo svolte armoniosamente nelle tre cantiche, delle quali sono qui accennati orizzonti che si dilateranno oltre ogni previsione.

In dieci parti è distinta ogni cantica, e in dieci liriche questo proemio a tutte. La prima lirica (versi 1-12) è dolorosa confessione di smarrimento e paura nell'improvviso risveglio della coscienza. La paura s'oppone *a dir qual era* la selva selvaggia, ma la coscienza spinge lo smarrito a tentar di rimettersi nella *verace via* e a raccontare il *bene* tra orrori e sforzi trovato in un'atmosfera di luci taglienti tra pesante oscurità.

La seconda (versi 13-21) è un grido di liberazione soffocato dall'incertezza del luogo; ivi *termina* la valle oscura, in cima al colle c'è sole, ma nessuna persona con cui aprirsi: una pianura deserta e sempre paurosa.

La terza (versi 22-36) canta drammaticamente le riflessioni della travagliata coscienza su

lo passo
che non lasciò già mai persona viva.

La selva è il mondo senza buon governo, « lo passo » è il periglioso cammino da quello al colle del ben vivere: solo un miracolo può salvare chi vi s'attenta; e qui la lonza seduce il viandante a retrocedere quando sperava di giungere *quasi al cominciar dell'erta. Quasi*: è un tragico sospiro.

La quarta (versi 37-43) è la più breve delle liriche, e la più limpidamente densa di riferimenti alla totalità del poema, il quale dal fondo della disperazione ascende a tutta libertà nel bene con le grandi parole che troviamo qui e nell'ultimo verso del *Paradiso* e del poema: « sole », « amore », « muovere », « stelle ».

La quinta (versi 44-60) rappresenta il morir della speranza nella paura rinnovata dalla vista del rabbioso leone e specialmente della famelica e insidiosa lupa, che *a poco a poco* respinge *là dove il sol tace*. La rappresentazione, minuta nel duplice aspetto (*vista*), è paurosamente vissuta dalla coscienza

che 'n tutti i suoi pensier piange e s'attrista.

La sesta (versi 61-78) trepidamente fa udire il *miserere di me* lanciato a un ignoto, e il discorrere di lui assai lentamente affinché il lettore scopra gli accorgimenti di Virgilio a indagare lo stato d'animo dello smarrito e sconfitto, il quale ode come diana possente il verso

Poeta fui, e cantai di quel giusto.

La settima (versi 79-90) rivela il punto più vivo e più sensibile della coscienza appena risvegliata: di quel verso non il *giusto* la colpisce di più, ma il *poeta*, perché a esercizi stilistici sulla *Eneide* s'era dedicata ultimamente. S'apre quindi esultante e fiduciosa al suo *maestro* e *autore*, e a lui, *famoso saggio*, s'affida per campar dalla lupa.

La ottava (versi 91-99) è il principio del sintetico discorso di Virgilio; gagliarda nel sentenziare necessario *altro viaggio*, non verso il colle ma nell'oltremondo, giacché la lupa vince ora tutti, e ancora più terribilmente vincerà (*e dopo il pasto ha più fame che pria*) *infin che...*

La nona (versi 99-111) scioglie nella profezia del Veltro le liriche e le azioni precedenti. Il Veltro, antitesi della lupa, verrà a salvare gli individui che, seppure *in terra non è chi governi* (*Pd.* XXVII,140), sappiano imparare a liberarsi da avarizia e cupidigia, a seguire *sapienza, amore e virtute*, a uccidere in se stessi la lupa, affinché s'attui, al disopra delle discordie delle città e delle curie, quanto più sia possibile di giustizia e di pace. La profezia liricamente esalta l'azione educatrice e redentrice del Poema Veltro nell'umanità contemporanea e futura.

E la decima (versi 112-136) presenta già in atto l'influenza del Poema Veltro sul pellegrino che, pur senza intendere subito che quanto egli sta scrivendo è parte del Poema Veltro, ascolta devotamente l'ardita proposta che il maestro gli fa del gran viaggio nell'oltretomba; ascolta senza capir molto, ma disposto a *tener retro* al suo *maestro* e *autore*, più da artista che da eroe e da apostolo quale diverrà. Il divenire, precipuo carattere del Poema Veltro, agita in profondità l'ultima lirica del proemio.

FRANCO FEROLDI

CIRCA LA COMPARABILITÀ DI SISTEMI ECONOMICI CON DIVERSA IMPOSTAZIONE

Chi parla loro in questo momento ebbe a contribuire, non molto tempo fa, ad una pubblicazione internazionale in onore di un insigne economista italiano, il professor Demaria. In detta occasione stese una memoria dal titolo « Sulla comparazione di sistemi economici a diversa estrazione »; non essendosi presentati motivi tali da indurre l'estensore a rivedere radicalmente rilievi e conclusioni — sia pure di limitata validità — egli ha ritenuto di poterne dire succintamente anche in questa sede.

Una osservazione preliminare concerne la legittimità o meno di una indagine parziale, nel senso di una comparazione ridotta, cioè poggiante su un solo aspetto della realtà multiforme. La risposta al quesito è semplicistica ma per un certo verso obbligata, data la vastità del tema; vale a dire che una motivazione conclusiva che parte dalle singole premesse ideologiche per arrivare ai dettagli tecnici è fattibile ma su una base culturale ed una esperienza in termini concreti che superano, purtroppo, le risorse dell'espositore. Cosicché le notazioni fatte qui di seguito sono soggette a molte riserve, in quanto solamente il fatto tecnico-empirico — e nemmeno estrapolabile nel futuro — viene posto in primo piano.

Una prima notazione riguarda la distribuzione del reddito, perchè collegata sia con risparmio e investimenti sia con il trasparire di fondamenti ideologici.

Quali che siano le modalità della distribuzione del reddito, pare che dalle esperienze fatte ed in essere si possa dedurre un certo grado di confluenza dei diversi sistemi economici sul punto della progrediente e predominante individuazione di un tipo di reddito residuale da riconoscersi al reddito da lavoro dipendente, il salario; quindi, nonostante la diversità dei punti di partenza, si ha come conseguenza l'agganciamento del fabbisogno di risparmio e di investimenti con un saggio auspicabile di crescita dell'economia.

Qualora si appunti l'attenzione sul risparmio, si possono distinguere tre situazioni di fatto, non cristallizzate ma in continua trasformazione parziale ed alle quali si ricollegano diversità importanti nei sistemi.

Offerta di risparmio spontaneo ed economia di mercato sono in stretta relazione tra di loro. Ma la situazione non è immobile perchè, da un lato, la massa dei consumatori subisce una serie di impulsi a modificare i suoi orientamenti e, dall'altro lato, agiscono tanto le modifiche d'origine extraeconomica alla distribuzione del reddito quanto le modifiche all'ordinamento dell'economia di mercato derivanti dalla presenza e crescente consistenza di imprese pioniere (tali sotto i profili delle innovazioni tecnologiche e della organizzazione gestionale e finanziaria).

Per varie ragioni — che sarebbe troppo lungo elencare e commentare — si evince comunque una tendenza all'aumento di importanza del risparmio *non* spontaneo, complice la politica antidepressione di tipo congiunturale nelle economie di mercato.

Il ruolo degli interventi pubblici sulla formazione del risparmio e su flusso e direzione degli investimenti diventa allora quasi inevitabile; talchè si delineano e si affermano forme di economia mista, nelle quali si ha contemporaneità di decisioni strategiche espresse tanto dal settore pubblico dell'economia quanto dal settore privatistico.

Tale soluzione assume peso decisivo quando — ed è il caso italiano — l'interessamento, in concreto, della mano pubblica alla struttura ed all'evolversi del sistema si ambienti in una economia dualistica, vale a dire un'economia non unificata ma risultante dalla coesistenza di due grandi aree eonomiche con caratteristiche di base sensibilmente diverse (cioè con riferimento alla diversa loro disponibilità di fattori produttivi essenziali) e per-

ciò non spontaneamente integrabili fra di loro nè facilmente rese capaci di divenire complementari l'una all'altra. Ne conseguono una massiccia politica di interventi della mano pubblica ed un certo allontanamento dallo schema dell'economia di mercato, sia pure frenato, quest'ultimo fenomeno, dai limiti imposti dai collegamenti con le economie estere, specialmente con quelle tuttora ancorate al modello di economia di mercato e dalle conseguenti condizioni di maggiore o minore convenienza rispetto alle possibilità offerte dal mercato interno, almeno fin tanto che esso rispecchi un persistente e decisivo dualismo, con tutte le derivazioni d'ordine negativo che gli tengono dietro.

In un sistema cosiddetto diretto rigidamente dal centro si possono sottolineare alcuni tratti caratterizzanti.

Va ricordato, in premessa, che la stabilità di un sistema di economia di mercato è, per così dire, compromessa in modo particolare da sovrainvestimenti originati da errori di previsione da parte delle imprese e da una forzatura degli investimenti che rientrino nel programma di imprese pioniere.

In un sistema di pianificazione economica centralizzata tanto nella sua predisposizione quanto nella sua attuazione il grado desiderato di stabilità del sistema per essere conseguito esige programmazione inflessibile degli investimenti e contenimento stretto dei consumi.

Il contenimento dei consumi se, per un aspetto, può venire attenuato al crescere delle risorse prodotte da investimenti accresciuti (intesi come stock di capitale reale) e pertanto non obbligatoriamente addizionati di ulteriori, pesanti investimenti, per un altro aspetto deve consentire che rimanga nelle mani del programmatore il controllo della continuità del flusso degli investimenti e della stabilità del sistema, anche in forza di un piano di investimenti per uno sviluppo bilanciato. Altrettanto può dirsi, con gli opportuni adattamenti, per l'assorbimento delle innovazioni tecnologiche (e dei relativi investimenti) da parte del sistema in parola.

Ma non tutte le variabili del sistema sono manovrabili secondo l'impostazione data dal vertice in tema di politica economica, perchè le vicende del commercio con l'estero costituiscono, in non lieve misura, un elemento di instabilità, data la natura di variabile indipendente delle relazioni economiche con l'esterno. Ed in

questo senso l'economia statizzata e l'economia di mercato non presentano differenze abissali, quando le condizioni di base, in termini di risorse ancora utilizzabili del sistema, non siano troppo diverse fra di loro; la manovra dei prezzi (redditi) dei fattori produttivi non sarà molto diversa nei due sistemi, specialmente nell'ipotesi di un peggioramento dei « termini dello scambio » con i corrispondenti modi stessi.

Più in generale ed a titolo di considerazioni finali, avuto riguardo sia alla crescita sia alla stabilità del sistema economico, balza evidente l'obiettivo comune del contenimento del grado di rischio tanto dell'intero sistema quanto del suo ultimo beneficiario, il singolo soggetto economico.

In un sistema di economia centralizzata, sempre che il panorama dei consumi preventivati non sia « complicato », può darsi che il grado di rischio, coeteris paribus, rimanga contenuto.

Probabilmente nel lungo andare può avvenire che un *Trend* sfavorevole lo accentui; ma nel lungo andare le previsioni perdono di attendibilità; e questo rilievo vale, grosso modo, anche per una economia di mercato.

In una economia mista si aggiunge ai rischi di cui sopra l'incertezza sulla riuscita dello specifico programma di politica economica e che coinvolge tanto il sistema nel suo assieme quanto i finali destinatari dell'attività economica.

Non è possibile pertanto prescindere sia nella scelta della modalità del sistema economico sia nelle sue conseguenziali realizzazioni da quelle regole di comportamento etico e di buon senso, in spregio delle quali il grado di rischio della fattibilità di un sistema e della sua rispondenza a legittime aspirazioni umane può esasperarsi.

EMANUELE TORTORETO

ANTONIO BIANCHI*

Ringrazio l'Ateneo e la famiglia Bianchi che mi hanno gentilmente invitato a partecipare a questa manifestazione; devo però giustificare la mia presenza, perchè come vedete io non sono né un vostro concittadino, né un cittadino della provincia di Brescia: sono un milanese, nato sette anni prima della morte di Antonio Bianchi, che quindi non ha potuto conoscerlo ed è anzi vissuto in un altro mondo. Ma come molti altri uomini della mia generazione mi sono accostato a questa che non è storia minore, ma in realtà una parte fondamentale della storia del nostro paese.

Come altri, anch'io mi sono avvicinato a questi problemi attraverso l'esperienza politica e varie ricerche di storia e diritto. Abbiamo scoperto l'esistenza di un mondo che, vivendo appunto in una città, avendo tutta un'altra storia, non sospettavamo e abbiamo collaborato a far emergere questa parte di storia del nostro paese che è storia centrale, storia sociale e politica, a pieno titolo, del nostro paese.

Qui ci sono molti giovani. e conviene quindi dire qualche parola di illustrazione generale, perché forse alcuni dei fatti a cui ci riferiremo Buttazzoni ed io, non sono del tutto conosciuti.

Le persone più anziane hanno vissuto questi fatti in prima persona; altri invece ne sentono parlare soltanto adesso. Quindi, partendo dal punto di vista di una persona, come me, che senza colpa né merito è rimasta estranea a queste vicende, ma che le ha successivamente comprese e studiate, vorrei entrare nel merito della mia relazione che vuole essere anche sufficien-

---

* La commemorazione del Dr. Antonio Bianchi è stata ripetuta a Calcinato a richiesta dell'Amministrazione Comunale e del Presidente della Biblioteca.

temente breve per lasciare spazio a Buttazzoni, per una parte che è essenziale nel nostro discorso, ossia la parte di carattere agronomico, cioè il maggiore impegno di Bianchi nella sua vita e, eventualmente, a domande e interventi.

Devo dire subito che la esposizione non vuol essere altro che un avviamento ad uno studio esauriente che si deve fare intorno a Bianchi, al suo tempo e all'agricoltura bresciana [1].

La decisione di avviare uno studio organico su questa materia è già stata presa dall'Ateneo di Brescia e suppongo che sarà portata avanti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, attraverso quella commissione di studio che l'Ateneo ha già istituito; del resto il mio intervento di oggi segue un analogo discorso tenuto l'11 maggio scorso appunto presso l'Ateneo di Brescia, proprio perchè il discorso intorno ad Antonio Bianchi e all'agricoltura bresciana, non è un fatto locale né di Calcinato né di Brescia, ma riguarda una vita che appartiene alla storia della nostra società e della nostra agricoltura. Quindi lo scopo, lo spirito di questa introduzione ed anche di quella di Buttazzoni, è quello di gettare le premesse per un lavoro successivo, che necessariamente andrà oltre le sole notizie biografiche sull'uomo.

Noi non vogliamo soltanto dare agli studiosi e ai giovani la ricostruzione biografica — doverosa — del vostro concittadino, ma vogliamo andare più oltre; vedere cioè come quest'uomo si sia inserito in una storia più ampia e riscoprire come egli rappresenti una tradizione di studi e di lotte che hanno avuto nel socialismo un punto di riferimento ideale. Senza dubbio Bianchi fu socialista, nel senso che egli fu un militante del partito socialista, che allora era uno solo e che verso la fine della sua vita si scisse; ed egli restò nelle file di quello che si chiamò socialismo riformista.

Comunque Bianchi non fu soltanto o prevalentemente un uomo politico, come vedremo verso la fine dell'esposizione; Bianchi fu politico e tecnico nello stesso tempo, in un certo senso più tecnico nella prima parte della sua vita e più politico nella seconda, e questa caratteristica umana e culturale è tanto più

[1] La prima nota bibliografica su di lui apparve nei Commentari dell'Ateneo di Brescia per il 1935, con il titolo *In memoria di Antonio Bianchi,* con bibliografia.

di straordinario significato in un mondo in cui la politica e la tecnica vanno ciascuna per conto suo, con una divaricazione pericolosa.

Bianchi fu invece uno degli uomini che sintetizzò un'azione politica e tecnica di particolare interesse.

Non voglio precorrere la ricerca futura e mi limito quindi a ricordare alcuni dati biografici sull'uomo. Com'è stato già detto Bianchi nacque nel 1878, e morì nel 1935 — ancora abbastanza giovane — facendo in tempo a vivere un periodo straordinario della nostra storia: il primo quarto di secolo. Un periodo in cui insorgevano moltissimi problemi davanti a cui oggi drammaticamente ci ritroviamo, in particolare per quanto riguarda l'agricoltura e le strutture fondiarie ed agrarie, nel momento del nascere di quei problemi, in quella fase dello sviluppo capitalistico in Italia. Quando faremo questo studio su Bianchi e sul suo periodo, ci renderemo conto come i problemi del suo tempo si ripropongano drammaticamente ai nostri giorni e come di fatto la società, allora, non sia stata capace di risolverli, anzi abbia soffocato deliberatamente la risoluzione di questi problemi; ci resta quindi un'eredità pesante.

Bianchi fu lombardo, bresciano di Calcinato, però studiò a Pisa, e non a caso. E' vero che c'era già la Facoltà di agraria a Milano, ma la Facoltà di agraria di Pisa era allora uno dei punti di riferimento principali degli studi e delle ricerche in questo settore.

Grandi discorsi agronomici, di storia dell'agricoltura e di diritto agrario, sono passati attraverso questa particolare tappa della nostra cultura. Bianchi proveniva quindi da una cultura salda, da una esperienza accademica solida, e vinse nel 1901 il posto di direttore della cattedra ambulante di agricoltura di Brescia. Spero che nel corso della ricerca su Antonio Bianchi potremo valorizzare l'archivio delle cattedre ambulanti di agricoltura; esso fu in parte esplorato nel 1955 da Mario Zucchini (*Le cattedre ambulanti di agricoltura*, Giovanni Volpe editore, Roma, 1970; la nota biografica su Bianchi è a pag. 81).

In tale archivio dovrebbe essere contenuto il quadro di questo straordinario fenomeno che furono le cattedre ambulanti di agricoltura.

In un mondo burocratizzato come il nostro, stupisce l'idea che uomini che non avevano la macchina, che non avevano il

computer, che non avevano neanche la motocicletta, ma l'asino, il mulo e al massimo la carrozzella, abbiano fatto circa un milione di conferenze agrarie — come si chiamavano — cioè circa — questa cifra è data da Zucchini — un milione di operazioni di propaganda agraria, di campi dimostrativi, di attività varie, nel corso di circa cinquant'anni.

Bianchi fu appunto uno di questi uomini; i cattedratici — come si chiamavano — furono un grande movimento di rinnovamento dell'agricoltura italiana nel confronto delle strutture fondiarie bloccate, chiuse, allora tanto più resistenti — ed in parte anche oggi — verso un'agricoltura moderna tanto nel nord quanto nel sud. E Bianchi, nato nel nord, fu anche uomo del mezzogiorno. Le cattedre ambulanti, finanziate dagli enti locali, furono trasformate, proprio nell'anno della morte di Bianchi, il 1935, negli Ispettorati agrari e nonostante che ancor oggi molti di questi operino sullo stesso indirizzo, non c'è dubbio che cominciò allora una fase di burocratizzazione prima sconosciuta e opposta al programma dei cattedratici.

Lo stesso fatto che gli enti locali sostenessero le cattedre ambulanti di agricoltura, dimostra come esse nascevano proprio dalle realtà locali delle mille agricolture — come diceva Jacini — esistenti in Italia.

Ho nominato Stefano Jacini non a caso perchè appunto Bianchi per sua espressa dichiarazione si ricollegava proprio ai grandi agronomi ottocenteschi.

Il nome di Jacini è noto più degli altri perchè fu autore di quella inchiesta agraria che resta un monumento di questi studi ma oltre a Jacini, Bianchi era in colloquio culturale ed ideale con altri studiosi, e resta il nome di Cattaneo come riferimento di tanti altri personaggi e studiosi che nell'ottocento tentarono di avviare questo movimento di rinnovamento. Erano morti prima della fine del secolo ed ebbero i loro successori anche nel movimento delle cattedre ambulanti di agricoltura. E' molto significativo che Bianchi sia stato assunto alla cattedra ambulante di agricoltura di Brescia, non tanto perchè già un noto agronomo, ma perchè giovane, evidentemente (1901-1902). Come ricorda la relazione del concorso, fu assunto perchè era giovane e perché era un innovatore; fu riconosciuta, cioè, la sua capacità di giovane preparato, ma soprattutto chi lo assunse — la cattedra ambulante — vide avanti; voleva cioè gettare dei gio-

vani nel rinnovamento dell'agricoltura, cosa che tentiamo di fare ancora adesso e molto spesso con grandissima difficoltà, come voi sapete.

Dal 1901 al 1923, Bianchi fu direttore della cattedra ambulante di Brescia e non posso certamente ripercorrere una vicenda così concreta — ben 20 e più anni di lavoro — anche perchè sarebbe noioso fare un semplice elenco delle cose che Bianchi fece o tentò di fare in questo periodo. Il punto centrale mi pare sia questo: Bianchi non vide mai la sua funzione in termini provinciali o locali, tentò sempre di dare una dimensione generale al suo lavoro e, soprattutto guardò alle strutture fondiarie e agrarie al di là dell'intervento occasionale. L'agricoltura aveva bisogno allora ed ha bisogno adesso di riforme strutturali, tra cui la creazione di opere e di istituzioni permanenti che la rendano moderna. Se questo era vero dal 1901 al 1922, Dio solo sa se non è vero adesso. Ma allora si trattava proprio, con lo spirito dei pionieri, di fondare queste istituzioni cioè la riforma irrigua, l'accorpamento dei fondi, la cooperazione a tutti i livelli, l'organizzazione dei pascoli alpini; tutti gli interventi agronomici necessari agli incroci delle razze e al miglioramento delle sementi; cioè, tutto quel complesso di interventi sia di carattere propriamente agronomico, sia di carattere giuridico che erano e sono necessari per fare una agricoltura moderna.

In un passo di una sua relazione, Bianchi ricorda che nel Bresciano ci sono due agricolture ed egli considerava allora come più avanzata quella alpina e come meno avanzata quella di pianura. Questo potrà sembrare una contraddizione poiché l'agricoltura alpina è andata a finire come è andata a finire. Ma egli aveva una visione ancora necessariamente legata allo sviluppo dgli allevamenti soprattutto nelle zone alpine; Buttazzoni tornerà su questo argomento perchè fu proprio una delle vocazioni specifiche di Bianchi; il fatto di vedere cioè lo sviluppo nell'arco alpino e dell'economia della montagna nel suo complesso, come uno dei punti di riferimento di tutta l'evoluzione agrario-forestale.

Difatti Bianchi fu oltre che operatore concreto — come cattedratico ambulante — anche studioso di queste materie, e autore di numerosi studi. Nella Biblioteca nazionale di Firenze è citato 22 volte. Corpo ragguardevole di studi il suo, e quando attenderemo allo studio promosso, pubblicheremo la sua bibliografia completa.

Uno di questi suoi studi è una conferenza del 1914, tenuta in Roma su iniziativa di vari istituti, intorno ai problemi forestali [2], e richiamo questo studio perchè in quel momento, cioè fra il 1910 e il 1914, ci fu un tentativo sia della cultura sia dello stesso Parlamento italiano di occuparsi della questione forestale che era una questione aperta anche allora: oggi il piano Quadrifigolio — che è il cosiddetto piano di intervento nella agricoltura — è costretto ancora a programmare un colossale investimento per la forestazione e per lo sviluppo dell'economia forestale: le foreste ci mettono molto tempo a crescere e se avessimo incominciato a fare nel 1910 quello che Bianchi diceva allora, probabilmente oggi non saremmo nella necessità di devolvere centinaia di miliardi a queste opere.

Non c'è dubbio che in quel momento ci furono degli uomini che videro la questione forestale alpina ed appenninica come una delle questioni centrali del nostro paese. Uno di questi uomini era Luigi Luzzatti, un personaggio del mondo liberale che s'incontrava con tecnici come Bianchi ed altri. S'incontrò con i Socialisti su alcune cose e promosse allora una delle prime leggi forestali di cui Bianchi fu appunto un illustratore in quella occasione davanti a un pubblico foltissimo e qualificato.

Questa conferenza va quindi al di là del suo valore divulgativo e di studio ed è particolarmente significativa perchè dimostra che si voleva andare oltre i confini di allora e si prospettavano delle cose che purtroppo la guerra troncò brutalmente. E' agghiacciante che verso la fine del discorso di Bianchi ci sia una esaltazione della pace e della necessità di grandi investimenti e di grandi opere umane non in direzione della guerra; questo discorso porta la data del 1914; di lì a poche settimane incominciarono a tuonare i cannoni.

Questa testimonianza civile mi pare essenziale come fatto significativo della sua opera. Bianchi ebbe poi una parte significativa anche nella vicenda della guerra anche se non abbiamo documenti esatti sulla sua ideologia in questo periodo, ma probabilmente Bianchi fu uno di quei socialisti riformisti che fu drammaticamente sorpreso dagli eventi e diede una risposta civile ai tempi terribili in cui si era venuto a trovare: come il Sinda-

---

[2] A. Bianchi, *La legislazione forestale italiana nella sua applicazione*, Brescia, Tipografia del Pio Istituto Pavoni, 1914.

co di Milano Caldara e altri, egli diede un contributo notevole, proprio nel senso della sopravvivenza civile della società nel periodo della guerra.

Dovremo anche lavorare per ricostruire le tappe del suo lavoro, dal 1901 al 1914, come consigliere comunale socialista di Calcinato. Una ricostruzione della famiglia Bianchi ricorda il suo interesse per l'ospizio dei pellegrini che Bianchi avviò in questo periodo attuando l'idea di un'opera assistenziale laica, molto interessante. Risulta che iniziative di questo genere furono prese altrove, per esempio a San Giovanni in Croce, nella bassa Lombardia. Anche lì, in quel periodo, laici, socialisti, radicali, o come altro si chiamavano allora, avviavano queste iniziative assistenziali che prendevano vari nomi: « Ospizio dei Pellegrini », « Ricovero », ecc. Tutto questo dimostra l'impegno civile di cui Bianchi fu partecipe, fatto che era al di là del suo schema tecnico ma che rientra nel suo mondo politico e morale.

Come diceva prima Alberini, Bianchi è rimasto nella nostra politica soprattutto per quella vicenda ben nota che è il « Lodo Bianchi ». Qualche volta, anche adesso, l'espressione Lodo Bianchi viene assunta come espressione corrente, come modo di dire senza ben sapere che cosa significhi.

In realtà il « Lodo Bianchi » fu un tentativo di mettere pace nelle lotte agrarie delle campagne nel 1921, cioè di risolvere appunto mediante un lodo cioè un arbitrato, un atto giuridico conclusivo di una lunga vicenda, il conflitto in corso nelle campagne della Valle Padana, in particolare nel cremonese, tra agrari e contadini nel quale vi fu un intervento diretto del Governo di allora, che era il Governo Giolitti del primo dopoguerra.

Non mi vorrei soffermare in modo particolare su questa vicenda, lasciando la parola a Buttazzoni. Comunque non c'è dubbio che in quel momento Giolitti, riesumato dopo le note vicende della guerra, tentò una politica che intervenisse nelle lotte sociali del nostro paese tentando di impedire l'avvento del fascismo.

Giolitti ebbe certamente anch'egli grandi colpe nell'avvento del fascismo, e non vide, dall'alto della sua esperienza, tutto quello che c'era da vedere; però a differenza di altri presidenti del consiglio dell'epoca, tentò un intervento attivo.

Volle « essere dentro » nei conflitti sociali, sia nelle occupazioni delle fabbriche del 1920, sia appunto nelle lotte agra-

rie, sia tra agrari ed affittuari, sia tra proprietari e mezzadri con una serie di interventi di cui il « Lodo Bianchi » è il più significativo.

Bianchi fu chiamato a presiedere una commissione che aveva lo scopo di elaborare questa mediazione che porta la data del 10 agosto 1921.

Questa data è particolarmente significativa perchè il 1921 è il momento cruciale dell'avvento del fascismo, cioè il momento in cui il fascismo supera la sua prima natura di fatto prevalentemente urbano — di intellettuali urbani e di ufficiali disoccupati del dopoguerra — per diventare un fatto anche agrario: sta diventando cioè un fatto di massa.

Il « Lodo Bianchi » era appunto un tentativo di prevenire, di bloccare, quello che stava succedendo nelle campagne. A differenza dell'intervento citato, all'Ateneo di Brescia nel maggio scorso, sono qui in grado di portare un elemento in più su questa questione, che mi deriva da un convegno di studi fatto su Guido Miglioli alla fine dell'ottobre 1979 a Cremona. Miglioli, che tutti voi avete sentito nominare, era nato anche lui nel 1879 ed è stato commemorato dall'amministrazione provinciale di Cremona con un interessante convegno [3].

Nel corso di questo convegno il nome di Bianchi è tornato fuori in modo molto interessante. Gli storici che si sono occupati della vita di Miglioli sono stati costretti a fare riferimento — per il periodo considerato 1920-22 — al « Lodo Bianchi » ed ai rapporti che Miglioli ebbe con Bianchi. Ad esempio nella cronistoria di Miglioli si fa riferimento a uno di questi fatti. Il 16 dicembre 1919 Miglioli fu rieletto alla Camera con un clamoroso successo; la lotta nelle campagne Soresinesi per trasformare la figura del salariato si concluse con la conquista del Lodo Bianchi del 1921 e costò una battaglia intensa con il sacrificio della vita del Capolega Giuseppe Paulli: un uomo di 45 anni, capolega bianco — come si diceva allora — cioè cattolico, ucciso dai fascisti e vicino al quale Miglioli volle essere seppellito alla fine della sua vita.

---

[3] A questo punto la relazione del dr. Tortoreto fa riferimento a un convegno su Miglioli avvenuto successivamente alla data della conferenza presso l'Ateneo. Come risulta dal testo, il riferimento al convegno stesso avvenne nel corso della comunicazione di Antonio Bianchi a Calcinato. Abbiamo ritenuto per completezza di aggiungere qui tale nuovo dato.

Comunque, a parte questi episodi drammatici del tempo, il « Lodo Bianchi » resta il punto di riferimento principale, cioè il tentativo di trasformare la figura del salariato in quella di associato.

Il superamento del salariato è un'idea sulla quale non tutti allora erano d'accordo. Non era d'accordo Don Sturzo, che venne a Soresina a parlare su questa questione e non erano d'accordo, in buona parte, i socialisti perchè mantenevano le loro posizioni di principio; alla idea della cogestione del fondo continuavano a preferire la visione del salariato come puro prestatore di forza lavoro e non anche come co-imprenditore. Questo è il nodo centrale del « Lodo »: il tentativo di dare alla figura del salariato una diversa dimensione sociale e contrattuale, cioè di farlo uscire dalla condizione tradizionale di puro e semplice prestatore di forza lavoro, con un corrispettivo generalmente in natura e non anche in denaro e quindi più che mai subordinato all'andamento dell'azienda, per farlo diventare co-imprenditore, cioè collaboratore a pieno titolo della gestione della azienda.

Si capisce bene che un simile salto è forse molto avanzato, era avanzato allora e certamente anche oggi propone molti problemi, anche se poi le cose sono andate in modo diverso.

Del resto l'on. Zanotti che era un deputato democristiano di Brescia vivente tuttora e che ha voluto intervenire a questo convegno, dice nella sua relazione, ad un certo punto che il « Lodo Bianchi » andò al di là delle aspettative, cioè andò oltre i limiti che gli erano stati dati, e questo lo dice in senso positivo.

Si trattò di un'operazione che ebbe una portata più storica che politica e fu, più che un intervento applicato ad alcuni mesi di conflitto cruciale, un documento che resta nella storia sociale ed agraria del nostro paese. Il « Lodo Bianchi » — e concludo su questo punto — fu accolto nel mondo socialista con particolari incertezze e difficoltà. E' interessante un'altra testimonianza che è stata data al convegno su Miglioli: uno dei contadini intervistati che ebbe modo a suo tempo di conoscere Miglioli racconta di aver avuto battaglie continue con i rossi, « qui su questa piazza di Castelleone ci siamo dati tante di quelle botte — dice — che non si possono descrivere ».

Quando veniva Miglioli non lo volevano far parlare e quindi

erano liti: « noi volevamo condurre la terra partecipando anche agli utili (come dicevo prima nello spirito del Lodo) i rossi volevano solo che venisse aumentata la paga ». E continua: « So che quando Miglioli presentò il « Lodo Bianchi » ad un comunista (i comunisti erano allora appena nati storicamente perchè il 1921 è la data di fondazione del partito comunista), quello gli rispose che era una cosa ben fatta: ma si poneva il problema di come avrebbe fatto poi la camera del lavoro. Il che voleva dire che il loro centro di potere politico sarebbe sfiorito perchè non avrebbe più avuto motivo di esistere. Per questo rimasero sempre contrari ».

Queste parole dette così con semplicità nell'intervista di un operatore sul campo contengono più storia dei nostri libri, perchè qui non solo c'è tutto il Lodo, ma tutto il 1921 e altro ancora.

Da una certa parte Bianchi fu un uomo che come altri nel suo tempo tentò di far uscire l'agricoltura dallo stadio di inferiorità e di portare avanti una grande riforma agraria in cui il salariato diventa co-imprenditore.

Dall'altra parte, la forza lavoro restava coi problemi che aveva, restava nella necessità di vendere il proprio tempo di lavoro a un prezzo in condizioni spaventose — come erano allora — e quindi il conflitto di classe continuava nelle campagne e non poteva essere eliminato con un semplice accordo.

L'accordo era un passo avanti ma il conflitto di classe coesisteva con questo accordo. Questa situazione non toglie nulla allo sforzo e alla iniziativa del governo Giolitti e di Bianchi per risolvere il problema.

E' un dato di fatto che all'indomani del 10 agosto i fascisti ruppero il « Lodo Bianchi » — cioè non lo accettarono mai — e gli agrari sia in sede legale che in sede di violenza spicciola di uccisioni nelle aie e nelle campagne riuscirono a distruggere l'opera iniziata. Il fatto che i rossi e i bianchi, come si diceva allora e in parte come si dice anche adesso, non siano riusciti a trovare un punto di convergenza e di lotta comune, di diritto comune che poteva accogliere le idee di Bianchi oppure una parte di esse soltanto, ma comunque trovare un fronte comune di azione contro l'agraria e il fascismo, resta una piaga che ci portiamo addosso e che, come vedete, ancora oggi è viva nelle nostre carte e nelle nostre testimonianze.

Voglio dire che lo sforzo che allora fu fatto, fu poi vanificato

in gran parte da questa mancanza di un'intesa comune — diciamo nelle masse popolari o tra leghe rosse e bianche — una mancata intesa che appunto distrusse violentemente e in poco tempo quello che era stato faticosamente costruito. In questo periodo Bianchi fu soltanto l'animatore di questa operazione politica ma che fu anche il punto massimo di arrivo dello sforzo per creare quelle strutture agrarie, fondiarie e giuridiche, che ricordavo prima.

L'elenco delle cooperative, dei consorzi e delle iniziative varie che Bianchi animò come direttore della cattedra ambulante, è un elenco che si arricchisce soprattutto nell'immediato dopoguerra.

Dal 1919 al 1925, ci fu un'ondata di iniziative in questo senso, ma le cooperative spesso nacquero male, senza forza sufficiente dietro. Ci fu comunque tutta una operazione per fare uscire l'agricoltura non soltanto dal suo stato di arretratezza agronomica, ma anche dal suo stato di disorganizzazione e questo processo vedeva appunto nella cooperativa lo strumento per eccellenza.

In questo periodo operava nelle nostre campagne un altro studioso che si chiamava Pietro Venino e che abbiamo ricordato qualche tempo fa a Milano. Venino, che era chiamato il conte rosso perchè era proprietario fondiario nobile della zona di Milano ma era appunto di ispirazione socialista, fu un altro protagonista di queste vicende.

Venino, con cui ho fatto a tempo a collaborare, testimoniava spesso dello sforzo straordinario che Bianchi fece in questo senso, anche se lavorava prevalentemente nel milanese.

Molte persone viventi o da poco scomparse hanno testimoniato del suo sforzo nella promozione delle cooperative, proprio a causa del quale Bianchi fu stroncato in seguito alla decisione dei fascisti di espellerlo dalla cattedra ambulante di agricoltura. Credo che Bianchi sia stato l'unico cattedratico di agricoltura espulso dalla cattedra con accuse infamanti, poi rapidamente cadute in sede processuale. Bianchi fu però incarcerato, portato al confino e perseguitato negli ultimi anni della sua vita, infine emarginato. « Un uomo finito » intitolava il giornale dei fasci da combattimento di Brescia di quel periodo.

Colpendo Bianchi si voleva colpire non tanto la persona, ma

tutta questa struttura e questo movimento che era stato messo in moto, di cui egli era stato protagonista.

Credo che noi possiamo rispondere tranquillamente, dopo 50-60 anni, che non era un uomo finito; tanto è vero che siamo qui non soltanto per ricordarlo come figura del passato ma siamo qui a discutere sulla operatività delle sue idee nel presente: questo è il punto essenziale che ci interessa. E non è questa solo una commemorazione formale, un omaggio, perchè ci rendiamo conto che tutto quello che allora fu impostato e discusso resta ancor oggi in parte da risolvere. Se fossimo allora riusciti a risolvere una parte di questi problemi, a far più cooperative, a piantare più piante, a migliorare l'incrocio delle razze, a fare tutta una serie di cose che furono avviate, oggi ci troveremmo davanti a problemi agrari più evoluti di quanto purtroppo abbiamo davanti.

Bianchi vide negli ultimi anni della sua vita molti di questi problemi come agronomo, come bonificatore e come studioso; lasciò scritti di interesse notevole, dal punto di vista tecnico, sulle bonifiche; egli vide per esempio il problema della contabilità aziendale, che oggi è addirittura prescritta dalla comunità economica europea: come è noto gli aiuti e gli interventi in politica agraria devono passare attraverso una corretta contabilità aziendale, che è stata istituita in un certo modo a favore dell'azienda agraria. Fu vista allora la necessità di una gestione imprenditoriale rigida e corretta dell'attività agricola; è un pregio che nessuno può togliere alle cattedre ambulanti di agricoltura, e con esse ad Antonio Bianchi.

Vorrei concludere quindi come lui, cioè gettando un seme, anzi più semi. Vanno in questo senso gli studi che abbiamo cominciato ad avviare da diversi punti di vista, studi giuridici e storici che meritano di essere continuati.

Non dobbiamo abbandonare lo studio delle persone, ma insistere nel discorso sulle cose. Dobbiamo avere il coraggio di fare un discorso di storia e di politica delle cose, di diritto e di economia delle cose, cioè andare a vedere dietro alle vicende che ancora ci circondano, come le cose « agricoltura », « industria », « sviluppo economico » meritino di essere studiate e approfondite, proprio nello spirito di questi pionieri che vivono dietro e dentro di noi. Grazie.

GUIDO BUTTAZZONI

L'OPERA DI ANTONIO BIANCHI NELL'ITALIA MERIDIONALE

Quando si parla di ANTONIO BIANCHI, ci si riferisce generalmente alla sua attività bresciana: all'opera sua sulle montagne, sulle irrigazioni di pianura e su l'invaso dei laghi, ai patti colonici culminanti col lodo di Soresina, alla grande opera civile svolta durante la prima guerra mondiale, quella riguardante il credito agrario a favore di contadini ed agricoltori, ecc.

E' del tutto ignoto e adombrato il lavoro da lui svolto fuori della provincia di Brescia quando la sua figura di tecnico ed economista comincia ad assumere un'importanza nazionale, lavoro che egli svolse su indicazione, ma anche in virtuale collaborazione, con i principali economisti agrari degli anni '20 e '30, quali il Serpieri ed il Tassinari. Lavoro che a giudizio nostro è stato assai più incisivo per il Paese, di quello svolto nella sua terra di origine, sia per le molte indicazioni, tutt'ora valide, anzi la cui validità è stata confermata da tutti gli errori economici e politici compiuti, sia perchè si è svolto in quella Italia meridionale, che dall'Unità in poi, costituisce la fondamentale preoccupazione di tutti i Governi e di tutti i regimi politici che si sono succeduti.

Durante gli anni '20 e gli anni '30, gli interventi nell'Italia meridionale, si svolsero specialmente sotto l'orizzonte della bonifica, semplice bonifica idraulica, da prima, con finalità eminentemente igieniche, bonifica integrale successivamente, volta allo sfruttamento delle terre sottratte alle acque, alla erosione, ed al latifondo.

Qui, il pensiero di Antonio Bianchi, maturato e provato, ben si intende, da tutta la precedente esperienza tecnica ed umana assunta nella Provincia di Brescia ed in altre terre del settentrione, si tradusse praticamente in non meno di sessanta piani di trasformazione fondiaria, agricola, economica e sociale, da quello del Belice, al Vallo di Mazara, alla Piana di Catania, al Modica Scicli, alla Piana di Sibari, ai varii comprensori della Piana del Sele, del Volturno, del Garigliano, di Fondi, alle tre Barbagie del massiccio centrale della Sardegna, ai Comprensorii sudorientali, alla Destra Tirso, ed altri ancora, per ciascuno dei quali indicò soluzioni originali, aderenti alle reali condizioni degli ambienti, dei mezzi e degli uomini.

Spesso in opposizione a radicate utopie ed alle stesse direttive del regime del tempo.

Nelle previsioni, molto prudenti, proporzionò sempre lo sviluppo sociale ed economico dei singoli comprensorii, alle loro possibilità naturali e tecniche, preoccupandosi di partire dalla cognizione reale dei fatti, giusto l'insegnamento di Ghino Valenti, che tanto lui, quanto Serpieri, approvavano e seguivano.

Ambedue avevano una singolare diffidenza delle statistiche, e preferivano, per quanto possibile, l'osservazione diretta in quelle unità della vita agricola, che sono le aziende, cascine, poderi, masserie, stazzi, quote, ecc.

Fu sempre diffidente e contrario a trasportare di sana pianta nel meridione tipi di colonizzazione, ordinamenti economici e sociali settentrionali, e ciò in dipendenza della grande diversità degli ambienti, degli uomini, della loro evoluzione storica.

Secondo Bianchi, il Meridione doveva trasformarsi, ma sullo sviluppo di sue proprie linee, non su tradizioni, possibilità, tendenze d'altri.

Agli effetti del pratico avviamento della trasformazione dei Comprensorii, fu sempre sua fondamentale preoccupazione, la preparazione degli uomini: inutili i grandi progetti, inutili i mezzi, se mancano i protagonisti idonei.

Perciò, egli sottese sempre, ma specie per il latifondo trasformazioni graduali, con prime fasi anche imperfette, ma dove gli investimenti finanziarii, le strutture, gli ordinamenti, fossero sempre a pari con la graduale evoluzione delle capacità dei contadini e degli agricoltori.

Sulla base di una perfetta conoscenza delle condizioni reali, nell'interesse del Paese, che non poteva disperdere dei mezzi, ed anche per avviare subito una fattibile trasformazione, Bianchi sostenne pervicacemente questi principi.

Da un lato, traendo conforto da grandi agronomi meridionali passati quali il Balsamo ed il Palmeri, o eminenti economisti e sociologi, quali il Sorge ed il Besta, e dall'altro, opponendosi a tutte le utopie antiche e correnti, che vagheggiavano l'immediata trasformazione del latifondo (2000-4000-6000 ettari, ecc. per unità) in poderucci mezzadrili di 10-15 Ha., ricchi di cereali, prati, erbai, fruttiferi, come alle fantasticherie di Ferretti, Sonnino, Filangeri del Pino, ed ultima la precettiva indicazione del regime.

Altri uomini, che non avessero avuto la conoscenza, l'esperienza, l'entusiasmo di Bianchi, forse avrebbero ripiegato o adottato vaghe soluzioni di compromesso, conformi, alle indicazioni ufficiali.

Ma questo significava mentire, ingannare il Paese, e Bianchi, già perseguitato politico del regime, successivamente sorvegliato, decise invece di arrischiare il tutto per il tutto.

Inutili le burocrazie locali, che dovevano ubbidire, perplesso lo stesso Serpieri, che, nonostante dieci anni di sottosegretario all'economia nazionale ed all'agricoltura, non era forte politicamente: Bianchi riuscì a mettersi in diretta comunicazione col capo del governo.

Non conosciamo la conversazione, nè gli argomenti trattati ne conosciamo invece i risultati.

Il Piano per la trasformazione fondiaria del Belice, espressione prima, di una concreta e possibile trasformazione del latifondo, venne approvato senza eccezioni da tutti i successivi stati della procedura, Consorzio, dalle Autorità locali, dal Ministero, dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

E questo piano non contemplava la colonizzazione poderale, ma solo la riduzione, in prima fase, dei centomila ettari del latifondo del Belice, in unità da 100 a 500 ettari ciascuna, da migliorarsi in primo tempo, con foraggi e bestiame locale, con seminerii in rotazione, a terratico e metateria, però con contadini enucleati dagli antichi tugurii, e portati ad abitare in villaggi di bonifica, adiacenti alle terre che dovevano coltivare.

Non era una trasformazione clamorosa, ma adatta all'ambiente, agli uomini ed ai mezzi, e perciò immediatamente fattibile.

Ma a parte l'aderenza delle previsioni alle possibilità, vogliamo ancora sottolineare la vittoria spirituale e politica riportata da questo grande, onesto, pervicace bresciano, contro il regime di allora, nell'ambito del regime stesso, ottenuto principalmente per fede, capacità e coscienza.

NOTA

Successivamente alla stesura della presente comunicazione è apparsa la traduzione italiana di Charles S. Maier *La rifondazione dell'Europa borghese - Francia Germania e Italia nel decennio successivo alla prima guerra mondiale*, De Donato, (titolo originale *Recasting Bourgeois Europe*, USA, 1975). A p. 330 l'autore ricorda che "alla fine di luglio (1920) Marcello Soleri, ministro dell'agricoltura di Giolitti, incaricò apposite commissioni dirette dall'agronomo bresciano Antonio Bianchi di requisire i raccolti abbandonati e di mediare un accordo; la Federterra respinse la prima proposta della commissione e il cosiddetto contratto di Paglia-Caldo fu stipulato soltanto il 25 ottobre: esso stabiliva che al mezzadro andasse il 60 % del prodotto agricolo, riconosceva gli uffici di collocamento, fissava le quote di assunzione annuali ed altri nuovi privilegi"; a pag. 336 l'autore così commenta la situazione agraria del 1922: "roccaforte delle leghe radicali « bianche » di Guido Miglioli, l'area attorno a Soresina aveva resistito alla penetrazione fascista; per tutto il 1920 e il 1921 era stata oggetto di dure lotte per il rinnovo dei contratti agrari e i contadini avevano ottenuto un vantaggioso verdetto di arbitrato nell'estate del 1921, dallo stesso professor Bianchi che un anno prima aveva mediato il conflitto sulla mezzadria in Emilia. Bianchi aveva appena consegnato i risultati dell'arbitrato, che i proprietari terrieri li denunciarono accusandolo di abuso di potere; gli agrari passarono quindi all'offensiva sciogliendo le associazioni padronali che avevano accettato l'arbitrato e riprendendo la loro libertà d'azione". Al di là del merito, da approfondire per quanto riguarda i rapporti di Banchi con il governo Giolitti del dopoguerra, è di rilevante interesse l'attuazione di questo storico *liberal* della Harvard University per l'opera di Antonio Bianchi. Il Maier ha ampiamente consultato l'archivio centrale dello Stato e altre fonti.

LUCIANO ANELLI

POSTILLE AD ANTONIO DUSI: IL RITRATTO

Tanto celebre ai suoi giorni — e non solo come pittore ma anche come fondatore di una apprezzata scuola dalla quale uscirono personalità dello spicco di un Cattaneo e di un Gallina — Antonio Dusi (Bione 1725 - Brescia 1776) sconta, nelle pagine della letteratura artistica fra Ottocento e Novecento, la colpa, non sua, di un catalogo di opere così avaro da rendere impossibile una ricostruzione convincente della sua personalità [1].

Le opere note agli storici sono presto enumerate: il *Ritratto di don Lelio Emili* (1768) di Bedizzole, il *Sacro Cuore di Gesù* in San Giorgio a Brescia, la *Immacolata con S. Michele Arcangelo* (1751) di S. Giuseppe, *I Santi Antonio, Anna, Carlo e Giuseppe* di S.M. del Lino, *L'Arcangelo Michele* della Tosio-Martinengo, *Il Cavaliere salvato* di S.M. del Patrocinio, il *S. Luigi abate in preghiera* (1754) di Collebeato, la *Madonna del Rosario* di Dello, i *Santi Elena e Zaccaria* di Goglione di Sopra, il *S. Luigi Gonzaga* (1770) di Ome, l'*Annunciazione* (1776) di Nave, la *Via Crucis* di Polaveno, l'altra *Via Crucis*

[1] Si veda la ricostruzione critica perspicua, ma nell'insieme riduttiva, che di A. Dusi dava il Passamani nella *Storia di Brescia*, vol. III, 1963, pp. 645-6.

di Puegnago, la *Morte di S. Giuseppe* (1775) di Vertova (Bergamo) [2].

Sono in sostanza, le opere che il Passamani ricapitolava nel 1963 nelle pagine della *Storia di Brescia.*

Da allora al catalogo dell'Artista non s'è aggiunto molto: una *Madonna col Bambino* molto giovanile (firmata e datata 1750) che pubblicammo nel n. 41 di « Arte Lombarda » [3] del 1974, avendo ritrovato la tela rovinatissima gettata in un angolo della sacrestia della chiesetta di Sedesina (Bedizzole); e una *Madonna in gloria con Gesù Bambino ed un Santo* (firma-

---

[2] Ad esse si può aggiungere — ma non è davvero grande aggiunta — il rifacimento ad affresco, sulla facciata di S. Orsola in Brescia, dell'affresco dell'Everardi con S. *Orsola con lo stendardo,* ove oggi è davvero arduo ritrovare qualcuna delle pennellate del Dusi.

Ma si dovranno — credo — togliere *l'Arcangelo Michele* della Tosio-Martinengo (disegno), come ho cercato di dimostrare nel volume in corso di stampa: *L'attività bresciana di Antonio Cifrondi;* e, probabilmente, il S. *Cuore di Gesù* di S. Giorgio, che, per quante ricerche ne abbia fatte, non ho saputo ritrovare.

[3] L. ANELLI, *Schede bresciane per Stefano Viviani, Antonio Dusi, il Bagnatore, Antonio Gandino, il Cossali,* in « Arte Lombarda » n. 41, 1974, pp. 92-100. Riproducevo allora l'opera come l'avevo trovata... e fu un bene, perchè successivamente essa passava nelle mani di un restauratore del cui lavoro « meglio è tacer che dire ». Ora l'opera si trova collocata nella canonica di Bedizzole.

Nel citato articolo facevamo il punto sul Dusi, dando anche la bibliografia, compresa quella sull'opera di Sedesina, che però fino ad allora nessuno aveva riconosciuto per Dusi.

Dopo quel contributo, tornammo sull'argomento in: *Ricognizioni Bedizzolesi,* in « Brixia Sacra », 1975, X, n. 4-5, pp. 145-156 (con la riproduzione del dipinto) scrivendo che « se il dipinto appare piuttosto debole quanto ad accostamenti cromatici, è però importante per lo schema articolato e culturalmente interessante per le citazioni colte che offre all'osservatore: l'influsso veneteggiante (del Pittoni, in particolare) nella trattazione dei drappi, l'impronta lasciata in eredità dall'esercizio pittorico dei Paglia (e segnatamente di Antonio) nello schema compositivo e nell'accostamento del rosso con l'azzurro e con i grigi. Autocitazioni sono, invece, le figure dei due Santi, che saranno replicati, con varianti di atteggiamenti, nella *Immacolata,* nella chiesa di S. Giuseppe in Brescia, ad un anno di distanza » (p. 153).

Di questa opera bedizzolese — invece — del Dusi, curiosamente non trovo menzione nel recentissimo volume di Autori Vari, *Bedizzole. Antichità romane e nuovo studio storico,* pubblicato, a cura della Comunità Parrocchiale, a Brescia nel 1979.

Foto 1 - Brescia, collez. privata - Antonio Dusi, *Ritratto di Giovanna Grassella* (1749)

ta e datata 1759) che A. Fappani segnalava (1978) esistente nella parrocchiale di Calcinato [4]. Non è, come si vede, molto. Eppure moltissime devono essere le opere che del Dusi sono ancora esistenti nelle chiese e nei palazzi della nostra provincia: pare, infatti, davvero impossibile che noi non conosciamo di lui alcun affresco, mentre la vecchia letteratura artistica segnalava proprio l'abbondanza e la feracità sua in questo campo.

Scriveva il Fenaroli nel 1887 [5]: « ... dipinse più a fresco che ad olio. »: dunque, la ricerca resta ancora tutta da fare, e credo che riserverà sorprese davvero importanti [6]. Ma, intanto, un piccolo contributo alla conoscenza del pittore può essere subito portato in un altro campo della sua attività, che ancora il buon Fenaroli ricordava [7] con entusiasmo: il ritratto. Infatti, nel corso di una ricerca che sto conducendo sul ritratto bresciano del Settecento, avevo pochi giorni fa la piacevole sorpresa di trovare nella collezione di una nobile famiglia di Brescia, due gustosi ritratti firmati e datati di Antonio Dusi: si tratta del *Ritratto di Giovanna Grassella* (*La brava cameriera*) (*fot.* 1) firmato: ANTONIUS DUSI / FECIT. 1749 [8]; e

---

[4] A. FAPPANI, *Enciclopedia bresciana*, vol. III, 1978, p. 228.

Nella valutazione dell'artista lo Studioso segue il profilo della critica che già abbiamo menzionato, tendendo a darne, nell'insieme, una immagine ancora una volta riduttiva.

A queste opere potrà essere di qualche utilità aggiungere la segnalazione di un'opera, ora introvabile, che era in possesso di Stefano Fenaroli: il *Ritratto di Bartolomeo Ferracina*. Mentre di un ritratto maschile e di uno femminile, entrambi firmati, passati sul mercato antiquario bresciano nel 1980, spero di poter dar ragguaglio in un prossmo contributo sul pittore.

[5] S. FENAROLI, *Dizionario...*, 1887, p. 117.

[6] Com'è avvenuto, ad esempio, per un altro nostro sottovalutato freschista del Settecento — Pietro Scalvini — per merito delle ricerche di Sandro Guerrini.

[7] Ibidem: « ... meritano... distinzione i suoi ritratti ». Ma poi lo Studioso cita l'unico ritratto — oggi introvabile — di Bartolomeo Ferracina.

[8] In basso a sinistra la firma e la data. Dipinto ad olio su tela di cm. 111x82; tela piuttosto secca ma di discreta conservazione; qualche abrasione nella firma.

Foto 2 - Brescia, collez. privata - Antonio Dusi, *Ritratto di Bartolomeo Gritti* (1764)

del *Ritratto di Bartolomeo Gritti* (*Il bevitore*) (*fot.* 2) firmato: ANTONIUS DUSI / FECIT. 1764 [9].

Ho voluto apporre un secondo titolo ai due ritratti, perchè in effetti essi, pur effigiando persone delle quali si menziona espressamente nome e cognome, stanno, per il modo della pittura, per lo spirito che le anima, e per le scritte di commento che vi sono aggiunte, a metà tra il ritratto puro e semplice e la « *figura di genere* », tanto in voga in Lombardia all'epoca e divulgata nella nostra città — come ho motivo di ritenere — dal Cifrondi verso il 1722, rinverdendo una nobile tradizione locale principiata dal Bellotti alla fine del Seicento.

Infatti, nella prima opera, in alto, è scritto: GIOVANNA GRASSELLA / AETAT. ANNORUM / 82 / MIRABILIS IN SERVITUTE; nella seconda, sul muro che sta a sinistra: BARTOLEUS GRITTI / ETAT (sic): ANN: 85 / FORTIS IN BELLO / CONTRA BACCHUM; rilevando, dunque, una caratterizzazione quasi da figura di genere, più che una indagine della psicologia individuale dei due effigiati. Le due opere stanno — per ora, ma solo per ora, crediamo — come un *unicum* nella produzione del Dusi, perchè non possono essere messe in relazione, davvero, quanto all'*animus*, con l'unico altro ritratto che conosciamo, sopra menzionato: quello di *Don Pietro Emili* della parrocchiale di Bedizzole.

Questo, realizzato dal Dusi nel 1768, con quella lunga scritta latina di elogio [10], la positura magniloquente, i simboli della dignità del suo stato bene in vista, si apparenta piuttosto al ritratto aulico ed encomiastico della tradizione italiana e segnatamente veneta, facendo riemergere dalla cultura pittorica dell'Artista i ricordi della pittura veneta (e di quel ritrattismo aulico) di cui s'era nutrito in gioventù fin quasi ad una « soggezione completa » [11].

---

[9] A sinistra, alla metà del quadro, la firma e la data. Dipinto ad olio su tela di cm. 111x82; in discreto stato di conservazione. Per entrambi, cornici settecentesche dorate, sottili, lisce.

[10] Cfr. AA.VV., *Bedizzole...*, cit., Brescia 1979, pp. 181-183.

[11] B. PASSAMANI, cit., p. 645. Si aggiunga, per un riscontro con il ritratto di Bedizzole, l'analisi dell'*Autoritratto* di F. Paglia agli Uffizi.

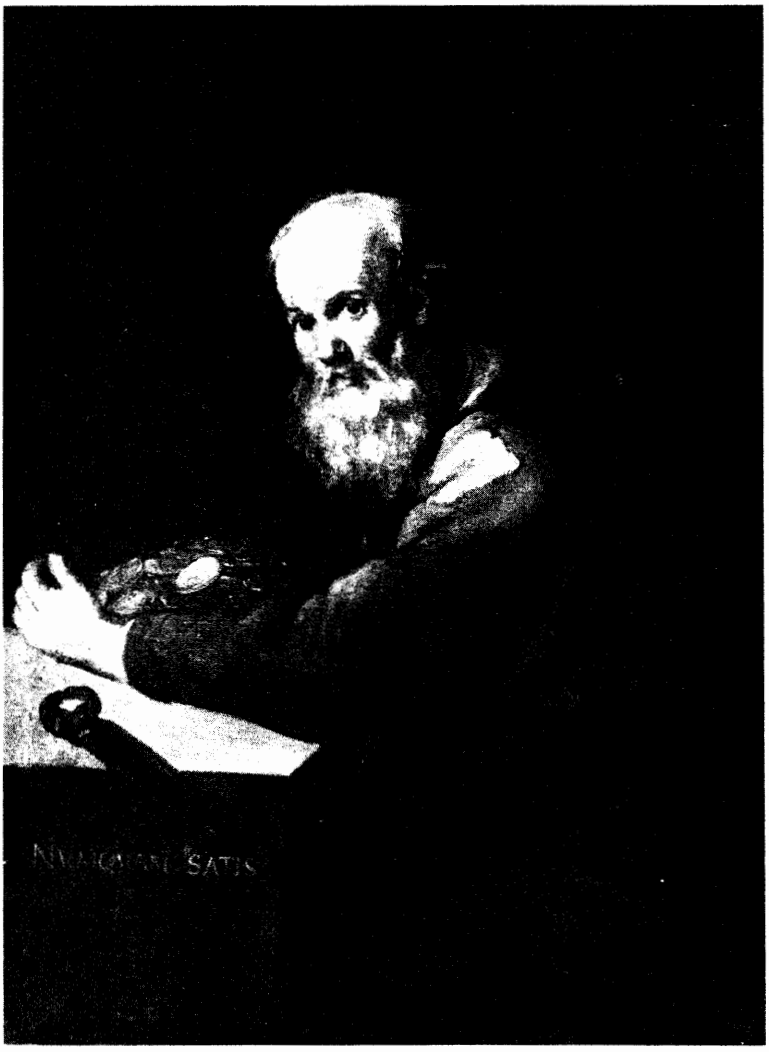

Foto 3 - Brescia, collez. privata - attr. ad A. Cifrondi, *L'Avaro*

I due quadri bresciani, al contrario, palesano una gustosa attenzione per i « tipi » umani, andando al di là del ritratto, verso quella *caratterizzazione* di una classe sociale attraverso la raffigurazione dei suoi umili rappresentanti, che aveva appunto in quegli anni (il ritratto della Grassella è del 1749) raggiunto il vertice sommo ed insuperabile nella produzione del Pitocchetto.

Ma non mi pare — almeno dall'esame di queste due sole opere — che il Nostro guardasse tanto al Ceruti (quanto lontana l'umana poesia di quest'ultimo, e la sua partecipata attenzione alla vita degli umili!) quanto ad un altro buon pittore che in Brescia aveva soggiornato dal 1722 al 1730, inondando le nostre case patrizie di quelle figure di genere che tanto allora piacevano alla nobiltà: Antonio Cifrondi [12].

Sarà, allora, non senza significato, mettere in relazione *La brava cameriera* ed *Il bevitore* con la figura allegorica dell'*Avaro* (fot. 3) che ho trovato nella stessa collezione bresciana, e che credo di potere con sicurezza attribuire ad Antonio Cifrondi per confronto con la tecnica dei quadroni di S. Giuseppe e con il *ductus* e le similari figure che si conservano alla Pinacoteca Tosio-Martinengo.

V'è, nei due quadri del Dusi, ma specie nella *Brava cameriera* (che, appunto, è più antica, e quindi cronologicamente più vicina al Cifrondi), non poco dei modi pittorici del Bergamasco: si osservi la pennellata allungata e disfatta, e pur sempre rispettosa di un *disegno*, reale o immaginato, che le sta sotto: una pennellata attenta a definire i volumi e rispettosa di una trattazione precisa delle ombre e delle luci, ben studiate, corrette. Si osservi, ancora, il batuffolo di lana che sta sulla rocca, ed il preciso rimando alle barbe come di bambagia che son proprie del Cifrondi; e anche i capelli e il modo di rendere la povera stoffa del grembiule bianco e del fazzoletto rigato, con grandi e lunghe pennellate, raggrumate in certi punti in uno spessore notevole di pigmento.

Diverso, e per molti aspetti più lontano dal fare del Cifrondi,

[12] Insisto sulla data 1722 perchè, da quando abbiamo ritrovato tale cifra scritta sui quadroni di S. Giuseppe è questo — quanto meno — il termine *ante quem* si deve porre l'arrivo del Bergamasco a Brescia.

è *Il bevitore,* sia per il taglio della figura che per la definizione fisionomica, ma certi modi di profilare i panni degli abiti, la vivacità delle pieghe, il nastro sprezzantemente legato al collo bianco della camicia, e quelle campiture larghe e piatte di terra che formano le pietre del muro di sfondo, affondano pur sempre in una cultura pittorica comune.

E' quella cultura pittorica dei ritratti e delle figure di genere della Lombardia nel Settecento: una cultura ancora in tanta parte da indagare e da conoscere, ma della quale ormai non si potrà tardare a dare un profilo almeno chiarificatore. E si vedrà, allora, che ha anch'essa una sua dignità d'arte, al di là della indubbia importanza storica, e che il panorama dei suoi esponenti è ben più vasto ed articolato, e ricco, di quanto fin qui si è immaginato soffermandosi sui tre o quattro rappresentanti maggiori [13]: verrà fuori, da questa panoramica, una serie grande di artisti fra i quali — a giudicare dalle due opere che qui presentiamo — il nostro Antonio Dusi rivestirà un ruolo davvero non irrilevante.

Brescia, 16-4-1980.

[13] E che tali, beninteso credo resteranno.

RICCARDO LONATI

BIOGRAFIE DI ARTISTI BRESCIANI
II

FRANCESCO DOMENEGHINI
Breno 5-10-1860—Bergamo 1-5-1950

Le numerose pagine dedicate all'opera pittorica di Francesco Domeneghini provano l'interesse di noti studiosi e critici: tuttavia si accentrano soltanto su una parte del frutto scaturito da inesausta attività. Pagine suggerite da composizioni adornanti monumentali edifici o commissionate al pittore da autorevoli personaggi.

Così, i ricorrenti giudizi e le notizie si riferiscono a decorazioni di noti pubblici locali, di grandi alberghi, di dimore di governanti a Buenos Aires, per giungere d'un balzo al Teatro Donizetti di Bergamo. Sono queste, tappe indiscutibilmente significative nell'attività di Francesco Domeneghini, ma altri numerosissimi dipinti sia decorativi, sia a carattere sacro sono pur frutto prezioso d'ingegno del pittore.

Oltre la vastità delle superfici affrontate, oltre l'importanza degli edifici decorati, stanno le elaborazioni sparse in località pressochè ignorate, a testimoniare la passione, l'inventiva, l'abilità feconda dell'Autore: opere a ingentilire sperdute chiesette o cappelle funerarie, pareti di villette o di modeste case, di agenzie bancarie ov'è possibile ritrovare una preziosità che nulla cede a quella espressa nelle più note.

Ripercorrendo in ideale itinerario il cammino del nostro pittore è possibile accostarsi a numerosissimi lavori: ci è di aiuto lo stesso autore, con una nota, a volte lacunosa, in grado

di additarci i luoghi che lo videro operoso, così come alcuni aneddoti narrati da anziani brenesi esaltano la simpaticissima figura del pittore.

Già è stata raccontata la fanciullezza di Domeneghini « garzone smilzo » di fornaio nella casa presso l'*Albergo Alpino;* già è stato detto del suo apprendistato con il decoratore Giuseppe Rota prima, presso Antonio Guadagnini poi; degli studi alla Carrara.

Noti altresì alcuni episodi del servizio militare prestato per quattro anni nel Reggimento cavalleria allora di stanza nella metropoli lombarda.

Negli anni 1885-1886 il trasferimento a Roma per studiare presso la scuola di S. Luca (riaffiora il nome di altro bresciano: Girolamo Muziano). Ed a Roma inizia la carriera di Francesco Domeneghini.

Nella Capitale il giovane brenese si arrampica su scale e ponteggi per decorare a graffito *una casa di quattro piani con ornamenti cinquecenteschi e ritratti di celebri autori* (Via XX Settembre); *una galleria stile raffaellesco in Via Nazionale* (1886); *un salone dell'Albergo Viminale* (1887); *alcuni appartamenti di case signorili in vari rioni.*

Una mostra personale lo rivela, soprattutto per un ritratto della sorella che, come scriverà Giannetto Valzelli in recente occasione, ha morbide tinte, romantica dolcezza d'una figura sopita nell'aria di un desiderio.

E' il balzo verso l'America: Buenos Aires.

Del periodo americano (1888-1896) rimane doviziosa documentazione, anche perchè fin dall'imbarco a Napoli l'Artista intraprende un *diario* nel quale, con i vari momenti e le emozioni del 'viaggio (*Emigranti* ne è frutto conchiuso) è il ricordo di « incontri e di addii ».

Già altri estesamente hanno detto delle maggiori opere compiute da Domeneghini a Buenos Aires; qui basti la citazione e la collocazione che evidenziano la rapida ascesa del pittore in terra americana.

La decorazione del *Teatro Colon* apre il periodo argentino; seguono le *decorazioni della villa del Sig. Uriburo ministro delle finanze della Repubblica* (1889), *del palazzo del Sig. Dott. Quintana che fu Presidente della Repubblica argentina* (1891);

quella *completa del Teatro Odeon, boccascena e sipario compresi* (1892), del *gran salone d'onore della Facoltà di medicina: al centro una grande medaglia rappresentante la Panacea e sul fregio dodici quadri rappresentanti i fatti salienti della medicina e della chirurgia* (1893), dell'*Albergo americano, uno dei più sontuosi di Buenos Aires,* con il quale si chiude il periodo d'oltre Oceano.

Ma un elenco ancora consente una più esatta visione dell'opera del nostro artista, e comprende: una Via Crucis per la chiesa della Racoleta; decorazioni nella cappella mortuaria per la famiglia Uriburo al cimitero della Racoleta, nel vestibolo del Teatro Ourubia (1891), nello scalone della Facoltà di medicina, con riquadri alle pareti rappresentanti soggetti mitologici inerenti alla medicina (1893), nel palazzo Lagarretta (1893) e sipari di teatri vari (Padiglione argentino, Vittoria Olimpo, Rivadavia...) cui si aggiungono varie composizioni in case signorili, fantasie per camere in stile giapponese, imitazioni di arazzi, schizzi per seggi di cattedrali, per troni e bozzetti che attestano vasto programma di lavori proposti anche fuori Buenos Aires.

Più volte ricordati sia il viaggio di Domeneghini in Italia per il matrimonio (1890) che le vicende familiari che lo inducono a far d'una figlia del cognato, Laura, una propria figlia dopo la drammatica scomparsa dei genitori della piccola. Frutto di effervescente fantasia appaiono i motivi del ritorno in patria e lo sciogliersi dei sudati risparmi a causa del fallimento della Banca alla quale erano stati affidati.

Stabilitosi a Bergamo nel 1897, a Francesco Domeneghini non resta che rimboccare le maniche, imporsi severo impegno e fantasia.

L'intensa applicazione nei primi tre lustri del nostro secolo dà vita a numerose opere sparse in località del Bergamasco: se balza evidente il nome del Teatro Donizetti, illeggiadrito nel 1903, lungo si fa il cammino per raggiungere il frutto del pennello di Domeneghini a:

ALZANO MAGGIORE: decorazione della chiesa di S. Pietro Martire (tre grandi affreschi e parecchi piccoli); BERGAMO: sala da pranzo di palazzo Mazzola, appartamento del Sig. Giuseppe Ghislanzoni, per la cui famiglia sono eseguite decorazioni nella cappella mortuaria (1914); volta della chiesa del Ci-

mitero unico (1913); salone principale dell'Albergo Italia, sala Patti per concerti, palazzo Morlani; soffitto dello scalone nella Banca Piccolo Credito, salone nella sede della Associazione cattolica; decorazioni nella chiesa delle monache del Conventino (grande medaglia centrale - il trionfo della Croce - medaglioni alle pareti); dipinti nelle ville Finazzi e Perico; BRENO: lunette nella Banca di Vallecamonica, dipinti nella Parrocchiale e il noto *Volto del camino;* BOSSICO: decorazioni nella villa Gregorini (1912); CHIUDUNO: *Madonna della Presolana,* dono dell'Ing. Paolo Storti (1913); COGNO: decorazioni nella parrocchiale; CORTENOVA: decorazioni nella villa del co: Guido Morlani, la cui famiglia possiede proprietà in Carvico, dove opera il pittore; ISEO: dove con Ponziano Loverini nella parrocchiale già aveva creato le architetture della Casa degli Apostoli, allieta quindi la chiesetta dell'ospedale; LOVERE: dipinti in due sale di villa Gregorini (1898) quindi, per gli stessi committenti, la sala da pranzo del palazzo (1917-1919); il salotto di villa Zitti (1900), casa del cav. Milesi; LUGANO: cinque medaglie e altre decorazioni in villa Soldati; MEDOLAGO: decorazione della intera Parrocchiale; MERATE: dipinti in villa Fossati; PEGHERA: decorazioni nella Parrocchiale; PIAN DI BORNO: Sacra Famiglia con Santi (pala d'altare, 1913); RANICA: cappella funeraria della famiglia Beretta; S. GERVASIO D'ADDA: decorazione dell'abside della Parrocchiale; SORESINA: decorazioni della navata centrale della Parrocchiale; VERDELLO: cella mortuaria della famiglia Giovazzi, con grande fregio di angeli oranti in stile '400, affreschi nella cupola e navata laterale della Parrocchiale (1910).

Ma altre località sono citate in articoli vari per possedere opere di Domeneghini, e sono: Borno, Almenno, Ghiaie, Sabbionello, Schilpario, Castro, Zanica, Cervia, Berzo...

Opere compiute negli anni di maggior vigore, nella pienezza intellettuale cui non impone flessione la lunga guerra mondiale. E se stupefacente è la mole del lavoro, significativa e singolare ne è l'impronta che fece dire Domeneghini *artefice di una evoluzione dell'arte decorativa in Buenos Aires;* in patria ne possiamo udire il canto mesto nella *Passione,* più che rappresentazione tragica, testimonianza dello stupore degli umili di fronte a sì grande evento. Ma v'è pure il canto gioioso che, al di là delle cupole delle chiese adornate, induce lo sguardo

al cielo; oltre pareti di stanze ingigantite da paesaggi e da profane figurazioni reca sentore di serene stagioni.

In tutte le vaste superfici adornate, la chiara esecuzione fa dimenticare le difficoltà superate dall'Autore e si tramuta in eco a soavità espresse da Madri, a lindore di visi angelici... specchio alla purezza d'animo di Francesco Domeneghini.

* * *

Le opere decorative e a tema sacro racchiudono desiderio di orizzonti lontani, l'anelito di Francesco Domeneghini a sentimenti sublimi e pur semplici; le piccole tele rivelano invece l'attento interprete della natura.

Non par vero che l'artista abbia affidato a questo genere di pittura soltanto il desiderio di evasione, gli attimi di riposo per ritemprarsi dalle fatiche sostenute nel comporre dipinti di vasta mole.

Solo se si pensa alle impervie strade percorse per raggiungere l'alta montagna, solo se si osserva quanto precisa, meditata è la visione ritratta, come composti i colori mattinali, l'ombrata tonalità di dirupi ci si accorge di quanta passione sia frutto anche la pittura da cavalletto; considerata produzione minore, ma assai ricca di raggiungimenti.

Domina la montagna, ma non meno numerose sono le tele dedicate al lago di Iseo; accanto stanno poi i ritratti dalla svelta pennelata, la psicologia dei personaggi resa con evidenza sorretta da umana simpatia.

Che il pittore nostro si sia dedicato attivamente anche alla pittura da cavalletto lo provano le numerose mostre personali: dopo la giovanile esposizione romana che gli valse l'invito argentino, è stato possibile trovare notizie di altra a Gandino (1898), altre ancora a Bergamo, alternate presso il Circolo artistico (1925 e 1929) nelle sale della Pro Arte (1931), nei locali del'ex Casello daziario di Porta Nuova (1929) presso la Permanente d'Arco (1947) e nella Galleria di Piazza Dante... Breno, nel 1933, accolse ben centotrenta opere del figlio pittore.

Fra le partecipazioni a mostre collettive si rammentano quel-

la dell'Accademia Carrara (1899) e la torinese del 1911 che valse a Domeneghini ambito riconoscimento.

Ad ogni apparizione pubblica vicini gli sono gli estimatori, puntuali i consensi della Critica. E dalle pagine di quotidiani e periodici è possibile trarre i titoli delle opere maggiormente apprezzate, ritrovando così i sentieri saliti dal pittore che ebbe per qualche tempo compagno di ricerca un altro bresciano il cui nome è legato al Vo di Garda, ma che alla montagna dedicò vena delicata: Giovan Battista Bosio.

Alternando olio alla tempera, Fracesco Domeneghini fa rivivere vivide impressioni della Concarena, di Val di Scalve, l'Alta Val Seriana, Val Gardena, Val Bandione... colori accesi di dorate vette, smalti di prati dalle rustiche baite, ghiacciai dominati da cieli tempestosi. Ci porta così ad ammirare la mole gigantesca di Recastello, di asperità solidamente rese di contro al cielo di vento recante mobilissime nubi. La Concarena s'erge maestosa a coronare prati e vicini colli: le zone ombrose acuiscono la sensazione di silenzio dominante il vasto panorama; il ghiacciaio del Forno, dai massi che delineano il primo piano, ricreato da linee precipitanti al centro della tela, quasi a guidare lo sguardo verso l'orizzonte su cui si stagliano le « torri » e i nevai resi con tratto divisionista.

Tele, queste, fra le più note e che danno compiuta la misura della capacità d'interpretazione di scenari compositi e assai difficili da penetrare.

Altre tuttavia recano non meno evidente il segno di amorevole attenzione e di sagace interpretazione: *Case di sole, All'abbeveratoio, Tramonto, Primo sole, Ponte di Legno, Impressione di sole, Vilminore, Valle di Peio...* hanno protagonista la montagna, nello sfondo eretta a rivaleggiare col cielo, oppure vicina, con gli angoli di sottobosco, le muscosità, il viscido della roccia, il perlaceo riflesso di luna sui saracchi.

E il passo greve degli abitanti quei luoghi, statiche figure pensose o in sommesso colloquio, di contro all'ombra ruvida d'una parete di calce o nel controluce d'un volto umido, ristoratore.

Il lago d'Iseo veduto da Francesco Domeneghini non ha soffuse trasparenze, ma fa palpitare una tavolozza luminosa, ricca di senso dello spazio, dall'evidente amore per i *paesi ada-*

giati sulle ridenti sponde riflesse nell'acqua a volte increspata da sottili brezze, a volte immobile come ceruleo specchio.

Pochi invece i ritratti, eseguiti per personalità e mecenati, ma accanto alle figure rese con naturalezza e con precisa fisionomia stanno le svelte pennellate a « inventar » figurette popolaresche, giovinette vivacissime in abiti caratteristici: in questi studi minuscoli e felici v'è la sbrigliata fantasia dei pittori napoletani; a questa poco nota produzione del Domeneghini guardarono forse gli amici, primo fra tutti Cesare Tallone, per esortarlo ad *affrontare definitivamente e esclusivamente l'arte pura.*

Che vale ormai il rimpianto per quanto non è stato. Oltre cupole e soffitti, dall'affreschista ci sono indicati voli in aperti cieli dove angeli e Madonne ci esortano a chiarità semplici e vere.

Lo « smilzo garzone », subito benvoluto da quanti lo accostano ed anche da chi lo accoglie alle proprie dipendenze, ha dunque trasfuso nella pittura ciò che il suo animo racchiudeva.

Un animo affinatosi con le privazioni, mai inorgoglito dall'affermazione.

Quanto presenti gli dovettero essere sempre gli anni umili dell'avvio, gli anni nei quali, giovane, si dibattè nelle ristrettezze e lottò per uscire dall'anonimato; la volontà tenace, i sacrifici compensati quando, a soli ventisette anni, è invitato a Buenos Aires.

Non così aspra forse per Domeneghini fu la via dell'espatrio come aspra dev'essere stata per i compagni con i quali ha salito la passerella d'una nave: per molti era il distacco dalla miseria, verso un miraggio di sazietà, per l'artista il voto della affermazione, con la speranza di poter entro breve tempo coronare il sogno d'amore.

Francesco Domeneghini acquista in breve una casetta alla periferia di Buenos Aires; fugacemente torna in Italia per sposare Laura Campana, compagna ideale anche nel campo artistico. Ma dopo breve tempo, sia per esaudire il desiderio della moglie, sia perchè vinto da nostalgia, cede casa, rinunzia a ulteriori proposte di lavoro e si stabilisce a Bergamo.

Di fronte alla Società Vetraria e Prealpina fa costruire una villetta.

Per parlare col professor Cesco si doveva passare da un minuscolo giardinetto ove la sua povera Signora ogni anno piantava radici di gerani, di roselline, di nasturzi, e tanti mjosoti. Fra quei fiori si aggira anche Laurita, la sfortunata nipote allevata come una figlia.

La villetta era a pochi passi dalla scuola « Andrea Fantoni » che avrà il pittore fra i docenti, per lunghi decenni.

Se dai ricordi rimasti, se dalle pagine lasciate dagli amici di Domeneghini riemerge uomo buono, affabile, generoso dai modi semplici e dalla calda comunicativa, tanto che numerosi sono gli intimi che non perdono occasione per stringerglisi intorno e festeggiarlo, onorarlo, non meno amato è il maestro entusiasta, largo di consigli e di incoraggiamenti.

Fra i colleghi che l'ebbero caro val ricordare Ponziano Loverini, Cesare Tallone che ne ha fissato i tratti in una bella tela, l'ingegner Luigi Angelini a cui si devono estese testimonianze della vita scolastica dell'amico pittore.

Con l'affetto, la dedizione di amici e di colleghi e discepoli non sono mancate attestazioni ambite: riconoscimenti pubblici, diplomi di benemerenza, medaglie, il cavalierato della Corona d'Italia... Dopo tanti tributi, accolti con letizia mai velata da vanità, per il pittore giunge la lieta data delle nozze d'oro con Laura Campana a *coronare cinquant'anni di vita operosa in perfetta concordia di spiriti e di intenti, sorrisa da un comune ideale d'arte* nobilmente professato: evento cui dà particolare esultanza la benedizione del Papa.

Uno degli ultimi atti di generosità di Francesco Domeneghini è il dono fatto alla terra natia di numerose tele d'insigni artisti bergamaschi.

Così i suoi concittadini, dedicandogli una via, lo ricordano:

> *Ha onorato il paese di Breno che gli diede i natali con molte e pregiate sue opere, con il suo alto ingegno. E' stato sia in patria che all'estero lustro e decoro della pittura italiana.*

BIBLIOGRAFIA

« L'Operaio italiano », Buenos Aires, 20 Dicembre 1891, *La visita al Teatro Odeon.*

« El Argentino », Buenos Aires, 2 Maggio 1893, *Las pinturas de la Facultade de Medicina.*

« Patria italiana », Buenos Aires, 9 Maggio 1893, *Arte italiana.*

« Gazzetta di Bergamo », 5 Settembre 1899 e sgg., *Rassegna artistica.*

« Il Teatro Donizetti », Bergamo, N.U., 22 Agosto 1903.

GALMAS, *F.D.*, « Il Cidneo-Giornale illustrato della Esposizione bresciana », n. 9, 24 Luglio 1904.

R. PUTELLI, *I nostri artisti, F.D.*, « Ilustrazione Camuna », a. VI, n. 4-5, Maggio-Giugno 1909, con ill.

U.G., *F.D.*, « Pro Famiglia », Dicembre 1925, con ill.

« La Voce di Bergamo », 3 Dicembre 1925, *La mostra del prof. Domeneghini.*

G.L. PESENTI, *Un pittore bergamasco, F.D.*, « Per l'Arte sacra », Milano, Settembre-Ottobre 1927, p. 16, con ill. (Riprod. in « Illustraz. camuna e sebina »).

« L'Eco di Bergamo », 6 Dicembre 1929, *Mostra di paesaggi del lago d'Iseo.*

M.V. LODOLA, *Mostra del prof. D. al Circolo artistico*, « L'Eco di Bergamo », 26 Febbraio 1929.

« Il Popolo di Brescia », 21 Marzo 1931, *Breno, nobile gesto.*

L. ANGELINI, *Per un'arte decorativa del nostro tempo*, « La Voce di Bergamo », 7 Aprile 1931.

A. ZENUCCHINI, *F.D. alla Pro Arte*, « La Voce di Bergamo », 11 Aprile 1931.

« L'Italia », 15 Aprile 1931, *La mostra del prof. Domeneghini.*

V.M.L., *Arte e artisti*, « L'Eco di Bergamo », 31 Aprile 1931.

« La Voce di Bergamo », 2 Novembre 1932, *Gli artisti cittadini a un loro maestro.*

« L'Eco di Bergamo », 28 Novembre 1932, *Artisti concittadini attorno a un veterano.*

« L'Eco di Bergamo », 26 Giugno 1933, *La festa della scuola.*

« L'Italia », 28 Giugno 1933, *Alla Scuola d'arte A. Fantoni.*

« Il Popolo di Brescia », 25 Agosto 1933, *Breno, mostra d'arte.*

R. PUTELLI, *Esposizione del pittore brenese F.D.*, « Il Popolo di Brescia », 30 Agosto 1933.

R. PUTELLI, *F.D.*, « Bollettino del Consiglio e ufficio provinciale dell'economia di Brescia », a. XIII, Novembre 1933.

G. MARANGONI, *Il pittore brenese F.D.*, « Rivista di Bergamo », Gennaio 1939, p. 41.

« Patronato », Bergamo, Dicembre 1939, *F.D. nominato cavalier ufficiale.*

« L'Eco di Bergamo », 10 Agosto 1940, *In casa del pittore F.D.*

« La Voce di Bergamo », 27 Novembre 1942, *Simpatico gesto d'un pittore.*

U. RONCHI, *Rivendicazini di F.D.*, « La Voce di Bergamo », 19 Dicembre 1942.

« Pro Famiglia », a. XLIV, n. 17, 25 Aprile 1943, illustrazione.

L.G., *F.D. alla Permanente*, « Giornale del Popolo », Bergamo, 2 Gennaio 1947.

L. ANGELINI, *Si è spento il pittore F.D.*, « L'Eco di Bergamo », 3 Maggio 1950.

« Giornale di Brescia », 4 Maggio 1950, *F.D., poeta della vita.*

« Patronato », Bergamo, 18 Maggio 1950, *F.D.*

G. VALZELLI, *Ritratto postumo di F.D.*, « Giornale di Brescia », 8 Giugno 1950.

« Sindacato prov. artisti-pittori e scultori », Bergamo, I[a] Mostra di pittura e scultura, 23 Settembre-2 Ottobre 1950, Catalogo.

B. SPATARO, *La pittura e la scultura nei sec. XIX e XX*, « Storia di Brescia », Morcelliana editrice, 1964, Vol. IV, p. 962.

L. PELANDI, *Passeggiando per le vie di Bergamo scomparsa*, « L'Eco di Bergamo », 16 Maggio 1965.

R. LONATI, *Artisti di casa nostra, F.D.*, « Biesse », a. XI, n. 117, 118, 119, Settembre, Ottobre e Novembre 1971, con ill. e bibliografia.

A.M. COMANDUCCI, « Dizionario dei pittori, disegnatori e incisori italiani », a, 1935, 1945, 1962 e 1972.

MODESTO FAUSTINI

Brescia, 27-5-1839 — Roma, 27-3-1891

Contributo assai lacunoso possono offrire queste pagine alla conoscenza della figura e dell'opera di Modesto Faustini: la cui memoria si è velata con il trascorrere del tempo sia per l'attività svolta in gran parte lontano da Brescia, con la conseguente difficoltà di reperire testimonianze della sua vita, sia per l'impossibilità di riunire le sue opere, anche se in città resta significativo complesso di tele, di disegni, di acquarelli donati in morte alla « sua diletta e mai dimenticata terra » e fra i quali non pochi sono gli studi preparatori alle composizioni murali che gli dettero fama.

Anche le note pubblicate a documentare la estesa attività pittorica rilevano per lo più i tratti salienti, ripetendo spesso a distanza di anni quanto già conosciuto.

Difficoltoso ancor più ricomporre l'esatta cronologia dei lavori, colmabile soltanto attraverso doverosa mostra che, proponendo organicamente il frutto scaturito da diuturno fervore e da umiltà, permetterebbe di individuare e classificare valori non appieno valutati.

Nato da Giuseppe e da Giovanna Porta il 27 Maggio 1839, Modesto Faustini ebbe giovinezza amara, non per la povertà anche se dignitosa offertagli dalla famiglia, ma per la sorte avversa che lo volle acerbamente orfano.

A dieci anni, il 5 Agosto 1849, è accolto nell'orfanotrofio maschile di Brescia, dove rimane fino al 15 Dicembre 1860. Buon per lui che l'Istituto è diretto dal sacerdote cav. Dallola il quale, apprezzandone le qualità di diligente apprendista falegname, ne intuisce altresì le doti artistiche: dopo giudizio favorevole espresso dal prof. co: Angelo Martinengo e dallo Joli l'aiuta a frequentare la scuola comunale di pittura e le speranze non sono deluse se l'allievo si distingue fin dal primo anno meritando medaglia d'argento.

Ultimato il corso di disegno, sempre per interessamento del Dallola, Modesto Faustini può recarsi a Milano per frequentare l'Accademia di Brera.

Dal Comune di Brescia riceve sussidio con assegno del Legato Paolo Tosio, ma ancor più incoraggiante il giovane deve sen-

tire la amichevole vicinanza di altro bresciano appassionato d'arte, il co: Gerolamo Zoppola che lo ospita nella propria casa senza nulla chiedere. E Faustini ripete a Brera l'esito conseguito negli studi in Brescia, tanto che Giuseppe Bertini insegnante in quell'Accademia dal 1860 lo sente particolarmente caro, inducendolo a perfezionarsi in Roma.

In quegli anni, numerosi gli allievi del Bertini destinati a fama: da Filippini nostro a Federico Faruffini, da Mosè Bianchi a Tranquillo Cremona, come dire i protagonisti dell'arte pittorica italiana che dal Romanticismo giungerà alla Scapigliatura. Fra i fermenti emergenti durante gli anni della sua formazione Faustini coglie quanto la sua sensibilità predilige, avvicinandosi nell'operare a Nino Costa, l'instancabile viaggiatore di cui Camillo Corot si entusiasma.

Non mancano altre affermazioni scolastiche: nel 1861 Faustini merita medaglia nel corso di figura, nel 1862 altre tre ne guadagna, due nel 1863.

Se il successivo anno è costretto a inoltrare al Comune di Brescia domanda di sussidio per proseguire gli studi, di poco posteriori sono le sue prime apparizioni in pubblico, mentre il poco che gli consente di vivere è raccolto lavorando di notte per riviste e periodici di moda, fino al compimento dei corsi milanesi.

Nel 1867 il Consiglio accademico gli assegna sovvenzione mensile di trenta lire per sei mesi: premio alla menzione onorevole conseguita in concorso indetto dalla Scuola superiore di pittura. Dello stesso anno la prima affermazione pubblica, seguita nel 1868 da quella fiorentina contrassegnata da medaglia d'oro della Società di incoraggiamento di B.A. per l'opera *Congiura del secolo XVII*, ora alla Pinacoteca Tosio Martinengo.

1869. Anno determinante nella vita del pittore nostro: per la vincita del Legato Brozzoni, per il matrimonio con « la gentile signorina che egli amò, riamato, fin dai giorni della giovinezza », matrimonio sereno, pur nelle difficoltà contingenti e allietato dalla nascita di tre figli (una bambina e due maschi) continuatori sia pure in discipline diverse degli ideali d'arte paterni; per il trasferimento a Roma dove può completare il perfezionamento artistico.

A Roma si stabilisce definitivamente aprendo studio in villa Strhol-Fern, fuori porta Popolo « lassù sopra villa Borghese da

dove lo sguardo spazia su visioni d'incanto: il cupolone di Michelangelo, i giardini vaticani, il Tevere... »

Pochi anni consentono a Modesto Faustini di affermarsi nobilissimo artefice, di conquistare la simpatia di insigni esponenti della cultura e dell'arte capitolina: nota è l'amicizia nata con il conterraneo Filippo Monteverde, giunto a Roma dopo la frequenza dei corsi tenuti a Brera da Francesco Haiez, altrettanto cara gli è la vicinanza di Saccone, di Correnti, di De Amicis e di Pascarella che lo definì *Modesto Faustini il modesto dipintore* cogliendone appieno l'indole, perchè anche nel periodo di maggiore notorietà, che non assicurò agiatezza e tanto meno tranquillità alla famiglia amatissima, il pittore mai mancò gratitudine e ricordo a quanti aiutandolo durante gli anni del bisogno gli avevano *donato* la possibilità di perseguire il grande sogno d'arte.

Per autorevolezza acquisita, chiamato a far parte di commissioni giudicatrici in concorsi, sempre espresse sereno parere: non meraviglia quindi se proprio a Brescia vive ricordo di una « insufficienza spronante » elargita ad un'opera presentata da Francesco Filippini.

Eco alla presenza in concorso napoletano del 1887 restano le lettere dal pittore inviate a « La Provincia di Brescia » con le quali si rivela anche vivace cronista.

Se i meriti dell'attività pittorica e la stima riscossa non offrono ricchezza, al nostro artista non mancano ambiti riconoscimenti. Significativi: il premio di incoraggiamento di L. 400 della Società degli Amatori e Cultori dell'arte romana (1870), la nomina a membro della Società artistica capitolina, la vice presidenza della Associazione artistica internazionale, la nomina a Socio onorario della R. Accademia di B.A. milanese (1875) l'elezione a Socio del Civico Ateneo bresciano, il prestigioso Premio Mjlius dovuto alla realizzazione di due medaglie raffiguranti Paolo Veronese e Raffaello... Segni d'apprezzamento che indubbiamente esortano l'artista ad ancor più entusiasta produzione di opere inviate a note esposizioni e contrassegnate da numerose affermazioni.

Ai piccoli dipinti da cavalletto emersi nell'arco di numerosi lustri in occasione di esposizioni a carattere nazionale e internazionale si alternano le decorazioni realizzate per chiese e palazzi. Nell'ordinarne il ricordo ci lusinghiamo di dare

avvio a quella cronologia indispensabile per individuare, passo dopo passo, l'evolversi della visione creativa di Modesto Faustini.

Idillio, ma ancor meglio *Nozze pompeiane* sono le composizioni che rivelano il pittore poco più che ventenne nel 1864.

Del 1866 è il bellissimo *S. Luigi in orazione*, della Pinacoteca nostra e definito pieno di candore. Segue nel 1868 *Una congiura del secolo XVII* premiata con medaglia d'oro a Firenze e custodita oggi alla Pinacoteca Tosio Martinengo.

S. Francesco d'Assisi è esposto a Brera nel 1871. Entra in lizza per il Premio Principe Umberto, sarà compensato con aurea medaglia in esposizione romana del 1875.

Notevole per chiaro e saldo disegno, per il severo atteggiamento della figura *L'arresto di Luisa Sanfelice*: accolto in Parigi, al Salone della Esposizione permanente di B.A.; in occasione di mostra torinese del 1878 è acquistato dalla Casa reale. Altro esemplare figura in mostra napoletana suscitando contrastanti pareri, merita inevece aureo riconoscimento in Roma.

Accolta a Brera nel 1879, *Odalisca* è severamente giudicata da Roberto Venturi per alcune debolezze, mentre *Beata Vergine* e *Gesù Cristo* esposti a palazzo Bargnani della nostra città nello stesso anno « fanno presagire le tempere che brilleranno nel Santuario di S. Maria delle Grazie ».

L'amor degli angeli è altra opera nota della Pinacoteca. Eseguita su commissione del Comune di Brescia avrà per premio copiosa riproduzione nel 1880 in occasione di mostra torinese; e l'Autore dovette prediligerne i motivi, fino a ripeterli nel 1890.

Sempre a Torino nel 1884 è ricordato *Janghen Var* meritevole degli elogi di Filippo Filippi, mentre a cura della Promotrice di B.A. è riprodotta in acquaforte la composizione raffigurante le *SS. Cecilia, Caterina e Lucia.*

Nel catalogo della Esposizione italiana in Torino per l'anno 1884 si rilevano invece *Ritratto d'uomo*, ancora *Idillio, Sogno d'inverno* (*Roma*) *e Sogno d'autunno* (*Riva del Garda*). Nello stesso anno Faustini attende al *Ritratto del co*: *Leopoldo Martinengo* dalla impostazione e dalle luci tratte dalla ritrattistica veneta del Cinquecento.

Esposti a Roma nel 1877 i ritratti di re Umberto I e della regina Margherita, ora alla Pinacoteca Tosio Martinengo; Venezia accoglie due *Figurine* e *Castelli in aria.*

Altre affermazioni premiano l'attività fervida del nostro artista. Nel 1874 è ricordata genericamente una mostra romana, del 1885 è diffusamente commentata l'affermazione in seno alla Esposizione artistica della Società Amatori e Cultori delle arti belle. Così il Critico de « Il Popolo romano » ne parla: *La sala degli acquarelli è scrigno prezioso* e fra le preziose cose vedute i dipinti del celebre Antonio Mancini e quelli del nostro Modesto Faustini. *I pastelli dell'artista bresciano sono studi eseguiti per gli affreschi affrontati in S. Maria delle Grazie a Brescia... Nel pastello è il paradiso intravveduto dalla sua fantasia. Le teste spirano in aria veramente angelica.*

Tangibile segno di apprezzamento l'acquisto di tutte le opere, meno una, da parte della duchessa di Mecklemburgo.

Non poche pagine illustranti il nostro Santuario delle Grazie dicono degli affreschi ivi condotti negli anni 1880-1882 da Modesto Faustini. Non pochi pittori nostri ne hanno studiato le sommesse cromie; gli appassionati ne possono ancor oggi ammirare i grigi, alti cieli avvolgenti le sacre raffigurazioni.

Par più utile quindi osservare altra opera assai lodata, ma lontana e poco nota.

Nel 1887 il Circolo artistico romano inaugura la nuova residenza abbellita dai soci con offerte di opere. A Modesto Faustini viene affidata la decorazione del soffitto della sala grande dei ricevimenti. « Il Corriere » così ne parla: *Nuvole bruno azzurro limpido, Amore che accarezza l'Arte; il Genio che illumina e la Fama che sparge voci, le tre Grazie con corone di alloro tra le mani. E giù, seduto a terra, sdraiato sotto un albero, con il cappello di paglia, costume di flanella bianca e tavolozza nella sinistra l'Artista ripensa alla visione...*

Durante l'inaugurazione dei nuovi locali molti sono gli elogi: di minstri, diplomatici, artisti. Il Re si sofferma anche di fronte al proprio ritratto e a quello della Consorte che Faustini aveva realizzato su commissione del Ministero dei Lavori Pubblici.

Agli elogi del Sovrano si uniscono quelli del cardinale Hoenlobe.

I meriti acquisiti valgono al pittore la nomina a presidente della Accademia degli acquarellisti in Roma (1889) e il riconoscimento suscita risonanza calorosa nell'ambiente artistico.

Altro ciclo di affreschi pressochè ignorato dai bresciani è quello compiuto nella cappella di S. Giuseppe nel Santuario di Loreto (1889).

A. Colasanti, C. Costantini, N. Alfieri e C. Mascherini in epoche diverse hanno descritto quest'opera considerata il capolavoro del nostro pittore, definendola « nuova via alla pittura italiana, fatta di sottili immagini, di poetica semplicità aderente al tema religioso e sentimentale in grado di ricondurre l'arte pittorica nella tipica tradizione mistica che diede al mondo passato i più ammirati maestri ».

Negli affreschi lauretani la vita di S. Giuseppe è sintetizzata in quattro episodi. Il ciclo s'apre con il *Sogno*, fragrante visione di pace. Il Santo assopito, chino al banco di lavoro par ascoltare l'angelo, inginocchiato su luminosa nuvola, che l'avverte della santa maternità di Maria. Seguono: *Ritorno dall'Egitto, La sacra Famiglia, il Transito di S. Giuseppe.*

Caratterizzato dalla espressione dell'amore materno trepidante per la sorte del figlio è il *Ritorno dall'Egitto*; specchio con l'immagine di sovrannaturali sensi, alla intima serenità che il pittore deve aver vissuto accanto alla devota sposa e ai figli, appare *Sacra famiglia* dominata dalla grazia, gentilezza di Maria alla quale si volge il bambino, mentre Giuseppe par sospendere un attimo l'attività per assaporare la sommessa gioia della limpida scena.

Transito è eco alla certezza del premio finale, segno di consapevolezza del compito compiuto.

In quest'opera Faustini dimostra d'aver tentato di « abbeverarsi alla limpida fonte quattrocentesca, specie alla fresca ingenuità del Beato Angelico che elesse a ideale maestro ».

Arduo l'assunto, convincente l'esito in virtù soprattutto di quella umiltà dote precipua del pittore in grado, attraverso chiarità d'intenti, di giungere a evidenti risultati di sincerità espressiva.

Fu proprio la fama datagli una volta di più dall'opera lauretana a procurare a Modesto Faustini successivo e importante compito affidatogli dopo concorso.

Perduta la giovanissima moglie, un signore di Buenos Aires volle edificare in sua memoria una chiesa: tramite il Centro artistico romano fece bandire una gara per quattro affreschi di soggetto sacro, offrendo a compenso quarantamila lire.

Con l'affermato Barabino gareggiavano Muzzioli, noto per i suoi saggi di pittura storica premiati in varie città d'Italia, Pagliei autore di dipinti nel Quirinale e in S. Lorenzo in Damaso. Prescelto per la esecuzione dei lavori, invitato a firmare contratto nel Consolato argentino in Roma fu tuttavia il nostro Faustini.

Fra il 1890 e i primi mesi del 1891 la cappella Pacheco della capitale argentina s'irraggia dei colori composti dal pittore bresciano che ha così modo di farsi conoscere e apprezzare anche oltre mare.

Che l'opera sia riuscita è detto dallo stesso autore meravigliato di aver creato fra tante incertezze e apprensioni « teste di angeli, della Madonna, di Cristo che più belle non ho fatto mai », è confermato da altro pittore bresciano G.B. Barbieri che ne scrisse entusiasticamente.

Ultimati i dipinti a Buenos Aires, il 9 marzo 1891 Faustini sbarca a Genova, il 10 raggiunge la famiglia a Roma dove già attendeva ad altro importante incarico per l'ornamento della facciata di un palazzo milanese ideato dall'architetto Tagliaferri. Decorazione purtroppo non realizzata perchè a pochi giorni dal rientro in patria Modesto Faustini inopinatamente muore, il 27 Marzo 1891 a soli cinquantadue anni.

Mesta conferma della stima riscossa, del rimpianto suscitato è la « imponente manifestazione affettuosa » che Roma gli tributa fino a Campo Verano, dove riposano le spoglie mortali del pittore.

Ai funerali intervennero tutti i componenti della Famiglia artistica capitolina; moltissimi gli amici, gli estimatori fra i quali il comm. Palmaroli direttore dell'Accademia di Spagna e presidente della Associazione artistica internazionale, il deputato e scultore Ettore Ferrari, l'on. Menotti, Tanzi e Casanova in rappresentanza del Circolo giornalistico, il barone Monti per la Società dei bresciani a Roma.

Egualmente partecipe, a cura del Circolo artistico e della Società per l'arte in famiglia, dove Faustini vantava antiche amicizie e in seno alla quale aveva esposto dal 1876 al 1890,

Brescia inaugurò nel successivo Agosto la esposizione delle opere donate dal Pittore alla sua città: opere selezionate da Francesco Rovetta per disposizione testamentaria.

All'aprirsi della mostra, commemora l'Artista scomparso A. Cassa, rilevandone i meriti, testimoniando l'affetto suscitato in chi lo conobbe.

Brescia ha in seguito dedicato al nome di Faustini una strada, altri ancora, in occasioni diverse e nella stessa Roma, ne rammentarono la modestia, la bontà, la fervida attività « con rispetto religioso avvicinandosi alle cose sue dalle quali spira ancora tanta potenza e tanta coscienza d'arte ».

Non sospetto di tenerezza nei confronti degli artisti, Angelo Canossi sceglierà a testata della sua bella rivista « Brixia » un disegno di Faustini raffigurante fanciulli musicanti.

Nell'intento di dare maggior completezza alla nota dei lavori decorativi affrontati dal pittore nostro si ricordano le figurazioni composte per la sala del Consiglio provinciale di Sassari, sette disegni preparatori e i cartoni per la sala di palazzo Menotti a Roma, quattro angeli nella cappella del Sacramento in S. Giovanni Evangelista, le decorazioni nella villa in Nizza proprietà del console d'Italia a Pietroburgo, quelle nella sala da pranzo in villa Mirafiori...

Ai numerosissimi dipinti della nostra Pinacoteca già elencati in periodici e quotidiani locali all'atto della donazione fatta dall'Artista vanno accostati: *Soldato di ventura* del Museo di Torino, *Cristo in croce* e numerosi bozzetti per affreschi nella Galleria nazionale di Roma, *Carcere di S. Urbano* nel Museo del Risorgimento in Castello. E fra le opere ricordate in raccolte private si citano quelle possedute dalle famiglie: Manziana (alcuni pastelli), Pelizzari di S. Girolamo (*Donna che legge*), Vecchi (*Busto muliebre*), Tagliaferri (*Interno rustico*), Magnocavallo (*Ciociara*), Rovetta (*Nello studio, Ritratto di Maria Rovetta*), Bignetti (*Danza di angeli*), Sforzini (*Danza di angeli*).

Ma ancora lontane dalla completezza mi paiono queste note, inadeguate a riproporre il frutto dell'intensa fatica di Faustini per il quale i giudizi fino ad oggi espressi riflettono caloroso entusiasmo ma anche approssimazione derivante dalla impossibilità di abbracciare compiutamente la gamma vastissima dei suoi lavori.

Se per le composizioni decorative è stato fatto riferimento a tardivo influsso dei puristi o a quello specificatamente di un Nino Costa legato alla pittura preraffaellita, se nelle figure si sono giustamente ravvisate forme tipiche della ritrattistica bresciana e veneta del Cinquecento v'è da riconoscere che la sognante visione racchiusa nelle opere sacre, dominate sovente da necessità di ambientazione, si riverberano semplicità e dolcezza proprie dell'Autore. E i ritratti, per la luce degli sguardi, per inconsuete pose raggiungono a volte rara vivezza.

Pur non scaturita da tensione o da ricerca di significati come oggi intendiamo, l'opera di Modesto Faustini racchiude esito di vivificante tocco.

BIBLIOGRAFIA

« Firenze artistica ». a. 1878, Vol. VI, p. 9.

« La Sentinella bresciana », 26 Aprile 1879, *Cose d'arte.*

« La Sentinella bresciana », 29 Maggio 1879, *Cose d'arte.*

ERULUS, *Esposizione artistica del palazzo Bargnani,* « La Sentinella bresciana », 12 Settembre 1879.

R. VENTURI, *Esposizione a Brera,* « La Sentinella bresciana », 26 settembre 1879.

« Esposizione generale italiana in Torino, 1884, B.A. arte contemporanea » Catalogo ufficiale, Un. Tip. Editrice, Torino, 1884.

« La Sentinella bresciana », 1 Aprile 1885, *Artisti bresciani.*

« La Sentinella bresciana », 10 Gennaio 1887, *Cose d'arte.*

« La Sentinella bresciana », 13 Gennaio 1887, *Arte e letteratura, il nostro M. Faustini.*

« La Sentinella bresciana », 3 Marzo 1889, *Il pittore Faustini.*

« La Sentinella bresciana », 9 Marzo 1889, *Cose d'arte.*

E.D., *Esposizione all'Arte in Famiglia,* « La Sentinella bresciana », 7 Settembre 1890.

« La Provincia di Brescia », 29 Marzo 1891, *La morte del pittore Faustini.* (Vedasi anche il Necrologio).

« La Provincia di Brescia », 30-31 Marzo 1891, *I funebri di M.F. a Roma.*

« La Sentinella bresciana », 10 Giugno 1891, *Cose d'arte.*

« La Sentinella bresciana », 19 Luglio 1891, *I lavori del compianto pittore Modesto Faustini.*

« La Sentinella bresciana », 14 Agosto 1891, *Al Circolo artistico.*

« Tribuna illustrata », a. 1891, p. 339, Necrologio.

G. Brenna, *Esposizione artistica,* « Il Fanfulla della domenica », Roma, 13 Marzo 1892.

A. Cassa, « In memoria di M.F. », Brescia, 1892, Tip. Savoldi, Brescia, 1892. (c.f.r.) « La Sentinella bresciana » s.d.

U. da Como, *Pel Legato Brozzoni,* « La Sentinella bresciana », 21 Ottobre 1903.

A. Colasanti, « Loreto », Bergamo, 1910, p. 84.

« Arte e storia », a. 1912, p. 317.

C. Costantini, *M.F.* « Arte cristiana », 1915.

Thieme e Becker, « Kunsterlex », Vol. XI (1915), p. 303.

L. Fe' D'Ostiani, « Storia tradizione e arte ecc. », Brescia, 1927, p. 441.

G. Nicodemi, « La Pinacoteca Tosio Martinengo », Bologna, a. 1927 e 1931.

N. Alfieri, *Gli affreschi del F. nel Santuario lauretano,* « Eco di vita collegiale », XIV, Aprile-Giugno 1932, pp. 19,21.

C. Marchesini, *Gli affreschi lauretani di M. F.,* « Brescia », a. VI, Luglio 1933.

G. Nicodemi, « Saggio su F. Filippini », Pizzi e Pizio Edit., Milano, 1933.

Comune di Brescia, « Mostra della pittura bresciana dell'Ottocento », Catalogo, Brescia, Apollonio, 1934.

G. Nicodemi, *La pittura bresciana dell'Ottocento,* « Emporium », Vol. 80 (1934), p. 37.

E. Somaré, *La mostra della pittura bresciana dell'Ottocento,* « Brescia », a. VI, Aprile 1934.

G.R. Crippa, « Adolescenza di Cesare Monti », Brescia, Ed. Gatti, 1937.

A. Morassi, « Catalogo delle cose d'arte e di antichità, Brescia », Roma, 1939, pp. 293,332,384.

L. Vecchi, « Brescia », monografia per gli a. 1941-1942, p. 78.

V. Lonati, *Arte di ieri e arte di oggi,* « Commentari dell'Ateneo di Brescia », a. 1954.

E. LAVAGNINO, « Arte moderna », Torino, 1956, Vol. II, pp. 738,914.

G. PANAZZA, « I Civici Musei e la Pinacoteca di Brescia », Ed. Is. It. d'Arti grafiche, Bergamo, 1958.

G. PANAZZA, « Pinacoteca civica Tosio Martinengo », Edizioni artistiche Alfieri e Lacroix, Milano, 1959.

G. VALZELLI, *I Profeti e la turba ecc.*, « Bruttanome », Vol. I, a. 1962, p. 70.

B. SPATARO, *La pittura e la scultura nei secoli XIX e XX*, « Storia di Brescia », Morcelliana editrice, 1964, Vol. IV, pp. 337,737,954,955,956.

G. PANAZZA, « La Pinacoteca e i Musei di Brescia », Ist. it. d'Arti grafiche, Bergamo, 1968.

A.A.B., « F. Rovetta », Catalogo della mostra commemorativa, Ottobre 1971.

« Storia della pittura italiana dell'Ottocento », Edit. Bramante, 1975.

R. LONATI, *Artisti di casa nostra, M. Faustini*, « Biesse », a. XVI, n. 168, 69,70. Aprile-Giugno 1976, con ill. e bibliogr.

A.M. COMANDUCCI, « Dizionario dei pittori, disegnatori e incisori italiani », a. 1935, 1945, 1962 e 1972.

UMBERTO FRANCIOSI
Brescia, 14-6-1883—3-1-1917

D'impulso mi vien di congiungere il ricordo di Umberto Franciosi a quello di altro pittore bresciano: Francesco Filippini (1853-1895) quasi che nella tristezza affiorante nelle loro opere ravvisi riflessa consonante espressione di dolenti pensieri, di umani eventi amari.

Filippini nel 1890 inizia frenetica attività con numerose partecipazioni a esposizioni, come presago di acerba morte, al pari di buona parte dei maggiori artisti lombardi del secondo Ottocento; Umberto Franciosi ancor meno ha da vivere, roso a soli trentatre anni da mal sottile.

E come Filippini fu vivacissimo protagonista della scapigliatura regionale di fine secolo, così Franciosi con pochi amici: Fiessi, Landi, Lucini, Bettinelli... alimenta in Brescia l'ulti-

mo bagliore di quel mondo di Bohème destinato a esaurirsi tragicamente nel conflitto mondiale.

Nato il 14 Giugno 1883 da Andrea e da Elisa Massetti, Umberto Franciosi ben presto sente il fascino dell'arte.

Ricorda Cesare Bertolotti che, mentre operava nel Santuario delle Grazie, un giorno si accorse d'un giovinetto intento a copiare dettagli dalle decorazioni di Modesto Faustini. « Erano i primi passi, già notevoli perchè v'era in essi più che la esattezza della forma e del colore, una intuizione dello stile a cui deve ispirarsi l'opera pittorica in armonia con l'architettura ».

Il giudizio espresso da Bertolotti al primo incontro con Franciosi ha conferma in seguito, quando si ritrovano nelle salette della Scuola Moretto, docente l'uno, discepolo l'altro. Discepolo insofferente di ogni regola, per quanto rispettosissimo e affezionato; allievo discontinuo, più volte rimproverato per prolungate, ingiustificate assenze tanto che i suoi disegni « magnificamente incominciati difficilmente si completavano ».

Ciò non ostante, a meno di vent'anni, Franciosi già espone facendosi notare (1902); alla Esposizione bresciana del 1904 è il più giovane pittore presente e nella mostra occupa primissimo posto.

In quel tempo si evidenziano *Ritratto di mia madre*, un piccolo *Autoritratto* e il ritratto di *Un amico* non privi di manchevolezze dovute a inesperienza, ma ricchi di inconsuete doti di impressionismo che, pur limitato alle figure, lasciava sperare nell'autore l'affermarsi del compositore.

V'è addirittura chi profetizza per Franciosi, capace di assiduo impegno, la possibilità di essere per Brescia il *vero artista.*

Dell'artista intanto il giovane si compiace di assumere eccentrica esteriorità: frequenta il Caffè Maffio, veste « pantaloni a quadri e gilets impossibili », cura folta capigliatura fluente ed è perennemente concitato.

Non pochi gli episodi narrati per sottolineare il suo carattere schietto, sicuro, quasi spavaldo illuminato tuttavia da rara generosità.

Nonostante i rimbrotti per le assenze scolastiche, nonostante le criticate ostentazioni in una Brescia placida e quindi facile a scandalizzarsi, il giovane nostro deve lavorare assiduamente

se nel 1911 l'autorità del pittore veronese Angelo Dall'Oca Bianca gli conferisce il Legato Brozzoni, dopo che Angelo Fiessi aveva ricusato il premio per non sottostare ad accademiche costrizioni.

Franciosi invece, con il denaro della borsa di studio, frequenta i corsi di Cesare Tallone e quelli di anatomia pittorica presso l'Accademia di Brera.

A vero dire, il compenso assegnatogli suscitò dapprima alcune rimostranze da parte di chi credeva che l'arte « fosse una battaglia da vincere », mentre il pittore sembrava voler insegnare che l'arte è qualche volta « un modo di vivere in pace con tutti ». E Umberto Franciosi fu buono con tutti; piacque, soprattutto piacque a se stesso, sua virtù e suo torto.

Dall'allora notissimo Cesare Tallone, che non pochi allievi bresciani educò alla pittura, Umberto Franciosi deriva il gusto della pennellata succosa, ma suoi fin da allora sono il colore, la vivacità che riesce a racchiudere nelle composizioni, soprattutto i ritratti, dal rapido tratto esaltante la febbrile ispirazione, la squisitezza cromatica, la struggente espressività.

Se notati e ripetutamente elogiati da scrittori d'arte nostra sono il ritratto dello scultore Bardetti e quello della moglie del pittore (1912), i momenti più alti restano fissati negli altrettanto noti autoritratti che al pregio pittorico uniscono valore di umana testimonianza.

Brera consente a Franciosi di esporre nell'annuale rassegna milanese: nel 1911 è accanto ad altri bresciani: il maestro Cesare Bertolotti, Arnaldo Soldini, Angelo Landi, quel Mario Bettinelli la cui notorietà si affida essenzialmente alla qualità di caricaturista emerso in occasione di concorsi internazionali.

Sono questi gli artefici nostri che, uniti a Giovan Battista Bosio, Angelo Fiessi, Edoardo Togni, rappresentano un periodo fiorente di iniziative artistiche « una scapigliatura dalla quale la pittura bresciana aveva ben a ragione di aspettarsi opere durature ». E Franciosi, fra tutti questi amici, possedeva qualità in grado di farlo primeggiare.

Il definitivo ritorno a Brescia coincide con il coronamento del sogno d'amore: dal matrimonio con la signorina Eugenia Previ, celebrato il Marzo 1913, nasceranno due bimbe: Rosetta (1915) le cui tenerissime sembianze restano fissate in un pastello ritraente anche la madre; Umbertina, nata pochi giorni

dopo la scomparsa del padre, dal quale in mesta memoria deriva appunto il nome.

La notorietà del giovane pittore si espande con la annuale partecipazione alle mostre dell'Arte in Famiglia, ma ancor più lo rende popolare, negli anni immediatamente prima della Grande guerra, l'essere a fianco di maestri quali Cresseri e Pasini in occasione di manifestazioni organizzate in Crocera S. Luca.

Soprattutto a Carnevale si adornavano le pareti del vasto locale con addobbi ideati da nostri artefici. Una commissione giudicava gli elaborati; molti erano anche i premi destinati ai frequentatori: così v'era chi si impegnava a eternare nella tela la « reginetta » di quelle festose serate, e ritratti venivano offerti ai bimbi distintisi per l'abito indossato, per la fine dizione...

Pasini, Cresseri e Franciosi apppunto animatori di quelle feste, sono ricordati altresì quali autori di acclamati ritratti dei vincitori.

Ben presto le voci di un'epoca spensierata sono sommerse dal fragore della battaglia; quel fragore sommerge anche i solitari, tribolati giorni che precedono la morte di Umberto Franciosi, spentosi a soli trentatre anni, il 3 Gennaio 1917.

Dovrà concludersi il conflitto mondiale perchè alcune tele di Umberto Franciosi riaffiorino in occasione di esposizioni del Gruppo degli amici dell'arte; poi il silenzio si stende a lungo sul nome del nostro artista.

Merito dei fratelli Campana l'aver alfine riconosciuto e additato ai bresciani il valore di Umberto Franciosi, commemorato con una mostra allestita nelle raccolte sale di Corso Palestro, nel 1924.

Erano esposte le più belle creazioni dell'Artista prematuramente scomparso.

Se i pochi paesaggi esposti da Campana sono « divisionisticamente freschi, splendenti di luci e di toni, resi con romantica espressione », è nei ritratti e nelle figure che ancora una volta la sensibilità accesa del pittore si esalta: quella sensibilità, congiunta troppo presto al fuoco d'un male che lo corrode, per condurlo a così acerba morte, sublima sguardi e volti.

Affettuose, commosse parole scrisse in occasione della mostra

Nino Fortunato Vicàri; fra i dipinti ammirati uno ne descrive particolarmente, con evidente rimpianto: quello che l'Artista, qualche giorno prima di esalare l'ultimo respiro, ebbe ancora la forza di comporre. E' *l'autoritratto* d'un moribondo non ancora sazio di sensazioni, ancora innamorato della sua arte bella, in essa, col conforto, cerca la liberazione.

Riconoscimento a cui fanno eco in successivi anni le parole del prof. Vincenzo Lonati e, con spazio di più lustri, quelle della prof. Elvira Cassa Salvi e di Giannetto Valzelli.

Anche se il nome e l'opera di Franciosi non più suonano sconosciuti ai bresciani, ancora non è stato compiuto il cammino per dare all'Artista la fama che merita.

Conferma l'interesse suscitato dall'opera dello sfortunato pittore l'elenco dei dipinti collocati, nel succedersi degli anni, presso noti collezionisti privati, presso pubblica raccolta. Li ricordiamo con non celata speranza di stimolare chi medita di riunire il frutto di singolare ispirazione in auspicata mostra: dall'*Autoritratto* presso G. Facchini alla *Testa virile* e *Donna velata* di proprietà Manziana; dal *Ritratto del sig. C. Manziana* presso la famiglia Tagliaferri a *Figura virile* già Dante Bravo.

Due composizioni di fiori, omaggio all'amico G.B. Bosio, *Ragazza mesta* di P. Franzini, *Madre e figlio* di P. Tirale, *Fanciulla che ride* di G. Vender, *Ritratto di fanciulla* e *Fanciulla* rispettivamente ricordate presso Elda Righetti e famiglia Magnocavallo, *Testa di fanciulla* della famiglia Sandri a Verolanuova, *Ritratto femminile in abito bianco* del prof. Anelli.

La rassegna pittorica « Ricordo di artisti bresciani » voluta dal Sig. Sorlini nel 1964 fu invece ordinata attingendo alle raccolte dei Signori Decca (*Il forgiatore, Testa di fanciulla*) Chiodi (*Controluce, Testa di vecchio, Cappellino blu*) Pasini (*Autoritratto, Il vecchio del ricovero*) Sburlati (*Ritratto di famiglia*) nonchè opere prestate dagli eredi del pittore (n. 2 *autoritratti, Grotte di Catullo, Il modello, La mascherina*).

Presso la Pinacoteca Tosio Martinengo restano: *Testa di fanciulla, Ritratto di donna con autoritratto del pittore, Giovinetto seduto, Ritratto della moglie del pittore con la figlia* e un trittico allegorico...

Poche forse le opere ricordate, in grado tuttavia di indicare il livello raggiunto in brevi anni da Umberto Franciosi.

Opere che testimoniano l'ampiezza di un'anima che sfiorato il mondo ne potè intravedere tutte le lusinghe, per assaporarle soltanto nei sogni, con la tragica consapevolezza di non poter riuscire a realizzare uno solo degli ideali perseguiti, di non potersi elevare a cieli cui tutto gli faceva diritto di sperare.

Le ali offertegli in dono per sublimi altezze si sono spezzate nell'attimo di librarsi a volo.

BIBLIOGRAFIA

« La Sentinella bresciana », 13 Ottobre 1901, *Consiglio Comunale.*

« La Sentinella bresciana », 21 Settembre 1902, *Esposizione d'arte moderna.*

GALMAS, *U.F.*, « Il Cidneo-Giornale illustrato della Esposizione bresciana », n. 5, 26 Giugno 1904.

« La Sentinella bresciana », 28 e 29 Gennaio 1909, *La mostra dell'Arte in Famiglia.*

« La Sentinella bresciana », 8 Agosto 1909, *Il vernissage della mostra d'arte a palazzo Bargnani.*

« La Sentinella bresciana », 30 Agosto 1909, *Esposizione d'arte.*

« Illustrazione bresciana », a. X, n. 5, 16 Maggio 1911, p. 8, *Pittori e paesaggi bresciani alla annuale Permanente milanese.*

L. GIGLI, *I vincitori del Legato Brozzoni*, « La Sentinella bresciana », 1 Settembre 1911.

« La Sentinella bresciana », 1 Giugno 1912, *Mostra di ritratti.*

« La Sentinella bresciana », 24 Gennaio 1913, *Il Carnevale in Crocera.*

« La Sentinella bresciana », 11 e 15 Maggio 1916, *Esposizione d'arte moderna.*

« La Sentinella bresciana », 22 e 31 Maggio 1916, *Esposizione d'arte moderna: le vendite.*

A. GIARRATANA, *E' morto U.F.*, « La Provincia di Brescia », 4 Gennaio 1917.

G. R., *U.F.*, « Il Cittadino di Brescia », 5 Gennaio 1917.

« La Sentinella bresciana », 5 Gennaio 1917, *Il pittore U.F.*, Necrologio.

« Arte in Famiglia-Mostra d'arte », Catalogo, Giugno 1919.

NINOVIC.(ari), *Artisti bresciani, U.F.*, « Il Popolo di Brescia », 15 Febbraio e 12 Novembre 1924. (Riprodotti in « Ricordo di N.F. Vicari », Tip. Geroldi, Brescia, 1964).

C. BERTOLOTTI, *Ricordando U.F.*, « La Sentinella bresciana », 16 Dicembre 1924.

G.B., *U.F.*, « La Provincia di Brescia », 17 Dicembre 1924.

Comune di Brescia, « Mostra della pittura bresciana dell'Ottocento », Catalogo, Brescia, Apollonio, 1934.

G. NICODEMI, *Pittura bresciana dell'Ottocento*, « Emporium », Vol. 80 (1934), p. 37.

E. SOMARÉ, *La mostra della pittura bresciana dell'Ottocento*, « Brescia », Aprile 1934, p. 9, con ill.

G.R. CRIPPA, « Adolescenza di C. Monti », Brescia, Ed. Gatti, 1937.

L. VECCHI, « Brescia », monografia per gli a. 1941 1942, p. 79.

V. LONATI, *Arte di ieri e arte di oggi*, « Commentari dell'Ateneo di Brescia », a. 1954.

H. VOLLMER, « Kunsterlex », Vol. II, (1955), p. 143.

G. PANAZZA, « Pinacoteca civica Tosio-Martinengo », Edizioni artistiche Alfieri e Lacroix, Milano 1959.

G. VALZELLI, *I Profeti e la turba ecc.*, « Bruttanome », Vol. I, a. 1962. p. 82.

B. SPATARO, *La pittura e la scultura nei secoli XIX e XX*, « Storia di Brescia », Morcelliana editrice, a. 1964, Vol. IV, p. 961.

Jo COLLARCHO, *U.F.*, « Biesse », a. IV, n. 36, Aprile 1964, p. 22.

Jo COLLARCHO, *U.F.*, Rassegna pittorica a ricordo di artisti bresciani, Invito della Galleria Sorsoli, Maggio 1964.

E.C.S.(alvi), *Le Mostre, U.F.*, « Giornale di Brescia », 9 Maggio 1964.

R. LONATI, *Artisti di casa nostra, U.F.*, « Biesse », a. XV, n. 158 e 159, Maggio-Giugno 1975, con ill. e bibliografia.

A.M. COMANDUCCI, « Dizionario dei pittori, disegnatori e incisori italiani », a. 1935, 1945, 1962 e 1972.

VITTORIO GUIDI

DIDATTICA SUGLI STRUMENTI MUSICALI MODERNI

Per poter introdurre un discorso sugli strumenti musicali moderni, è necessario fare alcuni riferimenti a strumenti musicali del passato.

Nel corso della storia della musica esiste il fatto preciso e rigoroso che, secondo le cognizioni tecnico-scientifiche degli esseri umani, esistettero ed esistono gli strumenti musicali.

Ora è bene mettere in chiaro le due figure che sono sempre entrate a far parte dell'arte musicale:

IL COSTRUTTORE DI STRUMENTI MUSICALI ed il MUSICISTA;

più avanti, in mezzo a queste due figure, si inserirà LA SCUOLA DI MUSICA.

La tecnica di costruzione di Antonio Stradivari, uno dei più importanti costruttori di strumenti musicali del passato, strumenti a corde sfregate: violini, violoncelli, ecc. ecc. è la seguente:

Antonio Stradivari costruì strumenti musicali, scavando a mano in tavole di legno stagionato almeno per venticinque anni, con la « SGORBIA », apposito strumento dei liutai e con tolleranze di lavorazione di più o meno un centesimo di millimetro.

Le due tavole che compongono il violino sono: la tavola armonica costruita in genere con abete rosso ed il fondo, costruito in genere in acero, più duro dell'abete rosso per respingere le vibrazioni sonore verso le « EFFE » della tavola armonica.

Queste due parti avevano in fase di costruzione la possibilità di variabili spessori a seconda delle caratteristiche del legno impiegato, della sua venatura ecc. ecc.; la costante fissa, nella costruzione, risultava però sempre quella tolleranza contenuta nei due centesimi di millimetro, cioè poco meno del diametro di un capello umano o la stessa tolleranza oggi usata per la costruzione di parti del motore di un'automobile.

Naturalmente questo grado di finitura, dopo la fase di intaglio, veniva ottenuto utilizzando erbe che crescono in riva al Po che, una volta seccate, avevano caratteristiche abrasive; oppure la pelle seccata del pesce palumbo che aveva scaglie abrasive, con piccolissimo sfrido sul legno dello strumento da lavorare.

Il violino viene detto a « struttura inerte » in quanto, nel corso degli anni, mantiene intatte le caratteristiche della sua struttura, contrariamente ai suoi predecessori della famiglia dei LIUTI, che nel corso della loro vita rischiavano di sfasciarsi (nel tempo di un secolo) per tensioni dovute alle parti montate.

Inoltre il violino veniva disegnato e costruito secondo precisi calcoli matematici noti nel 1500, fra i quali il disegno dello stesso sulla sezione aurea del segmento ed incollato con colla di pesce (colla organica), per poter permettere una sua eventuale scollatura, col vapore di una pentola di acqua bollente, ai fini dello smontaggio delle sue parti costituenti.

Non a caso il violino nasce a Brescia, dove era alta la conoscenza della tecnologia di lavorazione del legno e del metallo, e si trasferisce poi a Cremona, dove fin dal 900 dopo Cristo era in uso una vernice così detta « OSSIFICANTE » del legno.

Anche la tecnica di costruzione delle corde in budello animale, richiedeva esperienza e conoscenze ben precise.

A questo punto è dimostrato che, nel progredire dei sistemi di costruzione degli strumenti musicali, si staccano sempre più le due figure originarie: il costruttore ed il musicista, che nell'antichità e fino al basso medio evo combaciavano.

Si può anche parlare di un altro strumento, che richiede tecniche costruttive necessariamente di alta specializzazione: il pianoforte.

Questo necessita di legni stagionati almeno per venti anni per il somiere, la cassa armonica e la meccanica.

Il pianoforte, come pure altri strumenti che richiedono un' alta tecnologia per la loro costruzione, non sempre ha un costo accessibile a tutti.

Un buon pianoforte verticale può costare dai due ai sei milioni di lire, un pianoforte a coda fino ai trentadue milioni di lire.

Va segnalato che, nell'acquisto di un pianoforte, non è importante scegliere una marca rispetto ad un'altra marca, ma è importante conoscere la data d'inizio dell'attività operativa di tali ditte sui mercati.

Più anni di esperienza nella costruzione di pianoforti e di immagazzinaggio di legni stagionati danno pianoforti migliori.

Come il pianoforte anche il violino costruito oggi da un liutaio, in circa due mesi di lavorazione, ha un costo elevato che si aggira intorno ai due milioni di lire; un violoncello, sempre di liutaio, costa all'incirca cinque milioni di lire.

Nel mercato odierno degli strumenti musicali abbiamo presenti strumenti musicali moderni elettronici aventi prezzi molto più accessibili.

Ora si può prendere in esame la scuola di musica.

Per definire una scuola ci vogliono due fattori: il programma di studio ed il tempo di studio.

Un esempio ci viene dalla scuola russa, dove programma e tempo di studio sono fissi: se un ragazzo non riesce a stare nei due termini di scolarità, smette l'attività studentesca.

Contraria è la scuola americana, dove programma e tempo di studi sono variabili; un ragazzo al termine della scuola media non ottiene un attestato di profitto, ma solo di frequenza, poi all'università dovrà sottostare a termini fissi di scolarità.

La scuola italiana presenta un programma di studi fisso ed un tempo variabile, cioè un alunno ha la possibilità di ripetere anni scolastici.

In base a questi due fattori, si definisce Scuola di musica in Italia, il « CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA », che prepara professionalmente gli alunni alla carriera del musicista e nello stesso tempo ha il compito di tenere alto il livello culturale musicale italiano all'estero.

Sarebbe assurdo pensare ad un Teatro alla Scala, che rappresenta l'Italia all'estero, nelle attività proprie del teatro musi-

cale, che si servisse di un'orchestra formata da musicisti dilettanti.

Però vediamo di scoprire l'utilità della musica ad un livello NON PROFESSIONALE, partendo da presupposti che consentano di fare musica, dal momento che non tutti gli Italiani possono andare al Conservatorio, ma che a tutti deve essere data la possibilità di conoscere e fare della musica.

Lo Stato italiano ha provveduto a soddisfare tale possibilità istituendo fin dal 1963, nella Scuola Media Inferiore, un'ora settimanale di educazione musicale obbligatoria nel primo anno, facoltativa nel secondo e nel terzo.

Da due anni l'ora di musica è obbligatoria per l'intero triennio e per l'anno prossimo sono previste ben due ore settimanali obbligatorie.

Il ragazzo che studia musica è sottoposto ad un lavoro di completa astrazione, in quanto la musica è pura invenzione astratta della mente dell'uomo.

Un ragazzo che suona deve sviluppare contemporaneamente almeno otto pensieri negli strumenti a suono unico, il doppio negli strumenti a tastiera.

Infatti il ragazzo che suona deve pensare alla chiave scritta all'inizio del pezzo musicale, al tempo, all'altezza dei suoni, alla loro durata, ad eventuali alterazioni scritte in chiave e riportate sulle note che si incontrano nello svolgersi del brano musicale, alla numerazione scritta sulle note, per la diteggiatura, all'espressività ecc. ecc.

Ne consegue un grande sviluppo della capacità di astrazione e di conseguenza della capacità di concettualizzazione.

La musica è l'unica arte che interessa contemporaneamente tre sensi: la vista, il tatto, l'udito. L'uso simultaneo di questi tre sensi costringe all'attenzione completa il ragazzo. In seguito, naturalmente, come tutte le attività ripetitive, l'attività musicale diventa riflesso condizionato.

Altro notevole sviluppo che viene favorito nel ragazzo che suona è la memorizzazione, che viene sviluppata al 99%, interessando rispettivamente la vista per il 65%, l'udito per il 20% e il tatto per il 14%.

Analizziamo ora come avviene la lezione di musica nelle classi

della scuola dell'obbligo e come invece si svolge nel Conservatorio Musicale.

Nelle Scuole Medie la classe di 25 alunni, comporta un notevole impegno per l'insegnante che vuol « fare della musica »; infatti la lezione può essere strutturata in modo che si trattino argomenti sulla storia della musica, solfeggio, canto corale, audizioni ecc. ecc. il tutto idoneo per un insegnamento collettivo; tutto ciò, pur costituendo validi argomenti per educare alla musica, non è il vero e proprio atto del suonare uno strumento, che dà maggior soddisfazione.

Alcuni insegnanti hanno introdotto strumenti come il flauto dolce, la chitarra, l'harmonietta, avendo sempre però la notevole difficoltà di avere molti alunni davanti; quindi nel caso di un controllo singolo nei riguardi di un alunno, da parte dell'insegnante, il gruppo è disimpegnato perchè non può suonare, mentre viene ascoltato singolarmente il compagno ed il disimpegno, mancando l'interesse principale che è il suonare, può comportare difficoltà di ordine disciplinare.

Al contrario, nel Conservatorio Musicale, la lezione è tenuta singolarmente, e ad un maestro corrisponde un alunno.

E' una prassi tenuta ormai da centinaia d'anni ed è risaputo che i risultati ottenuti sono ottimali.

Ora invece si può parlare di un nuovo tipo di insegnamento per le lezioni collettive di musica, sperimentato negli USA ed in Giappone con strumenti musicali moderni, elettronici, con risultati positivi.

Gli alunni hanno a disposizione un organo od un pianoforte od una chitarra (elettronici) forniti di cuffie, che servono per isolare ogni singolo alunno dal gruppo, attraverso le quali si può ascoltare l'insegnante ed eventuali basi musicali di accompagnamento messe in memoria da uno strumento pilota, e di microfoni che servono per comunicare con l'insegnante.

Questi ha a disposizione un'apparecchiatura dotata di un « mixer », di uno strumento elettronico dotato di memoria, di una cuffia per ascoltare l'alunno o gli alunni e di un microfono per comunicare con gli stessi.

Tale apparecchiatura non esclude la possibilità di comunicare con un solo alunno per volta, o con tutti insieme; inoltre, togliendola dagli attrezzi musicali, può essere utilizzata anche

per altri insegnamenti che non siano la musica come ad esempio le lingue straniere.

In questo anno scolastico, a Brescia, introdotta dalla Accademia Musicale, istituto musicale legalmente riconosciuto, si è sperimentata tale attrezzatura, in corsi della durata di sette mesi, per due ore di insegnamento collettivo settimanale, ottenendo risultati positivi nell'insegnamento dello strumento, utilizzando apparecchiature messe a disposizione dalla ditta « L.I.R.A.E. » che possono essere acquistate per un importo non rilevante o noleggiate per essere utilizzate da scuole medie inferiori che ne riconoscessero l'utilità.

Per concludere si può affermare, considerando anche dati emersi dalla Fiera degli strumenti musicali di FRANCOFORTE (DEUTSCHLAND), che si ha all'incirca nel mondo un fatturato di duemila miliardi di lire nella produzione di organi elettronici idonei allo scopo didattico sopra descritto; la maggior parte di tale fatturato viene divisa tra USA e GIAPPONE; l'Italia, nel settore, per l'anno 1978, ha fatturato per cento miliardi, di cui il 90% è andato all'esportazione; è poco se si considera che l'organo elettronico è nato proprio in Italia, come richiesta venuta dalla famosa corrente dei « futuristi » (Marinetti e soci) in contrapposizione agli strumenti musicali allora d'attualità, considerati, senza entrare in polemica, non aventi caratteri popolari, per l'alto costo d'acquisto.

Tali strumenti richiedono basso costo di approvvigionamento di materie prime ed alto costo per il tempo di lavorazione e di montaggio, il che costituisce notevole vantaggio economico per gli stati privi di materie prime. In riferimento ai tempi di lavorazione e di montaggio, basta pensare che un organo elettronico normale contiene circa cinquanta volte i componenti di una televisione a colori.

Mentre è facile spiegare come gli Stati Uniti da anni utilizzino tali apparecchiature nelle loro scuole, che culturalmente e tradizionalmente provengono da quelle europee, è difficile spiegarsi come siano radicate in Giappone, dove la cultura musicale europea è stata introdotta circa nel 1900 ed a livello di massa solo dopo l'ultimo conflitto mondiale. E' comprensibile ciò, però, se si effettua un ragionamento di tipo economico, che possa influire poi sulle esportazioni; infatti la ditta che costruisce e vende strumenti musicali, bene accetta culturalmente nel

paese dove opera, ha la possibilità di provare tali strumenti « in loco », conseguendone poi valida esperienza per favorirne la loro esportazione.

Per dimostrare l'alto sviluppo dell'arte musicale europea in Giappone, basta citare i tremila bambini che suonano ogni anno a Tokio, nella piazza dell'Imperatore, violini di costruzione industriale.

A volte si sente, in Italia, la difficoltà in cui si vengono a trovare molti valorosi Enti da Concerto, come affermò il dott. Mazza precedentemente, che sono costretti ad interrompere la loro attività perchè non frequentati; sono Enti che muoiono e si può essere autorizzati a pensare che gli italiani non siano portati a frequentare tali manifestazioni musicali per disaffezione all'arte musicale, non avendo l'Italiano avuto nel campo una esperienza diretta.

Il ragazzo che, ad esempio, suona « La Moldava » di Smetana o un pezzo di Bach o di Beethoven all'organo elettronico di basso costo, potrà essere invogliato ad ascoltare tali pezzi musicali conosciuti, in sale da concerto o nei teatri dell'Opera.

L'importante è di rendere più accessibile l'arte musicale, di dare musica a tutti, anche in riferimento ad un prossimo futuro, carente di energia, che probabilmente imporrà per necessità l'uso di attività culturali locali.

I ragazzi sotto accennati in questi sette mesi di corso hanno frequentato per circa cinquanta ore di lezioni collettive. Daranno prova delle capacità acquisite con gli strumenti elettronici LIRAE che, oltre tutto, lasciano gran capacità di esecuzioni musicali per il fatto che gli accompagnamenti fatti con la mano sinistra sono automatici ed in memoria e si effettuano toccando un tasto con un dito solo.

Alunno Davide Tommasini, anni 14. Minuetto in sol di Bach.
Registrazione clavicembalo, accompagnamento contrabbasso-flauto.

Alunno Guizzetti Alberto, anni 13. Mattino di Grieg.
Registrazione voci di percussioni e flauti, accompagnamento contrabbasso-flauto.

Alunna Ravaioli Francesca, anni 11. Improvviso di Rinaldi.
Registrazione pianoforte.

Alunno Mazzola Marco, anni 13. When the Saint go marching in. Registrazione tromba trombone. Accompagnamento orchestra swing con otto strumenti;

Moldava di Smetana. Registrazione Clarinetto flauto string vibrato reverbero, accompagnamento Waltz flauto contrabbasso.

Contadino allegro di Schuman. Registrazione pianoforte, accompagnamento slow rock contrabbasso flauto.

Alunno Paciullo Enrico, anni 12. Can Can. Registrazioni similari.

Alunna Gnutti Stefania, anni 9. Piva natalizia.

Alunno Fusi Remo, anni 15. Carnevale di Venezia.

Alunno Bertoli Emilio, anni 11. Beethoven, Inno alla gioia.

Alunno Bergamaschi Roberto, anni 12. Bach, minuetto in sol.

Alunna Tirrò Elena, anni 9. Dalla Pastorale 6ª sinfonia Beethoven.

Alunno Guizzetti Paolo, anni 11. Dvorak, largo.

Alunna Resola Claudia, anni 9. Piva natalizia.

TRADIZIONE MUSICALE BRESCIANA

La conferenza del Prof. Guidi fu preceduta dalla lettura sulla tradizione musicale bresciana *con particolare riguardo agli ultimi* 50 *anni, tenuta dal Socio Attilio Mazza, che prese le mosse da un suo recente dossier, « La musica a Brescia », pubblicato dalla Grafo Edizioni.*

L'importante saggio, condotto con larghezza di vedute e specifica competenza, è un contributo pregevole allo studio e alla conoscenza del vasto e colorito quadro della vita musicale bresciana, soprattutto nel secondo dopo-guerra. Qui ne diamo succinta informazione.

L'oratore, richiamandosi alla tradizione secolare di compositori, esecutori, concertisti, artigiani, complessi e istituzioni di

questa terra fertile di musicisti e d'artisti insigni, ha posto come punto base del suo dire il Festival internazionale « Arturo Benedetti Michelangeli », che ha segnato il mutamento di un costume nelle manifestazioni del genere a partire dal 1964. Prima di tale data, le maggiori iniziative erano l'antica stagione lirica, talora più occasione di mondanità che di cultura; la secolare « Società dei Concerti »; la « Santa Cecilia »; il « Gruppo Frescobaldi », anch'esso benemerito come i precedenti organismi e come la « Gioventù musicale », che con i « Concerti del Venturi » contribuì ad accostare maggiormente i giovani alla musica rompendo il fronte dei prezzi. Il discorso di Mazza si è allargato alle gloriose efemeridi del citato « Venturi », anch'esso più che secolare, alla Scuola « P.G. Cottinelli », alla « GIA » (Giovani Interpreti Associati), alla Associazione « Amici della Pace », alla « Gasparo da Salò » voluta da Agostino Orizio e ai « Concertisti Lombardi » diretti da Mario Conter.

Ha quindi rievocato le varie inziative del capoluogo e della provincia, dalle corali alle bande, dai concorsi internazionali (come quello vocale di Montichiari) alle estati musicali di Salò, Sirmione, Pontedilegno, ecc.

Passati in meticolosa rassegna la « Settimana Barocca », la prima Rassegna di musica contemporanea, il Centro musicale bresciano promosso dal M° Ligasacchi, il Concerto della S. Cecilia dedicato nel '78 agli illustri concittadini Maestri Facchinetti, Manenti, Togni, Margola e Ugolini, e il recente Concorso internazionale Stokhausen, il relatore ha affrontato con cognizione di causa il problema dei « contenitori » musicali, aggravato (ma in senso positivo) dal boom degli entusiasmi melodici dei bresciani, che alla inadeguatezza spaziale del « Da Cemmo » e dello stesso « Grande » al concertismo maggiore, trovarono generosa ospitalità nelle antiche chiese cittadine per avvenimenti eccezionali.

Certo la vitalità dei musicofili bresciani meriterebbe un « auditorium » adeguato, ma il bilancio culturale nel capitolo « musica » è, ha concluso il Mazza, largamente positivo e degno dei valori di questa città.

ANNUE RASSEGNE

GRUPPO NATURALISTICO "GIUSEPPE RAGAZZONI"

ATTIVITA' 1979

La prima conferenza dell'anno — organizzata in collaborazione con il Garden Club — è stata tenuta il 18 gennaio dal prof. Ferdinando Chiostri sul tema: « Parchi del Veneto tra Padova e Treviso », con molte proiezioni di diapositive.

* * *

Il giorno 29 gennaio la dott. Arch. Adriana Balestro ha illustrato una bella e interessante serie di diapositive scattate nelle foreste del Guatemala, avente per titolo « Gli dei della giungla ».

* * *

Il 7 febbraio il prof. Francesco Barbieri, dell'Università di Pavia, ha brillantemente illustrato « Il Parco della Valle del Ticino: entità naturalistiche e loro utilizzo ».

* * *

Il 20 febbraio — in collaborazione con il Garden Club — abbiamo avuto una conversazione di Miss Cooke sulla « Decorazione floreale in Inghilterra », con belle diapositive.

* * *

Il giorno 8 marzo sono state proiettate due pellicole della serie « L'Italia vista dall'alto » di Folco Quilici, e precisamente « Umbria » e « Lazio ».

* * *

Il giorno 23 marzo è stata effettuata la prima uscita all'aperto, e precisamente la visita all'Altipiano di Cariàdeghe (Serle), una zona che è stata definita « più carsica del Carso » per la notevole serie di fenomeni carsici che vi si trovano. Al mattino la grossa comitiva, passando accanto a diverse doline di varie dimensioni, è salita in vetta al S. Bartolomeo (m. 1000), mentre al pomeriggio ha visitato la grotta « Buco del Budrio » e la « falsa valletta », risultata dal congiungimento di una serie di doline successive.

* * *

La seconda uscita — il 4 di aprile — ha portato una quarantina di Soci nelle valli bergamasche Brembana e Taleggio, per la visita della « Forra dell'Enna », una stretta gola di alcuni chilometri che è stata percorsa a piedi. Al mattino era stato visitato il Museo etnologico della Valle, a Zogno, e al pomeriggio si è fatto un giro sui sentieri della Val Taleggio che ha permesso di osservare varie specie di piante a fioritura precoce.

* * *

Il 23 aprile il prof. Luigi Colombo, di Varese, ha proiettato e commentato una bella serie di diapositive scattate nel corso di una escursione « trekking » nella valle di Kali Gandaki nel Nepal.

* * *

Nei giorni 5 (pomeriggio) e 6 maggio una comitiva di 50 soci si è portata a Trieste, da dove si è recata a visitare la impressionante grotta di S. Canziano (Skocian) in Jugoslavia e successivamente la Grotta Grande presso Opicina. Durante il ritorno è stata fatta una deviazione per percorrere la sponda del lago esistente sul fondo della dolina di Doberdò, famosa per le sue dimensioni e perchè campo di aspre battaglie nel corso della guerra 1915-1918. E' stato osservato anche, alla sua risorgiva, il fiume Timavo, le cui acque avevamo visto scorrere sul fondo della grotta di San Canziano.

* * *

Il 20 maggio 58 soci hanno visitato l'oasi ornitologica di Punte Alberete (Ravenna) e il grande Bosco della Mesola, uno dei rari esemplari dell'originale bosco planiziale che copriva un tempo la pianura Padana.

* * *

Il 24 maggio il prof. Emanuele Süss ha tenuto una lezione su « I movimenti della crosta terrestre », illustrandola con alcune proiezioni.

* * *

Il 30 maggio sono state proiettate numerose fotografie delle composizioni floreali presentate al « Concorso di composizione floreale » organizzato dal Garden Club nel ridotto del Teatro Grande.

* * *

Nei giorni 8 (pomeriggio) e 9 settembre è stata effettuata l'ultima uscita. Un gruppo di 45 soci si è recato a Bormio (con pernottamento a S. Antonio di Val Furva) nel Parco Nazionale dello Stelvio, salendo poi (alcuni a piedi e altri con automezzo

fuori-strada) lungo l'incantevole Val Zebrù. Sono stati osservati alcuni camosci e (ma solo dai primi che sono saliti con l'automezzo) una coppia di cervi.

* * *

Il giorno 16 novembre il prof. Igidio Zanutto, dell'Istituto tecnico agrario di Brescia, ha tenuto una lezione su « Come vanno conservate in casa le piante durante l'inverno ».

* * *

Il giorno 29 novembre il prof. Giuseppe Sevesi ha parlato su « La Camelia » illustrando il suo dire con numerose proiezioni.

* * *

Nel corso dell'anno è stato indetto tra gli studenti delle Scuole medie superiori un Concorso per la presentazione di un erbario. Ne sono stati presentati venti: la premiazione avverrà nel corso del prossimo mese di gennaio.

VITA ACCADEMICA

CARICHE ACCADEMICHE

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Presidente: Sen. Prof. Mario Pedini

Vice Presidente: Dr. Gaetano Panazza

Segretario: Gr. Uff. Dr. Prof. Ugo Vaglia

Amministratore: Dr. Ing. Lodovico Giordani

Consiglieri: Cav. Dr. Prof. Ugo Baroncelli
Cav. Uff. Avv. Ercoliano Bazoli
Franco Blesio
Dr. Attilio Mazza
Dr. Prof. Emanuele Süss

Vise Segretario: Dr. Prof. Luciana Dosio

SOCI EFFETTIVI

Agosti Marco 1940
Albertini Alberto 1949
Almici S. Em. Giuseppe 1961
Baroncelli Ugo 1936
Bazoli Ercoliano 1954
Begni-Redona don Pier Virgilio 1979
Beccaria Bruno 1959
Berardi Albino 1973
Beretta Piergiuseppe 1961
Berruti Giuseppe 1973
Biglione di Viarigi Amedeo 1963
Blesio Franco 1973
Boni Bruno 1949
Bordoni Piero 1963
Bresciani Renzo 1959
Camadini Giuseppe 1975
Chiappa Franco 1973
Chizzolini Vittorio 1949
Cibaldi Aldo 1979
Cistellini p.Antonio 1949

Conter Mario 1975
Coppolino Perfumi Giovanni 1971
Cremona Virginio 1959
Crippa Ranco
De Toni Nando 1954
Dosio Luciana 1975
Fappani mons. Antonio 1961
Feroldi Franco 1945
Filtri Dino 1961
Fossati mons. Luigi 1949
Ghidotti Francesco 1975
Giacomini Valerio 1940
Giarratana Alfredo 1927
Giffoni Enzo 1975
Giordani Lodovico 1968
Goffi mons. Tullo 1968
Guarnieri Ignazio 1961
Lechi Francesco 1979
Marcolini Mario 1949
Margola Franco 1979
Mariano Emilio 1963
Marzari Mario 1973
Masetti Zannini mons. Antonio 1979
Masetti Zannini co: Gian Ludovico 1961
Maternini Matteo 1937
Mazza Attilio 1979
Materzanini Augusto 1963
Mazzoldi Leonardo 1963
Montini sen. Lodovico 1961
Morstabilini S. Ecc. Luigi 1968
Ondei Emilio 1968
Panazza Gaetano 1940
Papa Gianfranco 1961
Passamani Bruno 1979
Passerini Glazel Osvaldo 1954
Pedini Sen. Mario 1961
Petrini Enzo 1949
Pezzi Mino 1971
Pialorsi Vincenzo 1975
Piemonte Mauro 1968
Ragnoli Romolo 1973
Rampinelli Angelo 1963
Rampinelli co: Bortolo 1949
Segnali Piero 1940
Severino Emanuele 1968
Simoni Piero 1971
Spada Mario 1963
Süss Emanuele 1954
Tadini Franco 1979
Tognù Camillo 1979
Togni Giulio Bruno 1959
Tonna Giuseppe 1979
Trebeschi Cesare 1979
Vaglia Ugo 1945
Valetti Alvero 1973
Valetti Ornello 1971
Vezzoli Giovanni 1945
Viani Giuseppe 1971
Zaina Italo 1945

SOCI CORRISPONDENTI

Ambrosioni Pietro 1959
Anati Emanuele 1959
Annoni Ada 1973
Arslan Ermanno 1975
Astori mons. Guido 1945
Barbieri Francesco 1971
Barocelli Piero 1959
Bellezza Angela 1975
Bendiscioli Mario 1945
Benedetti Michelangeli Arturo 1971
Beschi Luigi 1973
Billanovich Giuseppe 1979

Boni Alfredo 1971
Boscolo Alberto 1979
Bosisio Alfredo 1971
Cagliotti Vincenzo 1979
Cairns Christofer 1973
Carli Guido 1968
Cassinis Giuseppe 1971
Cavalleri mons. Ottavio 1971
Chevallier Raymond 1979
Chiari Alberto 1968
Giulotto Luigi 1979
Clough H. Cecil 1968
Consadori Silvio 1975
Costanza Fattori Lionello 1968
D'Assia Ottone 1975
De Grassi Nevio 1945
Dell'Acqua Gian Alberto 1959
Dell'Amore Giordano 1971
De Maddalena Aldo 1968
Di Carpegna Nolfo 1971
Donati Lamberto 1963
Federici Carlo 1959
Ferrari E. Giorgio 1971
Franceschini Ezio 1968
Frattarolo Carlo 1959
Gaffurini Ubaldo 1959
Galli Giuseppe 1959
Gamber Ortwin 1973
Garzetti Albino 1971
Gilbert Greigton 1961
Girardi Enzo Noè 1971
Graziotti Adriano 1968
Gualazzini Ugo 1959
Jedin Hubert 1963
Jemolo C.Arturo 1954
Levi Attilio 1971
Levi Sandri Lionello 1963
Longinotti Luigi 1963
Lucati Venosto 1973
Malanchini Luciano 1973
Mantese Giovanni 1971
Manziana S. Em. Carlo 1968
Masotti Arnaldo 1959
Mirabella Roberti Mario 1959
Mor Carlo Guido 1959
Nangeroni Giuseppe 1954
Nevler Vladimiro 1971
Nobili Luigi 1940
Nuffel Van Robert 1968
Pallucchini Rodolfo 1959
Paroli Giovanni 1954
Pavan Mario 1945
Peroni Adriano 1963
Pollini Alfredo 1961
Presa Giovanni 1975
Radke Gerhard 1979
Rogledi Manni Teresa 1968
Rossi Francesco 1979
Salmi Mario 1973
Sambin Paolo 1979
Sartori Claudio 1945
Scaglia G. Battista 1959
Scotti Pietro 1971
Secchi Claudio Cesare 1959
Tagliaferri Amelio 1968
Thomas Bruno 1971
Torri Tancredi 1959
Tozzi Pierluigi 1979
Treccani co: Luigi 1963
Valsecchi Franco 1959
Venzo Sergio 1959
Vermaseren J. Maarten 1975
Verzone Paolo 1945
Vian Nello 1968
Vistoso S. Ecc. Luigi 1973
Zanetti Ginevra 1968
Zichichi Agostino 1979

Verbali delle adunanze accademiche
dell'anno 1979

Gennaio 19, Riunione del Consiglio di Presidenza.

Febbraio 10, Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza.

Febbraio 16, Il Prof. Mauro Laeng, docente di Pedagogia all'Università di Roma e Direttore della Rivista Didattica delle Scienze, tiene la conferenza sul tema *Educazione ecologica.*

Marzo 1, 2, 3, Convegno su Foscolo e la cultura bresciana del primo Ottocento, promosso dal Comune di Brescia in collaborazione con l'Ateneo, l'Università Cattolica e la Commissione di Gestione della Biblioteca Queriniana. Il Convegno ebbe sede presso l'Ateneo e fu aperto col messaggio del Presidente, Sen. Mario Pedini. Vi parteciparono i Soci:

E.N. Girardi, con la relazione « Ugo Foscolo e la condizione del poeta moderno»;

E. Mariano, con la relazione « La "linea greca" del Foscolo e l'avvicinamento ai *Sepolcri* »;

U. Vaglia, con la comunicazione « La funzione dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti meccaniche del Dipartimento del Mella nella vita bresciana del primo Ottocento »;

L. Dosio, con la comunicazione « Un tragediografo contemporaneo del Foscolo: il bresciano Luigi Scevola ».

Marzo 10, Insediamento del nuovo Presidente Sen. Prof. Mario Pedini, e riunione del Consiglio di Presidenza.

Marzo 20, Il Vice Presidente Dr. Gaetano Panazza, personalmente invitato, tiene una conferenza sul tema *Brescia romana e alto medioevale* all'Università di Utrecht.

Marzo 21, Il Vice Presidente Dr. Gaetano Panazza tiene una conferenza all'Istituto italiano di cultura di Amsterdam sul tema *Pinacoteca Tosio Martinengo e la pittura bresciana del Rinascimento.*

Marzo 23, Il Prof. Emilio Bigi, Ordinario di letteratura italiana nell'Università degli Studi di Milano, tiene la lettura su *Metrica e poesia nella Divina Commedia,* nell'ambito del ciclo delle conferenze dantesche promosso dall'Ateneo, dal Magistero dell'Università Cattolica e dalla Sezione della Società «Dante Alighieri».

Marzo 31, Convegno a Padova sul tema *Ricerche sui rapporti tra Venezia e la Terraferma nei secc. XV e XVI.* tenuto dall'Istituto di Storia Medioevale e Moderna. L'Ateneo vi aderì con la rappresentanza dei Soci Prof. Luciana Dosio e Dr. Leonardo Mazzoldi.

Aprile 6, Marziano Guglielminetti, Ordinario di letteratura italiana nell'Università degli Studi di Torino, tiene la lettura dantesca sul tema *Il canto XIII del Paradiso.*

Aprile 8, Il Dr. Gaetano Panazza commemora lo scultore Angelo Zanelli a S. Felice del Benaco, patria dell'artista.

Aprile 20, Sergio Cigada, Ordinario di lingua e letteratura francese e Preside della Facoltà di Magistero dell'Università Cattolica, tiene la lettura su *Valori fonetici nella Divina Commedia.*

Aprile 24, Il Prof. Battista Orizio, Assistente di Pedagogia nell'Università Cattolica, tiene la conferenza sul tema *Una scuola europea del primo Ottocento: l'Istituto Pietro Gaggia di Bruxelles* (1828-1846).

Aprile 27, Enzo Noè Girardi, Ordinario di lingua e letteratura italiana, tiene la lettura su *Come leggere la Commedia.*

Maggio 4, Alberto Chiari, Emerito di lingua e letteratura italiana dell'Università Cattolica di Milano, tiene la lettura su *Dante e Foscolo.*

Maggio 11, Il Prof. Emanuele Tortoreto, Assistente di Diritto agrario presso l'Università di Milano e il Dr. Guido Buttazzoni, già Assistente professionale di Antonio Bianchi e Docente incaricato di tecnica delle bonifiche, hanno commemorato Antonio Bianchi trattando *Antonio Bianchi e l'Agricoltura bresciana*: 30 *anni di storia.*

Maggio 16, Manifestazione di cultura musicale. Il giornalista Dr. Attilio Mazza ha tracciato un panorama della tradizione musicale bresciana con particolare riguardo agli ultimi 50 anni. Il Prof. Vittorio Guidi, Direttore del centro musicale LIRAE ha presentato la nuova didattica degli strumenti musicali. La manifestazione si è conclusa con esecuzioni degli strumenti da parte di giovani allievi.

Maggio 23, Viene presentato il documentario realizzato dalla Pro Loco di Anfo su *Rocca d'Anfo*: *proposta per un utilizzo pubblico.* Il Prof. Ugo Vaglia ha tracciato un rapido excursus sulla storia della fortezza, quindi il Dr. Gaetano Panazza ha aperto la discussione e ha stilato il seguente O. d. G., approvato all'unanimità:

L'ATENEO di Brescia e la Sezione di ITALIA NOSTRA hanno preso in attento esame il grave problema della Rocca d'Anfo ed hanno indetto una riunione pubblica il 23 maggio 1979 nella quale il Prof. Ugo Vaglia, Segretario dell'Accademia, ha illustrato la storia della celebre rocca.

E' seguita la proiezione di un interessante filmato realizzato dalla Pro Loco di Anfo ad illustrazione delle strutture militari e con il quale si propone un utilizzo di carattere pubblico della rocca da parte della Comunità di Valle Sabbia.

La riunione si è conclusa con un dibattito da cui è scaturito il seguente O.d.G. da trasmettere alle Autorità, con la viva speranza che si possa riaccendere l'interessamento di queste ultime per il nostro monumento, evacuato dai militari.

«L'ATENEO di Brescia e la Sezione di ITALIA NOSTRA fanno voti:

1. *Perchè il complesso della Rocca d'Anfo sia sorvegliato da un custode e sia conservato con adeguata manutenzione da parte delle Autorità demaniali, siano esse civili o militari, finchè rimarrà proprietà dello Stato;*
2. *perchè sia posta fine all'ulteriore degrado di uno dei più importanti complessi architettonici militari della Lombardia e sia studiato un adeguato piano di utilizzo del grandioso manufatto da parte dello Stato (attraverso i vari Ministeri ed i loro Organi periferici), dalla Regione Lombardia, dalla Amministrazione Provinciale, dalla Comunità di Valle Sabbia e dai Comuni di Anfo e di Idro;*
3. *che, contemporaneamente alla messa a punto di tale piano, sia predisposto un adeguato finanziamento per il graduale uso della Rocca;*
4. *perchè sia autorizzata la visita della Rocca e sia possibile attuare da parte della Comunità di Valle Sabbia quella documentazione grafica e fotografica indispensabile per programmare qualsiasi intervento».*

Giugno 2, Riunione del Consiglio di Presidenza.

Giugno 8, Il Prof. Franco Feroldi, Ordinario presso la Facoltà di Scienze economiche dell'Università Statale di Parma, ha tenuto una conversazione su *Alcune considerazioni sulla compatibilità dei sistemi economici.*

Giugno 16, Consiglio di Presidenza.

Giugno 17, Il Vice Presidente Gaetano Panazza e il Socio Prof. Alberto Albertini partecipano all'incontro fra Accademie lombardo-venete indetto dall'Accademia di Rovereto.

Giugno 26, La Prof. Angela Bellezza, Assistente di Epigrafia e Storia Romana presso l'Università di Genova, tiene una lettura su *Prospettiive della "Historia Augusta".*

Luglio 1, Assemblea dei Soci effettivi.

Luglio 7, Riunione del Consiglio di Presidenza.

Luglio 28, Il Dr. Francesco Sisinni, Direttore Generale del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, visita la sede accademica e prende atto del programma accademico.

Settembre 10, Elezione dei nuovi Soci Effettivi e Corrispondenti.

Soci Effettivi:

Begni Redona Don Pier Virgilio; Cibaldi Prof. Aldo; Lechi Co: Prof. Francesco; Mazza Dr. Attilio; Masetti Zannini p. Antonio; Tadini Prof. Franco; Togni M° Camillo; Tonna Prof. Giuseppe; Trebeschi Avv. Cesare.

Soci Corrispondenti:

Billanovich Prof. Giuseppe; Boscolo Prof. Alberto; Cagliotti Dr. Vincenzo; Chevallier Prof. Raymond; Giulotto Prof. Luigi; Radke Prof. Gerhard; Rossi Dr. Francesco; Sambin Prof. Paolo; Tozzi Prof. Pierluigi; Zichichi Prof. Agostino.

Settembre 15, Seconda giornata leonardiana organizzata col Centro Ricerche leonardiane presieduto dall'Ing. Nando De Toni. Tiene la relazione Carlo Maccagnani sul tema: *Per una edizione di testi volgari.*

Settembre 15, Giornata di studio su *Il Vescovo Domenico Bollani e Brescia nel* '500, con la Società per la Storia della chiesa e sotto il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune.

Settembre 29-30, Convegno su *Camillo Tarello e l'agricoltura ai tempi della Repubblica Veneta,* attuato insieme al Comune e alla Fondazione « Ugo da Como » di Lonato.

Ottobre 6. Solenne assemblea annuale. Al discorso del Presidente Sen. Prof. Mario Pedini su *La funzione dell'Accademia nella città moderna* hanno fatto seguito la consegna dei Premi al merito scolastico, pedagogico, filantropico, e la consegna dei Diplomi dell'Ateneo ai Soci Effettivi e Corrispondenti eletti nella tornata del 10 settembre u. sc.
Nella stessa riunione il Presidente ha consegnato al Vice Presidente Dr. Gaetano Panazza la Medaglia d'Oro dell'Accademia a riconoscimento dell'opera da lui svolta nei 50 anni di partecipazione alla vita del Sodalizio quale Coadiutore prima, di Socio Effettivo poi, e le Medaglie d'Argento alla Signora Mary Pansi Gaza e alla Signorina Gioconda Pansi per la collaborazione prestata nell'arco di 50 anni.

Ottobre 19, Il M° Ausilio Priuli tiene una conferenza su *Le culture palafitticole attuali comparate con quelle preistoriche padane e alpine.*

Novembre 11, Il Segretario Vaglia e il Prof. Ugo Baroncelli partecipano in rappresentanza dell'Ateneo alla riunione indetta dalla Biblioteca Comunale di Calcinato sul tema *Antonio Bianchi e l'agricoltura bresciana*: 30 *anni di storia.*

Novembre 23, Romeo Giannantonio, dell'Università di Napoli, tiene la lettura dantesca su *L'ultimo canto della Divina Commedia.*

Dicembre 13, Il Prof. Francesco Mazzoni, Direttore Generale della Casa di Dante di Firenze, tiene la lettura dantesca su *Il canto XIX dell'Inferno.*

Dicembre 15, Viene proiettato in anteprima il cortometraggio sulle X Giornate di Brescia «*Tremaa nusù*», regia di Achille Rizzi, realizzato dall'Assessorato alla cultura della Regione Lombardia. Il cortometraggio è stato presentato dall'Assessore regionale alla Cultura Sandro Fontana, dall'Assessore comunale Vasco Frati, dopo il saluto portato alle autorità e agli intervenuti dal Vice Presidente Gaetano Panazza.

Dicembre 17, Nella sede della Camera di Commercio I.A.A., il Provveditore agli Studi, Dr. Enzo Giffoni, ha consegnato una medaglia d'argento, offerta dall'Associazione Industriali, ai Presidi, Direttori e Ispettori in quiescenza dal 1973. Fra costoro i nostri Soci: Virginio Cremona, Piero Segnali, Emanuele Süss, Aldo Ragazzoni, Aldo Cibaldi, Giuseppe Viani, Franco Tadini. Al Prof. Ugo Vaglia, segretario dell'Ateneo, fu consegnata la medaglia d'Oro ai benemeriti della scuola della cultura e dell'arte.

Dicembre 28, Riunione del Consiglio di Presidenza.

MARIA ELISA CORNIANI

LA SECONDA GIORNATA LEONARDIANA DI BRESCIA 15 settembre 1979

La Seconda Giornata Leonardiana di Brescia ha avuto, questo anno, un più marcato segno di ufficialità culturale dal diretto impegno organizzativo che l'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti della nostra città si è assunto in collaborazione col Centro Ricerche Leonardiane di Brescia. E' questo il riconoscimento pubblico al quotidiano, appassionato e fruttuoso lavoro dedicato a Leonardo dall'ing. Nando de Toni, che, continuatore di una vita di studi vinciani — quella del padre, prof. Giovanni Battista — ha fondato e fa vivere il Centro Ricerche Leonardiane con il valido aiuto dei figli, Giovanni e Antonio.

Palazzo Tosio, sede dell'Ateneo, ha ospitato i lavori della Giornata ed una mostra di riproduzioni di alcuni disegni leonardiani della collezione Windsor. Scelte con attenta cura dall'ing. Nando de Toni, le riproduzioni testimoniavano diversi aspetti della attività di Leonardo. Di particolare interesse per i bresciani erano le descrizioni cartografiche del nostro territorio, soprattutto delle valli. C'era anche la discussa pianta di Imola, già ritenuta opera di Leonardo, ora dagli studi di Fausto Mancini [1] attribuita con sicurezza a Danesio Maineri, nonostante interventi autografi di Leonardo.

---

[1] Cfr.: FAUSTO MANCINI, *L'opera di Leonardo sulla pianta d'Imola di Danesio Maineri,* in « Notiziario Vinciano », n. 9, 1979, pagg. 37-52; e ancora dello stesso: *Urbanistica rinascimentale ad Imola da Girolamo Riario a Leonardo da Vinci,* Imola, Galeati, 1979.

All'apertura della Seconda Giornata Leonardiana, sabato 15 settembre 1979, erano presenti rappresentanze della Prefettura, della Provincia, dei Comuni di Vinci e di Brescia (il cui Assessore alla Cultura, prof. Vasco Frati, ha seguito i lavori della Giornata). Ai partecipanti il prof. Ugo Baroncelli, consigliere anziano dell'Ateneo, ha rivolto il saluto della Presidenza, portando la calorosa adesione all'iniziativa vinciana del sen. prof. Mario Pedini e del prof. Gaetano Panazza, trattenuti altrove da impegni improrogabili. Il suo discorso ha espresso ammirato consenso per l'opera del Centro Ricerche Leonardiane, che, vincendo ostacoli di ogni genere, fa di Brescia uno dei pochi, confortanti punti di riferimento per gli studiosi di Leonardo, un genio multiforme, spesso però ricordato « soltanto » come grandissimo pittore, per la difficoltà di sottoporre alla lettura di un più vasto pubblico i manoscritti, cui egli consegnò giorno per giorno il miracoloso repertorio della cultura *in fieri* di un « omo sanza lettere ».

Il programma della Giornata prevedeva la partecipazione di illustri studiosi. Pressanti e concomitanti impegni vinciani hanno trattenuto altrove il prof. Luigi Firpo e il dott. Paolo Galluzzi, ma sono intervenuti il prof. Carlo Maccagni, docente di Storia della Tecnica all'Università di Genova, il prof. Augusto Marinoni, docente di Filologia Italiana all'Università Cattolica di Milano e l'ing. Nando de Toni, presidente del C.R.L.

Ha aperto i lavori l'ing. Giovanni de Toni con una relazione sulle attività, gli intenti, i mezzi del C.R.L. Le attività, che si concretano fino ad ora nei dieci numeri del Notiziario Vinciano e nelle due Giornate Leonardiane di Brescia, mirano a far conoscere Leonardo e gli studi vinciani ad un pubblico più vasto e, anche, meno specialistico. Negli intenti è la pubblicazione di trascrizioni dei manoscritti leonardiani e di monografie sull'argomento, in volumi dal costo contenuto. E', questo del prezzo, un problema non trascurabile, se veramente si desidera una più ampia diffusione dell'interesse per Leonardo; si auspica dunque una radicale inversione di tendenza rispetto alla recente edizione del Codice Atlantico, tanto costosa che il curatore, prof. Augusto Marinoni, ha dichiarato di aver pubblicato un'opera che non potrà mai acquistare. L'ing. de Toni ha poi illustrato l'ultimo punto del suo discorso: le disponibilità finanziarie e le sovvenzioni che, ancor scarse anche se presenti in for-

ma spesso inedita e intelligente, dovranno essere sollecitate con maggiore insistenza, perchè il C.R.L. possa affrontare l'attività editoriale di testi e strumenti leonardiani.

Il tema della Giornata è stato così enunciato: individuare i criteri di pubblicazione dei manoscritti di Leonardo in edizione accessibile e raccogliere tutti i suggerimenti opportuni per la nuova iniziativa editoriale.

* * *

Un primo prezioso contributo allo scioglimento delle questioni che tormentano gli editori di Leonardo è venuto dalla relazione del prof. Carlo Maccagni. Egli ha sottolineato la necessità di ricostruire attorno a Leonardo tutta una trama di rapporti storici e culturali, indagando in diverse direzioni, ma soprattutto nel vario mondo delle botteghe artigiane, che ci hanno lasciato un fitto repertorio di manoscritti, i *libri di bottega*, documento del lavoro di quelli che, con definizione empirica, il prof. Maccagni ha chiamato *tecnici del Rinascimento.*

La filologia italiana — secondo il relatore — ha poco e male esplorato il campo costituito dai libri di bottega, prendendo in esame soltanto i manoscritti e le opere di quanti, fra questi *tecnici*, furono anche artisti (quindi, in pratica, gli scritti di Francesco di Giorgio Martini, di Leonardo e pochi altri). Sulla cultura delle Arti proliferano invece — egli ha detto — studi riguardanti le loro forme istituzionali (Corporazioni d'Arti e Mestieri, ecc.), per altro già ridotte, in età rinascimentale, a poco più che associazioni folkloristiche; ma sui documenti del loro lavoro, quindi sulle testimonianze del crescere di una cultura tecnica e « manuale », i filologi sembrano aver steso un velo di disinteresse.

Tuttavia — ha continuato il prof. Maccagni — neppure fra gli storici della scienza e della tecnica i libri di bottega hanno avuto maggior fortuna, proprio a causa della metodologia seguita dagli studiosi delle invenzioni e delle scoperte, che privilegiano fatti e problemi, lasciando in ombra la dimensione umana, sociale e individuale di personalità spesso eminenti.

Il prof. Maccagni ha auspicato la pubblicazione di questi *scartafacci*, rimasti, nella quasi totalità, fondi di biblioteca. Va-

rie ragioni, a suo dire, consigliano l'impresa, che è ardua, anche perchè poco appetibile per le case editrici a caccia di golosi *scoop*, ma poco ben disposte, in genere, verso la paziente e rigorosa opera di recupero dei piccoli nomi che cooperarono al Rinascimento. Tra le principali ragioni dell'interesse di tali *scartafacci* è stata indicata la posizione intermedia fra l'ignoranza dei più e la raffinata cultura latina di pochi umanisti, che caratterizza i libri di bottega persino nella scrittura volgare, la « mercantesca », tipica del mondo finanziario, commerciale, artigiano, il quale, col quotidiano lavoro, con la rivendicazione spesso orgogliosa dei suoi valori laici, rese possibile la grande e sofisticata stagione *del Rinascimento*. Questi scartafacci — ha sottolineato il relatore — presentano una struttura del tutto particolare: le conoscenze che il maestro affidava al libro di bottega erano suscettibili di aggiornamenti e rielaborazioni praticamente senza fine, spesso a cura dei successori nella bottega. Erano scritture private, dunque, con scopi pratici; manuali documentati, ma ellittici, per i quali solo l'esperienza era maestra; « opere aperte » di una sapienza tecnica che, solo più tardi, ritroverà sul suo cammino una scienza fattasi umile, attenta ai fatti più che agli *auctores*, sperimentale.

Giustamente il prof. Maccagni ha fatto rilevare la contiguità fra questi libri e i manoscritti di Leonardo, fedele e orgoglioso cultore dell'osservazione diretta e dell'esperienza, « maestro d'arte » faticosamente impegnato a costruirsi una scienza ed una lingua per esprimerla. Inoltre il relatore ha fatto osservare che lo studio dei libri di bottega rende possibile la ricostruzione del lessico tecnologico fra '400 e '500, del quale spesso sono perduti i termini e, soprattutto, i referenti.

Affrontando poi più direttamente il tema della Giornata il prof. Maccagni ha suggerito di considerare libri di bottega e manoscritti leonardiani come *documenti*, quindi di trattarli col rispetto dovuto all'autografo e al documento storico.

Queste le indicazioni per una edizione non interpretativa, ma rispettosa dell'ortografia, della grammatica, della sintassi e del lessico.

— Modesti interventi aggiorneranno alcuni vezzi grafici del tempo, la punteggiatura, la separazione delle parole, gli accenti.

— Sarà opportuno elaborare una filologia della grafica di que-

sti manoscritti, per una riproduzione esatta e ben leggibile dei disegni, che sono parte integrante del testo, non illustrazioni.

— Si tratterà di edizione commentata, poiché un codice di trasformazione è necessario tra il linguaggio rinascimentale della scienza e della tecnica e quello attuale.

— Bisognerà infine dar conto dello stato del manoscritto considerato come oggetto, come documento esso stesso e non semplice contenitore di un testo.

Al termine della relazione del prof. Maccagni l'ora era ormai tarda e c'era appena il tempo per due brevi interventi.

Il prof. Augusto Marinoni, con vivace aneddotica, ha stimolato l'interesse dei presenti per alcuni problemi filologici: — Come e quanto normalizzare, cioè intervenire sul testo per eliminare esiti diversi della stessa parola? Fino a che punto accentare è un'operazione puramente grafica e non interpretativa? Come realizzare graficamente nel testo a stampa il rapporto fra lo scritto e le figure? — La discussione su tali quesiti è stata rimandata al dibattito pomeridiano.

Prima che i lavori venissero sospesi il prof. Mario Pizzamiglio dell'Università Cattolica di Brescia è intervenuto con una comunicazione di notevole interesse, presentando il catalogo, da lui curato, della biblioteca « Carlo Viganò », che uscirà tra breve presso l'Editrice « La Scuola ». Egli ha ricordato ai presenti l'opera di umanista e raccoglitore disinteressato di un'importante documentazione sulla storia della scienza, svolta dall'ing. Viganò, ora scomparso, con la modestia silenziosa propria dei saggi.

* * *

Il dott. Antonio de Toni ha introdotto il dibattito pomeridiano, illustrando in breve l'importanza della lettura degli scritti leonardiani e dunque l'opportunità di edizioni accessibili, dai criteri nuovi e peculiari, alla cui definizione i partecipanti sono stati invitati a contribuire.

E' intervenuto per primo il prof. Marinoni, che si è dichiarato d'accordo nel considerare i manoscritti di Leonardo nel sol-

co della tradizione dei libri di bottega. Egli ha ricordato che il modello seguito da Leonardo diverge da quello umanistico del libro come testo organico che articola un unico fondamentale argomento, ben ripartito nei capitoli, secondo un progetto già chiaro in partenza all'autore.

Dunque, secondo il prof. Marinoni, i « libri » di Leonardo, che alcuni favoleggiarono perduti, poiché li cercavano con il modello umanistico in testa, sono lì, disciolti nel gran corpo dei suoi manoscritti, in un ordine che è esattamente quello della vita dell'artista.

Nella seconda parte del suo intervento il prof. Marinoni si è proposto di dar risposta al quesito centrale della Giornata e, sollecitato dal dott. Antonio de Toni, ha condotto un'analisi critico-storica della filologia vinciana. Ecco, molto in breve, il suo intervento.

Francesco Melzi, discepolo ed erede di Leonardo, raccogliendo da manoscritti diversi i passi relativi all'argomento, compose il testo del *Trattato della Pittura* che ebbe grande successo. Leonardo rimase dunque il maestro della pittura, finché i Codici Ambrosiani, portati in Francia da Napoleone, vennero letti da Giovanni B. Venturi e da Guglielmo Libri, che rivelarono il Leonardo scienziato.

Primi veri divulgatori di Leonardo possono essere considerati Charles Ravaisson-Mollien e Jean-Paul Richter.

Il primo perseguì la massima obiettività, ottenuta riducendo il suo intervento di editore alla pura trascrizione. In tale forma però il testo originale risultava praticamente illeggibile, cosicché Leonardo venne conosciuto attraverso una traduzione libera in francese, dagli effetti a volte comici.

Richter cercò di « ricostruire » i testi leonardiani: in due volumi condensò scritti di arte e di lettere, diffondendo l'illusione che Leonardo avesse fissato con precisione la struttura dei suoi libri. Dalla sua opera di editore oggi è difficile estrarre qualche preciso criterio filologico, poiché gli interventi sul testo non sembrano derivare da scelte coerenti.

Per quanto riguarda le figure, nella storia delle edizioni vinciane sembra vigere il più assoluto disinteresse. Per esempio, il Piumati, primo editore del Codice Atlantico, non descrisse, e tanto meno riprodusse, le figure. Persino la Commissione Vin-

ciana, rigorosissima in un primo tempo nell'esigere la trascrizione diplomatica con trascrizione critica in appendice, non definì esplicitamente il rapporto fra testo e disegni. Per una successiva edizione la Commissione rinunciò alla diplomatica ed usò la trascrizione critica, con schemi assai rigidi, che, sempre secondo il prof. Marinoni, andrebbero allentati per facilitare la lettura. Anzi, a suo parere, è utile, se non necessario, riprendere la diplomatica, normalizzare la critica, mantenendo solamente le particolarità che caratterizzano la lingua di Leonardo e, infine, offrire al lettore il maggior numero di note esplicative. Questi, del resto, sono anche i criteri adottati per l'edizione del Codice Atlantico, nella quale per ogni foglio di Leonardo è data una completa introduzione descrittiva ed è indicata la disposizione cronologica, e non topografica soltanto, della scrittura sul foglio.

Il prof. Marinoni, in questo e in tutti i suoi successivi interventi, ha dato anche, con piacevoli divagazioni, numerose e interessanti notizie sulla cultura e le intuizioni matematiche di Leonardo. Quanto ad esprimere il suo parere sui criteri di una nuova edizione di Leonardo più largamente accessibile, egli però ha taciuto.

Ha preso poi la parola l'ing. Nando de Toni, per sostenere che è indispensabile per qualunque tipo di edizione di manoscritti vinciani la numerazione progressiva continua per paragrafi, da lui già molti anni addietro proposta alla Commissione Vinciana; questo accorgimento, a suo giudizio, facilita sia la costruzione degli indici, sia il raffronto del materiale scritto da Leonardo con le trascrizioni, diplomatiche e critiche, e con le traduzioni in lingue diverse.

Il prof. Maccagni è intervenuto sull'opportunità di dotare una edizione accessibile di Leonardo di un vasto e articolato commento, capace di chiarire al lettore moderno i procedimenti e i metodi della cultura tecnico-scientifica che accomunava Leonardo ai maestri d'arte. Il discorso vinciano, egli ha ricordato, è infatti aforismatico, dà i risultati, ma non rende conto del procedimento, che è pratico e si muove per approssimazioni successive e per esperienza. Per manoscritti di tal genere il disegno è parte così vitale, secondo il prof. Maccagni, che il testo, da solo, può rimanere muto: la cura per il disegno deve essere criterio filologico irrinunciabile, anche se non è necessario dare la riproduzione in fac-simile dei fogli manoscritti.

Un'altra preoccupazione ha espresso il prof. Maccagni, che cioè questa edizione risulti una pura riduzione dalle precedenti; essa va invece, a suo avviso, pensata nella sua individualità originale, dopo aver definito con chiarezza quali ne sono i destinatari. Il destinatario di questa edizione, o l'utente — come oggi usa dire con vezzo burocratico — è diventato poi protagonista delle ultime battute della Giornata.

A definirlo è intervenuto il dott. Alberto Carlo Carpiceci, con l'invito realistico, e un po' malinconico, a tener conto della sparuta consistenza del gruppo dei cultori di Leonardo. Argomento centrale del suo intervento era però l'analisi degli scritti di architettura lasciati da Leonardo, che in genere, a suo parere, non hanno un corredo iconografico ed esplicativo capace di chiarire bene questo profilo poco noto del maestro. Egli ha auspicato una edizione accessibile anche per il puntuale commento alle figure, riprodotte ovviamente nel fac-simile del manoscritto e accompagnate da disegni interpretativi realizzati con rigore filologico.

Il dott. Casadio Strozzi è intervenuto chiedendo tempi brevi per la realizzazione dell'edizione accessibile di tutto Leonardo, che inizi ripubblicando i manoscritti non più pubblicati da un secolo a questa parte. Egli ha voluto inoltre precisare la necessità del fac-simile, che gli sembra irrinunciabile per quegli studiosi che, pur non avendo, per specifici interessi filologici, l'esigenza di consultare direttamente i manoscritti originali, desiderano disporre almeno della riproduzione delle pagine di Leonardo per sviluppare in modo documentato le loro ricerche.

Sulla questione della riproduzione fotografica dei manoscritti i pareri non erano concordi. Secondo il prof. Maccagni sarebbe sufficiente pubblicare le figure cui il testo si riferisce, senza dare il fac-simile. L'ing. Giovanni de Toni, per il C.L.R., ha affermato che l'edizione di Leonardo dovrebbe comprendere il fac-simile dei manoscritti, accompagnato da fotografie con tecniche speciali che rivelino particolari altrimenti non visibili, ma rilevanti.

Un'ultima esigenza, che nasce dalla situazione generale degli studi vinciani, è stata ricordata sia dal prof. Maccagni che dal prof. Marinoni. La ricerca vinciana purtroppo è affidata all'iniziativa di pochi e procede grazie al loro appassionato interesse e spirito di sacrificio; non esistono in Italia strutture universitarie, o comunque statali, che si occupino non solo della ricerca,

ma della formazione dei ricercatori stessi. E' evidente che non si può sperare nel futuro degli studi vinciani senza un serio impegno pubblico in questo senso.

SOMMARIO

Si è svolta a Brescia, sabato 15 settembre 1979, nelle sale dell'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti, la Seconda Giornata Leonardiana, organizzata dal Centro Ricerche Leonardiane di Brescia e dall'Ateneo stesso. La relazione introduttiva del prof. Carlo Maccagni e gli interventi che hanno animato la tavola rotonda, che ad essa è seguita, avevano come tema l'individuazione dei criteri per un'edizione dell'opera di Leonardo accessibile ad un pubblico più vasto di quello attuale, costituito da pochi appassionati studiosi. Ne è emersa una concorde indicazione di fondo: non dovrà trattarsi di *editio minor*, con criteri riduttivi o divulgativi che attenuino in qualche modo il rispetto del testo. Anzi, l'edizione che si è delineata dovrà accompagnare la fedeltà al dettato leonardiano con accorgimenti che ne chiariscano i significati: note linguistiche, fotografie con tecniche speciali che accompagnino i fac-simili, interpretazione critica delle figure e, infine, commenti al testo.

ACCADEMIE E ISTITUTI
che scambiano pubblicazioni con l'Ateneo

Accademia di scienze, lettere e belle arti degli Zelanti.
ACIREALE

Bibliothèque de l'université d'Aix-Marseille. Section des lettres.
AIX EN PROVENCE

New York State library.
ALBANY (New York)

Società di storia arte e archeologia. Accademia degli Immobili.
ALESSANDRIA

Accademia Petrarca. AREZZO

Accademia pugliese delle scienze.
BARI

Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti - Volpi. BARI

Università di Bari. Biblioteca della facoltà di lettere. BARI

Ateneo di scienze, lettere ed arti.
BERGAMO

Biblioteca civica Angelo Mai.
BERGAMO

University of California. General library. BERKELEY

Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
BERLINO (DDR)

Institut für Landwirtschaftliche Information und Dokumentation. BERLINO (DDR)

Nasionale museum.
BLOEMFONTEIN (Sudafrica)

Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. BOLOGNA

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio. BOLOGNA

Deputazione di storia patria per le province di Romagna.
BOLOGNA

Museo civico del I° e II° Risorgimento. BOLOGNA

Biblioteca universitaria. BOLOGNA

Société linnéenne de Bordeaux.
BORDEAUX

Istituto internazionale di studi liguri. BORDIGHERA

Ustredná kniznica prírodovedeckej fakulty univerzity Komenského. BRATISLAVA

Universität Bremen. Bibliothek.
BREMA

Associazione bresciana ricerche economiche. BRESCIA

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
BRESCIA

Museo civico di storia naturale.
BRESCIA

Società per la storia della Chiesa a Brescia. BRESCIA

Università cattolica del S. Cuore. Sede di Brescia. BRESCIA

Antropologická spolecnost. BRNO

Académie royale de Belgique. BRUXELLES

Société royale de botanique de Belgique. BRUXELLES

Société royale zoologique de Belgique. BRUXELLES

Agua y energía eléctrica. Biblioteca general. BUENOS AIRES

Universidad de Buenos Aires. Facultad de ciencias exactas y naturales. BUENOS AIRES

Smithsonian astrophysical Observatory. CAMBRIDGE (Massachusetts)

University of North Carolina library. CHAPEL HILL (N.C.)

Biblioteca apostolica Vaticana. CITTÀ DEL VATICANO

Pontificia Academia scientiarum. CITTÀ DEL VATICANO

Biblioteca centrala universitara. CLUJ

Historische antiquarische Gesellschaft von Graubünden. COIRA

Museo civico archeologico Giovio. COMO

«Rassegna speleologica italiana». COMO

Accademia Etrusca. CORTONA

Accademia cosentina. COSENZA

Museo civico di Crema. CREMA

Biblioteca statale e civica. CREMONA

«Bollettino storico cremonese». CREMONA

Società per gli studi storici, archeologici ed artistici nella provincia di Cuneo. CUNEO

Società Torricelliana di scienze e lettere. FAENZA

Istituto di geologia dell'Università. FERRARA

Istituti giuridici dell'Università. FERRARA

Accademia dei Georgofili. FIRENZE

Accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria. FIRENZE

Biblioteca nazionale centrale. FIRENZE

Biblioteca Riccardiana e Moreniana. FIRENZE

Istituto universale olandese di Storia dell'Arte. FIRENZE

Kunsthistorisches Institut. FIRENZE

Società italiana di antropologia ed etnologia. FIRENZE

Università degli studi. Biblioteca della facoltà di lettere e filosofia. FIRENZE

Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft. FRANCOFORTE S. M.

Società gallaratese per gli studi patri. GALLARATE

Il Vittoriale degli italiani. GARDONE RIVIERA

Civico museo Gruppo grotte Gavardo. GAVARDO

Accademia ligure di scienze e lettere. GENOVA

Società entomologica italiana. GENOVA

Società ligure di storia patria. GENOVA

Biblioteca universitaria. GENOVA

Oberhessische Gesellschaft für Natur - und Heilkunde. GIESSEN (Lahn)

Biblioteca statale isontina. GORIZIA

Göteborgs Universitetsbibliotek. GÖTEBORG

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek. GOTTINGA

Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark. GRAZ

Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen - Anhalt. HALLE (Saale)

Bibliothek der Bundesanstalt u. des Nieders. Landesamtes. HANNOVER-BUCHHOLZ

Krajské muzeum. HRADEC KRÁLOVÉ

Universitätsbibliothek. KARLSRUHE

Università degli studi. LECCE

Società storica. LECCO

Sächsische Akademie der Wissenschaften. LIPSIA

Biblioteca comunale laudense. LODI

Fondazione U. Da Como. LONATO

The British museum. LONDRA

University of London. The Warburg institute. LONDRA

Slovenska akademija znanosti in umetnosti. LUBIANA

Biblioteca statale. LUCCA

Società di Studi Lucchesi. LUCCA

Wisconsin Academy of sciences. MADISON

Akademie der Wissenschaften und der Literatur. MAGONZA

The John Rylands library. MANCHESTER

Accademia Virgiliana. MANTOVA

Hochschule für Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften. MEISSEN

Instituto de geología. Ciudad universitaria. MESSICO

Archivio di stato. MILANO

«Arte lombarda». MILANO

Biblioteca Ambrosiana. MILANO

Biblioteca comunale. MILANO

Fondazione italiana per la storia amministrativa. MILANO

Istituto lombardo. Accademia di scienze e lettere. MILANO

Istituto per la storia dell'arte lombarda. MILANO

Osservatorio astronomico di Brera. MILANO

Società italiana di scienze naturali. MILANO

Società storica lombarda. MILANO

Università cattolica del S. Cuore. MILANO

Università commerciale L. Bocconi. MILANO

Milwaukee public Museum. MILWAUKEE (Wisconsin)

Accademia nazionale di scienze lettere e arti. MODENA

Biblioteca comunale Luigi Poletti. MODENA

Biblioteca Estense. MODENA

Deputazione di storia patria per le antiche province modenesi. MODENA

Società dei naturalisti e matematici. MODENA

Abbazia di MONTECASSINO

Bayerische Akademie der Wissenschaften. MONACO DI B.

Vsesojuznaja gosudarstvennaja biblioteka inostrannoj literatury. MOSCA

Biblioteca nazionale. NAPOLI

Osservatorio astronomico di Capodimonte. NAPOLI

Società dei naturalisti. NAPOLI

Società nazionale di scienze, lettere ed arti. NAPOLI

Biblioteca universitaria. NAPOLI

American museum of natural history. NEW YORK

Società storica novarese. NOVARA

Krajské museum. OLOMOUC

Vlastivedny ústav. OLOMOUC

Universitetsbiblioteket. OSLO

Accademia patavina di scienze, lettere ed arti. PADOVA

Istituto di geologia. PADOVA

Istituto di idraulica dell'Università. PADOVA

Museo civico. PADOVA

Biblioteca universitaria. PADOVA

Società storica palazzolese. PALAZZOLO S/O

Accademia di scienze, lettere ed arti. PALERMO

Biblioteca nazionale. PALERMO

Università degli studi. Facoltà di magistero. Seminario di storia del Risorgimento. PALERMO

Biblioteca Palatina. PARMA

Deputazione di storia patria per le province parmensi. PARMA

Società pavese di storia patria. PAVIA

Biblioteca universitaria. PAVIA

«Athenaeum». PAVIA

National library of Peking. PECHINO

Deputazione di storia patria per l'Umbria. PERUGIA

Università degli studi. Biblioteca centrale. PERUGIA

Università degli studi. Facoltà di lettere e filosofia. PERUGIA

«Bollettino storico piacentino». PIACENZA

Biblioteca Scuola Normale Superiore. PISA

Biblioteca universitaria. PISA

Università di Napoli. Facoltà di Agraria. PORTICI

Antropologické oddelení. Národní muzeum. PRAGA

Edicní komise filosofické fakulty Karlovy university. PRAGA

Publikacní komise prirodovedecké fakulty Karlovy university biologie PRAGA

Naturwissenschaftlicher Verein. RATISBONA

United States geological survey. RESTON (Virginia)

«Felix Ravenna» RAVENNA

Accademia nazionale dei Lincei. ROMA

Arcadia. Accademia letteraria italiana. ROMA

«Benedictina». ROMA

Biblioteca Angelica. ROMA

Biblioteca di archeologia e storia dell'arte. ROMA

Biblioteca del ministero della Pubblica Istruzione. ROMA

Biblioteca di storia moderna e contemporanea. ROMA

Biblioteca universitaria Alessandrina. ROMA

Direzione generale delle accademie e biblioteche. Ministero della P.I. ROMA

Giunta centrale per gli studi storici. ROMA

Istituto italiano per il medio ed estremo Oriente. ROMA

Istituto nazionale dell'informazione. ROMA

Istituto storico italiano per il medio evo. ROMA

Istituto per la storia del Risorgimento italiano. ROMA

Museo nazionale preistorico ed etnografico Luigi Pigorini. ROMA

«Rivista di cultura classica e medievale». ROMA

Servizio geologico d'Italia. ROMA

Accademia roveretana degli Agiati. ROVERETO

Società del Museo civico. ROVERETO

Ateneo. SALÒ

«Palaestra latina». SARACOZZA

Arhiv Bosne i Hercegovine. SARAJEVO

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. SARAJEVO

Biblioteca universitaria. SASSARI

Società savonese di storia patria. SAVONA

Accademia dei Fisiocratici. SIENA

Accademia degli Intronati. SIENA

Geloski zavod na narodna republika Makedonija. SKOPJE

Società storica valtellinese. SONDRIO

Accademia delle Scienze. TORINO

Deputazione subalpina di storia patria. TORINO

Istituto di storia del Risorgimento. Comitato di Torino. TORINO

Società piemontese d'archeologia e belle arti. TORINO

Università di Torino. Facoltà di lettere e filosofia. TORINO

Museo ed Istituto di zoologia sistematica della Università. TORINO

University of Toronto library. TORONTO

Museo tridentino di scienze naturali. TRENTO

Società Studi trentini di scienze storiche. TRENTO

«Archeografo triestino». TRIESTE

Università degli studi. TRIESTE

Société des sciences naturelles de Tunisie. TUNISI

Accademia di scienze, lettere ed arti. UDINE

Deputazione di storia patria del Friuli. UDINE

Uppsala Universitetsbiblioteket. UPPSALA

Illinois State Geological survey. URBANA

University of Illinois library. URBANA

Biblioteca universitaria. URBINO

Centro di studi preistorici e archeologici. VARESE

Ateneo veneto. VENEZIA

Biblioteca nazionale Marciana. VENEZIA

Bollettino dei Musei Civici Veneziani. VENEZIA

Fondazione Giorgio Cini. Centro di cultura e civiltà. Istituto di storia dell'arte. VENEZIA

Istituto veneto di scienze e lettere. VENEZIA

La Biennale. Archivio storico delle arti contemporanee. VENEZIA

Accademia di agricoltura, scienze e lettere. VERONA

Accademia Olimpica. VICENZA

Editorial and publication division. Smithsonian institution. WASHINGTON

Smithsonian institution. U. S. National museum. WASHINGTON

National geographic Society. WASHINGTON

U.S. Government printing office. Division of public documents. WASHINGTON

Kunsthistorisches Museum. Waffensammlung. VIENNA

Oesterreichische Akademie der Wissenschaften. VIENNA

Oesterreichische Nationalbibliothek. VIENNA

Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse. VIENNA

Institut za geoloska istrazivanja. ZAGABRIA

I NOSTRI LUTTI

VITTORIO BRUNELLI

Il Prof. Vittorio Brunelli, Socio effettivo dal 1949, è mancato il 4 febbraio. Aveva 88 anni. Dopo la parentesi della guerra 1915-18, alla quale partecipò quale volontario e valoroso ufficiale di artiglieria sul Carso e sul Grappa, condusse una vita di inimitabile fedeltà all'educazione dei giovani con assiduo impegno alla preparazione musicale. Ricoprì l'importante ufficio di Direzione delle Scuole comunali, e poi di Ispettore scolastico nella Pubblica Istruzione.

Insigne cultore di storia della musica e critico musicale, vanta apprezzate ed originali pubblicazioni di ricerca e di diffusione, alle quali si aggiungono lezioni, conferenze, concerti tenuti durante lo svolgimento di corsi serali promossi dal Gruppo Pedagogico di Scuola Italiana Moderna in numerose città italiane.

CRONOLOGIA

1891, Febbraio 3: nasce ad Orzinuovi (Brescia) da Giovanni Brunelli, maestro di musica, e da Ester Berinzaghi, insegnante elementare, che lo seguì negli studi fino alla terza classe del Ginnasio.

1908: si diploma maestro elementare presso la Scuola Normale di Treviglio.

1908, in settembre: vince il concorso per titoli ed esami per maestro elementare nel comune autonomo di Brescia. Primo in graduatoria. Insegna nelle scuole della frazione Fornaci (scuola diurna e serale).

1912, ottobre 11: viene trasferito alle scuole del capoluogo, ove insegna presso le scuole Calini e poi Nicolini (oggi Tito Speri).

1913, in luglio: supera gli esami di licenza liceale a Brescia e si iscrive all'Accademia Scientifico-Letteraria di Milano nella Facoltà di lettere.

1915: riformato alla leva militare per varici alla gamba destra, si arruola in servizio quale milite volontario sul 3° treno-ospedale della Croce di Malta.

1917, marzo 17: segue il Corso Allievi Ufficiali di Artiglieria presso la 3ª Armata fino al 9 agosto.

1917, agosto 10: sottotenente, e poi tenente di artiglieria su vari fronti, par-

tecipa ad operazioni di guerra a quota 208 sul Carso, Montebello, Monte Grappa.

1919, aprile 26: consegue l'idoneità all'insegnamento del canto corale negli Istituti Magistrali. Dislocato con la batteria d'artiglieria a Guiglia in attesa di smobilitazione, consegue a Bologna il diploma con voti 42/50.

1919, settembre 1 - 1920, marzo 15: frequenta presso l'Accademia Scientifico-Letteraria di Milano il Corso speciale per Ufficiali ex-Combattenti che per causa di guerra non avevano potuto completare gli studi universitari.

1920, marzo 16: si laurea in lettere con 110/110 discutendo la tesi: *Gli inni musicali di Delfi.*

1920, maggio 22: presso la suddetta Accademia di Milano consegue il diploma di Scuola di Magistero, Sez. Filologica, con punti 39/40.

1920, ottobre 19: concorre alla cattedra di Storia presso la Scuola Tecnica Municipale di Brescia. Primo in graduatoria, rinuncia per non essere costretto a ricominciare la carriera agli effetti economici e della pensione.

1922, gennaio 22: all'Accademia di Milano consegue il Diploma per la Direzione Didattica nelle scuole elementari con 50/50 e lode.

1922, agosto 7: ottiene il Decreto Ministeriale per l'abilitazione alla Direzione didattica nelle Scuole Elementari.

1923-1924: ottiene dal Comune di Brescia l'incarico della musica e del canto corale nelle scuole elementari, e tiene un corso di 30 lezioni ai maestri elementari.

1925, gennaio 1 - 1926, settembre 30: Direttore di Zona presso il Gruppo d'Azione per le scuole del popolo, per le Province di Brescia e di Mantova.

1926, gennaio 1 - 1928, giugno 19: contemporaneamente, Segretario dell'Ufficio Regionale di Brescia per le Scuole del Gruppo d'Azione per le Province di Brescia, Cremona, e Mantova. E ciò in seguito a concorso per titoli ed esami, nel quale riuscì primo in graduatoria su 26 concorrenti.

1928, giugno 20: in seguito a concorso nazionale per la Direzione Centrale delle Scuole elementari e delle Scuole materne di Brescia, primo su 15 concorrenti, assume servizio.

1934, gennaio 1: Primo Ispettore Scolastico per la Circoscrizione di Brescia a seguito del passaggio delle scuole elementari dei Comuni autonomi allo Stato.

1937, dicembre 1: collocato a riposo, a sua richiesta.

1937-1938: insegnante di Storia nel Liceo classico delle Suore canossiane di Brescia.

1938, aprile 1 - 1959, settembre 30: Preside del Liceo Scientifico delle Suore Orsoline di Brescia, e contemporaneamente, fino al 1959 Insegnante di Italiano.

Dal 1923, chiamato a collaborare per l'insegnamento della musica nella *Editrice La Scuola* da Mons. Zammarchi, cessa nel 1960.

Dal 1910 al 1915 critico musicale del giornale *La Provincia di Brescia.*

Dal 1918 al 1925 critico musicale del giornale *La Sentinella Bresciana.*

Dal 1925 al 1938 critico musicale del *Giornale di Brescia.*

1959, marzo 19: Socio effettivo dell'Ateneo di Brescia, Accademia di Scienze Lettere ed Arti.

BIBLIOGRAFIA

Gli inni musicali di Delfi, in Rivista musicale italiana, 1922 pp. 572-582.

La chiesa della Madonna del Carnerio in Orzinuovi, Cooperativa tipografica bresciana 1923.

Manuale di musica per le scuole elementari ad uso degli insegnanti, Soc. Ed. La Scuola, Brescia 1925.

Canzoniere per le scuole secondarie d'avviamento al lavoro, c.s. 1930.

Natura e arte italiana nella musica di Franz Liszt, in Rivista musicale italiana, 1936 (Il testo, illustrato con proiezioni dall'Autore stesso, e con esecuzioni pianistiche, costituì argomento di conferenze tenute in molte città nel cinquantenario della morte di Franz Liszt 1886-1936).

Cantare, Albo di musica e di canto corale per gli Istituti Magistrali, Ed. La Scuola, Brescia 1937 in 4 voll. Ebbe varie ristampe.

Guida all'insegnamento del canto e del pianoforte, Ed. La Scuola 1938.

Franco Margola, in Rivista musicale Italiana.

Giovanni Tebaldini, in Commentari dell'Ateneo di Brescia 1952 pp. 152-154.

Giovanni Tebaldini, c.s., 1953 pp. 111-123.

Musica e musicisti a Brescia, in Storia di Brescia 1961 vol. III.

Elenco delle opere esistenti nell'Archivio musicale della Cattedrale di Brescia, in Memorie Storiche della Diocesi di Brescia 1961, vol. XXVIII, fasc. 3° pp. 73-87.

La musica in Brescia dal 1900 *ad oggi,* in Il Bruttanome 1963.

Canti popolari bresciani, Ed. Sardini, Brescia 1975.

CAMILLO BOSELLI*

Il Prof. Camillo Boselli, insegnante di storia dell'arte al Liceo « Arnaldo », libero docente presso l'Università di Trieste, ci lasciò improvvisamente il 31 maggio 1979. Socio effettivo dal 1949, collaborò attivamente con l'Ateneo che l'ebbe vice segretario e bibliotecario dal 1952 al 1964. Ben noti sono i lineamenti della sua presenza nella cultura bresciana, e apprezzati i validi contributi specifici che diede alla conoscenza e alla diffusione dell'arte nostra. Come ogni studioso di razza, si dedicò allo studio delle fonti e alla compilazione paleografica delle guide del 700 bresciane (Carboni, Faino, Paglia, Monti e Zanardi), del *Diario* dell'architetto Vantini, e del *Regesto dei Notai Roganti in Brescia dal* 1500 *al* 1560.

GIOVANNI NINO ARIETTI*

Giovanni Nino Arietti, Socio effettivo dal 1945, morì all'età di 77 anni l'11 settembre 1979. Collaboratore prezioso nelle diverse attività accademiche, si distingue fra gli eminenti studiosi della flora bresciana, e bergamasca. Fu pure Socio corrispondente dell'Ateneo di Bergamo. Nel 1963 fondò il Gruppo Micologico 'Carini' di cui sostenne e divulgò l'attività e i programmi con fogli periodici dattiloscritti, con opuscoli, con esposizioni biennali organizzate col consenso e il concorso dell'Ispettorato Forestale. I suoi lavori molto richiesti ed apprezzati in Italia e all'estero costituiscono un contributo nuovo e notevolissimo allo studio e alla conoscenza della flora e della micologia, che curò con la tenacia dello scienziato e la compiacenza del poeta

FAUSTO LECHI*

Conte Avv. Fausto Lechi, Socio effettivo dal 1927, Vice Presidente dal 1927 al 1931, Presidente dal 1931 al 1940, e per molti anni Consigliere, morì il 2 Novembre 1979. Fu Cavalie-

---

* *Per i Soci indicati con l'asterisco, verranno pubblicate in seguito le singole commemorazioni.*

re d'Onore di Devozione del Sovrano Militare Ordine di Malta, Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazaro, Commendatore e decorato al V.M. durante la guerra 1915-18. Si è segnalato come pubblico amministratore nelle cariche ricoperte di Podestà di Brescia, e Vice Presidente del Consiglio dell'Economia per le tendenze umanistiche che influenzarono tutta l'opera sua. Eminente figura di aristocratico e di studioso, si dedicò per tempo alle discipline storiche, con particolare interesse alla storia locale, lasciandovi impronte di personale originalità.

Risuonano ancora gli echi dei successi ch'egli ottenne con la ricostruzione del tempio Capitolino, colla Mostra della Pittura Bresciana del Rinascimento allestita nella nostra Pinacoteca, nel volume sulla vicenda della Quadreria di Teodoro Lechi, e con la monumentale pubblicazione delle *Dimore Bresciane in cinque secoli di storia.*

GIUSEPPE TONNA*

Prof. Giuseppe Tonna, Insegnante di lettere presso il Liceo « Arnaldo », morto improvvisamente il 10 Dicembre 1979, è figura fra le più note della linguistica italiana. Lascia un solco profondo nel campo della cultura e della scienza filologica, alla quale si dedicò con tenacia, con seria preparazione, con tanto amore.

Da poco eletto fra i Soci effettivi, non potè dare all'Ateneo l'esperienza e il contributo di quella ricerca della quale vivono le Accademie, assolvendo una funzione indispensabile a comprendere le esigenze della civiltà odierna. Chiamato a far parte della Commissione per la compilazione del Vocabolario Bresciano-Italiano, assunse l'impegno con la convinzione dell'utilità dell'iniziativa da tempo promossa, la cui completa realizzazione sarà il migliore omaggio dei suoi successori alla sua memoria.

Scrittore e critico acuto è ricordato per la traduzione dell'Odissea e, da noi, soprattutto, per gli studi folenghiani e per l'edizione esemplare della Masera da Bé.

ALDO RAGAZZONI*

Altra dolorosa perdita è stata quella dell'insigne letterato e glottologo Prof. Aldo Ragazzoni, Preside di Istituti Superiori, Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. Uomo di esuberante attività, sostenuta da altezza d'ingegno e da serietà di carattere, mostrò nell'esercizio quotidiano della professione e del giornalismo, una passione instancabile per la cultura. Era ancora nella piena maturità della vita, e forse alla vigilia di nuovi e più intensi lavori, quando un male insidioso lo strappò alla famiglia e agli amici il 19 Dicembre 1979.

La sua presenza all'Ateneo fu ininterrotta fino a quando le forze glielo consentirono sia quale componente del Consiglio di Presidenza, e Segretario della Commissione per la compilazione del Vocabolario Bresciano-Italiano. Entrò sulla scena della cultura bresciana con la monografia su « Arnaldo da Brescia » tratta dalla sua brillante tesi di laurea e pubblicata sotto gli auspici dell'Ateneo, per affermarsi poi con le molte pubblicazioni di letteratura latina e italiana, con gli studi sul teatro, ai quali è affidato il suo nome. Noi lo ricorderemo fra i Soci più affezionati e assidui dell'Accademia, e fra i maestri a cui si devono il coraggio e la volontà di difendere, con il corretto uso della lingua materna, il costume e l'amore all'Italia.

FONDAZIONE "UGO DA COMO" LONATO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente:

Avv. Grand Uff. Ercoliano Bazoli fino al 10 febbraio 1979

Sen. Prof. Mario Pedini, Presidente dell'Ateneo di Brescia

Vice Presidente:

Rag. Eugenio Vitello, Sindaco di Lonato

Segretario:

Dr. Prof. Ugo Vaglia

Consiglieri:

Comm. Dr. Ing. Mario Spada

Prof. Angelo Daccò, Soprintendente ai Beni Librari

Arch. Dr. Gaetano Zamboni, Soprintendente ai Beni Architettonici

Dr. Bruno Passamani, Direttore dei Civici Musei di Brescia

Dr. Prof. Ugo Vaglia, Segretario dell'Ateneo di Brescia

Dr. Ornello Valetti, Direttore della Biblioteca Queriniana di Brescia

Revisori dei Conti:

Dr. Ing. Lodovico Giordani

Dr. Prof. Ugo Baroncelli

Dr. Gianfranco Papa

ATTI DELLA FONDAZIONE "UGO DA COMO" DI LONATO

RELAZIONE DEL SEGRETARIO SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 1979

Ininterrotta anche nell'anno 1979 è stata l'attività della Fondazione, l'Ente silenzioso che il Fondatore, Senatore Ugo da Como, ha voluto perchè concorresse con l'Ateneo di Brescia a serbare e a svolgere una funzione di custode e di promozione della cultura a vantaggio della zona gardesana.

Improntati a proficua comprensione e collaborazione sono sempre stati i rapporti col Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, con la Regione Lombardia, con l'Amministrazione Comunale, con Enti e Istituzioni culturali.

L'assegnazione di 32 milioni da parte del Ministero e della Regione Lombardia hanno permesso che si procedesse al restauro di una parte delle mura della Rocca Viscontea, attuato dalla Ditta Ciba Geigy a cura della Soprintendenza ai Monumenti. I lavori, diligentemente seguiti dal Soprintendente Gaetano Zamboni, Consigliere della Fondazione, hanno portato al recupero del fossato primitivo, all'identificazione di elementi importanti per la ricostruzione del ponte levatoio.

In accordo con l'Amministrazione Comunale si è riusciti a definire il regolamento per l'uso a parco comunale di un'area della Rocca, proprietà della Fondazione: un atto ufficiale che testimonia come la Fondazione sa intensificare, oltre le proprie attività interne, la collaborazione con Enti disponibili a chi voglia usufruirne per incontri di studio e di scambi nel segno di una più viva collaborazione sociale.

Nell'occasione della Fiera annuale di S. Antonio, la Fonda-

zione ha allestito nella sua sede una Esposizione di miniature dei secoli XIII-XVIII, di sua proprietà.

L'Esposizione, nonostante il rigore della stagione, è stata visitata dalle scolaresche, da studiosi e artisti, da un pubblico vario e curioso, ed ha suscitato molto interesse e ammirazione. Merito precipuo di questa manifestazione spetta al Dr. Gaetano Panazza, autorevole studioso dell'arte bresciana, ed è per noi motivo di riconoscenza e di vanto averlo collaboratore con l'amore di una disciplina alla quale ha dedicato coscientemente tutta la sua vita.

Durante l'anno si è concluso il 31° Concorso per tesi di laurea di argomento bresciano o benacense, al quale hanno partecipato quattro concorrenti. La Commissione, dopo attento e scrupoloso esame dei lavori presentati, pure riconoscendoli degni di menzione, non li giudicò tali da meritare il premio segnato nel bando.

Contemporaneamente venne bandito il 32° Concorso e deliberato di aderire alle manifestazioni che la Parrocchia e il Comune di Lonato hanno in programma per l'anno prossimo 1980, nella ricorrenza del secondo centenario della costruzione della Chiesa e nel terzo centenario della nascita dell'architetto Paolo Soratini, lonatese, che la progettò. Il programma prevede anche una mostra delle opere del Soratini, che verrà allestita nell'aula consigliare da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici.

Nei giorni 29 e 30 settembre 1979 si è svolto il Convegno « *Camillo Tarello e la storia dell'Agricoltura bresciana al tempo della Repubblica veneta* », con la collaborazione dell'Ateneo di Brescia e del Comune di Lonato sotto il Patrocinio del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Al Convegno erano presenti autorità, un folto pubblico e una classe, accompagnata dagli insegnanti, dell'Istituto Tecnico Agrario di Conegliano.

Nella prima giornata, il convegno si svolse nella sede della Fondazione. Al saluto del Sindaco, Rag. Eugenio Vitello, seguì la prolusione del Presidente Sen. Prof. Mario Pedini che presentò l'impostazione generale del tema proposto, e invitò il Prof. Carlo Vanzetti, Presidente dell'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, a dirigere i lavori. Seguirono, così, nell'ordine, i relatori: Gino Barbieri, Ordinario di Storia Economica all'Università di Padova, « *La trattatistica economico-agraria del Cinque e Seicento* »; Amelio Tagliaferri, Ordinario

di Storia Economica all'Università di Trieste, « *L'agricoltura bresciana nelle relazioni dei Rettori Veneti* »; Giovanni Zalin, Ordinario di Storia del Pensiero Economico all'Università di Trento « *Il mercato granario in Desenzano nel Cinque e Seicento* ».

Ripresi i lavori nel pomeriggio con la direzione del Prof. Osvaldo Passerini, Ordinario f.r. di Economia e Politica Agraria all'Università di Padova, il Sindaco di Brescia, Avv. Cesare Trebeschi, a lungo applaudito, presenta e offre ai partecipanti l'edizione anastatica degli « Statuti del Paratico dei Consadori e Crivellatori de Biave ». Seguirono nell'ordine i Relatori:

Remigio Baldoni, Ordinario di Agronomia all'Università di Bologna « *Camillo Tarello e l'avvicendamento agrario* »; Francesco Lechi, Ordinario di Estimo Rurale e Contabilità all'Università statale di Milano « *Le implicazioni economiche degli avvicendamenti e l'insegnamento storico del Tarello* ».

Alle relazioni seguirono, nell'ordine prestabilito, le comunicazioni:

La fama di C. Tarello nel '700 *nel Veneto e a Brescia*, di Ugo Baroncelli;

C. Tarello e Sforza Pallavicino, generalissimo della Repubblica Veneta, di Lino Lucchini;

L'archivio della mensa vescovile di Brescia, fonte per la storia dell'agricoltura bresciana nel tempo della Repubblica Veneta, di Antonio Masetti-Zannini;

C. Tarello da Lonato e la tecnica vitivinicola del XVI secolo, di Ottorino Milesi;

Note sull'agricoltra bresciana nei secoli XV-XVI-XVII attraverso gli estimi, di Bernardo Scaglia;

Notizie sulla costituzione della Società d'Agricoltura a Brescia in un articolo del "Giornale d'Italia" nel 1764, di Giovanni Scarabelli;

Noterella al "Ricordo", di Giuseppe Tonna;

Tarello, le Istitzioni e un contratto agrario, di Emanuele Tortoreto;

Notizie sulle bonifiche di Drugolo e Acqualunga, di Ugo Vaglia.

Le relazioni e le numerose comunicazioni verranno pubblicate negli atti del Convegno.

L'indomani, 30 settembre, fu posta una corona d'alloro alla lapide che ricorda il Tarello, nella sede del Municipio, ove il Dr. Enrico Porro Savoldi tenne la commemorazione a chiusura del Convegno, che si concluse con la visita collettiva alle aziende agricole: *Vivaio Molini*, di Porro-Savoldi; *Castello Averoldi* a Drugolo, del Barone Lando Landi della Quara; *Vigneti di Polpenazze*, del Dott. Ing. Domenico Bianchi.

I Congressisti furono accolti signorilmente dai signori Proprietari e dai loro Agenti.

Nel chiudere la sintetica relazione sull'attività dell'anno 1979, è doveroso rivolgere un ringraziamento a quanti hanno generosamente sorretto e aiutato i nostri programmi. In particolare il ringraziamento va al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente, Sen. Prof. Mario Pedini, che dal febbraio ricopre l'incarico con entusiasmo, disinteresse e sacrificio personale.

INDICE

SOLENNE ADUNANZA

Prolusione del Presidente *Sen. prof. Mario Pedini* . . pag. 7

U. Colombo: Il problema energetico in Italia . . . . » 11

Relazione del Segretario sull'attività svolta nell'anno 1979 . » 57

ATTI ACCADEMICI

M.F. Materini Zotta: La veneranda Congrega Apostolica di Brescia. Contributo allo studio delle Associazioni di Fedeli . . . . . pag. 65

A. Albertini: Alcune note a « Brescia città romana » . . » 167

P.L. Pizzamiglio: Catalogo degli scritti d'autori bresciani presenti nella biblioteca « Carlo Viganò » dell'Università Cattolica del S. Cuore - Sede di Brescia . . . » 181

B. Orizio: Una scuola europea nel primo ottocento: l'Istituto "Pietro Gaggia" di Bruxelles (1828-1846) . . . » 205

L. Bulferetti: Un elemento tecnologico nella interpretazione della « Divina Commedia »: il "Poema Veltro" secondo Domenico Bulferetti . . . . . » 219

F. Feroldi: Circa la comparabilità di sistemi economici con diversa impostazione . . . . . » 237

E. Tortoreto: Antonio Bianchi . . . . . » 241

G. Buttazzoni: L'opera di Antonio Bianchi nell'Italia meridionale . . . . . » 253

L. Anelli: Postille ad Antonio Dusi: il ritratto . . . » 257

R. Lonati: Biografie di artisti bresciani: Francesco Domeneghini . . . . . » 267

Modesto Faustini . . . . . » 277

Umberto Franciosi . . . . . » 287

V. Guidi: Didattica sugli strumenti musicali moderni . . » 295

ANNUE RASSEGNE

Gruppo naturalistico « Giuseppe Ragazzoni » - Attività 1979 pag. 307

VITA ACCADEMICA

Cariche accademiche . . . . . pag. 311

Soci effettivi e corrispondenti . . . . . » 311

Verbali delle adunanze accademiche dell'anno 1979 . . » 315

M.E. Corniani: La Seconda Giornata Leonardiana di Brescia - 15 settembre 1979 . . . . . » 321

Accademie e Istituti che scambiano pubblicazioni con l'Ateneo . . . . . » 331

I NOSTRI LUTTI

Vittorio Brunelli . . . . . pag. 337

Camillo Boselli . . . . . » 340

Giovanni Nino Arietti . . . . . » 340

Fausto Lechi . . . . . » 340

Giuseppe Tonna . . . . . » 341

ATTI DELLA FONDAZIONE "Ugo da Como" di Lonato

Consiglio di Amministrazione . . . . . pag. 343

Relazione del Segretario . . . . . » 345

SUPPLEMENTI AI COMMENTARI PER L'ANNO 1979

Emilio Mariano, La linea greca del Foscolo e l'avvicinamento ai 'Sepolcri'.

Nino Arietti, La flora economica e popolare del Territorio bresciano, II.

Giorgetta Bonfiglio-Dosio, Il commercio degli alimentari a Brescia nel primo Quattrocento, pagine 110 con tavole a colori.

ERRATA CORRIGE

Commentari 1979

p. 57 r. 7	realizzate	realizzata
p. 58 r. 3	competitibilità	comparabilità
p. 61 r. 28	Generale	Provinciale
p. 311 r. 6	Cav. Uff.	Gr. Uff.
p. 312 r. 22	Tognù	Togni
p. 318 r. 20	compatibilità	comparabilità
p. 318 r. 27	Prospettiive	Prospettive
p. 349 r. 6	Materini	Maternini

BRESCIA
TIPO-LITO FRATELLI GEROLDI
1980